

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO XLVI

BARI, 23 MARZO 2015

n. 40



Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 febbraio 2015, n. 176

Approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR).

Pag. 10080

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 febbraio 2015, n. 176

Approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR).

L'Assessore alla Qualità del Territorio, prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Assetto del Territorio e confermata dalla Dirigente dello stesso, riferisce quanto segue:

Premessa

La Convenzione Europea del Paesaggio sottoscritta a Firenze in data 20 ottobre 2000 dagli Stati Membri del Consiglio d'Europa e ratificata dallo Stato italiano con Legge 9 gennaio 2006 n. 14, impegna ad integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione territoriale e urbanistica e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio nel rispetto del principio di sussidiarietà e tenendo conto della Carta Europea dell'autonomia locale;- Il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio" - di seguito Codice -in attuazione dell'art. 9 della Costituzione, all'art. 1 stabilisce che la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale, costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici, in coerenza con le attribuzioni di cui all'art. 117 della Costituzione, e che lo Stato, le Regioni, le Città metropolitane, le Province e i Comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione;- Con Deliberazione di Giunta regionale n. 357 del 27 marzo 2007 la Regione ha approvato il Programma per la Elaborazione del nuovo Piano Paesaggistico adeguato al Codice, affidandone la realizzazione al Servizio Assetto del Territorio.

Con Deliberazione 1842 del 13 novembre 2007, la Giunta regionale ha approvato il Documento programmatico del Piano paesaggistico territoriale

della Regione Puglia (PPTR), finalizzato a precisare dal punto di vista metodologico e operativo il programma indicato nella citata delibera di Giunta regionale n. 357 del 27/03/2007 e costituente base di lavoro per l'organizzazione del processo di costruzione del piano.

Il PPTR è finalizzato ad assicurare la tutela e la conservazione dei valori ambientali e dell'identità sociale e culturale, nonché alla promozione e realizzazione di forme di sviluppo sostenibile del territorio regionale, in attuazione del Codice e conformemente ai principi espressi nell'articolo 9 della Costituzione, nella Convenzione europea relativa al paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, e nell'articolo 2 dello Statuto regionale.

L'elaborazione del PPTR è stata accompagnata dal processo di Valutazione Ambientale Strategica per garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente, coerentemente con la Direttiva 2001/42/CE, il Decreto legislativo 4/2008 e la Circolare 1/2008 dell'Assessorato all'ecologia della Regione Puglia (DGR 13 giugno 2008 n. 981). Il processo di VAS ha compreso il Processo di "scoping", ovvero di riconoscimento dell'ambito di influenza ambientale del Piano, condotto con la partecipazione dei Soggetti aventi competenze ambientali per il territorio interessato (art. 13 D.Lgs. 4/2008) e avviato con la Conferenza preliminare, tenutasi il 20 febbraio 2009 presso la sede del Consiglio Regionale della Puglia.

Con Deliberazione 474 del 13 aprile 2007, secondo quanto previsto dagli artt. 143 e 156 del "Codice dei beni culturali e del paesaggio", la Giunta regionale ha approvato lo Schema di Intesa Interistituzionale tra il Ministero per i Beni e le Attività culturali, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e la Regione Puglia per l'elaborazione congiunta del nuovo Piano paesaggistico regionale. Intesa Interistituzionale sottoscritta dalle parti in data 15 novembre 2007.

La redazione congiunta del Piano Paesaggistico Regionale è finalizzata a dare attuazione alle disposizioni degli articoli 135, comma 2 e comma 3; 143; 144 e 145 del Codice, nonché dell'articolo 146, comma 5, come modificato dall'art. 4, comma 16, legge n. 106 del 2011, poi modificato dall'art. 39, comma 1, lettera b), decreto-legge n. 69 del 2013, ove è previsto che l'approvazione delle prescrizioni

d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice, rende il parere del Soprintendente di natura obbligatoria e non vincolante, da rilasciarsi nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.

Il Piano paesaggistico territoriale regionale è da interpretare innanzitutto, però, come evidenza l'incipit della Relazione generale, quale evento culturale che ha coinvolto non solo un ampio gruppo di lavoro interdisciplinare coordinato da Alberto Magnaghi e dai dirigenti che si sono avvicinati alla guida del Servizio Assetto del Territorio, Piero Cavalcoti e Francesca Pace, ma anche tanti altri attori. Il percorso è stato certo scandito dagli atti amministrativi riepilogati in questa delibera, ma si è soprattutto sviluppato come un processo di apprendimento che ha coinvolto per alcuni anni non solo le amministrazioni e i tecnici responsabili della elaborazione del Piano ma anche una molteplicità di soggetti istituzionali, sociali, economici e culturali, pubblici e privati, individuali e collettivi, che hanno sostenuto, alimentato e discusso conoscenze, obiettivi, visioni, strategie, progetti finalizzati ad elevare la qualità e fruibilità dei paesaggi di Puglia.

La definizione di Piano Paesaggistico Territoriale scelta per il piano pugliese, non è casuale. Antepo- nendo il paesaggio al territorio essa sottende l'interpretazione del paesaggio quale bene patrimoniale sul quale fondare le prospettive di un diverso sviluppo del territorio regionale. Questo, in coerenza con le "Dichiarazioni programmatiche per il governo della Regione Puglia", presentate da Nichi Vendola al Consiglio regionale nel giugno 2005, che impegnavano all'avvio di "un nuovo ciclo di sviluppo attraverso la valorizzazione delle risorse materiali e immateriali, costituite da donne, uomini, giovani, e dai beni ambientali e culturali del territorio (...)". Il nuovo ciclo deve investire tutti i settori produttivi: dal settore agricolo, per il quale il programma prevede un nuovo modello di sviluppo basato non solo su una maggiore e migliore produzione, ma soprattutto sulla capacità di cogliere le opportunità offerte dalle politiche di tutela e salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, al turismo, per il quale prefigura un

rilancio incentrato sulla tutela dell'ambiente, la valorizzazione del patrimonio culturale e l'integrazione nell'area del Mediterraneo.

In questa prospettiva programmatica, il territorio, nel suo intreccio di risorse materiali e immateriali, che comprende anche la sfera sociale e culturale e le capacità dei soggetti di attivarsi e organizzarsi, si colloca al centro delle politiche di sviluppo. L'elaborazione del nuovo piano paesaggistico, anche per queste ragioni, è stata intesa dalla Regione come grande opportunità culturale, densa di valenza politica, finalizzata a elevare la consapevolezza dei grandi valori dei paesaggi di Puglia quale indispensabile condizione per la loro tutela e valorizzazione e quale presupposto per uno sviluppo del territorio regionale profondamente diverso dai processi di crescita del dopoguerra, segnati dall'industrializzazione per poli e dall'urbanizzazione anomica. La valenza culturale e politica del piano paesaggistico sta appunto nella capacità di far penetrare nella comunità regionale l'idea che il territorio non è soltanto il suolo o la società ivi insediata, ma il patrimonio (fisico, sociale e culturale) costruito nel lungo periodo, un valore aggiunto collettivo che troppo spesso è stato distrutto in nome di un indefinito e troppo spesso illusorio sviluppo economico di breve periodo.

Nel corso dell'elaborazione del Piano, è stata dedicata particolare attenzione al coinvolgimento e all'attivazione delle comunità locali per la "costruzione sociale del piano", propedeutica ad una "costruzione sociale del paesaggio" più consapevole, attenta, rispettosa dei valori della storia e dell'ambiente. A tal fine si è utilizzata un'ampia gamma di strumenti, ciascuno dei quali cerca di intercettare popolazioni diverse, sensibilità diverse, generazioni diverse: l'Osservatorio del paesaggio "Il paesaggio visto dagli abitanti", accessibile in internet, per consentire a chiunque di segnalare i valori del paesaggio ma anche le offese al paesaggio, le buone e le cattive pratiche; le Conferenze d'area, ben 13 organizzate in giro per la Puglia, le prime nel 2008 e 2009 per condividere con i territori i quadri conoscitivi e gli scenari strategici che si stavano elaborando, l'ultima nel 2013 per rendere conto dell'intensa attività di pianificazione congiunta sviluppatasi fra Regione e Ministero - Direzione paesaggio e Direzione regionale, dopo l'approvazione della proposta di Piano da parte della

Giunta regionale; un “Manifesto” per formulare un “patto” con i principali “produttori di paesaggio,” per la definizione condivisa di azioni finalizzate alla valorizzazione del paesaggio; il Premio per la valorizzazione di buone pratiche di tutela e valorizzazione del paesaggio; e, non ultimi per importanza, i progetti pilota per la sperimentazione di interventi di tutela e riqualificazione paesaggistica volti a “far capire dal vivo” agli attori locali la progettualità integrata, multisettoriale e multiattoriale, promossa dal Piano.

Tutte queste iniziative sono state avviate in concomitanza con la redazione del PPTR, così superando la tradizionale sequenza “elaborazione - adozione - approvazione - e successiva attuazione”. Sequenza che, in ragione dei tempi lunghi della pianificazione, incide negativamente sulla concreta possibilità di indirizzare i processi di trasformazione in corso.

In questo quadro, assume ancora maggiore importanza la redazione, contemporanea all’elaborazione del piano paesaggistico pugliese, di progetti pilota sperimentali che hanno attivato oltre 50 enti locali e una serie di associazioni nella progettazione di un parco agricolo multifunzionale e di un tratto della rete ecologica, nella riqualificazione di periferie urbane e aree degradate, nella definizione di percorsi di mobilità lenta, nella istituzione di ecomusei e mappe di comunità. L’elaborazione del Piano è stata accompagnata dalle attività del sistema degli ecomusei del Salento, oltre che dalla promozione degli ecomusei della Valle d’Itria e della Valle del Carapelle in Capitanata, quali luoghi attivi di promozione dell’identità collettiva e del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, luoghi nei quali la partecipazione degli abitanti concorre alla conservazione, interpretazione e valorizzazione della memoria storica, degli ambienti di vita quotidiana e delle relazioni con la natura e l’ambiente, specie mediante rappresentazioni “dense” dei valori patrimoniali, territoriali e paesaggistici, nelle mappe di comunità. Le funzioni e attività di questi strumenti della costruzione sociale del paesaggio si stanno sviluppando e consolidando grazie all’approvazione nel luglio 2011 della legge regionale n. 15 “Istituzione degli ecomusei della Puglia” e nel luglio 2012 del Regolamento per la definizione dei criteri e requisiti per il riconoscimento degli ecomusei di interesse regionale.

Il Piano coniuga misure di conservazione e misure di valorizzazione e riqualificazione. Le norme di tutela si fondano su un sistema di conoscenze che restituisce certezza i vincoli ope legis o decretati, tutti riportati su cartografia tecnica regionale georeferenziata, e trasparenza ai procedimenti. Il sistema delle tutele, articolato nei beni paesaggistici e ulteriori contesti paesaggistici, fa riferimento a tre sistemi che non differiscono in misura significativa da quelli previsti dal PUTT/P. Essi sono costituiti da:

1. Struttura idrogeomorfologica

- a. componenti geomorfologiche
- b. componenti idrologiche

2. Struttura ecosistemica e ambientale

- a. componenti botanico vegetazionali
- b. componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

3. Struttura antropica e storico culturale

- a. componenti culturali e insediative
- b. componenti dei valori percettivi

Merita, però, evidenziare che il PPTR non prevede gli ambiti territoriali estesi (ATE) del PUTT/P, i quali, quindi, dalla data di approvazione del PPTR cessano di avere efficacia, restando valida la loro delimitazione esclusivamente al fine di conservare efficacia agli atti normativi, regolamentari e amministrativi generali vigenti nelle parti in cui ad essi specificamente si riferiscono.

La parte progettuale del Piano è imperniata sullo Scenario strategico. Questo assume i valori patrimoniali del paesaggio pugliese, come definiti e interpretati nel quadro conoscitivo e nell’Atlante del Patrimonio, e li traduce in obiettivi di trasformazione per contrastare le tendenze di degrado paesaggistico in atto e costruire le precondizioni di un diverso sviluppo socioeconomico fondato sulla produzione di valore aggiunto territoriale e paesaggistico. Lo scenario costituisce l’insieme delle strategie che il PPTR attiva per elevare la qualità paesaggistica e ambientale del territorio regionale, contrastare gli elementi di degrado, favorire la fruizione socioeconomica degli elementi patrimoniali identitari.

Lo Scenario strategico si compone di obiettivi generali riguardanti: la realizzazione dell’equilibrio idrogeomorfologico dei bacini idrografici, lo sviluppo della qualità ambientale del territorio, la valorizzazione dei paesaggi e delle figure territoriali di

lunga durata, dei paesaggi rurali storici, del patrimonio identitario culturale-insediativo e della struttura estetico-percettiva dei paesaggi, la riqualificazione dei paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee, la progettazione della fruizione lenta dei paesaggi, la riqualificazione, valorizzazione e riprogettazione dei paesaggi costieri, la definizione di standard di qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie rinnovabili e nell'insediamento, la riqualificazione e il riuso delle attività produttive, delle infrastrutture e degli insediamenti residenziali urbani e rurali.

Lo Scenario strategico comprende inoltre cinque progetti territoriali per il paesaggio della regione discendenti dagli obiettivi generali, la cui finalità essenziale è elevare la qualità paesaggistica dell'intero territorio attraverso politiche attive di tutela e riqualificazione in cinque campi che rivestono primaria importanza anche per le interconnessioni che li legano ad altre politiche regionali. Essi sono:

1. la Rete Ecologica Regionale (coordinato con l'Ufficio Parchi regionale), per rafforzare le relazioni di sinergia/complementarità con le politiche di conservazione della natura e della biodiversità;

2. il Sistema infrastrutturale per la mobilità dolce (coordinato con il Piano regionale dei trasporti), per rendere fruibili, sia per gli abitanti che per il turismo escursionistico, enogastronomico, culturale ed ambientale, i paesaggi regionali, attraverso una rete integrata di mobilità ciclopedonale, ferroviaria e marittima che recupera strade panoramiche, sentieri, ferrovie minori, stazioni, attracchi portuali, creando punti di raccordo con le grandi infrastrutture di viabilità e trasporto:

3. il Patto città-campagna (coordinato con le misure di politica agro-forestale e di riqualificazione urbana), per rafforzare le funzioni pregiate delle aree rurali e riqualificare i margini urbani, e così arrestare il lungo ciclo dell'espansione urbana e i relativi inaccettabili livelli di consumo di suolo, mediante il recupero dei paesaggi degradati delle periferie, la ricostruzione dei margini urbani, la realizzazione di cinture verdi perturbane, di parchi agricoli multifunzionali e di interventi di forestazione urbana intorno alle piattaforme produttive delle città costiere ad alto rischio ambientale (Taranto, Brindisi, Manfredonia) come azione di compensazione ambientale (Parchi CO2).

4. la Valorizzazione e riqualificazione integrata dei paesaggi costieri specie nei waterfront urbani, i sistemi dunali, le zone umide, le urbanizzazioni periferiche, i collegamenti infrastrutturali con gli entroterra costieri, la navigabilità dolce;

5. i Sistemi territoriali per la fruizione dei beni culturali e paesaggistici censiti dalla Carta dei beni culturali per integrare questi ultimi nelle invarianti strutturali delle figure territoriali e paesistiche e negli altri progetti territoriali per il paesaggio regionale.

Infine, fanno parte dello Scenario strategico i Progetti integrati di paesaggio sperimentali dei quali si è già detto e, in coerenza con l'art. 143 comma 8 del Codice, una serie di Linee guida, ossia raccomandazioni sviluppate in modo sistematico per orientare la redazione di strumenti di pianificazione e programmazione e di interventi in settori che richiedono un quadro di riferimento unitario di indirizzi e criteri metodologici: dalla qualificazione paesaggistica e ambientale delle infrastrutture viarie alla progettazione e localizzazione di impianti di energie rinnovabili, alla progettazione e gestione di aree produttive paesisticamente e ecologicamente attrezzate (APPEA), alla riqualificazione delle periferie e delle aree agricole perturbane, al recupero e riuso dei manufatti in pietra a secco, dell'edilizia e dei beni rurali, dei manufatti pubblici nelle aree naturali protette.

Lo scenario strategico è approfondito per ciascuno degli undici ambiti paesaggistici nei quali è articolato il territorio regionale mediante la definizione delle invarianti strutturali, degli obiettivi di qualità, di progetti e azioni che il PPTR propone di attivare, su iniziativa di soggetti pubblici o privati, riconducibili alle seguenti categorie progettuali: a) prevalente indirizzo di conservazione (salvaguardia); b) prevalente indirizzo di valorizzazione (del potenziale inespresso); c) prevalente indirizzo di riqualificazione (delle aree compromesse e degradate); d) prevalente indirizzo di trasformazione (nuovi paesaggi e interventi ricostruttivi).

Dato atto che

per promuovere "il più ampio coinvolgimento dell'intera comunità regionale nella definizione degli obiettivi, contenuti e indirizzi del PPTR", il Presidente della Regione Puglia, a norma dell'art. 2,

comma 1, della Legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20, Norme per la pianificazione paesaggistica (BURP n. 162 del 15.10.2009 - Supplemento), ha convocato Conferenze Programmatiche articolate per aree territoriali e in diverse fasi temporali, alle quali hanno partecipato, assieme a numerosi abitanti, i rappresentanti degli enti statali e locali, le associazioni, le forze sociali, economiche e professionali. Le Conferenze si sono articolate in tre cicli e hanno interessato diverse città della Regione: il primo si è tenuto il 10-12-15 dicembre 2008, il secondo fra il 13 luglio e il 24 luglio 2009, il terzo fra il 28 gennaio e il 18 febbraio 2013.

Per favorire la diffusione nei contesti locali delle strategie e degli obiettivi del PPTR e disporre di modelli di buone prassi da imitare e ripetere nella fase di attuazione del Piano, nel corso della elaborazione del Piano stesso, la Regione ha utilizzato strumenti di programmazione finanziaria, in particolare di fonte comunitaria FESR 2007-2013, per attivare la progettualità locale in forme integrate e multisettoriali, che richiedono l'integrazione tra diversi campi disciplinari e il coordinamento di attori, pubblici e privati, appartenenti a diversi ambiti decisionali e operativi. In particolare, per ammontare di risorse cognitive e finanziarie impegnate, ci si riferisce alla previsione, nell'ambito dell'Asse VII del FESR 2007-2013 "Competitività e attrattività dei sistemi urbani", dei "piani integrati di sviluppo urbano" e dei "piani integrati di sviluppo territoriali", i quali hanno offerto l'opportunità di sperimentazione diffusa di azioni coerenti con gli obiettivi di qualità del PPTR, rispettivamente volte alla riqualificazione sostenibile della città e al contenimento dell'espansione urbana e alla riqualificazione delle reti funzionali e di relazione che connettono i sistemi di centri urbani minori con particolare riguardo a quelli con elevato livello o potenziale di connessione dal punto di vista naturalistico e storico-culturale.

Con deliberazione della Giunta Regionale 20 ottobre 2009, n. 1947, è stato adottato lo Schema del Piano paesaggistico territoriale della Regione Puglia (PPTR) ai sensi del 2° comma dell'art. 2 della Legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20, Norme per la pianificazione paesaggistica (BURP n. 162 del 15.10.2009 - Supplemento). Lo Schema è stato pubblicato sul BURP n. 174 del 04-11-2009 e dell'avvenuta pubblicazione è stato dato avviso sulla Gaz-

zetta Ufficiale della Repubblica Italiana n°272 del 21 novembre 2009, nonché su "La Gazzetta del Mezzogiorno" del 22 novembre 2009 e in ogni sua parte sul sito Internet della Regione Puglia <http://paesaggio.regione.puglia.it>; lo Schema comprende, al paragrafo 7, il Rapporto Ambientale quale parte integrante degli elaborati del Piano.

A seguito dell'adozione dello Schema, a norma dell'art. 2, comma 3, della Legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20, è stata convocata con DPGR n. 1006 del 26 ottobre 2009 la Conferenza di Servizi, alla quale sono stati invitati rappresentanti delle amministrazioni statali, dei soggetti pubblici e degli organismi di diritto pubblico con competenze di settore incidenti sul territorio della Regione Puglia, per acquisirne previamente le manifestazioni di interesse. La Conferenza si è tenuta in data 9 novembre 2009. Il giorno 16 novembre 2009 si è riunita la Cabina di Regia per il decentramento di cui all'art. 8 della L.R. 36/2008, che ha espresso parere favorevole sullo Schema a norma dell'art. 2, comma 3, della L.R. n. 20/2009.

con DGR n.1 dell'11.01.2010, è stata approvata la proposta di Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, i cui elaborati sono stati pubblicati sul sito <http://paesaggio.regione.puglia.it>

con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 11 del 22 gennaio 2013 è stato espresso il "Parere motivato" a norma del "D.lgs. 152/2006 e s.m.i. - Valutazione Ambientale Strategica della Proposta di Piano Paesaggistico territoriale Regionale (PPTR) - Autorità precedente: Regione Puglia - Assetto del Territorio";

le prescrizioni riportate nella parte conclusiva del suddetto parere motivato sono state recepite negli elaborati di Piano.

Dato atto inoltre che

L'elaborazione congiunta del Piano con il Ministero per i Beni Culturali e le Attività Culturali è stata attuata mediante un costante scambio di dati, informazioni e conoscenze finalizzato non solo alla costruzione del quadro conoscitivo accurato e aggiornato, tale da garantire la puntuale individuazione, georeferenziazione, descrizione e interpretazione di tutte le aree di rilevante interesse paesaggistico, ma anche alla interpretazione del paesaggio regionale allo scopo della suddivisione in ambiti di paesaggio ai sensi dell'articolo 135 del Codice, attri-

buendo a ciascuno adeguati obiettivi di qualità paesaggistica, nonché alla definizione nelle aree di particolare interesse paesaggistico, di apposita disciplina d'uso. Tale attività è stata svolta attraverso una costante interlocuzione fra la Regione- Servizio Assetto del territorio e il Ministero dei Beni e le Attività Culturali -Direzione Generale e Direzione Regionale- di cui si dà brevemente atto, in particolare attraverso:

- i verbali sottoscritti in data 23 settembre 2010, 27 ottobre 2010 e 18 novembre 2010 dal referente regionale - Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, e dal referente ministeriale - Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, riguardanti la condivisione della ricognizione, delimitazione, rappresentazione in scala idonea alla identificazione, ai sensi dell'art. 143, commi b, c, dei beni paesaggistici di cui agli articoli 142, 136 e 157 del Codice; tali elaborati, testuali e cartografici sono depositati agli atti del Servizio Assetto del Territorio e della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;
- la nota della Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanea (d'ora in poi Direzione Generale PBAAC) prot. n. DG PBAAC/34.10.04/ 1186 del 14.01.2011, avente ad oggetto l'indicazione dei tempi e delle modalità per la sottoscrizione dell'Accordo di cui all'art. 143, comma 2 del Codice.
- la nota della Direzione Generale PBAAC n. DG/PBAAC/34.10.04/20882 del 23/06/2011 e la Circolare DG PBAAC n. 30 del 21.12. 2011, relative alla proposta metodologica per la definizione delle prescrizioni d'uso di cui all'art. 143, co. 1 lett. b) del Codice;
- il verbale sottoscritto in data 01.08.2012 dal referente regionale - Dirigente del Servizio Assetto del Territorio e dal referente ministeriale - Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, con il quale si condividono i lavori di copia-pianificazione relativi alla definizione delle prescrizioni d'uso dei vincoli dichiarativi sulla base della sopracitata scheda metodologica, integrata con l'applicazione prescrittiva delle Linee guida del PPTR e della Parte II del Documento regionale di assetto generale (DRAG) - Criteri per la formazione e la localizzazione dei piani urbanistici esecutivi (PUE) - Criteri per perseguire la qualità dell'assetto urbano;
- la nota della Direzione Generale PBAAC prot. n. DG PBAAC/34.10.04/ 31329 del 13.11.2012, con la quale la stessa Direzione Generale, oltre a condividere quanto proposto nel verbale del 01/08/2012, ha formulato alcune osservazioni e richiesto delle integrazioni in merito alla disciplina relativa ai paesaggi rurali e ai centri storici, nonché alle prescrizioni d'uso dei vincoli dichiarativi;
- la nota della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia prot. n. 0012262 del 11.12.2012, con la quale si comunica l'accoglimento delle osservazioni e delle integrazioni richieste.

Al fine di accompagnare la fase di adozione e approvazione del PPTR, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 556 del 10 settembre 2012 è stato costituito il Comitato Tecnico Paritetico Stato Regione di cui ha fatto parte anche il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare; questo si è riunito in data 13/12/2012, 21/12/2012, 18/01/2013, 08/03/2013 con Verbali in atti presso il Servizio Assetto del Territorio;

l'attività del Comitato scientifico nonché dei tavoli tecnici e del Comitato Paritetico ha riguardato il processo di pianificazione previsto dall'art. 143 del Codice e la condivisione degli elaborati rispondenti ai contenuti minimi di cui all'art. 143 comma 1 del D.lgs. 42/2004;

in data 27/02/2013 Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nelle persone della Dott.ssa Maddalena Ragni in rappresentanza della Direzione Generale PBAAC e del Dott. Gregorio Angelini in rappresentanza della Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia hanno sottoscritto con la Regione Puglia nella persona del Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, ing. Francesca Pace, un **Documento Intermedio di Intesa** in cui le parti "convengono che i sopra elencati elaborati costituiscono documento condiviso tra le parti per il prosieguo delle attività di completamento dell'iter di formazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia, ai sensi dell'art. 143 del Codice, e quindi ai fini della sottoscrizione dell'Accordo previsto dal medesimo articolo, nonché della successiva approvazione del Piano ai sensi della L.R.20/2009";

con **Deliberazione n. 1435 del 2.08.2013** pubblicata sul BURP n. 108 del 06.08.2013 la Giunta Regionale ha adottato il PPTR; ai sensi dell'art. 2 co 4. il PPTR è stato pubblicato sul sito Internet della Regione Puglia "per la durata di trenta giorni, durante i quali chiunque può prenderne visione e presentare osservazioni indirizzate al Presidente della Regione entro il trentesimo giorno successivo al periodo di pubblicazione";

con **Deliberazione n. 1598 del 03.09.2013**, pubblicata sul BURP n. 128 del 30-09-2013 la Giunta Regionale ha prorogato il periodo di pubblicazione del PPTR sul sito <http://paesaggio.regione.puglia.it> fino al 7 ottobre 2013, indicando quale termine ultimo per la presentazione delle osservazioni da parte di "chiunque ne abbia interesse" il 6 novembre 2013;

con **Deliberazione GR n. 1810 del 1 ottobre 2013** è stata approvata la Circolare avente ad oggetto "Linee interpretative per la prima applicazione del nuovo Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia adottato il 2/8/2013".

A seguito dell'adozione del Piano sono state formulate/formalizzate diverse osservazioni da parte di Comuni, anche per il tramite dell'Anci, di associazioni di categoria e di privati cittadini, che hanno chiesto una articolazione delle Misure di Salvaguardia, Transitorie e Finali di cui al Titolo VIII delle Norme Tecniche di Attuazione che, in base al principio di economicità e non duplicazione dei procedimenti amministrativi, tenga maggiormente in conto, nella fase di adozione del PPTR, dello strumento di pianificazione paesaggistica vigente - Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/P) -, approvato con delibera di G.R. n.1748 del 15/12/2000, e i connessi procedimenti autorizzativi e di adeguamento della pianificazione urbanistica generale comunale;

a seguito delle predette osservazioni al PPTR, la Regione ha trasmesso alla Direzione Generale PBAAC e alla Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici, una proposta di modifica al Titolo VIII delle NTA come adottate con DGR 1435 del 02/08/2013 poi discussa e condivisa, come riportato nel Documento denominato "Atto di Integrazione al Documento intermedio del 27/02/2013 di condivisione dei lavori svolti in attuazione dell'intesa interistituzionale sottoscritta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dal Ministero dell'Ambiente e

della Tutela del Territorio e del Mare e dalla Regione Puglia il 15/11/2007" sottoscritto dalle parti in data 24.10.2013;

con **Deliberazione n. 2022 del 29 ottobre 2013** "Modifiche al Titolo VIII delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia adottato il 2/8/2013 con DGR 1435 - Modifica e correzione di errori materiali nel testo delle NTA e delle Linee Guida di cui all'elaborato 4.4.1", pubblicata sul BURP n. 145 del 06-11-2013, la Giunta regionale ha adottato dette modifiche, con la conseguente riapertura dei termini per la presentazione delle osservazioni fino al 30.12.2013;

con **Deliberazione n. 2610 del 30.12.2013** pubblicata sul BURP n. 19 del 12-02-2014, la Giunta Regionale ha approvato l'"atto di indirizzo relativo all'istruttoria delle osservazioni presentate a norma dell'art. 2 co. 4 della L.R. n. 20 del 7 ottobre 2009, n. 20 recante "Norme per la pianificazione paesaggistica" e delle conseguenti modifiche al PPTR da effettuarsi a valle del recepimento" anche al fine di condividere alcuni criteri guida del piano e rendere coerenti le scelte dello stesso con gli strumenti di pianificazione regionali vigenti;

in attuazione della suddetta Deliberazione n. 2610/2014 il Servizio Assetto del Territorio ha attivato incontri tecnici con vari Servizi Regionali, Enti, associazioni di categoria, già dalle prime fasi successive alla adozione del piano paesaggistico regionale (PPTR). Molti dei servizi coinvolti hanno fornito un supporto tecnico per l'istruttoria delle osservazioni al PPTR, ciascuno per gli aspetti di propria competenza e secondo modalità fissate con Dgr n. 2610 del 30 dicembre 2013. In particolare sono stati svolti incontri con il Servizio Demanio e Patrimonio e con l'Ufficio Parco Tratturi, con il Servizio Urbanistica, Ufficio Osservatorio Abusivismo e Contenzioso, con il Servizio Attività Economiche e Consumatori, Ufficio Controllo e Gestione del (PRAE) anche con la partecipazione delle associazioni di categoria (Distretto Lapideo Pugliese e Assocave); con il Servizio Foreste, con il Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica, con il Servizio Rifiuti e Bonifiche con il Servizio Ecologia e Servizio Agricoltura per il coordinamento con il redigendo piano energetico regionale. Sono stati svolti incontri anche con l'Autorità di Bacino della Puglia (AdB), e con la Direzione Regionale e le Soprintendenze del MIBACT, per il recepimento e la valutazione delle osservazioni al PPTR;

diverse osservazioni formulate/formalizzate da parte di Comuni, anche per il tramite dell'Anci, di associazioni di categoria e di privati cittadini, hanno interessato, tra gli altri, anche i beni tutelati ai sensi dell'art. 142 co. 1 lett. c) del codice ovvero fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche; la Regione, pertanto, con Deliberazione di Giunta n. 1503 del 24-07-2014, ha approvato l'elenco dei corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici, ai sensi dell'art. 142, comma 3, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", facendo salva la possibilità di individuare, in sede di procedimento di approvazione del PPTR, i tratti dei corsi d'acqua pubblica da includere nel Reticolo Idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale (RER) laddove sussista l'esigenza di connessione ecologica.

Considerato che:

risultano pervenute n. 2453 Osservazioni, escludendo nel conteggio le integrazioni, i duplicati e le richieste di informazioni; di queste 2068 sono arrivate via pec (pari all' 84,3% del totale) e 385 in formato cartaceo. Tutte sono state raccolte e organizzate in un apposito data base;

le Osservazioni pervenute entro il 30.12.2013, termine previsto dall'art. 2, comma 4 della LR 20/2009, sono 1802 (pari al 73,5%), quelle ricevute dopo detta data sono 651. Considerando il principio della massima condivisione e trasparenza, nonché al fine di accogliere il contributo conoscitivo di quanti ne hanno fatto richiesta, tutte le osservazioni sono state oggetto di specifica istruttoria, sia quelle pervenute nei termini indicati dall'art. 2, comma 4, della LR 20/2009 che quelle pervenute dopo detti termini, considerati non perentori.

si è ritenuto quale termine ultimo al fine della ricevibilità delle osservazioni il giorno 5.12.2014, ossia la data della seduta nella quale la V Commissione consiliare ha espresso il parere di cui all'art. 2, comma 5, della LR n. 20/2009, esaminando anche gli emendamenti al Piano suggeriti dalla istruttoria delle osservazioni, nonché al fine di garantire i tempi tecnici per la sottoscrizione dell'accordo con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo di cui all'art. 143 co. 2 del Codice dei BBCC (Dlgs 42/2004), nonché della successiva elaborazione della DGR di approvazione del Piano di cui all'art. 2, comma 6, della LR n. 20/2009.

è stata effettuata congiuntamente al Ministero dei BBCC la istruttoria delle osservazioni pervenute e sono state apportate modifiche al Piano condivise negli incontri del Comitato Tecnico Paritetico Stato Regione di cui alla DGR n. 556 del 10 settembre 2012, svolti nelle giornate del 24/11/2014, 30/11/2014 e 07/12/2014 i cui verbali sono agli atti del Servizio Assetto del Territorio.

Le osservazioni interessano il territorio regionale secondo la seguente distribuzione: circa il 50% interessa la provincia di Lecce, il 18,7% la provincia di Bari, quindi a seguire la provincia di Taranto (13,3%), la provincia di Foggia (6,4 %), la provincia di Brindisi (5,4 %), e la provincia BAT (1,7 %) mentre possono considerarsi riferite all'intero territorio regionale il 4,2% delle osservazioni pervenute.

Riguardo alla distribuzione per componenti, va considerato che nella maggior parte dei casi ciascuna osservazione ha interessato più componenti, quindi le componenti oggetto di osservazione sono state in totale 3529; pertanto la suddivisione percentuale per componenti non può che fare riferimento a tale numero.

Si rileva che le osservazioni hanno riguardato in misura prevalente la "struttura ecosistemica e ambientale" con circa il 29% per i Prati e pascoli naturali e il 37% per i Boschi e la loro area di rispetto; segue la "struttura antropica e storico culturale" con il 9,6% per le testimonianze della stratificazione insediativa e la loro area di rispetto, con il 3,0% per i paesaggi rurali e circa il 2% per gli immobili e aree di notevole interesse pubblico. Per la "struttura idrogeomorfologica" raggiungono il 2% delle osservazioni i territori costieri mentre l'1,87% delle osservazioni interessa fiumi, torrenti e corsi d'acqua. Tutte le altre osservazioni riguardano altre componenti con valori percentuali inferiori.

Le Osservazioni sono pervenute prevalentemente da parte di soggetti privati (85%), la restante parte da enti, associazioni di categoria, ordini professionali, associazioni no profit.

Nel complesso, delle Osservazioni pervenute ed istruite è stato accolto il 39,6%, parzialmente accolto il 33,2%, non accolto il 15%, mentre per il 6,3% delle osservazioni si è ritenuto che l'interesse dell'istante fosse già tutelato dal Piano, il 4,2% delle osservazioni è stato considerato inammissibile e l'1,6% inconferente.

Tutti gli elaborati cartografici del Piano sono stati revisionati a seguito dell'accoglimento delle osservazioni, mentre lo strato dei pascoli è stato revisionato non solo a seguito dell'accoglimento delle osservazioni, ma anche utilizzando ortofoto digitali più aggiornate ed una più accurata ricognizione. Relativamente alla stessa componente, si segnala che le Misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 66 erano già state oggetto di modifica con la DGR 20122 del 29.10.2013 che limitava l'applicazione delle stesse solo nelle zone territoriali omogenee a destinazione rurale (co. 5).

A seguito della istruttoria delle osservazioni, degli incontri tecnici con vari Servizi Regionali, Enti, associazioni di categoria, nonché del parere della Commissione consiliare competente, sono stati modificati i seguenti articoli delle NTA: artt. 37, 45, 46, 50, 52, 53, 59, 60, 66, 68, 73, 75, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 88, 93, 97, 98, 104, 106, 107.

Le principali modifiche sono le seguenti:

- All'art. 37 "Individuazione degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso", si è aggiunto il comma 5 bis che precisa che le norme, in particolare quelle di tipo conformativo, vanno lette alla luce del principio in virtù del quale è consentito tutto ciò che la norma non vieta. Per chiarire ulteriormente tale principio, nelle prescrizioni e nelle misure di salvaguardia e di utilizzazione, ove necessario, si è chiarito che sono comunque ammissibili piani, progetti e interventi non elencati fra quelli ammissibili o non esplicitamente indicati come non ammissibili.
- L'art. 45, comma 3, lett. b1), è stato modificato consentendo ogni trasformazione di manufatti legittimamente esistenti, esclusa la demolizione e ricostruzione di manufatti di particolare valore storico e identitario, elevando anche la possibilità di ampliamento volumetrico dal 10% al 20%, fatta eccezione per le attrezzature balneari e consentendo comunque per ogni tipo di intervento l'adeguamento sismico.
- L'innalzamento della possibilità di ampliamento dal 10 al 20% per la trasformazione di manufatti legittimamente esistenti è stato previsto anche per gli interventi di cui agli artt. 46, 63 e 82.
- Gli artt. 46, 48, 54, 55, 56, 62, 63, 64, 81, 82 sono stati modificati consentendo di realizzare gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elet-

triche e relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.) ad eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile.

- All'art. 54, 1) "Versanti" si consente negli ambiti di paesaggio 5.1 Gargano e 5.2 Monti Dauni la modifica della definizione del livello di pendenza in relazione alle caratteristiche morfologiche dei luoghi in sede di adeguamento dei Piani urbanistici generali e territoriali.
- All'art. 52, comma 4, si prevede che le cavità individuate nel "Catasto delle grotte e delle cavità artificiali" di cui all'art. 4 della L.r. n. 33/2009 nella fase di adeguamento dei piani locali territoriali, urbanistici e di settore, sono sottoposte anche alle misure di salvaguardia e utilizzazione previste dalle presenti norme per le "Grotte".
- All'art. 53, comma 1, si precisa che il divieto di trasformazione dei versanti riguarda la realizzazione di nuclei insediativi che compromettano le caratteristiche morfologiche e la qualità paesaggistica dei luoghi.
- All'art. 59 la fascia di rispetto dei boschi, originariamente pari a 100 metri, è stata articolata in 20 metri per i boschi di estensione inferiore a 1 ettaro, 50 metri per i boschi di estensione compresa tra 1 ettaro e 3 ettari, 100 metri per i boschi di estensione superiore a 3 ettari.
- Nei siti di rilevanza naturalistica (art. 73) e nei paesaggi rurali (art. 83), è consentito, nei limiti del 50%, l'ampliamento delle attività estrattive autorizzate e in esercizio alla data di adozione del Piano, previo recupero di una superficie equivalente a quella di cui si chiede l'ampliamento stesso e secondo criteri stabiliti dalla norma.
- All'art. 75, comma 2) si è precisata la definizione delle "Zone gravate da usi civici" (art 142, comma 1, lett. h, del Codice), che, nelle more della ricognizione operata dal competente servizio regionale competente, vanno verificate nella reale consistenza ed estensione in sede pianificatoria o progettuale.

- All'art. 76, comma 2, si è aggiunta la lett. c), stralciando dalla originaria lett. a) le aree a rischio archeologico, interessate dalla presenza di frammenti e rinvenimenti isolati o rivenienti da indagini su foto aeree e riprese all'infrarosso, e per queste si è esclusa la fascia di rispetto e si sono previste misure di salvaguardia e di utilizzazione che, fatta salva la disciplina di tutela prevista dalla Parte II del Codice e l'applicazione dell'art. 106 co. 1 del Piano, prevedono solo che, prima dell'esecuzione degli interventi, si effettuino saggi archeologici.
- All'art. 78, le direttive per le componenti culturali e insediative sono state integrate specificando che non è ammesso, di norma, l'aumento delle volumetrie esistenti nelle parti di città caratterizzate da elevata densità insediativa e che gli spazi rimasti liberi devono essere salvaguardati solo se ritenuti idonei agli usi urbani o collettivi e concorrenti a migliorare la qualità del paesaggio urbano.
- Al comma 7 dello stesso articolo 73 si è introdotta per le "cavità artificiali" del Catasto delle grotte la stessa disciplina prevista per le "Testimonianze della stratificazione insediativa" e le relative aree di rispetto.
- All'art. 79, nelle "Prescrizioni per gli Immobili e le aree di notevole interesse pubblico" oltre a precisare la necessità del rispetto della normativa antisismica, si è chiarito che è obbligatorio osservare le raccomandazioni contenute nelle linee guida per gli interventi di trasformazione trattati dalle specifiche, pertinenti linee guida, vale a dire le "Linee guida per il restauro e il riuso dei manufatti in pietra a secco devono essere osservate" per la trasformazione dei soli manufatti in pietra a secco, mentre per i manufatti rurali non in pietra a secco dovranno essere osservate le "Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali".
- Agli artt. 81 "Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le testimonianze della stratificazione insediativa" e 82 "Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'area di rispetto delle componenti culturali insediative" si è chiarito che dette misure si applicano solo ai beni ricadenti in zone territoriali omogenee a destinazione rurale.
- Nell'area di rispetto delle "componenti culturali insediative" è consentita anche la realizzazione di annessi rustici e di altre strutture connesse alle attività agro-silvo-pastorali e ad altre attività di tipo abitativo e turistico-ricettivo.
- All'art. 88 "Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le componenti dei valori percettivi" si è previsto il divieto di ogni intervento che comprometta l'intervisibilità e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche, da definirsi in sede di adeguamento dei piani locali al PPTR o di formazione di nuovi piani locali adeguati.
- L'art. 93 introduce la possibilità, d'intesa con il Ministero, di individuare aree gravemente compromesse o degradate, nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero e alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, anche in sede di adeguamento dei piani urbanistici generali e territoriali al PPTR.
- L'art. 97, comma 5, è stato integrato prevedendo che, se nel corso della Conferenza di servizi gli approfondimenti prodotti dal Comune o dalla Provincia, opportunamente documentati, propongano più puntuali delimitazioni dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti, ovvero una disciplina d'uso adeguata alla scala adottata di maggior dettaglio rispetto a quella del PPTR, l'Ente stesso può avanzare proposte di rettifica o integrazione degli elaborati del PPTR che, se condivise dalla Regione e dal Ministero, sono recepite negli elaborati del PPTR.
- L'art. 98 bis è stato aggiunto per disciplinare il coordinamento del PPTR con altri strumenti di pianificazione territoriale, ivi compresi i Piani regolatori ASI, a norma dell'art. 145 del Codice.
- All'art. 104, che offre la possibilità a tutti i soggetti interessati di proporre rettifiche degli elaborati del PPTR ove emergano errate localizzazioni o perimetrazioni, è stata aggiunta la specificazione che queste possono essere anche dovute ad approfondimenti di conoscenza e sono stati più puntualmente disciplinati i procedimenti di rettifica, differenziando fra i beni paesaggistici di cui all'art. 142 del Dlgs 42/2004, i Decreti Ministeriali di cui all'art. 136 e 157 del Dlgs 42/2004, e gli ulteriori contesti paesaggistici;
- L'art. 106, come modificato con DGR n. 2022 del 29 ottobre 2013, è stato aggiornato e precisato, prevedendo che, nelle more della valutazione di conformità o dell'adeguamento degli strumenti urbanistici generali comunali al PPTR, sono fatti

salvi, in quanto verificati rispetto agli strati conoscitivi contenuti nella "Proposta di PPTR", di cui alla D.G.R. n. 1 dell'11/01/2010, le varianti di adeguamento al PUTT/P approvate, i PUG che hanno ottenuto il parere di compatibilità e i primi adempimenti che hanno ottenuto l'attestazione di coerenza dopo quella data. Inoltre, si è previsto che le istanze per la coltivazione di nuove cave e l'ampliamento di quelle esistenti ricadenti negli ulteriori contesti paesaggistici, inoltrate al competente servizio regionale prima della data di adozione del PPTR e prive di autorizzazione paesaggistica alla data di approvazione del PPTR medesimo, completano l'iter autorizzativo a norma del PUTT/P.

Modifiche minori sono state apportate per aggiornamenti normativi e, in accoglimento delle osservazioni, tenuto conto del parere della Commissione consiliare competente, anche gli elaborati 4.4.1 "Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energie rinnovabili", 4.4.4 "Linee guida per il restauro e il riuso dei manufatti in pietra a secco" e 4.4.6 "Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali".

In ogni caso si dispone la pubblicazione sui siti internet <http://paesaggio.regione.puglia.it> e www.sit.puglia.it, di ciascuna osservazione con l'istruttoria e il relativo esito motivato.

La V Commissione Consiliare "Ambiente e Territorio" della Regione Puglia si è riunita nelle giornate del 19 e 26 settembre, 3 e 23 ottobre, 7 novembre 2013, quindi il 22 ottobre, il 12, 19, 27 e 8 novembre, il 4 e 5 dicembre 2014, per esprimersi, ai sensi dell'art. 2, comma 5 della LR 20/2009, sul Piano adottato. In particolare, nella seduta del 5.12.2014, la Commissione dopo ampia discussione, a maggioranza dei voti dei Commissari presenti, ha espresso parere favorevole ai provvedimenti "Deliberazione della Giunta regionale n. 1435 del 02/08/2013 "Adozione del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR)" e Deliberazione della Giunta regionale n.2022 del 29/10/2013 "Modifiche al titolo VIII delle Norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico territoriale della Puglia adottato il 02/08/2013 con DGR n. 1435 - Modifica e correzione di errori materiali nel testo delle NTA e delle Linee guida di cui all'elaborato

4.4.1" (atti consiliari 1139/B e 1269/B)" con gli emendamenti che si allegano." (Decisione n. 88 del 05/12/2014);

successivamente il giorno 14.01.2015 la dirigente del Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia, mediante la proiezione di slides, ha illustrato alla V Commissione Consiliare le motivazioni che hanno portato al recepimento e/o all'inammissibilità delle osservazioni pervenute. (Cfr. Verbale N. 195 - IX Legislatura - Seduta V Commissione Consiliare).

L'Accordo fra la Regione Puglia e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ai sensi dell' art. 143, comma 2 del Codice, è stato sottoscritto il giorno 16.01.2015; esso stabilisce i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del piano, con particolare riferimento all'eventuale sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140 e 141 o di integrazioni disposte ai sensi dell'art. 141 bis;

Così come previsto dall'Accordo all'art. 2 comma 3, che testualmente recita: "Eventuali integrazioni o correzioni di dettaglio agli elaborati allegati, da introdursi a seguito di ulteriori verifiche svolte da entrambe le Parti e necessarie al fine di garantire il pieno coordinamento e uniformità dei reciproci riferimenti contenuti nei medesimi elaborati del PPTR, sono validate, nel termine di 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo e comunque prima dell'approvazione del PPTR, previa istruttoria del Comitato Tecnico, con la relativa sottoscrizione da parte dei responsabili delle Strutture tecniche competenti del Ministero e della Regione", il giorno 3.2.2015 si è riunito il Comitato Tecnico che ha esaminato e condiviso:

- le modifiche apportate alla delimitazione e rappresentazione di alcuni Decreti di vincolo a seguito della istruttoria delle osservazioni relative ad immobili e aree di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del Codice, in quanto risultate non esattamente rispondenti ai contenuti dei Decreti stessi;
- le delimitazioni e rappresentazioni di alcune zone di interesse archeologico di cui all' art. 142 lett. m), corrette in accoglimento di osservazioni a seguito della verifica della presenza di errori materiali e di interpretazione delle cartografie

allegate ai decreti di vincolo o della descrizione dei perimetri;

- l'inserimento nel PPTR di nuove aree tutelate come UCP (ai sensi dell'art. 143, co.1 lett. e del Codice) in accoglimento di osservazioni pervenute;
- errate perimetrazioni dei boschi e relative modifiche cartografiche;
- puntuali perimetrazioni trasmesse dall'Ufficio competente in materia di Usi Civici relative ai Comuni di Apricena, Castrignano del Capo, Ceglie Messapica, Fragagnano, Francavilla Fontana, Massafra, Patù, Ruvo di Puglia, San Marco in Lamis, Specchia, Vernole, Volturara Appula, che costituiscono quindi l'esatta localizzazione degli stessi Usi Civici in detti territori comunali e aggiornamento del PPTR come indicato all'art. 75 co. 2 delle NTA, come modificato e approvato con verbale del Comitato Tecnico del 24/10/2014.

Il Piano paesaggistico territoriale della Regione Puglia (PPTR) è costituito dai seguenti elaborati:

1) Relazione generale

2) Norme Tecniche di Attuazione

3) Atlante del Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico

L'Atlante del PPTR si compone dei seguenti elaborati:

3.1 Descrizioni analitiche

Elenco delle fonti utilizzate nell'elaborazione dell'Atlante del PPTR (basi di dati, cartografie tematiche, piani di settore, ecc).

3.2 Descrizioni strutturali di sintesi

Dossier: testi, materiali iconografici, fotografici, e cartografici relativi a:

- 3.2.1 L'idrogeomorfologia
- 3.2.2 La struttura ecosistemica
- 3.2.3 La valenza ecologica del territorio agro-silvo-pastorale regionale
- 3.2.4 La struttura di lunga durata dei processi di territorializzazione
- 3.2.5 La "Carta dei Beni Culturali"
- 3.2.6 Le morfotipologie territoriali
- 3.2.7 Le morfotipologie rurali

3.2.8 Le morfotipologie urbane

3.2.9 Articolazione del territorio urbano - rurale-silvo-pastorale - naturale

3.2.10 Le trasformazioni insediative (edificato e infrastrutture)

3.2.11 Le trasformazioni dell'uso del suolo agro-forestale

3.2.12 La struttura percettiva e della visibilità

3.2.12.1 La struttura percettiva e della visibilità (1:150.000)

3.2.12.2 La Puglia vista dagli abitanti (1:300.000)

3.2.13 I paesaggi costieri della Puglia

Tavole:

3.2.1 L'idrogeomorfologia (n°1, scala 1:150.000)

3.2.2 La struttura ecosistemica:

3.2.2.1 Naturalità (n°1, scala 1:150.000)

3.2.2.2 Ricchezza delle specie (n°1, scala 1:150.000)

3.2.2.3 Ecological Group (n°1, scala 1:150.000)

3.2.2.4 Rete Biodiversità e delle specie vegetali (n°1, scala 1:150.000)

3.2.3 La valenza ecologica del territorio agro-silvo-pastorale regionale (n°1, scala 1:150.000)

3.2.4 La struttura di lunga durata dei processi di territorializzazione:

3.2.4.a n°1, scala 1:300.000, Il sistema insediativo dal paleolitico al VIII secolo a.c.

3.2.4.b n°1, scala 1:300.000, Il sistema insediativo delle città apule e delle colonie greche VIII sec. a.c. (Le città daune, peucete e messapiche)

3.2.4.c n°1, scala 1:300.000, La Puglia in età romana (IV Sec. A.c.- VI secolo d.c.): sistema insediativo e uso del suolo;

3.2.4.d n°1, scala 1:300.000, La Puglia in età romana (IV Sec. A.c.- VI secolo d.c.): sistema insediativo e uso del suolo;

3.2.4.e n°1, scala 1:150.000 La struttura di lunga durata dei processi di territorializzazione

3.2.4.f n°1, scala 1:300.000, La viabilità dai primi dell'Ottocento all'Unità d'Italia

3.2.4.g n°1, scala 1:150.000, La Puglia pastorale dalla dogana delle pecore agli anni 50 del Novecento (sec. XV- sec. XX);

3.2.5 La "Carta dei Beni Culturali" (n°1, scala 1:150.000)

3.2.6 Le morfotipologie territoriali (n°1, scala 1:150.000)

3.2.7 Le morfotipologie rurali (n°1, scala 1:150.000)

- 3.2.8 Le morfotipologie urbane (n°1, scala 1:150.000)
- 3.2.9 Articolazione del territorio urbano-rurale-silvo-pastorale-naturale (n°1, scala 1:150.000)
- 3.2.10 Le trasformazioni insediative (edificato e infrastrutture) (n°1, scala 1:150.000)
- 3.2.11 Le trasformazioni dell'uso del suolo agro-forestale (n°1, scala 1:150.000)
- 3.2.12 La struttura percettiva e della visibilità (n°1, scala 1:150.000)
- 3.2.13 I paesaggi costieri della Puglia (n°1, scala 1:150.000; n°14 Unità Costiere 1:50.000)

3.3 Interpretazioni identitarie e statutarie

Dossier: testi, materiali iconografici, fotografici, e cartografici relativi a:

- 3.3.1 I paesaggi della Puglia
- 3.3.2 Articolazione della regione in ambiti di paesaggio e figure territoriali
- 3.3.3 "Laudatio Imaginis Apuliae" (sintesi delle figure territoriali) Tavole:
 - 3.3.1 I paesaggi della Puglia (n°1, scala 1:150.000)
 - 3.3.2 Articolazione della regione in ambiti di paesaggio e figure territoriali (n°1, scala 1:300.000)
 - 3.3.3 "Laudatio Imaginis Apuliae" (n°1, scala circa 1:150.000)

4) Lo Scenario strategico

Lo Scenario strategico si compone dei seguenti elaborati:

4.1 Obiettivi generali e specifici dello scenario

4.2 Cinque Progetti Territoriali per il paesaggio regionale

Dossier: testi, materiali iconografici, fotografici, e cartografici (1:150.000) relativi a:

- 4.2.1 La Rete Ecologica regionale
- 4.2.2 Il Patto città-campagna
- 4.2.3 Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce
- 4.2.4 La valorizzazione e la riqualificazione integrata dei paesaggi costieri
- 4.2.5 I sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali (Contesti Topografici Stratificati - CTS e aree tematiche di paesaggio)
- 4.2.6 Scenario di sintesi dei progetti territoriali per il paesaggio regionale

Tavole:

- 4.2.1 La Rete Ecologica regionale
 - 4.2.1.1 Carta della Rete per la conservazione della Biodiversità (REB) (n°1, scala 1:150.000)
 - 4.2.1.2 Schema direttore della Rete Ecologica Polivalente (REP) (n°1, scala 1:150.000)
- 4.2.2 Il Patto città-campagna (n°1, scala 1:150.000)
- 4.2.3 Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce (n°1, scala 1:150.000)
- 4.2.4 La valorizzazione e la riqualificazione integrata dei paesaggi costieri (n°1, scala 1:150.000)
- 4.2.5 I sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali (CTS e aree tematiche di paesaggio) (n°1, scala 1:150.000)

4.3 Progetti Integrati di Paesaggio sperimentali

Dossier: schede illustrative dei progetti relative a:

- 4.3.0 Quadro sinottico regionale dei progetti integrati di paesaggio sperimentali

Schede illustrative dei progetti relativi a:

- 4.3.1 Mappe di Comunità ed Ecomusei della Valle del Carapelle;
- 4.3.2 Mappe di Comunità ed ecomusei del Salento;
- 4.3.3 Mappe di Comunità ed Ecomuseo di Valle d'Itria;
- 4.3.4 Le porte del parco fluviale del fiume Ofanto, il Patto per la bioregione e il Contratto di fiume;
- 4.3.5 Progetto di Corridoio Ecologico multifunzionale del fiume Cervaro;
- 4.3.6 Valorizzazione del tratto pugliese del tratturo Pescasseroli-Candela;
- 4.3.7 Recupero di un tratto del tratturo di Motta Montecorvino;
- 4.3.8 Progetto di parco agricolo multifunzionale dei Paduli di San Cassiano;
- 4.3.9 Conservatorio botanico "I Giardini di Pomona" (Cisternino): interventi di recupero, conservazione e valorizzazione dell'agrobiodiversità e del paesaggio;
- 4.3.10 Progetti di copianificazione del piano del Parco Nazionale dell'Alta Murgia:
 - 4.3.10.1 Progetto per una rete della mobilità lenta a servizio del territorio del Parco Nazionale;
 - 4.3.10.2 Recupero di Torre Guardiani in Jazzo Rosso in agro di Ruvo;
 - 4.3.11 Progetti con la Provincia di Lecce di Riqualificazione delle voragini naturali e riqualifica-

zione paesaggistica delle aree esterne e dei canali ricadenti nel bacino endoreico della valle dell'Asso per la fruizione a fini turistici;

4.3.12 Bonifiche ambientali, recupero aree degradate di cave dismesse della provincia di Lecce;

4.4 Linee guida regionali

Testi delle linee guida attivate

4.4.1 Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energie rinnovabili

4.4.2 Linee guida sulla progettazione e gestione di aree produttive paesisticamente e ecologicamente attrezzate (APPEA)

4.4.3 Linee guida per il patto città campagna: riqualificazione delle periferie e delle aree agricole periurbane

4.4.4 Linee guida per il restauro e il riuso dei manufatti in pietra a secco

4.4.5 Linee guida per la qualificazione paesaggistica e ambientale delle infrastrutture

4.4.6 Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali

4.4.7 Linee guida per il recupero dei manufatti edilizi pubblici nelle aree naturali protette

5) Schede degli Ambiti Paesaggistici

Dossier: testi, materiali iconografici, fotografici, e cartografici per ciascuno degli 11 ambiti:

5.1 Ambito Gargano

5.2 Ambito Subappennino

5.3 Ambito Tavoliere

5.4 Ambito Ofanto

5.5 Ambito Puglia Centrale

5.6 Ambito Alta Murgia

5.7 Ambito Murgia dei Trulli

5.8 Ambito Arco Ionico Tarantino

5.9 Ambito Piana Brindisina

5.10 Ambito Tavoliere Salentino

5.11 Ambito Salento delle Serre

Ognuna delle 11 Schede degli Ambiti Paesaggistici è articolata in 3 sezioni:

Sezione A: Descrizioni strutturali di sintesi

A0: Individuazione e perimetrazione dell'ambito

A1: Struttura idro-geo-morfologica

A2: Struttura ecosistemico-ambientale

A3: Struttura antropica e storico culturale

Sezione B: Interpretazioni identitarie e statutarie

B1: Ambito

B2: Figure territoriali e paesaggistiche che compongono l'ambito

Sezione C: Lo scenario strategico

C1: Obiettivi di qualità paesaggistico-territoriale e normativa d'uso

C2: I progetti territoriali per il paesaggio regionale (per ambito)

6) Il sistema delle tutele: beni paesaggistici e ulteriori contesti

Dossier: testi, materiali iconografici, fotografici e cartografici relativi a:

6.1 Struttura idrogeomorfologica

6.2 Struttura ecosistemica e ambientale

6.3 Struttura antropica e storico culturale

6.3.1 ricognizione, delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del Codice

6.3.2 ricognizione, delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione delle aree di cui al comma 1 dell'art. 142 del Codice

6.3.3 schede di identificazione e di definizione delle specifiche prescrizioni d'uso degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 e 157 del Codice

6.4 Schede di identificazione e definizione delle specifiche discipline d'uso degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e 157 del Codice

Tavole:

6.1 Struttura idrogeomorfologica

6.1.1 componenti geomorfologiche (n°56 fogli al 25K)

6.1.2 componenti idrologiche (n°57 fogli al 25k)

6.2 Struttura ecosistemica e ambientale

6.2.1 componenti botanico vegetazionali (n°56 25k)

6.2.2 componenti delle aree protette e dei siti naturalistici (n°57 25k)

6.3 Struttura antropica e storico culturale

6.3.1 componenti culturali e insediative (n°57 25k)

6.3.2 componenti dei valori percettivi (n°1 150k)

7) Il rapporto ambientale

Allegati

0. Quadro sinottico del PPTR

1. Il manifesto dei produttori di paesaggio

2. Il premio per il paesaggio

3. Il sito web interattivo

4. Il progetto hospitis sull'ospitalità diffusa

5. Il progetto di guida turistica per il paesaggio

6. La "Storia" per il piano (testi, iconografie e cartografie storiche, ecc)

7. I progetti sulla comunicazione e la partecipazione dell'Assessorato alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva

8. I quaderni del PPTR e i materiali delle Conferenze d'Area

9. La rete ecologica territoriale (rapporto tecnico).

L'elenco sopra riportato corrisponde a un insieme di circa 560 documenti informatici ("file") la cui mole e il cui formato non ne consentono la pubblicazione integrale sul Bollettino Ufficiale Regionale. Pertanto si rende necessario che gli stessi documenti siano consultabili e scaricabili dai siti Internet della Regione Puglia

paesaggio.regione.puglia.it e www.sit.puglia.it e che siano allegati alla presente in formato cartaceo la Relazione e le Norme Tecniche di Attuazione

Si ritiene opportuno pubblicare i documenti informatici costituenti il Piano privi di sottoscrizione con firma digitale, sia per semplificare l'accesso agli stessi che per non aggravare il procedimento. L'autenticità e integrità dei documenti informatici pubblicati è comunque garantita dalla produzione di un elenco contenente, per ciascun documento, identificato con il nome del file, l'"impronta" MD5 o SHA-1, ovvero la stringa di caratteri risultanti dall'applicazione al file dell'algoritmo crittografico di hashing MD5 o SHA-1. Tale elenco comprende anche i file vettoriali in formato shapefile utilizzati per produrre gli elaborati cartografici di cui alla sezione 6) "Il sistema delle tutele: beni paesaggistici e ulteriori contesti". L'elenco dei file del Piano e delle relative impronte MD5 o SHA-1 è riportato in due documenti, uno in formato pdf e l'altro in formato CSV, entrambi sottoscritti, a garanzia di autenticità e integrità, con firma digitale della dirigente del Servizio Assetto del Territorio e del Direttore Regionale del Ministero per i Beni e le attività culturali.

Per consentire la più ampia accessibilità al PPTR, non penalizzando i cittadini che non hanno accesso a internet o che hanno difficoltà a utilizzare gli strumenti informatici, una copia stampabile, conforme a quella sottoposta alla approvazione della Giunta Regionale e alla versione informatica, sarà resa consultabile da chiunque abbia interesse presso Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio - Via Gentile, 52 - 70100 Bari;

Tutto ciò premesso e considerato, tenuto conto del parere della Commissione e valutate, a seguito di istruttoria a cura del servizio regionale competente, le osservazioni presentate ai sensi del comma 4 della LR 20/2009, si propone alla Giunta Regionale l'approvazione definitiva del PPTR ai sensi dell' Art. 2 co. 6 della stessa legge.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N° 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

"La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale"

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale che rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. K della L.R. n° 7/97.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

tenuto conto del parere della Commissione consiliare competente;

valutate le osservazioni presentate ai sensi del comma 4, dell'art. 2 della l.r. n. 20/2009, a seguito di istruttoria a cura del servizio regionale competente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Servizio Assetto del Territorio;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di fare propri e approvare i contenuti della narrativa che precede;
- di pubblicare l'esito della valutazione, contenuto nel database delle osservazioni, conformemente alla istruttoria del Servizio regionale competente, esclusivamente sui siti internet <http://paesaggio.regione.puglia.it> e www.sit.puglia.it, stante il numero elevato delle osservazioni e la mole della documentazione allegata;
- di approvare il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) costituito dalla Relazione e dalle Norme Tecniche di Attuazione, che vengono allegati alla presente delibera anche ai fini della pubblicazione sul BURP, e dagli altri elaborati elencati in narrativa, non allegati, per mole e formato, alla presente delibera;
- di dare mandato al Servizio Assetto del Territorio di provvedere alla predisposizione di un elenco puntuale dei documenti informatici costituenti il PPTR, comprendente anche i file vettoriali in formato shapefile utilizzati per produrre gli elaborati cartografici 6) "Il sistema delle tutele: beni paesaggistici e ulteriori contesti", contenente, per ciascun documento, la stringa di caratteri risultanti dall'applicazione allo stesso dell'algoritmo crittografico di hashing MD5 o SHA-1;
- di dare mandato al Servizio Assetto del Territorio di produrre un documento in formato pdf e uno in formato CSV contenenti il suddetto elenco e di provvedere alla sottoscrizione dei due documenti con firma digitale da parte dei responsabili delle strutture tecniche competenti del Ministero (Direzione regionale/Segretariato regionale) e della Regione (Servizio Assetto del Territorio);
- di dare mandato al Servizio Assetto del Territorio di completare la trasposizione degli aggiornamenti delle "Schede di identificazione e definizione della specifica disciplina d'uso" relative agli

immobili e alle aree di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del Dlgs 42/2004, c.d. "schede PAE" (elaborato 6.4), di procedere alla sottoscrizione delle stesse da parte dei responsabili delle strutture tecniche competenti del Ministero (Direzione regionale/Segretariato regionale) e della Regione (Servizio Assetto del Territorio);

- di provvedere pertanto alla pubblicazione del Piano, a norma dell'art. 2 co. 7 della legge regionale n. 20/2009, ivi compresi i documenti di cui al punto precedente e gli elenchi sopra citati, sui siti Internet <http://paesaggio.regione.puglia.it> e www.sit.puglia.it;
- di rendere consultabili a cura del competente Servizio Assetto del Territorio, tutti gli elaborati del PPTR, nella versione stampabile, presso Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio - Via Gentile, 52 - 70100 Bari, per non penalizzare i cittadini che non hanno accesso a internet o che hanno difficoltà a utilizzare gli strumenti informatici;
- di stabilire che, ai fini della revisione e dell'adeguamento del Piano e della definizione degli interventi esonerati dall'autorizzazione paesaggistica, conformemente a quanto condiviso nell'Accordo sottoscritto con il Ministero il 16.01.2015, si prevede quanto segue:

"Art. 3 Revisione del PPTR

1. In applicazione dell'art. 140, comma 2 del Codice, la sopravvenienza di provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 140 e 141 o di integrazioni disposte ai sensi dell'art. 141 bis del Codice costituisce integrazione ex lege del PPTR e non suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso dei successivi procedimenti di revisione del medesimo piano.
2. Presupposti per la revisione e aggiornamento del PPTR oggetto del presente Accordo sono, su richiesta motivata di una delle parti per le lettere a, b, c, d:
 - a. Le attività di monitoraggio dell'Osservatorio di cui all'art. 4 della LR 20/2009 co. 3 lett. e) il quale "attraverso una costante

attività di monitoraggio, acquisisce ed elabora informazioni sullo stato e sull'evoluzione del paesaggio al fine del periodico aggiornamento ed eventuale variazione del PPTR di cui all'articolo 1";

- b. L'attività di adeguamento dei piani urbanistici generali e territoriali comunali e provinciali e loro varianti di cui all'art. 97 delle NTA del Piano, nonché la valutazione di conformità di cui all'art. 100 per i Piani adeguati al PUTT/P;
 - c. La richiesta di rettifica e aggiornamento laddove emergano errate localizzazioni o perimetrazioni come previsto dall'art. 104 delle NTA;
 - d. L'entrata in vigore di ogni altro provvedimento statale o regionale specificamente finalizzato alla tutela, valorizzazione e riqualificazione del paesaggio ivi compreso quanto definito al comma 1.
 - e. Il PPTR è comunque oggetto di verifica congiunta della Regione e del Ministero con cadenza non superiore a cinque anni.
1. Modalità e tempi della revisione
 - a. Con riferimento alle fattispecie di cui al precedente co. 2 lett. b. e c. il procedimento è disciplinato rispettivamente dagli artt. 97, 100 e 104 delle NTA.
 - b. Ai sensi della LR 20/2009 Norme per la pianificazione paesaggistica art.2 co 8: *"Le variazioni del PPTR seguono lo stesso procedimento di cui ai commi precedenti. I termini sono ridotti della metà. L'aggiornamento di eventuali tematismi rispetto alle cartografie del PPTR che non ne alterino i contenuti sostanziali non costituiscono variante al PPTR, purché deliberato dalla Giunta regionale"*.
 - c. Della modifica degli elaborati viene data evidenza sul sito web interattivo della Regione Puglia di cui all'art. 15 della LR 20/2009 e del Comune interessato qualora trattasi di elaborati cartografici, con avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.
 - d. L'Osservatorio del paesaggio con cadenza non superiore ai cinque anni *"attraverso una costante attività di monitoraggio,*

acquisisce ed elabora informazioni sullo stato e sull'evoluzione del paesaggio al fine del periodico aggiornamento ed eventuale variazione del PPTR di cui all'articolo 1" (art. 4 co. 3 lett. e) della LR 20/2009).

Art. 4

Partecipazione del Ministero al procedimento di adeguamento al PPTR dei piani urbanistici generali e territoriali comunali e provinciali

1. Ai sensi della LR 20/2009 art. 2 i Comuni e le Province adeguano i propri piani urbanistici e territoriali alle previsioni del PPTR entro un anno dalla data della sua entrata in vigore assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo nei modi stabiliti dallo stesso PPTR oggetto del presente accordo. Entro il medesimo termine, la Regione provvede al coordinamento e alla verifica di coerenza degli atti della programmazione e della pianificazione regionale con le previsioni del PPTR, assicurandone l'informazione preventiva al Ministero.
2. La partecipazione del Ministero al procedimento per la conformazione e l'adeguamento dei piani urbanistici generali e territoriali comunali e provinciali alle previsioni del PPTR è assicurata dalla disciplina di cui all'art. 97 delle NTA.
3. Nell'ambito del procedimento di cui al comma precedente, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 141 bis del Codice, il Ministero e la Regione d'intesa, avvalendosi del contributo conoscitivo e collaborativo dell'ente locale, possono altresì integrare o modificare la specifica disciplina di cui agli Elaborati denominati 6.4 - Schede di identificazione e definizione delle specifiche discipline d'uso degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e 157 del Codice.

Art. 5

Individuazione delle aree ex art. 143, comma 4 del Codice

1. L'individuazione delle aree di cui all'143, comma 4 del Codice segue il procedimento previsto all'art. 93 delle NTA."

- di trasmettere, per il tramite del Servizio Assetto del Territorio, il presente provvedimento, a norma dell'art. 2 comma 4 della L.R. 7 ottobre 2009 n. 20, al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Ai sensi della LR 20/2009 art. 2 co 7. il PPTR acquista efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente delibera sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Angela Barbanente



piano paesaggistico territoriale regionale

ELABORATO 1

Assessore Assetto del Territorio:

Prof. Angela Barbanente

1ª FASE: proposta PPTR (2010)

Direttore di Area "Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità urbana":

Arch. Piero Cavalcoli

Responsabile scientifico:

Prof. Alberto Magnaghi

Segreteria Tecnica:

Arch. Mariavaleria Mininni

(Coordinatrice)

Arch. Aldo Creanza

Arch. Anna Migliaccio

Arch. Annamaria Gagliardi

Arch. Daniela Sallustro

Dott. Francesco Violante

Dott. Gabriella Granatiero

Ing. Grazia Maggio

Arch. Luigia Capurso

Ing. Marco Carbonara

Dott. Michele Bux

Dott. Pierclaudio Odierna

Larist - Consulenza tecnico-scientifica:

Arch. Fabio Lucchesi

(Direttore)

Arch. Daniela Poli

Arch. Massimo Carta

Arch. Sara Giacomozzi

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia:

Arch. Ruggero Martines

Direttore Regionale

Arch. Anna Vella

responsabile del procedimento:

Arch. Vito Laricchiuta

Ing. Francesca Pace

2ª FASE: adozione PPTR (2013)

Direttore di Area "Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità urbana":

Arch. Roberto Gianni

Dirigente Assetto del Territorio:

Ing. Francesca Pace

Servizio Assetto del Territorio:

Arch. Aldo Creanza

(Coordinamento generale)

Larist

Consulenza tecnico-scientifica:

Arch. Fabio Lucchesi

(Direttore)

Arch. Massimo Carta

Dott. Gabriella Granatiero

Arch. Sara Giacomozzi

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

Direzione Generale PaBAAC

Dott.ssa Maddalena Ragni

Direttore Generale

Arch. Roberto Banchini

Arch. Carmela Iannotti

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia:

Dott. Gregorio Angelini

Direttore Regionale

Arch. Anita Guarnieri

Relazione Generale



REGIONE PUGLIA

Area politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Direzione Regionale
per i Beni Culturali
e Paesaggistici della Puglia

piano paesaggistico territoriale

REGIONE PUGLIA - Assessorato all'Assetto del Territorio

3ª FASE: approvazione PPTR (2015)

Direttore Area "Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità urbana"

Dott. Francesco Palumbo

Dirigente Assetto del Territorio:

Ing. Francesca Pace

Servizio Assetto del Territorio:

Arch. Aldo Creanza

Ing. Marco Carbonara

Dott. Antonio Sigismondi

Dott. Tommaso Vinciguerra

Arch. Luigia Capurso

Arch. Stefania Cascella

Ing. Vittoria Greco

P.A. Pasquale Laruccia

Ing. Grazia Maggio

Consulenza giuridica per la elaborazione delle Norme Tecniche:

Avv. Alessandra Inguscio

Collaborazioni:

Arch. Enrico Ancora

Ing. Antonio Bellanova

Arch. Raffaella Erriquez

Ing. Carmen Locorriere

Ing. Marco Marangi

Dott. Francesco Matarrese

Dott. Roberta Serini

Arch. Rocco Pastore

Ministero dei Beni e delle Attività

Culturali e del Turismo

Direzione Generale PaBAAC

Arch. Francesco Scoppola

Direttore Generale

Arch. Roberto Banchini

Arch. Carmela Iannotti

Direzione Regionale per i Beni

Culturali e Paesaggistici della Puglia:

Dott. Maria Carolina Nardella

Direttore Regionale

Arch. Anita Guarnieri

Arch. Maria Franchini

Soprintendenza per i Beni Architettonici e

Paesaggistici per le province Bari, Barletta -

Andria - Trani e Foggia

Arch. Lucia Caliandro

Arch. Mara Carcavallo

Dott.ssa Ida Fini

Arch. Angela Maria Quartulli

Soprintendenza per i Beni Architettonici e

Paesaggistici per le province Lecce, Brindisi e

Taranto

Arch. Pietro Copani

Arch. Alessandra Mongelli

Soprintendenza per i Beni Archeologici della

Puglia

Dott.ssa Francesca Radina

Dott.ssa Annalisa Biffino

Dott. Italo Maria Muntoni

Si ringraziano i **responsabili degli Uffici e dei Servizi Regionali** che, a vario titolo, hanno dato il proprio contributo nella fase di approvazione del Piano.

Un ringraziamento particolare a **Tina Caroppo**, responsabile del servizio informativo territoriale di InnovaPuglia per il supporto tecnico fornito, a **Marella Lamacchia**, dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione paesaggistica, per gli utili suggerimenti finalizzati ad agevolare la messa in pratica del Piano e, naturalmente, a **tutti i componenti del Servizio Assetto del Territorio**.

Sommario

Relazione Generale

0. Premessa. La collocazione del PPTR nella nuova stagione della Pianificazione in Puglia

- 1.1 La via pugliese alla pianificazione
- 1.2 Dall'urbanistica al governo del territorio e del paesaggio
- 1.3 Perché un nuovo Piano per il paesaggio? I limiti del PUTT/P vigente
- 1.4 Le nuove competenze del Piano paesaggistico
- 1.5 I caratteri salienti del nuovo Piano
- 1.6 Gli elaborati del PPTR

1. La filosofia del piano

- 1.1 L'approccio patrimoniale al paesaggio
- 1.2 Il buon governo
- 1.3 La partecipazione
- 1.4 I capisaldi del PPTR per lo sviluppo locale autosostenibile

2. La produzione sociale del paesaggio

- 2.1 Chi produce il paesaggio?
- 2.2 La produzione sociale del piano
- 2.3 Dalla governance alla partecipazione
- 2.4 La gestione sociale del paesaggio

3. L'approccio identitario e statutario: l'atlante del patrimonio

- 3.1 Definizioni
- 3.2 Il livello regionale dell'Atlante
- 3.3 L'individuazione degli ambiti di paesaggio e delle figure territoriali

4. La visione progettuale: Lo scenario strategico

- 4.0 La struttura dello scenario strategico di medio-lungo periodo ⁵³
- 4.1 Gli obiettivi generali dello scenario strategico (*elaborato 4.1*)
- 4.2 Cinque progetti territoriali per il paesaggio regionale
 - 4.2.1 La Rete Ecologica regionale
 - 4.2.2 Il Patto città-campagna
 - 4.2.3 Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce
 - 4.2.4 La valorizzazione e la riqualificazione integrata dei paesaggi costieri
 - 4.2.5 I sistemi territoriali per la fruizione dei beni culturali e paesaggistici
- 4.3 I progetti integrati di paesaggio sperimentali
- 4.4 Le linee guida: abachi, manuali, regolamenti (*vedi elaborato 4.4 del PPTR*)

5. Le schede d'ambito: fra atlante del patrimonio e scenario strategico

- 5.1 Ruolo e contenuti
- 5.2 Articolazione delle schede d'ambito
 - Sezione A - Descrizioni Strutturali Di Sintesi
 - Sezione B - Interpretazione Identitaria e Statutaria
 - Sezione C - Lo Scenario Strategico d'Ambito

6. La declinazione normativa del piano

- 6.1 La struttura delle norme tecniche di attuazione
- 6.2 la produzione sociale del paesaggio
- 6.3 Il sistema delle tutele dello schema di PPTR
 - Struttura idro-geo-morfologica
 - Struttura ambientale-ecosistemica
 - Struttura insediativa e storico culturale

7. Il processo di valutazione come supporto attivo alla costruzione del piano

Relazione generale

0. Premessa. La collocazione del PPTR nella nuova stagione della Pianificazione in Puglia

1.1 La via pugliese alla pianificazione

Un piano è innanzitutto un evento culturale, in quanto le trasformazioni che esso è in grado di indurre non si misurano solo con la sua coerenza tecnico-normativa (in Puglia scarsamente efficace, dato lo storico deficit gestionale e applicativo della pianificazione), ma anche con la capacità di trasformazione delle culture degli attori che quotidianamente producono il territorio e il paesaggio.

Il contesto culturale in cui questo piano interviene è un contesto in cui la Pianificazione non è la forma ordinaria di governo del territorio. Gli sforzi compiuti dall'attuale amministrazione regionale per *mobilitare la società pugliese* sono essenziali a compiere la trasformazione culturale necessaria a riconoscere l'utilità del pianificare le scelte relative alle trasformazioni del territorio, bene collettivo per eccellenza. D'altra parte il bilancio critico del territorio e del paesaggio della contemporaneità, sviluppato nell'ambito del primo seminario del Comitato scientifico (*Natura e ruolo dei piani paesaggistici regionali*)¹ non ha risparmiato le Regioni dove la Pianificazione è da tempo il metodo di governo del territorio (ad esempio Emilia Romagna e Toscana), mostrando crudamente il divario fra contenuti dei piani e bassa qualità dell'urbanizzazione effettivamente prodotta. Si è dunque assunto che la Puglia non sia trattabile come un "paese ancora insufficientemente pianificato" (che deve cioè imitare e raggiungere altri modelli), ma debba trovare una strada originale, nel vivo della propria autoriforma basata sulla costruzione di un nuovo "pensiero meridiano", al buon governo del territorio.

La ricerca di questa "via pugliese alla pianificazione" si situa in un difficile equilibrio fra due tendenze opposte:

- la prima riguarda *l'assenza di una cultura storica municipale*, il protrarsi di un sistema decisionale patrizio, centralistico, esogeno e burocratico fin agli albori del novecento, una storia di lunga durata di *dominazioni e dipendenze socioeconomiche esogene* che si proietta sulla attuale persistenza di una dipendenza economica e di scarsa imprenditività in molti settori (dall'agricoltura al terziario) e sulla speculare inerzia burocratica della struttura amministrativa; inerzia che si accompagna a sua volta a politiche distributive, ovvero alla erogazione prevalentemente clientelare di ingenti finanziamenti pubblici. Si tratta di elementi che parrebbero indicare, come via "culturalmente" più efficace per il paesaggio, un piano fortemente *autoritativo* di "comando e controllo", cui peraltro pare alludere l'ultima versione del Codice di beni culturali e del paesaggio, atta a rinforzare il ruolo dello Stato centrale nel governo dei beni paesaggistici;
- dall'altra un diffuso *anarco-abusivismo* privato (ma anche *anarco-governo* pubblico, ancora circa cento comuni con il solo "programma di fabbricazione", ancorché scesi a 62 nel corso dell'attuale legislatura), pochi i "piani urbanistici generali" in ottemperanza al DRAG) e un brulicare di intrecci locali di interessi pubblici e privati finalizzati alla rendita; tendenze che si

¹ Vedasi *Quaderni del PPTR n° 1*

fronteggiano con le forti tensioni etiche di un ceto intellettuale cosmopolita, di un mondo associativo, di amministratori locali e, in parte, imprenditivo, fortemente motivati al cambiamento e al rinnovamento della cultura locale e del territorio *verso l'autoriconoscimento identitario, la riappropriazione di percorsi di autodeterminazione culturale, economica, politica e la valorizzazione delle risorse endogene, fra cui il paesaggio*. Siamo di fronte a un insieme fortemente innovativo di soggetti che parrebbe al contrario suggerire la via della costruzione di *patti e contratti fortemente radicati nell'identità del luogo*, capaci di ricomporre interessi particolaristici in un quadro di riconoscimento di beni comuni come il territorio, l'ambiente, il paesaggio. Valori questi su cui fondare un diverso sviluppo locale, vincendo "dal basso" l'abusivismo, il burocratismo, la dipendenza.

Da questo quadro fortemente disaggregato fra *pulsioni centralistico-autoritarie e tensioni civiche verso la cittadinanza attiva*, sono state ricavate alcune suggestioni strategiche per la "tipologia" del Piano paesaggistico della Puglia: un piano capace di sviluppare una forte *processualità negoziale e partecipativa* come strumento per la costruzione di un *neomunicipalismo* di cittadinanza attiva; un piano capace nel contempo di definire una forte cornice istituzionale di *regole certe, chiare, semplificatorie*, stabilendo con ciò le precondizioni di un processo di valorizzazione dal basso del territorio.

Precondizioni quali, ad esempio, le seguenti:

- la costa è un bene comune di altissimo valore e non si costruisce più sulle dune e negli spazi agricoli, spostando l'attenzione sulla rivitalizzazione delle città dell'entroterra costiero, i cui nuclei antichi appaiono spesso svuotati a causa del "rotolamento a valle" di persone e attività economiche che ha interessato negli ultimi decenni di la regione;
- qui finisce la città e là comincia la campagna, in campagna si fanno attività agricole ospitali e non si deruralizza, né si impiantano capannoni industriali negli uliveti.

Regole certe e dure, ma proposte per creare un processo partecipativo *vero*, in grado di intercettare in modo coerente i mezzi tecnici, finanziari (ingenti!) e operativi di cui la Regione dispone, per nuove opportunità economiche: da investire nella riqualificazione, nel recupero, nella ricostruzione dei paesaggi degradati, nella valorizzazione delle risorse endogene, nella costruzione di nuove filiere produttive, ecc., dando certezze agli investimenti economici basati sul paesaggio, altrimenti a rischio per il degrado del bene essenziale alla realizzazione del loro valore aggiunto.

1.2 Dall'urbanistica al governo del territorio e del paesaggio

In una situazione in cui la pianificazione non è la forma ordinaria di governo, l'urbanistica consiste nella distribuzione *ex ante* o *ex post*, come sanatoria, di diritti edificatori. In questi anni tuttavia sono stati compiuti dei passi significativi, e in buona parte originali, verso il governo del territorio e del paesaggio.

La Regione Puglia ha infatti introdotto una serie di innovazioni nel proprio sistema della pianificazione finalizzate a passare dall'intervento urbanistico settoriale e correttivo di modelli di sviluppo dati, nei quali territorio, ambiente e paesaggio avevano un ruolo strumentale, all'intervento di *governo integrato per la promozione di modelli di sviluppo sostenibile*. Modelli che vedono nell'interpretazione strutturale del territorio e del paesaggio e nei loro valori patrimoniali gli elementi costituenti la qualità dello sviluppo stesso, nella direzione peraltro

indicata sia dalla Convenzione europea del paesaggio² che dal Codice dei beni culturali e del paesaggio³.

In questa chiave il governo del territorio e del paesaggio in quanto governo dei fattori qualificanti le trasformazioni socioeconomiche e la produzione di ricchezza durevole, finalizzando la programmazione delle diverse risorse pubbliche in modo sinergico verso obiettivi essenziali per il benessere collettivo, acquista nuova centralità nelle politiche regionali e locali.

In Puglia le basi per un nuovo sistema di governo del territorio sono state stabilite dalla LR 20/2001, *Norme generali di governo e uso del territorio*, che dopo aver ribadito come propria finalità “gli obiettivi della tutela dei valori ambientali, storici e culturali espressi dal territorio, nonché della sua riqualificazione, finalizzati allo sviluppo sostenibile della comunità regionale”, ha previsto la redazione di un Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG) per definire in modo coordinato (fra settori e livelli territoriali degli enti) le linee generali d’assetto del territorio. Questo nuovo sistema, che è andato configurandosi con la redazione di successive Linee guida e Criteri⁴ si caratterizza in particolare per:

- il passaggio da un sistema di pianificazione di tipo *regolativo* a uno di tipo *strategico*, ossia una visione condivisa del futuro del territorio e una maggiore capacità di rendere praticabili le previsioni di piano;
- la contestuale introduzione di *procedure valutative* nei processi di pianificazione;
- l’applicazione del principio di “sussidiarietà” mediante il metodo della *copianificazione*, puntando all’efficienza dell’azione amministrativa attraverso la semplificazione dei procedimenti, alla trasparenza delle scelte con la più ampia partecipazione sociale, alla perequazione⁵.

Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale si colloca in questa linea innovativa, rappresentando un tassello fondamentale per completare il sistema degli strumenti di governo previsti, nella sua natura di strumento di governo del territorio e del paesaggio.

Se in altre regioni il Piano Paesaggistico Regionale è spesso parte del Piano Territoriale (ad esempio in Piemonte e Veneto, ma anche in Catalogna), o interno alla parte statutaria del medesimo (ad esempio in Toscana), in Puglia si è invece scelto, essendo già vigente un piano per il paesaggio e assente invece un piano territoriale regionale, di redigere un nuovo Piano paesaggistico a valenza territoriale (PPTR).

Per questa valenza il Piano fornisce indirizzi e direttive in campo *ambientale, territoriale e paesaggistico* ai piani di settore regionale, ai PTCP, ai PUG. Il piano interpreta in modo innovativo la funzione “sovraordinata”, attribuitagli sia dal Codice che dalla valenza territoriale, attraverso l’attivazione di un processo di co-pianificazione con tutti i settori regionali che direttamente o indirettamente incidono sul governo del territorio e con le province e i comuni.

² Sottoscritta a Firenze nel 2000, la Convenzione è stata ratificata dallo Stato italiano con la Legge 9 gennaio 2006, n. 14.

³ D.lgs. 22 Gennaio 2004, n. 42, successivamente modificato con i D.lgs 156 e 157 del 2006, e 97/2008.

⁴ Indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto dei Piani Urbanistici Generali (PUG), approvati dalla Giunta regionale il 3 agosto 2007; Indirizzi e criteri per i Piani territoriali di coordinamento provinciale, approvati dalla Giunta regionale il 29 settembre 2009, Criteri per la formazione e localizzazione dei Piani Urbanistici Esecutivi (PUE) e Schema dei servizi infrastrutturali di interesse regionale, in fase di approvazione.

⁵ Per una sintesi delle innovazioni introdotte nell’ultima legislatura vedasi A.Barbanente, F.Calace “Il governo del territorio in Puglia” in *Contesti* 2/2008.

1.3 Perché un nuovo Piano per il paesaggio? I limiti del PUTT/P vigente

La Regione Puglia in realtà dispone già di un Piano per il paesaggio, il PUTT/P (Piano urbanistico territoriale tematico per il Paesaggio) entrato in vigore nel 2000, redatto ai sensi della L.431/85 e quindi riferito soltanto ad alcune aree del territorio regionale.

I limiti concettuali, e ancor più i rilevanti limiti operativi di questo piano, verificati in questi anni di attuazione, hanno indotto la giunta a produrre un nuovo Piano, anziché correggere e integrare quello precedente, per adeguarlo al nuovo sistema di governo del territorio regionale e al nuovo Codice dei beni culturali e paesaggistici. Le modifiche e correzioni richieste erano infatti talmente rilevanti, che di fatto rimettervi mano avrebbe comunque significato rifarlo ex novo.

In sintesi, i limiti del PUTT/P rilevati sono⁶:

- la carente, in molti casi persino errata, in ogni caso non georeferenziata a scala adeguata⁷, rappresentazione cartografica degli elementi oggetto di tutela. Ciò ha reso difficile la gestione del piano sia da parte delle Amministrazioni comunali (in sede di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche) che da parte della stessa Regione (in sede di controllo e/o di rilascio di pareri), e ha comportato frequenti interventi da parte della magistratura;
- l'esclusione dal piano dei "territori costruiti" e di gran parte del territorio rurale. Il disegno paesaggistico a "macchia di leopardo", "zoning" parziale del territorio con alcune zone ad alta coerenza dei vincoli e altre affidate a una generica valorizzazione delle peculiarità, ha impedito il riconoscimento e quindi la tutela di sistemi di grande rilevanza paesaggistica, quali ad esempio le lame e le gravine, che spesso comprendono aree urbane;
- il quadro conoscitivo presenta forti frammentarietà: non solo viene escluso il paesaggio costruito ed è assente un'analisi ecologica del territorio, ma manca un'adeguata contestualizzazione degli elementi da tutelare;
- l'impianto normativo è complesso, farraginoso e di difficile interpretazione (continui rimandi "a cannocchiale" delle norme); i vincoli stessi appaiono sovente territorialmente rigidi e astratti dalle specificità del contesto; i confini sono di difficile interpretazione;
- il carattere strettamente vincolistico dell'impianto normativo.

1.4 Le nuove competenze del Piano paesaggistico

Ai sensi dei principi stabiliti dalla Convenzione europea del paesaggio⁸ la pianificazione paesaggistica ha innanzitutto il compito di tutelare il paesaggio (non soltanto "il bel paesaggio") quale contesto di vita quotidiana delle popolazioni, e fondamento della loro identità; oltre alla tutela, deve tuttavia garantire la gestione attiva dei paesaggi, garantendo l'integrazione degli aspetti paesaggistici nelle diverse politiche territoriali e urbanistiche, ma anche in quelle settoriali. Se la Costituzione italiana enuncia nell'articolo 9 della un principio di tutela del paesaggio⁹, e la Convenzione europea i compiti prestazionali che devono essere garantiti dalle politiche per il

⁶ Per una disamina più articolata e dettagliata dei limiti evidenziati dall'applicazione del PUTT/P si rinvia a: "Rapporto sullo stato di attuazione del PUTT/P con valutazione analitica degli effetti positivi e negativi delle applicazioni", Report n° 1 del 22/5 2007 a cura dell'arch. Vito Cataldo Gianfrate.

⁷ Anche per l'assenza di una Carta tecnica regionale, resa finalmente disponibile solo nella fase finale di redazione del PPTR

⁸ Sottoscritta a Firenze nel 2000, la Convenzione è stata ratificata dallo Stato italiano con la Legge 9 gennaio 2006, n. 14.

⁹ Già presente nel testo originale del 1947, tuttora invariato.

paesaggio, e fra queste in modo specifico dalla pianificazione paesaggistica, riferimenti puntuali alle competenze istituzionali del Piano paesaggistico si trovano invece in due successive leggi nazionali.

Piani regionali per il paesaggio sono stati previsti per la prima volta in Italia dalla cosiddetta legge Galasso (L.431/85), e più di recente con nuovi contenuti e nuove attribuzioni di competenza dal vigente Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Il decreto legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42, successivamente modificato con i D.lgs 156 e 157 del 2006, e 97/2008, all'art.135 prevede infatti che *“le regioni, anche in collaborazione con lo Stato, nelle forme previste dall'articolo 143, sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio, approvando piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, concernenti l'intero territorio regionale, entrambi di seguito denominati "piani paesaggistici".*

Al medesimo articolo si prevede che i piani paesaggistici, al fine di *tutelare e migliorare la qualità del paesaggio*, definiscano *previsioni e prescrizioni* atte:

a) al mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi;

b) all'individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e con il principio del minor consumo del territorio, e comunque tali da non diminuire il pregio paesaggistico di ciascun ambito...;

c) al recupero e alla riqualificazione degli immobili e delle aree compromessi o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti, nonché alla realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati;

d) all'individuazione di altri interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione ai principi dello sviluppo sostenibile.

Il *Piano Paesaggistico* previsto dal Codice si configura quindi come uno *strumento avente finalità complesse* (ancorché affidate a strumenti esclusivamente normativi), *non più soltanto di tutela e mantenimento dei valori paesaggistici esistenti* ma altresì di *valorizzazione* di questi paesaggi, di *recupero e riqualificazione* dei paesaggi compromessi, di *realizzazione di nuovi valori paesaggistici*.

Il Codice non si limita peraltro a indicare le finalità del Piano, ma ne dettaglia altresì le fasi e i relativi compiti conoscitivi e previsionali (al già richiamato art.143), prevedendo nel caso di elaborazione congiunta con il Ministero, una ridefinizione delle procedure di autorizzazione paesaggistica con trasformazione del parere delle Soprintendenze da vincolante a consultivo¹⁰.

A fronte di contenuti così impegnativi, il Codice definisce le previsioni dei piani paesaggistici *cogenti per gli strumenti urbanistici, immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi* eventualmente contenute negli stessi, *vincolanti per gli interventi settoriali*.(art.145). Esso prevede inoltre che si stabiliscano *norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici*, e che detto termine di adeguamento sia fissato *comunque non oltre due anni* dalla sua approvazione.

Dall'insieme delle disposizioni contenute nel Codice il Piano paesaggistico regionale assume un ruolo di tutto rilievo, per i compiti che gli sono attribuiti e per il ruolo prevalente che esso viene ad assumere nei confronti di tutti gli atti di pianificazione urbanistica eventualmente difformi, compresi gli atti degli enti gestori delle aree naturali protette, nonché vincolante per gli interventi settoriali.

¹⁰ Purché siano soddisfatte una serie di condizioni, tra le quali l'adeguamento degli strumenti urbanistici al piano paesaggistico.

1.5 I caratteri salienti del nuovo Piano

L'impostazione del PPTR risponde, oltre che all'esigenza di recepimento della Convenzione e del Codice, anche alla volontà di affrontare e superare i diversi limiti maturati nell'attuazione del PUTT/P:

- la deliberazione della Giunta che ha dato avvio alla elaborazione del Piano paesaggistico (n.357 del 27/03/2007) accentua la valenza di *Piano territoriale* del nuovo piano paesaggistico in assenza di un Piano di indirizzo territoriale regionale¹¹; un piano dunque che concorre complessivamente a promuovere nei piani per il territorio degli enti locali non soltanto il recepimento dei vincoli, ma innanzitutto un diverso modo di considerare i beni culturali e paesaggistici quale componente qualificante l'intero territorio e le sue trasformazioni;
- lo sviluppo della stessa valenza di Piano territoriale ha consentito di caratterizzarne fortemente la connotazione *strategica e progettuale*, fino alla predisposizione di veri e propri *progetti di territorio per il paesaggio regionale*;
- l'applicazione rigorosa del *Codice dei beni culturali e del paesaggio* ha ispirato una struttura del piano paesaggistico volta ad armonizzare le azioni di tutela con quelle di valorizzazione, riqualificazione e riprogettazione per elevare la qualità paesistico-ambientale dell'intero territorio regionale;
- l'attuazione piena dei principi della *Convenzione europea del paesaggio* si è concretizzata in una connotazione fortemente *identitaria e statutaria* del quadro conoscitivo; visione identitaria-patrimoniale e strategico-progettuale hanno comportato entrambe una prioritaria e articolata ricerca di strumenti di *governance e partecipazione* per la *produzione sociale del paesaggio* e la loro messa in atto sperimentale già nella fase di costruzione del Piano;
- l'integrazione stretta, sia nella costruzione dell'atlante del patrimonio territoriale che degli ambiti territoriali paesistici del Piano, con il gruppo di lavoro per l'elaborazione della *Carta dei Beni Culturali della Regione Puglia*¹² e con l'Autorità di bacino della Puglia incaricata della elaborazione della *Carta idrogeomorfologica*, offre una qualificazione del Quadro Conoscitivo, tutto georeferenziato sulla nuova CTR, estremamente elevata in relazione agli elementi centrali nel sistema delle tutele;
- l'intesa Stato-Regione per l'elaborazione del Piano paesaggistico¹³, ratificata dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, dal Ministero dell'Ambiente e dalla Regione Puglia nell'ambito della presentazione pubblica del documento programmatico del PPTR il 15 novembre 2007, nonché la stretta collaborazione con la Soprintendenza regionale, ha consentito di assumere

¹¹ Il PUTT/P, pur definito come "Piano Urbanistico Territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali", non si configura nella sua struttura come tale, trattandosi d'un piano vincolistico applicato ad emergenze paesaggistiche (come previsto dalla L. 431 del '95 e prima ancora in Puglia con la LR 56/80), e che prevede dunque limitazioni o divieti all'edificazione riguardanti *specifiche aree* del territorio regionale.

¹² Il Progetto Carta dei beni Culturali della Regione, coordinato dal prof. Giuliano Volpe, si è avvalso del contributo di tutte e quattro le Università pugliesi e della Direzione regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali.

¹³ Con deliberazione 474 del 23/04/2007 la Giunta regionale ha approvato lo schema di "Intesa interistituzionale tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e la Regione Puglia per l'elaborazione congiunta del Piano Paesaggistico della Regione Puglia". Lo schema prevede che l'elaborazione congiunta avvenga ai sensi dell'art 143 comma 3 del Codice, in ottemperanza alle disposizioni degli art. 135 commi 2 (individuazione degli ambiti) e 3 (prescrizioni relative); 143 (fasi di elaborazione); 144 (pubblicità e partecipazione) e 145 (coordinamento con gli altri strumenti di pianificazione) del d.lgs n° 42/2004 come modificato e integrato dal d.lgs n° 157/2006

impostazioni condivise sull'impianto normativo basate sui medesimi riferimenti anche da parte di soggetti diversi, percorso altrettanto importante nella fase di attuazione del piano;
- l'istituzione, con LR n 20/2009 "Norme per la pianificazione paesaggistica", dell'*Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio*, e l'interpretazione data al processo di Valutazione ambientale strategica (VAS) come supporto attivo alla costruzione del piano e prefigurazione di un insieme di supporti per il monitoraggio futuro dello stesso, nella fase di attuazione del PPTR potranno offrire un sostegno decisivo nel monitorare eventuali criticità e identificare azioni atte a trattarle opportunamente.

1.6 Gli elaborati del PPTR

Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), coerentemente con i caratteri generali sopraenunciati, si compone dei seguenti elaborati:

1 - Relazione generale

2 – Norme Tecniche di Attuazione

3 - Atlante del Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico

L'Atlante del PPTR si compone dei seguenti elaborati:

3.1 Descrizioni analitiche

Elenco delle fonti utilizzate nell'elaborazione dell'Atlante del PPTR (basi di dati, cartografie tematiche, piani di settore, ecc.)

3.2 Descrizioni strutturali di sintesi

-Testi, materiali iconografici, fotografici, e cartografici (1:150.000) relativi a:

- 3.2.1 L'idrogeomorfologia
- 3.2.2 La struttura ecosistemica
- 3.2.3 La valenza ecologica del territorio agro-silvo-pastorale regionale
- 3.2.4 La struttura di lunga durata dei processi di territorializzazione
- 3.2.5 La "Carta dei Beni Culturali"
- 3.2.6 Le morfotipologie territoriali
- 3.2.7 Le morfotipologie rurali
- 3.2.8 Le morfotipologie urbane
- 3.2.9 Articolazione del territorio urbano - rurale- silvo-pastorale - naturale
- 3.2.10 Le trasformazioni insediative (edificato e infrastrutture)
- 3.2.11 Le trasformazioni dell'uso del suolo agro-forestale
- 3.2.12 La struttura percettiva e della visibilità
- 3.2.13 I paesaggi costieri della Puglia

-Tavole

3.3 Interpretazioni identitarie e statutarie

-Testi, materiali iconografici, fotografici, e cartografici (1:150.000) relativi a:

- 3.3.1 I paesaggi della Puglia
- 3.3.2 Articolazione della regione in ambiti di paesaggio e figure territoriali
- 3.3.3 "Laudatio Imaginis Apuliae" (sintesi delle figure territoriali)

-Tavole

4. Lo Scenario strategico

Lo Scenario strategico si compone dei seguenti elaborati

4.1 Obiettivi generali e specifici dello scenario

4.2 Cinque Progetti Territoriali per il paesaggio della regione

-Testi, materiali iconografici, fotografici, e cartografici (1:150.000) relativi a:

- 4.2.1 La Rete Ecologica regionale
- 4.2.2 Il Patto città-campagna
- 4.2.3 Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce
- 4.2.4 La valorizzazione e la riqualificazione integrata dei paesaggi costieri
- 4.2.5 I sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali (CTS e aree tematiche di paesaggio)
- 4.2.6 Scenario di sintesi dei progetti territoriali per il paesaggio regionale

-Tavole

4.3 Progetti Integrati di Paesaggio Sperimentali

4.3.0 Quadro sinottico regionale dei progetti integrati di paesaggio sperimentali (scala 1:300.000)

-Schede illustrative dei progetti relativi a:

- 4.3.1 Mappe di Comunità ed Ecomusei della Valle del Carapelle;
- 4.3.2 Mappe di Comunità ed ecomusei del Salento;
- 4.3.3 Mappe di Comunità ed Ecomuseo di Valle d'Itria;
- 4.3.4 Le porte del parco fluviale del fiume Ofanto, il Patto per la bioregione e il Contratto di fiume;
- 4.3.5 Progetto di Corridoio Ecologico multifunzionale del fiume Cervaro;
- 4.3.6 Valorizzazione del tratto pugliese del tratturo Pescasseroli-Candela;
- 4.3.7 Recupero di un tratto del tratturo di Motta Montecorvino;
- 4.3.8 Progetto di parco agricolo multifunzionale dei Paduli di San Cassiano;
- 4.3.9 Conservatorio botanico "I Giardini di Pomona" (Cisternino): interventi di recupero, conservazione e valorizzazione dell'agrobiodiversità e del paesaggio;
- 4.3.10 Progetti di copianificazione del piano del Parco Nazionale dell'Alta Murgia:
 - 4.3.10.1 Progetto per una rete della mobilità lenta a servizio del territorio del Parco Nazionale;
 - 4.3.10.2 Recupero di Torre Guardiani in Jazzo Rosso in agro di Ruvo;
- 4.3.11 Progetti con la Provincia di Lecce di Riqualificazione delle voragini naturali e riqualificazione paesaggistica delle aree esterne e dei canali ricadenti nel bacino endoreico della valle dell'Asso per la fruizione a fini turistici;
- 4.3.12 Bonifiche ambientali, recupero aree degradate di cave dismesse della provincia di Lecce;

4.4 Linee guida regionali

-Testi delle linee guida attivate

- 4.4.1 Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energie rinnovabili
- 4.4.2 Linee guida sulla progettazione e gestione di aree produttive paesisticamente e ecologicamente attrezzate (APPEA)
- 4.4.3 Linee guida per il patto città campagna: riqualificazione delle periferie e delle aree agricole periurbane
- 4.4.4 Linee guida per il restauro e il riuso dei manufatti in pietra a secco
- 4.4.5 Linee guida per la qualificazione paesaggistica e ambientale delle infrastrutture
- 4.4.6 Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali;
- 4.4.7 Linee guida per il recupero dei manufatti edilizi pubblici nelle aree naturali protette.

5. Schede degli Ambiti Paesaggistici

-Testi, materiali iconografici, fotografici, e cartografici (scala 1:50.000).

Ognuna delle 11 schede d'ambito è articolata in 3 sezioni:

- Sezione A: **Descrizioni strutturali di sintesi**
 - A0: Individuazione e perimetrazione dell'ambito
 - A1: Struttura idro-geo-morfologica
 - A2: Struttura ecosistemico-ambientale
 - A3: Struttura antropica e storico culturale
- Sezione B: **Interpretazioni identitarie e statutarie**
 - B1: Ambito
 - B2: Figure territoriali e paesaggistiche che compongono l'ambito
- Sezione C: **Scenario strategico**
 - C1: I progetti territoriali per il paesaggio regionale (per ambito)
 - C2: Obiettivi di qualità paesaggistico-territoriale e normativa d'uso

6. Il sistema delle tutele: beni paesaggistici e ulteriori contesti paesaggistici

-Testi, materiali iconografici, fotografici, e cartografici relativi a:

- 6.1** Struttura idrogeomorfologica
- 6.2** Struttura ecosistemica e ambientale
- 6.3** Struttura antropica e storico culturale

-Tavole

7. Il rapporto ambientale

Allegati

1. Quadro sinottico del PPTR
2. Il manifesto dei produttori di paesaggio
3. Il premio per il paesaggio
4. Il sito web interattivo
5. Il progetto *hospitis* sull'ospitalità diffusa
6. Il progetto di guida turistica per il paesaggio

7. La “Storia” per il piano (testi, iconografie e cartografie storiche, ecc)
8. I progetti sulla comunicazione e la partecipazione dell’Assessorato alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva
8. I quaderni del PPTR e i materiali delle Conferenze d’Area
9. La rete ecologica territoriale (rapporto tecnico)

La filosofia del piano

L'unicità del luogo è parte...di quella generale unicità del gesto e dell'evento, assoluti e quindi simbolici, che costituisce l'agire mitico. Nella realtà naturale nessun gesto e nessun luogo vale più di un altro. Nell'agire mitico(simbolico) è invece tutta una gerarchia...

La campagna è tutt'altro che semplice. Basta pensare quanta gente c'è passata. Ogni riva, ogni macchia ha veduto qualcosa. Ogni luogo ha un nome.

(Cesare Pavese, 1946)

“si veggono tanti ulivi e tante mandorle piantati con tal'ordine che è cosa meravigliosa da considerare, come sia stato possibile piantare tanti alberi da li homeni”

(Leandro Alberti, XVI sec, in Bevilacqua 2000)

“ Ed è qui la malattia che colpisce alla gola la città: l'incapacità di fermare il processo di mercificazione di se stessa. Laddove nessuno si sente più cittadino e la città stessa si riduce a una risorsa per lo scambio e per gli affari, lì la città muore”...”Occorrerebbe rieducarsi tutti alla bellezza, ad un rispetto del meglio che si è ereditato, tentare di rivedere in un certo rosso e ocrea dei palazzi, nell'incontro del bianco e del mare, le linee di un'educazione sentimentale per le nuove generazioni, un sacro da cui ripartire”

(Franco Cassano, 2008)

1.1 L'approccio patrimoniale al paesaggio

Il paesaggio come bene patrimoniale identitario

I paesaggi delle Puglie, prodotti nel tempo lungo della storia dalle “genti vive” (Sereni) che li hanno abitati e che li abitano, costituiscono il principale bene patrimoniale (ambientale, territoriale, urbano, socio culturale) e la principale testimonianza identitaria per realizzare un futuro socioeconomico durevole e sostenibile della regione.

In un'epoca di crisi della globalizzazione economica, questo futuro non risiede in una esasperata accelerazione degli scambi, della standardizzazione dei prodotti, della mobilità di merci e persone sul mercato mondiale, ma nella capacità di innovare, produrre e scambiare beni che *solo in quel luogo del mondo* possono venire alla luce in quanto espressione culturale di una identità di lunga durata che il paesaggio, a ben interpretarlo, racconta. In questo senso il paesaggio ha valore di capitale sociale e di bene comune.

Il paesaggio storico, esito sensorialmente percepibile di processi di costruzione del territorio da parte di molte civiltà, è ricco di idee, di invenzioni, di narrazioni. Certo un paesaggio inteso non solo come veduta, “bello sguardo” ma indagato, decifrato si nella sua bellezza, ma soprattutto nelle regole della sua formazione storica, come specchio *dell’anima dei luoghi* e come teatro in cui va in scena l’auto-rappresentazione identitaria di una regione, “come parte essenziale dell’ambiente di vita delle popolazioni e fondamento della loro identità” (art 5 della “Convenzione europea del paesaggio”). In questa accezione esso è un giacimento straordinario di saperi e di culture urbane e rurali, a volte sopite, dormienti, soffocate da visioni individualistiche, economicistiche e contingenti dell’uso del territorio; ma che possono tornare a riempirsi di significati collettivi per il futuro. Il paesaggio è il ponte fra conservazione e innovazione, consente alla società locale di “ripensare se stessa”, di ancorare l’innovazione alla propria identità, alla propria cultura, ai propri valori simbolici, sviluppando “coscienza di luogo” per non perdersi inseguendo i miti omologanti della globalizzazione economica.

Miti questi ultimi che tendono a rappresentare il territorio in forma strumentale come un insieme di “piattaforme” transnazionali, nazionali, interregionali, regionali: piattaforme logistiche, produttive, fasci infrastrutturali (corridoi); le città diventano “snodi”, “sistemi commutatori fra flussi”. Il Mezzogiorno stesso è stato rappresentato come una grande piattaforma logistica.

La Puglia è disegnata in queste rappresentazioni come un insieme di rettangoli che collegano cerchi e quadrati (corridoi che collegano piattaforme logistiche, porti, interporti, zone industriali e così via). Questa rappresentazione funzionale per nodi e flussi, se assunta come unico criterio interpretativo “sovraordinato” delle opportunità territoriali, rischia di obnubilare l’identità dei luoghi, trasformandoli in crocevia (snodi) omologati e omologanti di funzioni economiche dei mercati globali. La rappresentazione identitaria dei paesaggi, restituendo evidenza socioeconomica alle peculiarità del territorio, dovrebbe restituire alle relazioni fra luoghi il loro valore strumentale di sviluppo degli scambi fra società locali (regioni, microregioni) e della loro connessione a rete per la cooperazione oltre che per la competizione¹⁴.

Uno sviluppo locale che si richiami al concetto di autosostenibilità deve innanzitutto, come argomenta Gianfranco Viesti, far riferimento alla “capacità delle istituzioni e delle società locali di valorizzare le risorse disponibili”¹⁵. Ma quali risorse? Certo in primo luogo “conoscenza”, “saperi”, “cervelli”; ma, occorre aggiungere, quando queste risorse riescono a trarre la loro ragione di scambio (con altre conoscenze e “cervelli”) dal profondo dei giacimenti identitari, che le proiettano sulla scena globale come *attori originali* di un processo di cooperazione-competizione e non come *oggetti* di un percorso di omologazione e, infine, di subordinazione culturale ed economica; contribuendo in questo modo a ridefinire il concetto stesso di “sviluppo”.

¹⁴ Massimo Quaini fa riferimento a questa speranza quando, descrivendo uno scenario oppositivo alle maglie larghe della globalizzazione nel modello di sviluppo della Liguria, scrive:

“ il secondo registro identitario punta... alla centralità del territorio locale e sulla diversità dei paesaggi... è un registro fatto di molte identità locali non ancora sacrificate sull’altare della velocità dei flussi e delle reti; che fa proprio l’elogio della lentezza e si realizza nella costruzione di uno spazio più conviviale che conflittuale....Le identità e i paesaggi locali per sopravvivere hanno bisogno di circuiti economici ben radicati nelle qualità e nelle risorse del territorio e per funzionare devono saper mettere insieme propensioni, domande e consumi tipicamente post-industriali e post-moderni e dunque fare appello a un mercato più vasto. E’ il caso per esempio della riscoperta di vocazioni agrarie e produzioni alimentari e artigianali di qualità, collegate a nuove forme di viaggio lento e di turismo culturale, come anche di scoperta della fascia collinare come luogo di residenza alternativo alle invivibili aree metropolitane”

M. Quaini, *L’ombra del paesaggio. L’orizzonte di un’utopia conviviale*, Diabasis, Reggio Emilia 2006

¹⁵ Gianfranco Viesti, *Le tessere del mosaico. Rimettere insieme la Puglia*, Laterza, Bari 2005.

Il Piano paesaggistico dunque si candida ad essere strumento per riconoscere, denotare e rappresentare i principali *valori identitari* del territorio, percepibili nella rappresentazione dei paesaggi della Puglia; per definirne le *regole d'uso e di trasformazione* da parte degli attori socioeconomici; per porre le condizioni normative e progettuali per la costruzione di *valore aggiunto territoriale*¹⁶ come base fondativa di uno sviluppo endogeno, autosostenibile e durevole¹⁷.

Approccio estetico, approccio ecologico, approccio storico-strutturale al paesaggio

Affrontare lo studio del paesaggio con queste finalità rifondative del modello di sviluppo socioeconomico comporta in primo luogo decodificare, con un approccio sistemico e relazionale, le energie culturali e i caratteri identitari e simbolici delle civiltà stratificate nel tempo storico che lo hanno prodotto, con continue mutazioni nella geografia degli insediamenti, continue oscillazioni nelle gerarchie territoriali e nelle forme culturali di relazione fra insediamento umano e ambiente. Perciò questi processi di lunga durata hanno prodotto una evoluzione territoriale caratterizzata da rotture profonde, ma anche da sedimenti materiali e cognitivi persistenti che costituiscono l'ancoraggio identitario dei paesaggi contemporanei.

La necessità di decodificare i processi di formazione territoriale di lunga durata, richiede che, oltre all'approccio "sensibile", *vedutistico* o *estetico-percettivo* al paesaggio (che individua le eccellenze e i quadri di insieme delle bellezze naturali e dei beni paesistici da conservare) e all'approccio "ecologico" praticato dall'*ecologia del paesaggio* (che individua e tratta le qualità ambientali del paesaggio, la sua struttura ecologica e i flussi energetici fra i vari ecosistemi e i biotopi che lo compongono), assume importanza in questa visione un approccio "*strutturale*" e *sistemico* che utilizza *l'analisi storica* (in campo geografico, ecologico, antropologico, etnografico, archeologico, territoriale) per individuare codici genetici e identità dei luoghi affinati nel tempo attraverso lo sviluppo delle *relazioni coevolutive* fra insediamento urbano/rurale e ambiente; e per interpretare, in forme processuali, le relazioni fra "paesaggio naturale" e "paesaggio culturale".

Lo studio delle relazioni co-evolutive fra insediamento umano e ambiente, che richiede l'utilizzazione del paradigma della complessità, può costituire il ponte fra l'ecologia del paesaggio che persegue equilibri ecosistemici, e l'approccio storico-strutturale che persegue l'individuazione delle regole di riproducibilità delle strutture identitarie di lunga durata.

L'approccio "strutturale" e "sistemico" interpreta in sintesi il paesaggio come *neo-ecosistema, esito sensibile* (percepibile con i sensi, ancorché attraverso una *médiance culturale*) del processo coevolutivo di territorializzazione di lunga durata¹⁸.

¹⁶ Per "Valore Aggiunto Territoriale" di un sistema locale intendo: una crescita durevole del patrimonio prodotta dalla messa in valore delle risorse ambientali e socio-territoriali, garantendone la riproduzione nel tempo e determinando *empowerment* della società locale; il conseguente sviluppo della capacità di autoriproduzione della società locale, anche attraverso la riduzione della sua impronta ecologica come aumento di autosufficienza alimentare, energetica, tecnologica.

¹⁷ Il concetto di *autosostenibilità* è riferito al superamento del concetto di *ecocompatibilità* ovvero di un modello di sviluppo che richiede correttivi e puntelli esterni per essere sostenibile; l'autosostenibilità fa riferimento a un modello di sviluppo che trova nelle regole riproduttive delle sue risorse locali la capacità *autogenerativa* della durevolezza. Vedasi in proposito: A. Magnaghi, *Il Progetto locale*, Bollati Boringhieri, Torino, 2000.

¹⁸ Per una metodologia analitica dei processi di territorializzazione rimando a:

A. Magnaghi, "Una metodologia analitica per la progettazione identitaria del territorio", in A. Magnaghi (a cura di), *Rappresentare i luoghi, metodi e tecniche*, pagg. 7-52, Alinea, Firenze 2001

Questo lavoro di decodificazione “lenta” e di interpretazione “densa” dei luoghi che attraversa diverse civiltà, diverse stratigrafie archeologiche, si rende dunque necessario se siamo convinti che solo dalla rinascita dei luoghi e dalla loro cura attraverso l’innovazione si costruiscono gli anticorpi per affrontare *positivamente* gli effetti della globalizzazione economica, che passa sovente sui luoghi come un uragano sradicandone il senso, le culture e le colture, i soggetti e i saperi.

L’approccio storico- strutturale al paesaggio (come del resto quello della *Landscape Ecology*) non isola porzioni di territorio di particolare rilevanza per la loro conservazione (biotopi, bellezze naturali, centri storici, monumenti, ecc), ma lo affronta nella sua dinamica complessiva studiandone le regole generative e coevolutive.

Questo percorso analitico consente di individuare figure territoriali¹⁹, invarianti strutturali²⁰, caratteri morfotipologici, non in quanto *modelli* da vincolare e museificare, ma in quanto *regole* “autopoietiche” che informano *ordinariamente* la trasformazione del territorio.

Affermare il “valore di esistenza” del patrimonio

Costruire regole di trasformazione del territorio che consentano di mantenerne e svilupparne l’identità”, i valori paesaggistici ed ecologici, e che ne elevino la qualità producendo *valore aggiunto territoriale* richiede una precisazione di fondo: la distinzione fra “patrimonio” e “risorsa”.

Il patrimonio territoriale (ovviamente inteso nell’accezione estensiva che ne dà Françoise Choay²¹, ripresa e sviluppata nell’approccio territorialista e che riguarda l’ambiente, il paesaggio, il territorio costruito, i modelli socioculturali di lunga durata e *il milieu*²²), pur richiedendo esso stesso un giudizio su cosa è ritenuto valore e cosa no in una data civilizzazione,

Daniela Poli, *Disegnare la territorializzazione*, Alinea, Firenze 2006

Uno studio esemplificativo sui processi di territorializzazione in Puglia in epoca romana si trova in :

Giuliano Volpe, “Paesaggi, economia, cultura materiale nell’età della romanizzazione”, in A. Massafra e B. Salvemini, *Storia della Puglia; 1. Dalle origini al Seicento*, Laterza, Bari 2005

¹⁹ Per “figura territoriale” si intende la rappresentazione cartografica dei caratteri morfotipologici persistenti nella lunga durata dei diversi cicli di territorializzazione che caratterizzano l’identità territoriale e paesaggistica di un sistema territoriale locale. La descrizione dei caratteri paesistici e delle regole costitutive della figura territoriale definisce le “invarianti strutturali” della stessa. .

²⁰ Si richiama qui la definizione di invarianti del Comitato scientifico della LR 5/95 sul governo del territorio della Regione Toscana (1999):

“La locuzione “invarianti strutturali” non è una novità della pianificazione, ma nasce nell’ambito delle discipline biologiche per indicare quei caratteri dei sistemi viventi che non variano e garantiscono la “conservazione” del sistema e il suo adattamento a perturbazioni esterne. L’espressione indica i *caratteri* che costituiscono l’*identità* del sistema e che consentono di mantenerla, adattandola alle perturbazioni.

Con questo significato il termine è entrato nel lessico della pianificazione territoriale. In questo contesto la locuzione allude alla possibilità/necessità di riconoscere i caratteri fondativi delle identità dei luoghi che consentono il loro mantenimento e crescita nei processi di trasformazione: non solo elementi di pregio, ma soprattutto strutture e morfotipologie territoriali e urbane interpretate come esito di processi coevolutivi fra insediamento umano e ambiente, caratteri del paesaggio, qualità puntuali dei sistemi ambientali, sistemi economici e culturali a base locale, caratteri del paesaggio agrario, ecc. che possiamo nel loro insieme definire come *patrimonio territoriale*”.

²¹ F. Choay, *l'allegoria del patrimonio*, Officina Edizioni, Roma 1995

²² Si fa riferimento alla definizione di Giuseppe Dematteis (1995): “con questa espressione non intendo un semplice insieme di condizioni materiali, ma un insieme permanente (“dotazione”) di caratteri socioculturali sedimentatisi in una certa area geografica attraverso l’evoluzione storica di rapporti intersoggettivi, a loro volta in relazione con le modalità di utilizzo degli ecosistemi naturali locali”.

ha anche *valore di esistenza*: un valore che prescinde dal suo uso attuale o dai molti usi possibili attraverso la sua *messa in valore* in quanto *potenziale risorsa* (il concetto di risorsa è intrinsecamente legato al valore d'uso). Sembra una distinzione di "lana caprina", invece è gravida di conseguenze.

Nella distinzione fra patrimonio e risorsa c'è un profondo *scarto temporale*, simile a quello fra tempi storici e tempi biologici o geologici.

Il patrimonio territoriale, che esiste indipendentemente dall'uso che ne possiamo fare, è esso stesso un costruito storico; ma, a differenza della risorsa, che riguarda il modo di utilizzarlo di una determinata civilizzazione, è di *lunga durata*, è il prodotto sedimentato da una *lunga serie* di civilizzazioni, da *più* universi tecnici e da *più* culture. Nel nostro territorio europeo c'è poco di natura originaria, il territorio è costituito da neo-ecosistemi costruiti da lunghi processi di trasformazione (2-3000 anni, ma se andiamo alle culture nomadi e alle prime formazioni urbane commerciali dell'Anatolia 9-10000 anni), di cui il paesaggio attuale *pluristratificato* è l'esito sensibile. Trattare questo paesaggio della storia come patrimonio significa innanzitutto riconoscerne il valore di esistenza per le generazioni future entro l'accezione più generale di *bene comune*; dunque occorre trattarlo, se vogliamo, come risorsa acquisendo sapienza delle *regole* che lo tengono in vita nel corso della sua trasformazione di lunga durata ed essendo consapevoli che possiamo anche non usarlo, ma qualcuno potrebbe farlo in futuro, se il patrimonio continua ad esistere²³.

Ma non basta conservarlo: il paesaggio non può essere museificato come un vaso etrusco o un reperto archeologico. Essendo il territorio da intendersi come *neoeosistema* prodotto dall'uomo, ovvero un sistema vivente ad alta complessità, esso richiede cura e continua trasformazione per restare in vita in quanto territorio, in quanto ambiente dell'uomo, in quanto paesaggio *culturale*: altrimenti *ritorna natura*. Dunque è necessario introdurre un'altra distinzione fra *uso* e *cura*. L'uso del patrimonio come risorsa, ovvero il riconoscimento dei valori patrimoniali come potenziale produzione di ricchezza da parte di una società locale, richiede che l'uso stesso *abbia i caratteri della cura*, per non distruggerne il valore di esistenza. Se l'uso confligge con la cura, si ha distruzione e morte del patrimonio territoriale-paesistico e, con esso, della risorsa territoriale-paesistica stessa.

Dunque la distinzione fra patrimonio e risorsa, fra *valore di esistenza* e *valore d'uso*, va introdotta nel lessico della pianificazione per affermare che l'uso della risorsa territoriale deve tenere conto del valore di esistenza del patrimonio che la genera: il valore d'uso deve tenere in conto il valore di *esistenza in quanto bene comune, curandone la riproduzione*, o meglio *aumentandone il valore iniziale*.

Applicato allo specifico campo del governo e della pianificazione del territorio, questo ragionamento generale porta ad una radicale distinzione fra la parte *identitaria e statutaria* del

²³ Scrive in proposito Paolo Baldeschi: "Vi è una curiosa contraddizione fra il concetto di paesaggio come "eredità culturale e memoria" da tutelare e rinnovare e l'idea che chi abita qui e ora il nostro pianeta debba decidere cosa sia da considerare risorsa e cosa sia da buttare. Occorre quindi, quando si tratta di paesaggio, cioè di valori identitari del territorio, abbandonare il concetto di "risorsa" a favore del concetto di "patrimonio territoriale"...un sistema costruito da strutture di lunga durata e dalle regole inerenti la loro conservazione e trasformazione. Nella definizione di queste strutture e regole hanno voce le popolazioni attuali, ma anche quelle del passato, cioè coloro che le hanno faticosamente costruite e gestite, lasciandole a noi come eredità, e le popolazioni future, cioè quelle cui si riferiscono i concetti di sostenibilità". P. Baldeschi, *Territorio e paesaggio nella disciplina paesaggistica della Regione Toscana e nel PIT*, relazione al seminario: "Il territorio, Forme utilizzazioni garanzie", Facoltà di Architettura e di Giurisprudenza, Firenze 15 giugno 2007

piano (definizione dei beni patrimoniali locali e delle loro regole di trasformazione di *lunga durata* in quanto beni comuni) e la parte *strategica* (i progetti di trasformazione che utilizzano i beni patrimoniali come risorse, mettendoli in valore *nel presente*).

Dalla conservazione alla valorizzazione

Questo percorso metodologico consente di sviluppare un'idea del piano paesaggistico che, superando il carattere vincolistico applicato ad alcune aree di conservazione, si ponga l'obiettivo della *valorizzazione attiva* del patrimonio territoriale e paesaggistico, coniugando identità di lunga durata e innovazione di breve periodo, paesaggio e economia, valore di esistenza e valore d'uso in forme *durevoli e autosostenibili*.

Questa visione consente di superare anche una usuale identificazione della protezione del paesaggio con le finalità economiche del turismo (culturale e naturalistico): individuando aree ad esso dedicate (ad esempio il Gargano o le Murge) salvaguardandole paesisticamente con la cultura vincolistica delle aree protette. *Protette* si intende, attraverso vincoli d'uso, *nei confronti delle* regole dello "sviluppo" che presiedono all'organizzazione delle aree *non protette*; queste ultime, destinate ad altre attività, sono ottimizzate dal punto di vista produttivo, contingente, mettendo in secondo piano la qualità paesaggistica e ambientale e la loro natura di beni comuni di lunga durata. La zonizzazione del territorio che ne consegue (territori di alta e di bassa qualità paesaggistica e ambientale) non tiene conto, oltre che del valore di esistenza del patrimonio, neppure del benessere degli abitanti che vivono nelle aree *non protette* e che sono la maggioranza; quando è sempre più evidente che i fattori di elevamento del benessere, che dovrebbe essere alla base delle politiche pubbliche, sono fortemente dipendenti dalla qualità urbana, ambientale e paesaggistica dei mondi di vita delle popolazioni.

Dunque è necessario impostare il Piano paesaggistico come strumento in grado di produrre, oltre che vincoli, soprattutto *regole* di trasformazione, politiche, azioni, progetti che favoriscano *l'elevamento della qualità dei paesaggi dell'intero territorio regionale, urbano e rurale, comprendendovi oltre le azioni di conservazione, quelle di valorizzazione, di riqualificazione, di ricostruzione*.

Dalle aree protette come aree di eccellenza "difese" dallo sviluppo, il piano assume i paesaggi dell'intero territorio contemporaneamente e sinergicamente come risorse *per* lo sviluppo autosostenibile e *per* l'elevamento del benessere, attraverso la cura e la messa in valore dei beni patrimoniali. Naturalmente interpretando l'elevamento del benessere come il requisito fondativo di una più alta qualità dello sviluppo.

In questa direzione le stesse aree protette tradizionali, in particolare i parchi, dovrebbero vedere una radicale revisione delle politiche che le riguardano, trasformandole da recinzioni vincolate alla conservazione, a laboratori sperimentali di nuovi modelli di relazione fra insediamenti antropici, ambiente e storia, capaci di "fecondare" in prospettiva tutto il territorio.

Il concetto di "parco agricolo multifunzionale" rappresenta un esempio di questa evoluzione concettuale: dal parco "naturale", di conservazione, al parco come laboratorio di nuove relazioni di reciprocità fra città e campagna., per l'elevamento della qualità della vita urbana e rurale.

1.2 Il buon governo

Le regole per produrre nuovi paesaggi

In questo passaggio, dalla tutela alla valorizzazione, si colloca la costruzione di regole per la costruzione di nuovi paesaggi, di *valore aggiunto paesistico*; ovvero regole e criteri per proseguire la costruzione storica del paesaggio²⁴.

Ma se ci poniamo nell'ottica di costruire nuovi paesaggi, reinterpretando l'anima, *il genius* dei paesaggi storici e non i loro simulacri, si impone una ulteriore precisazione metodologica.

Il paesaggio interpretato come forma percepita sensorialmente e "olisticamente" del territorio nel suo insieme non è storicamente progettato come *piano settoriale*, ad esso dedicato, se non nell'arte dei giardini, nel "bello sguardo" della villa, nel parco urbano, nella magnificenza civile del palazzo urbano e così via. Esso, come connotato identitario di un ambiente insediativo nel suo insieme, è frutto di buone regole del costruire, dell'*ars aedificandi* che troviamo nei trattati come quelli di Vitruvio e dell'Alberti; queste regole non riguardano solo l'architettura nel senso della costruzione edilizia, ma riguardano l'insediamento umano nel suo insieme; sono regole che evidenziano relazioni fra natura e cultura, fra spazi aperti e città, fra luoghi, acque, venti, sostrato geomorfologico e orientamenti, materiali da costruzione, tecniche costruttive, colture agroforestali e così via.

Se questo è vero un piano paesaggistico non può essere un *piano di settore* che giustappone obiettivi di qualità paesaggistica agli obiettivi funzionali degli altri atti di produzione del territorio; esso deve far scaturire la bellezza, l'armonia, l'identità dei luoghi dalle sinergie, coerenze, proporzioni virtuose della *edificazione ordinaria* del territorio in tutti i settori di azione. In altri termini il piano paesaggistico deve informare dei propri principi le differenti azioni settoriali che contribuiscono a trasformare il territorio.

La difficoltà di accedere a questa concezione del Piano (e, per contrappeso, la tentazione di attribuire poteri autoritativi a enti sovraordinati per frenare la distruzione di paesaggio) è data dal fatto che la cultura contemporanea del territorio è schizofenicamente impegnata in una esasperata *conservazione museale* di reperti patrimoniali a compensazione della perdita generalizzata di *regole virtuose* dell'edificazione "ordinaria" del territorio.

E' questa perdita di regole socialmente condivise, cui si sovrappone l'inefficace, ridondante e intricata selva di atti pianificatori, a produrre paesaggi del degrado, decontestualizzati, dissonanti, casuali; lo specchio sensibile di una mutazione antropologica che ha prodotto lo smarrimento dei saperi contestuali che caratterizzano storicamente le relazioni fra insediamento umano e ambiente, in nome della produzione di una seconda natura artificiale, indifferente ai luoghi su cui si appoggia.

²⁴ Le regole riguardano i principali aspetti dell'organizzazione territoriale ovvero:

- regole a carattere multisettoriale e integrato per gli spazi aperti e l'agricoltura;
- regole per riqualificazioni, espansioni, nuovi insediamenti che aumentino la qualità urbana;
- regole finalizzate alla tendenziale chiusura dei cicli (delle acque, dei rifiuti, dell'energia, dell'alimentazione);
- regole relative ai materiali da costruzione, ai sistemi e alle tecniche costruttive; ai tipi edilizi, alle tipologie urbane coerenti con i caratteri identitari delle morfotipologie urbane e delle figure territoriali;
- metodi e tecniche di restauro edilizio, urbano e rurale contestualizzate (vedi manuali locali di restauro);
- metodi di controllo della qualità estetica dei progetti in relazione al paesaggio urbano e rurale;
- regole per valutare *come, quanto, dove e quali* attività produttive insediare in modo che risultino coerenti con l'ottimizzazione delle risorse locali (culture, saperi, patrimonio ambientale, territoriale, paesistico) e la valorizzazione del territorio.

I detrattori di paesaggio nell'urbanizzazione contemporanea

Il piano paesaggistico dovrebbe occuparsi principalmente di come superare le difficoltà per la costruzione delle regole condivise della *produzione ordinaria di territorio*, piuttosto che estendere parossisticamente vincoli autoritativi a un modo di costruire che contiene nel *proprio codice genetico* la distruzione dell'idea stessa di paesaggio.

Questa affermazione è ben esemplificata nella Relazione Generale per il *Piano paesaggistico della Regione Piemonte* (luglio 2008): il quadro valutativo della *urbanizzazione contemporanea* ovvero del "progetto di territorio" che si è realizzato negli ultimi 50 anni è sintetizzato nel paragrafo sugli "scenari di riferimento" (pag. 78) nei seguenti punti:

1. la crescente fragilità e vulnerabilità delle risorse primarie, in relazione alla *frammentazione*²⁵ degli ecosistemi e alla riduzione della *connettività*²⁶ delle reti ambientali;
2. l'abbandono del *presidio* e della *cura* del territorio rurale²⁷ con la perdita di paesaggi montani e collinari²⁸;
3. l'insostenibilità del modello insediativo urbano²⁹ e produttivo³⁰ (*consumo di suolo*³¹ e di *energia, mobilità da mezzi privati*);
4. la perdita di identità locali socialmente riconosciute dovuta a crescenti processi di banalizzazione paesistica attraverso diffusi interventi trasformativi decontestualizzati³²;
5. l'indebolimento delle filiere di produzione/consumo legate al territorio³³.

²⁵ "...Per effetto di tali barriere (ai flussi di energia e materia) si è semplificato drasticamente il mosaico originario, attraverso l'isolamento forzato e la riduzione superficiale, fino alla vera e propria *scomparsa, di habitat naturali e seminaturali, strategici per la funzionalità ecosistemica e la conservazione di elevati livelli di biodiversità*" (pag. 32).

²⁶ "l'impatto delle barriere che ...rischiano di isolare, *entro un mosaico quasi completamente sconnesso*, le aree a elevata naturalità della collina e della fascia montana" (pag. 38).

²⁷ "... i segni ..trasformazioni più recenti *prevalgono* su quelli più antichi, riducendo interi sistemi di paesaggio coerenti e riconosciuti a *brandelli episodici, isolati frammenti* intorno a cascine in abbandono, con una certa integrità, ma ai bordi si percepisce sempre la presenza di altro: *infrastrutture, complessi produttivi, residenze sparse*" (pag. 42).

²⁸ Nelle colline a modellamento più dolce il territorio ha finito per seguire le orme della pianura, ove l'attività agricola ha *eliminato quasi completamente le ultime superfici boscate relitte* (pag. 11),

²⁹ "... va richiamata l'attenzione *sull'incremento del patrimonio abitativo* (+7,25% nel ventennio 1981-2001) che si produce in *assenza di incremento demografico* e anzi in presenza di *vistosi decrementi*, come nel caso delle province di Alessandria e Vercelli.

³⁰ insediamenti produttivi che... "esercitano normalmente *impatti estremamente elevati* e non di rado *devastanti* sul paesaggio, l'ambiente e il contesto sociale, economico e culturale." (pag. 95)

³¹ Nell'insieme il consumo di suolo per usi urbani accentua l'*"insularizzazione" degli spazi liberi, la mutilazione degli habitat e la rottura delle connessioni ecosistemiche*

³² le vicende trasformative recenti hanno alterato *la rilevanza, la integrità o la leggibilità* dei fattori e delle relazioni strutturali o qualificanti, sia agli effetti della *funzionalità* delle reti ambientali, sia per quanto riguarda la *conservazione* del patrimonio storico-culturali sia per *l'immagine identitaria* locale o regionale (pag. 45).

³³ con il tramonto della *connessione organica tra produttori e fruitori del paesaggio* fino a qualche anno fa garantita dal *sistema rurale*, e il distacco fisico e culturale delle produzioni dai mercati e dai luoghi di consumo;

La conclusione è sconcertante: gli elementi identitari emergenti dalla straordinaria interpretazione strutturale dei paesaggi del Piemonte contenuta nella Relazione sono *tutti* rintracciabili nella lunga durata delle civiltà antiche e moderna, nel loro rapporto *coevolitivo, creativo e territorializzante* con un sistema ambientale e paesaggistico fortemente caratterizzato. *Nessun* elemento di *costruzione di paesaggio e di ambiente* viene citato descrivendo i processi insediativi degli ultimi 50 anni. La civilizzazione contemporanea ha prodotto, come effetto sulla struttura territoriale dei suoi paradigmi economicisti dello sviluppo, prevalentemente elementi *detrattori* di paesaggio e dell'ambiente, distruzione di luoghi, aggressione agli elementi strutturanti l'identità di lunga durata della regione: il *Progetto di territorio* contemporaneo risponde dunque ad altre logiche, che trattano l'ambiente, i luoghi, le identità paesaggistiche con evidente disprezzo rispetto alle urgenze della crescita economica, come aspetti marginali di uno spazio da occupare in modi indifferenti ai luoghi che lo connotano. Non si trova dunque in queste valutazioni un progetto *di* territorio come edificazione di luoghi, ma progetti *sul* territorio come costruzioni di spazi edificati, distruttori di luoghi.

Questo esempio testimonia di una crisi dell'*ars aedificandi*, ovvero di un percorso più generale di progressiva privazione, nella produzione dell'insediamento contemporaneo nel tempo della globalizzazione, degli elementi fondativi dei luoghi (*in primis* della città), che Françoise Choay riassume in una raffica di "de": de-differenziazione, de-corporeizzazione, de-memorizzazione, decomplessificazione, decontestualizzazione, e così via³⁴ privazioni che hanno portato all'amnesia dei saperi e delle competenze per il processo di edificazione della città e del territorio: un processo connotato *dall'ars aedificandi* che è stato continuo nella storia, di fondazione e rifondazione dell'insediamento umano nel dialogo fra successive civiltà e l'identità dei luoghi. Viviamo così, dopo l'esperienza della *città storica* che ha caratterizzato millenni di civiltà e della *città moderna* da cui proviene la nostra, in un territorio *posturbano* (l'urbanizzazione contemporanea) che viene da molti autori connotato, per inerzia linguistica o entusiasmo celebrativo, da una parossistica collezione di ossimori: "città diffusa", "ville éparpillée", "agglomerazione urbana", "conurbazione" "rururbanizzazione", "ville éclatée", "sprawl urbano", "città di mezzo", "città infinita", "città illegale" e così via; tutti attributi in aperta contraddizione con i caratteri costitutivi della *polis* e della *civitas*.

E' di un profondo cambiamento della cultura del territorio, *dell'ars aedificandi* che stiamo trattando. Ma qual è questa cultura da trasformare?

E' quella che indichiamo comunemente attraverso i *detrattori paesistici*, che non riguardano purtroppo alcuni errori di progetto in un mare di buone regole, ma, come mostra l'esempio del Piemonte, la sostanza stessa dell'urbanizzazione contemporanea *posturbana*.

Questa sostanza, percepibile ampiamente anche nelle urbanizzazioni contemporanee pugliesi cui il PPTR cerca di fornire risposte, è fatta di:

- periferie urbane caratterizzate dalla dissoluzione dell'idea di spazio pubblico, di prossimità e di convivialità, di misura, in sequenze "infinite", seriali, caratterizzate dall'assenza di una cultura del limite, della contiguità, della complessità funzionale e delle proporzioni che caratterizzano storicamente la città e le relazioni ambientali fra spazi aperti e costruiti;
- tipologie edilizie e materiali da costruzione decontestualizzati, a partire dalla loro standardizzazione e indifferenza localizzativa rispetto ai caratteri identitari dei luoghi;
- urbanizzazioni post-urbane pervasive e dilaganti nel territorio agricolo (campagna urbanizzata), con sequenze seriali di residenze, capannoni industriali e commerciali, serviti da reti viarie

³⁴ F. Choay, *Del destino della città*, Alinea, Firenze 2008;

fondate sul trasporto privato, con forte interclusione degli spazi aperti, frammentazione delle reti ecologiche e riduzione della biodiversità; urbanizzazione generalmente di bassa qualità architettonica, omologanti i paesaggi costruiti, volumetricamente ridondanti, in grado di occultare la percezione territoriale e paesistica delle città, delle coste, dei paesaggi rurali;

- consumi di suolo abnormi che hanno portato negli ultimi cinquant'anni a crescite di esponenziali di volumi edificati;
- edificazioni sulle scogliere e in ambiti dunali;
- capannoni prefabbricati, artigiani, industriali, commerciali, spalmati dappertutto: nelle aree di pertinenza fluviale, a formare *factory belt* urbane, in mezzo ai campi, nei fondovalle, caratterizzati da disordine localizzativo, da assenza di qualità architettonica e urbanistica, da degrado ambientale, da congestione infrastrutturale; quando questo disordine insediativo si aggruma nel territorio viene denominato "zona industriale";
- privatizzazione degli spazi pubblici, delle riviere, degli spazi rurali, recinzioni, *gated communities*.

Esempi di questi detrattori li ritroviamo in Puglia nella Murgia dello *spietramento*, che ha distrutto l'alternanza tipica pascolo/lama, per rendere tutto il terreno coltivabile; delle *basi missilistiche* atomiche degli anni '60; delle *discariche abusive*; dei *boschi di conifere* decontestualizzati.

Ma l'elenco potrebbe continuare: per esempio l'Ilva e i suoi 25 km di raggio di abbattimento delle pecore a causa della diossina, la centrale a carbone dell'Enel di Brindisi, le urbanizzazioni degradate della costa, la fascia metropolitana lineare dei comuni di Molfetta, Bisceglie, Trani e Barletta, alcune periferie e ingressi alle città esemplificative dei processi di urbanizzazione diffusa, le più grandi e degradate zone industriali, alcune infrastrutture "urbanizzate" e le strade mercato (Lecce-Maglie), le aree abbandonate di costa e le cave dimesse e abbandonate, i tendoni serra dell'uva da tavola, i sistemi della grande distribuzione e i megaospedali nei campi, le piattaforme logistiche, le discariche. Questo elenco troverà un'appropriata articolazione alla scala regionale e alla scala delle schede di ambito.

Dal piano autoritativo alle buone regole per la produzione "ordinaria" di territorio

E' solo ponendosi l'obiettivo della costruzione di regole statutarie che consentano l'avvio del superamento dei questi modelli insediativi, richiamandosi alle invarianti strutturali dei beni patrimoniali, che possiamo affrontare la produzione di nuovi paesaggi.

Queste regole non riguardano separatamente obiettivi di qualità paesaggistica, ma in forme integrate tutti gli aspetti della *produzione ordinaria del territorio*: il trattamento dello stesso in quanto "bene comune", le modalità di crescita e i limiti delle città; le forme del consumo di suolo, le tipologie edilizie e urbanistiche, i materiali da costruzione e le tecniche costruttive; la costruzione di infrastrutture, degli spazi pubblici; le regole ambientali e paesistiche della produzione agricola, della produzione energetica; del trattamento delle acque, delle reti ecologiche e così via.

In questo imprescindibile rapporto del Piano paesaggistico con tutti i settori di intervento sul territorio che contribuiscono a determinare la forma dell'insediamento e la sua qualità, si definisce il carattere di *piano territoriale, multisettoriale* del PPTR e si precisa il rapporto fra pianificazione paesaggistica e pianificazione territoriale.

In un modello di *pianificazione statutaria* quale quello proposto (distinzione fra parte statutaria e identitaria e parte strategica del piano) il piano paesaggistico costituisce il *corpus* fondativo della parte statutaria: le norme di paesaggio designano le principali regole di trasformazione delle invarianti strutturali, per tutte le azioni incidenti sull'organizzazione e l'assetto del territorio.

1.3 La partecipazione

Sviluppare la coscienza di luogo

Costruire regole condivise della *produzione ordinaria di territorio* significa mettere in atto strumenti di piano che diano voce a tutti i cambiamenti culturali, antropologici, comportamentali che vanno verso la cura dell'ambiente, del territorio del paesaggio, superando sistemi decisionali che favoriscono progetti e usi del territorio da parte di interessi economici dominanti. Un modello di sviluppo che richiede la cura e la ricostruzione dei luoghi per la messa in valore dei "beni comuni" patrimoniali in forme durevoli e sostenibili, non può essere delegato ai grandi poteri transnazionali: esso richiede cittadinanza attiva, consapevole, in grado di coniugare saperi contestuali con saperi esperti attraverso forme di democrazia partecipativa.

Uno sviluppo locale autosostenibile, fondato sul riconoscimento e la valorizzazione dell'identità dei luoghi e dei loro beni patrimoniali, deve innanzitutto essere *sviluppo della società locale*: la ripresa di parola e di azione degli abitanti sulle capacità di plasmare e curare il proprio ambiente di vita e di relazione, attraverso la crescita della coscienza di luogo. Nuove forme di apprendimento e di partecipazione sono gli elementi necessari a questa crescita.

La coscienza di luogo si può in sintesi definire come *la consapevolezza, acquisita attraverso un percorso di trasformazione culturale degli abitanti e dei produttori del valore patrimoniale dei beni comuni territoriali (materiali e relazionali), in quanto elementi essenziali per la riproduzione della vita individuale e collettiva, biologica e culturale. In questa presa di coscienza, il percorso da individuale a collettivo connota l'elemento caratterizzante la ricostruzione di elementi di comunità, in forme aperte, relazionali, solidali.*³⁵

Si può affermare che siamo in una fase in cui la coscienza di luogo, per lunghi anni obnubilata dai modelli industriali massificati di produzione e consumo, va crescendo (a fronte della divaricazione crescente fra crescita economica e benessere), non solo nelle pratiche consapevoli di cittadinanza attiva (associazioni ambientaliste che si "prendono cura" dell'ambiente e del paesaggio, comitati per la difesa della qualità abitativa e del paesaggio, pratiche ecologiche in agricoltura, reti corte di produzione e consumo, imprese a valenza etica, ecc), ma anche in comportamenti spontanei (domanda di qualità e tipicità nell'alimentazione, nella qualità urbana e ambientale; forme di turismo consapevole, modificazioni verso la sobrietà e la convivialità nei consumi e negli stili di vita, riappropriazione degli spazi pubblici per incontri, feste, mercati locali, ecc).

In questo processo di evoluzione culturale, contribuire a sviluppare la coscienza di luogo diviene la nuova frontiera del processo partecipativo, finalizzato a denotare e a far interagire con il Piano i soggetti della cittadinanza attiva per la trasformazione verso l'autosostenibilità delle società insediate attraverso la cura quotidiana dell'ambiente, del territorio e del paesaggio.

³⁵ A. Magnaghi, "Il territorio come soggetto dello sviluppo locale", in *Etica ed Economia*, vol. IX, n° 1/2007

La Convenzione europea del paesaggio apre la strada allo sviluppo della coscienza di luogo: dar voce alla percezione sociale del paesaggio e dei suoi valori da parte delle popolazioni attraverso processi partecipativi è la via maestra per costruire statuti del territorio socialmente condivisi e conseguentemente una cultura della trasformazione del territorio in cui gli attori della trasformazione siano consapevoli degli effetti delle loro azioni sulla qualità del paesaggio.

I processi partecipativi tuttavia devono tener conto del fatto che:

- la designazione di paesaggio come “determinata parte del territorio così come è percepita dalle popolazioni” (Convenzione europea), è un processo e non un dato, un processo di presa di coscienza che il paesaggio è stato costruito dalle generazioni passate ed è trasformato da quelle presenti anche per quelle future;
- non si dà nei territori locali una identificazione stretta fra popolazioni e luoghi: si dà una molteplicità socio-culturale dei luoghi dell’abitare; “abitanti” significa abitanti “locali” ma anche nuovi, residenti stabili, ma anche temporanei, ospiti, *city users*, presenze multietniche, giovani, anziani, ecc., con percezioni differenziate e a volte conflittuali dei valori del paesaggio.

Il processo partecipativo che il Piano paesaggistico ha avviato non è dunque la semplice registrazione di una “percezione” data, ma un processo euristico di decodificazione e ricostruzione di significati, attraverso l’apprendimento collettivo del paesaggio come bene comune, facendo interagire saperi esperti e saperi contestuali per il riconoscimento da parte dei diversi attori dei valori patrimoniali e per innescare patti per la cura e la valorizzazione del patrimonio. Non si dà infatti la gestione di un paesaggio come bene comune se è il risultato di una somma di azioni individuali dettate da interessi particolari. E’ necessario un processo partecipativo che avvii una trasformazione culturale di riconoscimento condiviso dei beni comuni per agire le trasformazioni del paesaggio e la fruibilità collettiva di beni in via di privatizzazione: il paesaggio agrario, le coste, gli spazi pubblici delle città, i fiumi, le foreste.

Avvicinare i produttori del paesaggio alla coscienza di luogo

Occorre ben distinguere fra *partecipazione* (che riguarda direttamente i cittadini al livello delle relazioni di prossimità) e *governance* (che riguarda rappresentanze di categorie di interessi) anche se in un piano regionale, occorre intrecciare molti percorsi di carattere multilivello e dunque rendere coerenti in un sistema complesso istituti di governance (patti territoriali locali, accordi di programma, tavoli negoziali, ecc) con istituti di democrazia partecipativa e/o deliberativa (town meeting, mappe di comunità, bilanci partecipativi, ecc.)

Un’idea di paesaggio come realtà dinamica, in continua trasformazione, non museificabile, ma frutto dell’azione combinata delle “genti vive”, richiede che il piano dialoghi con gli attori (e ne indirizzi i comportamenti) della *produzione sociale* del paesaggio. *Governance* e *democrazia partecipativa* sono essenziali al passaggio dal piano vincolistico al piano di valorizzazione attiva dei beni patrimoniali.

Attivare nel piano processi di *democrazia partecipativa* dovrebbe consentire alle popolazioni locali di prendere coscienza dei valori patrimoniali del territorio esercitando in questo modo un controllo sociale sulle azioni di trasformazione messe in atto, attraverso i processi di *governance*, dai produttori di paesaggio.

I processi di *governance* attivati dal Piano dovrebbero a loro volta sviluppare politiche rivolte ai *produttori* del paesaggio urbano e agroforestale, al fine di creare sinergie di interessi fra chi il paesaggio lo produce con l’azione quotidiana di uso e trasformazione del territorio; e chi il paesaggio lo vive (le popolazioni locali, i turisti, i *city users*, i produttori stessi).

Sviluppare politiche atte a influenzare i comportamenti dei produttori di paesaggio, significa innanzitutto riorientare e riconvertire risorse già a disposizione in tutti i settori, ma incanalate in forme tradizionali, finalizzandole all'elevamento della qualità ambientale territoriale e paesistica.

1.4 I capisaldi del PPTR per lo sviluppo locale autosostenibile

Questa impostazione culturale del piano pugliese indirizza il PPTR ad assumere alcune strategie territoriali di fondo in cui si inquadrano gli obiettivi generali del piano stesso. Queste strategie ruotano intorno allo scenario di uno **sviluppo locale autosostenibile**.

La crisi economica globale e, in particolare, la forte dipendenza esogena dell'economia pugliese, impongono di riconsiderare strategicamente le risorse endogene del territorio, nella prospettiva di metterle in valore per un modello di sviluppo locale autosostenibile, in grado di produrre beni scambiabili in forma durevole sul mercato mondiale, a partire dalla sovranità alimentare, energetica, produttiva e riproduttiva delle risorse. Fra queste risorse i *paesaggi* della Puglia, intesi nella loro *complessità, varietà, identità, tipicità e bellezza* costituiscono un importante patrimonio da evidenziare, interpretare, valorizzare.

Intendiamo i paesaggi pugliesi non solo come *immagine visiva* (il bel paesaggio per la contemplazione e per il turismo), ma come *espressione identitaria* di saperi, arti, culture, produzioni tipiche in campo alimentare, artigiano, artistico, culturale; tutti elementi di una civiltà che, riscoprendo i propri valori patrimoniali, può esprimere un *proprio progetto di sviluppo peculiare e durevole*, in grado di competere e cooperare sui mercati globali.

Nello specifico, la crisi strategica dell'industria di base e dei distretti manifatturieri, nell'ambito della crisi della globalizzazione economico-finanziaria, richiedono di riconsiderare il ruolo delle risorse patrimoniali locali (ambientali, territoriali, paesaggistiche, produttive, culturali, artistiche) come base per la costruzione di un nuovo modello di sviluppo durevole in grado di affrontare la crisi globale, riducendo la attuale forte *dipendenza* economico-culturale e aumentando le capacità di *autogoverno* della regione. *Decelerare, riconsiderare, rilocalizzare, rivalorizzare, riequilibrare, avere cura*, sono i presupposti del cambiamento auspicato.

A questo fine il Piano Paesaggistico, nel finalizzare le proprie azioni all'obiettivo di mettere in valore le peculiarità identitarie dei paesaggi della Puglia, contribuisce a indicarne le potenzialità specifiche per realizzare un modello di sviluppo socioeconomico autosostenibile, attraverso la messa a sistema dei singoli valori patrimoniali: ricomponendone il mosaico, riconoscendo e potenziando l'immagine articolata e plurale dei paesaggi pugliesi; considerando le peculiarità dei fattori identitari e il loro riconoscimento sociale come una risorsa per la promozione della progettualità locale.

Questo obiettivo strategico di *sviluppo endogeno* si persegue innanzitutto attivando la società locale attraverso la *produzione sociale del piano e dei suoi progetti strategici*; produzione che costituisce, attraverso la proposizione di una serie articolata di *strumenti partecipativi e di governance, la forma* del processo di piano, sia nella fase della sua costruzione, sia nella fase successiva di gestione e attuazione;

Questa produzione sociale del piano consente di individuare selezionare, incentivare e valorizzare le risorse umane, produttive e istituzionali intenzionate a promuovere *nuove filiere produttive integrate* finalizzate a trasformare i valori patrimoniali riconosciuti dal Piano in risorse produttive verso l'autosostenibilità del modello socioeconomico.

Per esempio:

- *la promozione di filiere agroalimentari tipiche e di qualità*, a partire da produzioni legate alla valorizzazione del territorio e dei paesaggi rurali storici, recuperando culture, culture e saperi locali ad essi connessi, in forma non museale, ma funzionale ad un *ripopolamento rurale* in grado di promuovere qualità alimentare, ambientale, paesaggistica, urbana. In particolare:

- le filiere connesse al rilancio del *pascolo* (lattiero-caseario, carni); la filiera *vitivinicola* di qualità; la filiera di produzione e commercializzazione *dell'olio di qualità*; le filiere legate alla *frutticoltura* tradizionale (aranceto, mandorleto, ecc.);

- il rilancio delle *produzioni artigiane* connesse alla cultura lapidea nelle costruzioni, alla qualità edilizia, delle infrastrutture, dei manufatti in pietra a secco; alle culture del ferro, del legno, ecc.

- lo sviluppo della autosufficienza energetica locale da *fonti rinnovabili* utilizzando in forme territorialmente sostenibili e paesaggisticamente corrette il mix di energie presenti nel territorio (sole, vento, biomasse ecc), riqualificando i sistemi tradizionali di conservazione e cura dell'acqua;

- lo sviluppo del *turismo sostenibile* come filiera integrata di ospitalità diffusa, culturale e ambientale, fondata sulla valorizzazione delle peculiarità socioeconomiche, culturali, enogastronomiche, artistiche e paesaggistiche dei sistemi territoriali locali (ambiti di paesaggio) *dell'intero territorio regionale*.

- lo sviluppo di progetti di cooperazione e scambio solidale "mediterranei" potenziando le peculiarità geografiche e storico culturali della regione.

L'autosostenibilità dello sviluppo si persegue inoltre attraverso:

- l'elevamento della *qualità ambientale ed ecologica* del territorio come crescita del benessere e della qualità della vita e la conseguente riduzione dei costi sociali di riproduzione;

- la crescita di *consapevolezza sociale* (coscienza di luogo) della alta qualità dei beni patrimoniali territoriali, ambientali e paesaggistici e della necessità della loro valorizzazione in quanto beni comuni;

- il riconoscimento e la valorizzazione dell'immenso e pluristratificato *patrimonio dei beni culturali* in forme integrate alla valorizzazione socioculturale e economica delle identità dei sistemi territoriali e paesaggistici;

- la finalizzazione delle *infrastrutture di mobilità*, comunicazione e logistica di terra e di mare alla valorizzazione dei sistemi territoriali locali e della loro fruizione funzionale, paesaggistica, turistica;

- la *tendenziale autoriproducibilità* dei cicli dell'alimentazione (filiera corte fra produzione e consumo) dei rifiuti (rifiuti zero), dell'energia (produzione diffusa per autoconsumo) dell'acqua (equilibrio del bilancio idrico) e così via.

Questi orizzonti strategici del modello di sviluppo sono stati declinati nel piano attraverso il perseguimento di *obiettivi generali di carattere ambientale, territoriale e paesaggistico* che compongono lo scenario strategico; perseguimento per il quale sono state proposte azioni, progetti, politiche, oltre che prescrizioni direttive e indirizzi.

Si afferma in questo modo il principio generale del Piano che, ad ogni riconoscimento di valore patrimoniale, corrispondono non solo vincoli, regole e norme, ma anche progetti, incentivi, processi di mobilitazione di attori sociali, economici culturali, operando il passaggio del valore dei beni patrimoniali da vincoli a opportunità e risorse.

I capisaldi del Piano paesaggistico

In conclusione, l'insieme degli enunciati relativi alla "filosofia" del piano esposti nei precedenti paragrafi sono stati operativamente organizzati intorno ai seguenti capisaldi:

- a) L'aver assunto la *centralità del patrimonio territoriale* (ambientale, infrastrutturale, urbano, paesistico, socioculturale) nella promozione di forme di sviluppo socioeconomico fondate sulla valorizzazione sostenibile e durevole del patrimonio stesso attraverso modalità di *produzione sociale del paesaggio*;
- b) L'aver applicato il dettato del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio che attribuisce un *ruolo di cogenza* al piano paesaggistico nei confronti dei piani di settore, territoriali e urbanistici, anche avvalendosi del ruolo di piano territoriale del PPTR; portando il piano a strutturarsi nella forma di un *piano multisettoriale integrato* attraverso processi di copianificazione;
- c) L'aver assunto la *complessità e multisettorialità di obiettivi* proposti dal Codice stesso, laddove investe, trattando l'intero territorio regionale problemi di conservazione, valorizzazione, riqualificazione, ricostruzione di paesaggi; paesaggi intesi, secondo la Convenzione Europea, come mondi di vita delle popolazioni; attribuendo dunque al Piano una funzione *progettuale e strategica*.

I capitoli attraverso cui è organizzato il Piano riflettono nel seguente ordine l'organizzazione concettuale di questi capisaldi. Ovvero:

- **la produzione sociale del paesaggio**
- **l'approccio identitario e statutario**
- **la visione progettuale e strategica**
- **una declinazione normativa coerente con i capisaldi del Piano**

Facendo riferimento al quadro sinottico della struttura del PPTR (*allegato n°0* del PPTR), il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Regione Puglia è organizzato in tre grandi capitoli: l'Atlante del Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico, lo Scenario Strategico, il Sistema normativo.

L'atlante del Patrimonio e lo scenario strategico sono declinati, organizzati e rappresentati a due livelli: il livello *regionale* trattato alla scala 1/150.000, e il livello *d'ambito* trattato attraverso le schede d'ambito, alla scala 1/50.000.

Inoltre, il Piano distingue con chiarezza la parte *identitaria e statutaria* (che definisce e rappresenta i caratteri identitari dei paesaggi della Puglia e le regole di trasformazione per la loro conservazione/valorizzazione, riqualificazione/ricostruzione) da quella *strategica* (che definisce progetti, politiche e azioni per le trasformazioni future); sovente la confusione fra i diversi livelli, o peggio, la non esistenza di un quadro conoscitivo indirizzato a evidenziare i valori patrimoniali del territorio e del paesaggio per tutti gli attori pubblici e privati che intervengono sulle trasformazioni territoriali, comporta effetti perniciosi sull'esaurimento delle risorse patrimoniali e dunque sulla non sostenibilità di lungo periodo delle trasformazioni.

2. La produzione sociale del paesaggio

2.1 Chi produce il paesaggio?

Questo capitolo descrive la *precondizione e la forma generale del piano* all'interno della quale sia il quadro conoscitivo che gli scenari strategici e il quadro normativo sono stati costruiti e sviluppati. Per questo motivo il capitolo sulla *forma* precede i capitoli sulla *sostanza* del Piano sia nella relazione generale che nelle norme tecniche di attuazione.

Questo orizzonte, la produzione sociale del paesaggio, che si è tradotta in una specifica "*Forma piano*" caratterizzata da una struttura e un processo particolari, è stato motivato da una serie di considerazioni:

- la consapevolezza diffusa dei *limiti di efficacia* e la crisi delle *pratiche ordinarie* di pianificazione del territorio di tipo comprensivo, gerarchico e settoriale;
- la necessità di mobilitare e attribuire decisionalità a forme di *cittadinanza attiva* per progettare e gestire strategie di sviluppo che presuppongono l'autogoverno della società locale per mettere in valore i patrimoni identitari locali;
- la constatazione che il paesaggio, come concepito dalla Convenzione Europea e dal Codice non si può progettare a tavolino come un giardino, ma è frutto di una *complessità di atti di produzione del territorio* da parte di una molteplicità di attori sociali, economici, culturali.

E' evidente che, al di là dei giardini e dei parchi urbani e territoriali che possono essere progettati direttamente con finalità estetiche, naturalistiche e fruttive, su commissione di un committente pubblico o privato, entro perimetri territoriali precisi, il paesaggio regionale nel suo insieme non può essere progettato direttamente, dal momento che esso è il frutto (molte volte indiretto) di una serie di eventi complessi e temporalmente stratificati, di atti di "produzione del territorio" da parte di una molteplicità di attori pubblici e privati, con finalità molteplici. Per questo il PPTR, nel corso della sua costruzione, ha messo in atto una molteplicità di strumenti per interagire con questi "atti" (*in primis* gli atti degli altri settori della stessa Regione come si è richiamato sopra), condizione imprescindibile dell'efficacia futura del Piano. Il Piano Paesaggistico si è posto dunque l'obiettivo di dialogare con i principali produttori di paesaggio, con i quali il PPTR stesso ha avviato il processo di costruzione di un "Manifesto" per formulare un "patto" di azioni finalizzate alla valorizzazione del "bene comune" paesaggio.

In questo modo è stato possibile affiancare al *sistema delle tutele* del Piano un insieme di *progetti socialmente prodotti*: formulando una struttura normativa chiara per un piano di progettazione attiva del paesaggio fondato sulla valorizzazione dei patrimoni identitari della Puglia. Ne risulta una struttura del Piano nella quale si accompagna ogni singola azione normativa di tutela e valorizzazione del paesaggio e del territorio e ogni obiettivo generale con *politiche (azioni e progetti)* volti a favorire le trasformazioni dei campi di azione dei produttori del paesaggio nella direzione di cui al punto precedente.

Alcuni esempi:

-l'obiettivo descritto nel capitolo 5.1 di *ridurre la pressione insediativa sulla costa* (la quale rischia a sua volta di ridurre il valore dell'immenso patrimonio dei paesaggi litoranei pugliesi),

accompagna norme di salvaguardia degli spazi aperti costieri (agricoli e naturalistici) con progetti e investimenti di valorizzazione della capacità ricettiva dei centri dell'entroterra costiero, delle città minori dell'interno, del patrimonio rurale abbandonato, delle relative infrastrutture su ferro, su gomma e mare e dei nodi di interscambio intermodale per mettere in relazione fra loro i diversi sistemi; riorganizzando in questa direzione le attività costruttive, infrastrutturali, trasportistiche e turistiche, verso un turismo diffuso in tutti i paesaggi del territorio regionale che, all'insegna della complessità dell'offerta, realizzi l'estensione annuale delle permanenze;

-l'obiettivo di *riqualificazione ambientale e paesaggistica delle periferie urbane e metropolitane degradate* è perseguito non solo fissando confini certi al dilagare delle città nel territorio rurale, ma proponendo da una parte azioni sugli spazi aperti (orti e giardini urbani, parchi agricoli multifunzionali, mercati locali, nuovo patto "città campagna", riforestazione periurbana), dando nuovo impulso economico e culturale alle attività agricole; e dall'altra attivando azioni premiali rivolte ai costruttori per la riqualificazione-ricostruzione urbana verso la qualità edilizia, urbanistica, ambientale, energetica, aprendo nuovi campi di attività e di investimenti;

-l'obiettivo di *riqualificazione delle aree industriali e commerciali*, attualmente uno dei principali detrattori del paesaggio, è perseguito non solo con *norme e schede guida* relative alle aree produttive paesisticamente e ecologicamente attrezzate, ma con il far convergere su queste aree agevolazioni e investimenti per la *produzione energetica* (fotovoltaico, eolico, minieolico), per la *forestazione urbana*, per la produzione di *servizi pubblici*, di *strutture logistiche*, ecc. In particolare la trasformazione delle aree produttive ecologicamente attrezzate in aree deputate anche alla produzione di energia, consente di sgravare in parte la pressione su aree agricole e di pregio ambientale e paesaggistico, che sta trasformando una opportunità positiva (le energie rinnovabili) in una criticità.

-l'obiettivo di *estendere le aree protette di valore ambientale e paesaggistico* (oliveti monumentali, paesaggi agrari storici) è perseguito, oltre all'inclusione normativa di alcune aree nei beni e nei contesti paesaggistici, attraverso gli strumenti partecipati del parco agricolo multifunzionale, del contratto di fiume, degli ecomusei, ecc); tutti strumenti volti a valorizzare la componente produttiva e gestionale dell'area protetta, valorizzandone in primo luogo l'economia.

La trasformazione dei parchi *naturali* in *parchi agricoli multifunzionali* (Alta Murgia, Ofanto, Paduli di San Cassiano, ecc) va appunto in questa direzione: trasformare la cultura "negativa" degli agricoltori e delle loro associazioni verso i parchi, dal momento che vedono tradizionalmente nel parco una sottrazione di territorio produttivo (per cui ne chiedono la riduzione dei perimetri), in una cultura *attiva*, che vede nella remunerazione di produzioni qualitative e di beni e servizi pubblici, un vantaggio economico e sociale per gli agricoltori e investimenti per il ripopolamento rurale (e, dunque, dovrebbero indurre gli agricoltori a chiedere l'*estensione* delle aree protette);

- così via per gli altri obiettivi.

La produzione sociale del paesaggio si sostanzia in due grandi campi di azioni e procedure:

-*la produzione sociale del piano*;

-*la gestione sociale del territorio e del paesaggio*

2.2 La produzione sociale del piano

Definizioni

Per **produzione sociale del Piano** si intende il processo della sua costruzione - dall'Atlante del patrimonio e dalle sue componenti statutarie, allo Scenario strategico, al sistema normativo – attuato attraverso l'attivazione di forme di *governance allargata* e di *democrazia partecipativa*.

Per **governance allargata** si intende un sistema negoziale e decisionale che, oltre agli istituti di *copianificazione* a livello della regione e degli altri enti pubblici territoriali, coinvolge le *rappresentanze sociali* degli interessi economici, sindacali, culturali, ambientali, locali, con particolare attenzione alle rappresentanze degli *attori più deboli* e solitamente non rappresentati ai tavoli negoziali.

Per **democrazia partecipativa** si intende l'attivazione di molteplici forme e tecniche di *coinvolgimento diretto* degli abitanti nella costruzione dei *quadri identitari* relativi ai loro mondi di vita, nella costruzione degli *scenari strategici* di trasformazione del territorio, dell'ambiente e del paesaggio, in funzione dell'aumento del benessere e della felicità pubblica.

Il Piano Paesaggistico ha organizzato fin dall'approvazione del Documento programmatico (15 novembre 2007) una presenza attiva, visibile sul territorio, cercando di superare la lontananza istituzionale, un poco minacciosa e burocratica, che caratterizza l'elaborazione tradizionale dei piani; facendo capire dal vivo, attivando con esperienze esemplificative partecipate, gli obiettivi e le metodologie che il Piano andava elaborando.

Una "forma piano" che si prefigge la costruzione sociale del piano stesso, a livello regionale non può configurarsi con gli strumenti tradizionali della partecipazione, che si sono sviluppati prevalentemente a livello locale; deve dunque rispondere ad una pluralità di obiettivi specifici che nel loro insieme, a diversi livelli e con diverse forme di azione, avvicinino l'obiettivo strategico:

- promuovere forme di *governance allargata* fra rappresentanze di interessi attivando strumenti interscalari, negoziali e pattizi;
- promuovere aggregazioni di soggetti pubblici e privati su *progetti sperimentali*; per attivare la progettualità locale in forme integrate, multisettoriale e multiattoriali
- promuovere strumenti di *democrazia partecipativa* che attivino la comunicazione sociale e consentano l'elaborazione partecipata sia del quadro delle conoscenze patrimoniali che degli obiettivi di qualità;
- attivare forme di coprogettazione locale per sviluppare la *coscienza di luogo e i saperi locali* per la cura del territorio e del paesaggio;
- attivare strumenti di conoscenza, comunicazione e valutazione per far interagire *saperi esperti e saperi contestuali*.

Azioni di governance allargata e azioni interistituzionali**(copianificazione, azioni sugli altri piani, relazione con altri settori)**

Il carattere cogente del piano paesaggistico rispetto ai piani di settore e territoriali introdotto nel Codice è stato interpretato dal PPTR come processo di *copianificazione*, coerentemente con il DRAG, sia nella fase di produzione che nella futura fase di gestione del piano. Il concetto di copianificazione comporta il concetto di *reversibilità*, come sistema interattivo fra i vari livelli di piano che può trasformare incrementalmente le azioni del piano a partire dalle problematiche dei contesti locali, fermi restando i principi generali che definiscono la strategia del Piano regionale.

Ne è emerso un esperimento di pianificazione regionale che ha assunto la forma della **copianificazione**, non solo *verticale* (Regione, Province, comuni) peraltro già ampiamente praticata dall'Assessorato Assetto del Territorio, ma soprattutto *orizzontale* fra settori e assessorati della Regione. Esperimento che si qualifica come particolarmente innovativo dato il consolidato modello di azione degli enti pubblici territoriali che privilegia i legami verticali di ogni settore con il "proprio" territorio, legami che costituiscono reti di poteri e interdipendenze difficilmente conciliabili con politiche intersettoriali.

Nel caso del Piano paesaggistico, la sua costruzione è avvenuta realizzando una trama molto stretta di relazioni in particolare con gli Assessorati e i settori:

-**Ecologia**, per quanto concerne la costruzione comune della Rete Ecologica Regionale e la valorizzazione delle aree protette; l'applicazione del piano energetico (Pear) nelle sue implicazioni paesaggistiche e territoriali; il recupero cave; lo sviluppo di progetti integrati di paesaggio sperimentali come la rete ecologica multifunzionale del torrente Cervaro;

-**Agricoltura**, per quanto concerne la territorializzazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 (PSR) nei suoi aspetti paesaggistici, ambientali, di riqualificazione periurbana, in particolare nella realizzazione del progetto del Patto Città-Campagna del PPTR;

-**Trasporti e vie di comunicazione**, per quanto concerne gli apporti del Piano dei trasporti alla realizzazione delle infrastrutture del Progetto della mobilità dolce del PPTR, in particolare per quanto riguarda la riqualificazione del sistema ferroviario e marittimo;

-**Trasparenza e cittadinanza attiva**, per quanto riguarda la produzione sociale del Piano, in particolare con progetti di *comunicazione* e di *sostegno* ai processi partecipativi nel territorio.

-**Turismo e industria alberghiera**, in particolare con il progetto ospitalità diffusa e il progetto di guida turistica paesaggistica;

-**Attività produttive**, in particolare per il settore energetico e nell'orientare gli investimenti per le localizzazioni produttive e energetiche verso le aree produttive paesisticamente ecologicamente e attrezzate;

-**Beni culturali**, per quanto riguarda le forme di coordinamento con l'Osservatorio regionale del paesaggio.

Specificamente, i principali piani di settore che interagiscono con i vincoli, le regole e i progetti del piano paesaggistico (e attraverso i quali il piano paesaggistico trova attuazione strategica mediante le opportune valutazioni di coerenza) sono:

- il Programma di sviluppo rurale;
- il Piano energetico regionale ;
- la Rete ecologica regionale e le aree protette;
- il Piano dei trasporti e delle infrastrutture;
- le proiezioni territoriali del Documento Strategico Regionale;

- il regolamento per i piani urbanistici comunali e per i Piani di coordinamento provinciali del DRAG;
- il PAI dell'Autorità di bacino;
- il Piano di Tutela delle acque;
- il Piano del turismo e del commercio (disegno di legge);
- il Piano delle coste e la nuova legge sulle coste;
- le leggi sulla qualità dell'architettura e sull'abitare sostenibile;
- la legge sugli ulivi monumentali;

Queste relazioni, approfondite anche attraverso l'attività di "valutazione integrata di piani e programmi" che ha affiancato l'attività di VAS, hanno prodotto un'integrazione di *obiettivi di qualità paesaggistica* nel POR, nei bandi per le Attività produttive, nei Piani strategici, ecc., oltre che interventi testuali sul Drag per i Piani di Coordinamento delle Province e i Pug.

Poiché il piano paesaggistico è "senza portafoglio" questo complesso sistema di relazioni di copianificazione ha anche consentito di individuare per obiettivi, progetti, politiche del PPTR strutture operative e tecnico-finanziarie *concorrenti* alla loro realizzazione.

Il patto con i produttori del paesaggio

Se il paesaggio è considerato una potenziale risorsa collettiva, per la qualità di vita e il benessere degli abitanti e per lo sviluppo socioeconomico della regione, allora tutto il territorio deve essere trattato come bene al contempo da tutelare e da valorizzare. Questo orizzonte di senso comporta la necessità di *attivare un "patto" tra gli attori della trasformazione* affinché l'azione di ciascun portatore di interessi riconosca il valore del bene comune e indirizzi le sue azioni specifiche (economiche, culturali, sociali) a cercare e trovare vantaggio e convenienze nel migliorare la qualità del paesaggio e dei mondi di vita delle popolazioni.

Il Piano ha attivato questo "Patto" attraverso azioni di concertazione, tavoli di discussione, documenti di lavoro, che hanno portato a una prima bozza del Patto (vedasi *allegato 1 del PPTR*) ***I soggetti*** che sono stati interessati alle azioni di *governance allargata* per la costruzione del patto sono:

- *le aziende agrosilvopastorali:*

Costituiscono i principali produttori di paesaggio degli spazi aperti. Occorre creare sinergie e convenienze (economiche, tecniche, socioculturali) per gli operatori al fine della valorizzazione paesaggistica degli spazi aperti, tenendo conto delle grandi trasformazioni che il paesaggio agrario è destinato a subire con la nuova PAC (disaccoppiamento e piani di sviluppo rurale, e il relativo spostamento di risorse sul settore agroenergetico); trasformazioni che è necessario valutare e indirizzare attraverso l'applicazione concreta del principio della *multifunzionalità* dell'agricoltura³⁶: in campo *ecologico* (corridoi, reti ecologiche), *energetico* (biomasse erbacee e legnose, residui delle lavorazioni, ecc), *infrastrutturale* (muretti a secco, terrazzi, regimazione delle acque, sorgenti), *fruitivo* (percorribilità degli spazi agricoli, recupero di edifici e infrastrutture storiche a fini agrituristici e escursionistici), *paesistico* (mantenimento o ripristino

³⁶ vedasi ad esempio il Manifesto della Confederazione Italiana Agricoltori sulla agricoltura multifunzionale periurbana. Altri riferimenti sulla multifunzionalità:

G. Ferraresi, A. Rossi (a cura di), *Il parco agricolo come cura e cultura del territorio*, Grafo, Brescia 1993

A. Fleury, *L'agriculture périurbaine*, in "Les Cahiers de la multifonctionnalité", 8 (2005)

P. Donadieu, *Campagne urbaine*, Donzelli, Roma 2006.

della complessità delle trame agrarie), *riqualificativo* (riforestazione, orti urbani nelle periferie urbane).

La realizzazione di *parchi agricoli multifunzionali* può costituire lo strumento che consente di attivare finanziamenti con fonti multisettoriali e aiuti tecnici per le diverse funzioni di produzione di beni e servizi pubblici da parte degli agricoltori.

Sono state inoltre considerate le possibilità di attivare incentivi per il recupero dell'edilizia rurale e delle strutture agrarie storiche per la valorizzazione fruitiva dei paesaggi rurali (agriturismo e turismo rurale);

Esempio: la legge della Regione Puglia sugli ulivi e sugli uliveti monumentali è una buona legge nella direzione della conservazione e valorizzazione del paesaggio storico, dal momento che non si limita a vietare l'espianto degli ulivi e uliveti monumentali, ma mette in condizione i produttori agricoli di essere attori della loro valorizzazione: dunque non solo un vincolo, (il divieto di abbattimento), ma la creazione di una economia di marchio, gli aiuti tecnici alla produzione e alla commercializzazione, la promozione del turismo dell'ambiente e del paesaggio.

- *gli operatori turistici*

Possono svolgere una azione importante sia di valorizzazione diretta del paesaggio, sia di promozione e sensibilizzazione verso forme di turismo sostenibile.

Il PPTR con l'Assessorato al turismo e l'APT della Provincia di Bari ha messo in cantiere un progetto di *guida paesaggistica* volta a restituire in forma divulgativa l'atlante del patrimonio (vedi *allegato 4*) per far comprendere i valori territoriali, ambientali e paesistici (figure territoriali, vedute, evoluzione storica dei paesaggi, percorsi tematici, i paesaggi del gusto, delle filiere dell'olio, ecc) interessando le APT e i diversi operatori turistici alla diffusione della cultura del paesaggio e dell'ambiente.

Sono in corso di elaborazione dispositivi per:

- indirizzare e incentivare gli operatori al recupero del patrimonio urbano e rurale per attività ricettive, complessificando l'offerta di ospitalità per estendere la stagione turistica;

- attivare politiche ricettive sulle città dell'interno attivando politiche e strutture per realizzare l'ospitalità diffusa a rete coinvolgendo gli abitanti dei borghi storici nella riqualificazione di parti di edifici non occupati incentivando comportamenti privati volti a migliorare la qualità della struttura urbana, l'organizzazione dei servizi e la qualità di vita della popolazione, considerando fra questi anche i "cittadini temporanei": a) per valorizzare il ricco reticolo policentrico di città d'arte piccole e medie che caratterizza i sistemi territoriali delle Puglie, sia di pianura che collinari e montani; b) per valorizzare il sistema di accoglienza delle città storiche degli entroterra costieri e sgravare la pressione edificatoria di alberghi sulle coste (e relativa privatizzazione³⁷, con opportuni servizi di trasporto e di accesso) (vedasi *Progetto Hospitis allegato 3*);

- sviluppare azioni premiali e marchi per gli esercizi turistici che si inseriscono nel paesaggio e nell'ambiente valorizzandolo (vedi istituzione del Premio per paesaggio, *allegato 2*);

- *gli operatori del settore delle costruzioni e delle infrastrutture*

Il "Patto si è proposto di attivare gli attori imprenditoriali "sani" (che non utilizzano lavoratori in nero, non operano nel campo dell'abusivismo, puntano sul reddito d'impresa anziché sulle

³⁷ Per contrastare il processo di privatizzazione delle coste vedasi la legge della Regione Puglia n° 17 del 2006.

speculazioni finanziarie immobiliari) verso indirizzi operativi condivisi che favoriscano il blocco del consumo di suolo, dirottando i volumi di attività edilizia sul recupero delle aree dismesse, la demolizione degli edifici degradati e la riqualificazione dei margini urbani. Sono oggetto di esplorazione del “Patto” le possibili soluzioni ai problemi procedurali attuali e al sistema di incentivi e disincentivi vigente, con riferimento in primo luogo all’intervento pubblico. Inoltre si sono avviate azioni per:

- coinvolgere gli Ordini degli architetti, degli ingegneri, degli agronomi e il collegio dei geometri in forme adeguate a sensibilizzare i propri iscritti al ruolo della progettazione edilizia e urbana nel l’attuazione del Piano Paesaggistico, tenendo conto della scarsa cultura del territorio, del paesaggio e dell’ambiente nella progettazione dei piani;
- interessare i produttori e rivenditori dei materiali edili allo sviluppo e alla commercializzazione di materiali compatibili con la riproduzione e valorizzazione dei diversi paesaggi delle Puglie, aprendo in questo modo un nuovo mercato a filiera corta locale;
- definire standard qualitativi per l’inserimento paesaggistico delle opere che fruiscono dell’erogazione di contributi comunitari, in particolare per la riqualificazione dei paesaggi delle periferie urbane (ad esempio il progetto sperimentale periferie, Asse competitività/attrattività urbana 2007-13, i paesaggi dell’abbandono) contribuendo a superare la prevalenza di criteri di efficienza e velocificazione della spesa che soffocano innovazione e qualità³⁸;
- coinvolgere Anas, e settori della Regione e Province che si occupano della progettazione e realizzazione delle infrastrutture a ridefinire la qualità della progettazione (vedi linee guida sulla progettazione paesaggistica delle infrastrutture) dal punto di vista ambientale e paesistico³⁹;

- *gli operatori industriali e commerciali*

Attualmente le aree industriali, diffuse o concentrate, sono una delle cause più evidenti del degrado paesistico e ambientale. E’ un tema, insieme a quello delle periferie, fondamentale per affrontare la voce “riprogettazione” dei paesaggi delle aree compromesse o degradate.

Pertanto si è avviata la promozione di politiche, regole e “programmi contrattati” con le associazioni imprenditoriali, sindacati, associazioni ambientaliste, per la riqualificazione degli insediamenti produttivi nelle loro diverse declinazioni: zone industriali compatte, capannoni diffusi, sistemi distrettuali di piccole e medie imprese a rete, centri commerciali extraurbani, ecc; Il capitolo della programmazione negoziata ha fatto riferimento all’istituzione delle *aree produttive paesaggisticamente ecologicamente attrezzate* (artigianali, industriali, commerciali, terziarie, multifunzionali)⁴⁰, al fine di produrre insediamenti di alta qualità dal punto di vista:

³⁸ Sul tema delle distorsioni dei contributi europei verso rendite di posizione da parte degli operatori economici in Puglia vedasi ad esempio:

A. Barbanente, “La penetrazione di principi e stili di policy europei nel mezzogiorno d’Italia fra aspirazioni e resistenze al cambiamento”, in I. Jogan e D. Patassini (a cura di), *Lo spazio europeo a livello locale*, INU edizioni, Roma 2006.

³⁹ Tipica a questo proposito è stata la sistematica eliminazione dei viali alberati, soprattutto di accesso alle città, che sottolineava paesisticamente le reti di città, in funzione della sicurezza automobilistica; progetti di riqualificazione paesistica degli accessi urbani deve trovare diverse forme di soddisfazione di requisiti essenziali integrati fra sicurezza e bellezza.

⁴⁰ Si tratta di sperimentare un avanzamento delle realizzazioni in merito estendendo il concetto di “aree ecologicamente attrezzate” alle questioni paesistiche ed energetiche (APPEA).

Richiami alle APEA (Aree produttive ecologicamente attrezzate) si trovano in:

Legge 112/1998(art 26)

L.R. Emilia Romagna 20/2000

Normativa Emas 761/2001

urbanistico (localizzazioni programmate con criteri di accessibilità alle reti, qualità degli ambienti urbani e degli spazi pubblici, degli spazi aperti e dei servizi); *edilizio* (porre fine all'omologazione paesaggistica dei capannoni prefabbricati di bassa qualità, regole sui materiali da costruzione e le tipologie edilizie, risparmio energetico); *ambientale* (mitigazione degli effetti di degrado, acquedotti industriali e riciclo delle acque, forestazione e verde, ecc); *paesistico* (localizzazione, visibilità dai centri urbani, dalle infrastrutture, qualità estetiche dell'impianto urbanistico ed edilizio); *energetico* (concentrare in queste aree gran parte della produzione energetica (pannelli fotovoltaici e termici sui tetti dei capannoni, torri solari, eolico, produzioni da biomasse anche dalla forestazione protettiva della zona stessa, ecc).

La contrattazione dovrebbe comprendere la *delocalizzazione* in queste aree di tutti gli insediamenti impropri non "attrezzabili".(vedasi elaborato 4.4 del PPTR: *linee guida per progettazione e gestione di aree produttive paesisticamente e ecologicamente attrezzate, APPEA*)

Dunque questo percorso potrebbe avere un forte impatto sulla riduzione della dispersione insediativa, naturalmente con economie di agglomerazione e compensazione (vedasi in proposito le esperienze francesi delle *Economies d'agglomération*)

- *i produttori e installatori di impianti energetici*

Il Piano Energetico della Regione prevede un notevole incremento della produzione di energie rinnovabili (solare, eolico, biomasse) verso la riduzione della dipendenza energetica da fonti non rinnovabili(in particolare in Puglia il carbone) e la riduzione di emissioni inquinanti. Tuttavia a questi aspetti positivi che considerano le qualità peculiari del territorio una risorsa per la produzione locale di energia, rischiano di sommarsi *nuovi detrattori* di paesaggio fortemente pervasivi: in primo luogo gli impianti eolici (forte impatto visivo per chilometri, impatto acustico, impatti sulla fauna, ecc), ma anche i pannelli termici e fotovoltaici (impatto sull'edilizia urbana e soprattutto sul territorio agricolo). In particolare per quanto riguarda gli impianti eolici, per la forte pressione delle imprese, le modeste convenienze economiche dei Comuni (*royalties*) e degli agricoltori (affitti dei terreni), le previsioni quantitative in atto⁴¹ rischiano di configurare *un nuovo paesaggio delle Puglie* il cui esito sfugge a qualunque atto programmatico, nonostante la presenza del regolamento regionale *ad hoc* che promuove i PRIE comunali. La questione va dunque trattata non solo in termini di autorizzazioni secondo linee guida (vedi il capitolo 4.4.1), e di incentivazione dei raggruppamenti di Comuni con l'intervento delle Province e della Regione, ma più articolatamente in merito a localizzazioni, tipologie di impianti, altezze dei generatori, coinvolgendo gli operatori del settore in ambiti di

Direttiva regionale Emilia Romagna 1238/2001

L.R Regione Toscana 61/2003

Delibera regionale Marche 157/2005

La LR 61/2003 Toscana ha utilizzato l'allegato 8 delle norme tecniche del PTCP di Prato in merito alle aree ecologicamente attrezzate.

Una approfondita disamina delle esperienze in merito delle regioni Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Liguria, di trova in: ERVET, *La gestione sostenibile delle aree produttive*, Bologna 2006, con rassegna bibliografica sull'argomento.

⁴¹ Si tratta di domande per circa 6000 generatori, di cui circa 800 di prossima realizzazione.

Inoltre il metodo di calcolo del parametro P (art 13 del Regolamento della Regione) che quantifica il max di generatori per Comune, fa sì che un gruppo di Comuni (che usufruisce di un P= 1) ad esempio di 40.000 ettari ha un "lato del quadrato di area uguale alla superficie" di 20 Km. Per evitare "l'effetto selva" (art. 10 comma 1, b del Regolamento), occorre distanziare le pale di 3- 5 volte il diametro. Dunque avremmo 20 km di pale distribuite su 60 km minimo.

programmazione negoziata anche in relazione alla qualità paesistica degli impianti; promuovendo prestiti da parte della Regione per l'acquisto da parte dei comuni degli impianti; il che ridurrebbe drasticamente il numero dei generatori *a parità di introiti da parte dei comuni*, diminuendo drasticamente il consumo di suolo.

Più in generale occorre promuovere una tendenza (denominata nelle Linee guida "dai campi alle officine") che punta a disincentivare la localizzazione diffusa degli impianti eolici e fotovoltaici in territorio agricolo concentrandoli nelle aree produttive paesaggisticamente e ecologicamente attrezzate, sulle coperture di abitazioni, parcheggi, edifici commerciali, lungo le infrastrutture, ecc, rendendo coerenti gli obiettivi dello sviluppo delle energie rinnovabili con quelli della valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio.

- *le associazioni ambientaliste e sociali per la difesa del paesaggio*

Da molto tempo le associazioni ambientaliste non solo conducono rivendicazioni, ma anche orientano politiche e soprattutto attivano *pratiche* di salvaguardia e valorizzazione: monitoraggio delle acque, campagne di pulizia dei fiumi e delle spiagge, riforestazione periurbana, sentieristica, percorsi tematici, azioni per il libero accesso al mare; intraprese a valenza etica: gruppi di acquisto, "distretti di economia solidale" legati alla valorizzazione dei prodotti locali e del territorio, presidi per la riproduzione di razze animali e vegetali in estinzione, e dei rispettivi ambienti, ecc.

La valorizzazione, nel sistema degli attori del piano, di questo universo di pratiche che configurano processi di produzione di qualità ambientale e paesistica, può costituire un importante fattore di riequilibrio del tavolo degli attori economici.

Il lavoro di costruzione del "patto" si è sviluppato, attraverso una serie di incontri e tavoli negoziali, con i seguenti soggetti:

- costruttori, cavatori (attività estrattiva), responsabili infrastrutture;
- operatori del turismo. commercio e mobilità;
- operatori del settore agricolo e della prima trasformazione e del settore agroalimentare;
- operatori dell'industria e delle attività produttive in stretta relazione col territorio;
- operatori dell'energia (generazione, trasmissione distribuzione) e aree ecologicamente attrezzate.

2.3 Dalla governance alla partecipazione

Le conferenze d'area

Le conferenze sono state istituite secondo le linee del documento programmatico per dare la più ampia pubblicizzazione e recepimento di contributi nelle due fasi di elaborazione del Piano:

- a) la costruzione del quadro conoscitivo e dell'atlante del patrimonio identitario e le prime ipotesi di scenario (conferenze di Altamura, Acaia, Lucera del dicembre 2008, Grottaglie aprile 2009)
- b) la verifica degli obiettivi del piano organizzati nello scenario strategico (conferenze di Monte S. Angelo, Nardò, Bari, Mesagne del luglio 2009⁴²)

⁴² I lavori delle Conferenze sono testimoniati dalla pubblicazione *Quaderni del Piano 2*, curati dal Settore Assetto del territorio.

Inoltre, dal punto di vista istituzionale, le Conferenze d'area attivate dal Piano fra il 2008 e il 2009, costituiscono l'avvio del procedimento di approvazione del Piano paesaggistico e assumono la forma di "Conferenza regionale, anche articolata per aree territoriali e in diverse fasi temporali", secondo quanto previsto dall'articolo 2 della LR n. 20 "Norme per la pianificazione paesaggistica".

Infine, in relazione all'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio previsto da questa stessa legge, si propone per il regolamento attuativo che alle Conferenze venga attribuito ruolo di istituto permanente di programmazione.

I progetti integrati di paesaggio sperimentali

Questi progetti hanno costituito la sperimentazione puntuale degli scenari strategici del Piano nelle diverse fasi della sua elaborazione contribuendo a chiarire e sviluppare gli obiettivi, a mobilitare attori pubblici e privati, a indicare strumenti di attuazione. A partire dalle proposte tematiche contenute nel Documento Programmatico, sono stati proposti da attori territoriali su specifici temi, valutati dalla Regione, e attivati attraverso specifici Protocolli di intesa fra la Regione e gli enti pubblici e privati interessati dal progetto. Non tutti i progetti sperimentali previsti nel Documento Programmatico sono stati attivati in questa fase, ma potranno essere attivati nelle successive, essendo i progetti sperimentali proposti nelle Norme tecniche di attuazione come una delle *forme permanenti di attuazione del Piano stesso*, di cui si definiscono le procedure di attivazione e gestione:

-protocollo tipo di accordo fra Regione e soggetti pubblici e privati per l'attivazione di un progetto sperimentale;

-*procedure di attivazione* di un progetto sperimentale nella fase di gestione del Piano (soggetti promotori, protocollo, allegato tecnico, approvazione del progetto, finanziamenti, ecc);

-ruolo dell'Osservatorio regionale della qualità del paesaggio nel monitoraggio dei progetti.

La geografia regionale e lo spettro tipologico dei progetti già attivati testimoniano di una buona copertura del territorio e dei temi trattati dal PPTR, in modo da costituire un valido pestaggio e la operatività degli obiettivi e un buon livello di mobilitazione per la costruzione sociale del Piano.

Progetti integrati di paesaggio attivati

(vedasi le schede dei progetti nell'elaborato 4.3 del PPTR.)

1. Mappe di Comunità ed Ecomusei della Valle del Carapelle;
2. Mappe di Comunità ed ecomusei del Salento;
3. Mappe di Comunità ed Ecomuseo di Valle d'Itria;
4. Le porte del parco fluviale del fiume Ofanto e il Contratto di fiume;
5. Progetto di Corridoio Ecologico multifunzionale del fiume Cervaro;
6. Valorizzazione tratto pugliese del tratturo Pescasseroli-Candela;
7. Recupero di un tratto del tratturo di Motta Montecorvino
8. Progetto di parco agricolo multifunzionale dei Paduli di San Cassiano

9. Conservatorio botanico "I Giardini di Pomona" (Cisternino): interventi di recupero, conservazione e valorizzazione dell'agrobiodiversità e del paesaggio;
10. Progetti di copianificazione del piano del Parco Nazionale dell'Alta Murgia:
 - Progetto per una rete della mobilità lenta a servizio del territorio del Parco Nazionale;

-Recupero di Torre Guardiani in Jazzo Rosso in agro di Ruvo;

11. Progetti con la Provincia di Lecce di Riqualificazione delle voragini naturali e riqualificazione paesaggistica delle aree esterne e dei canali ricadenti nel bacino endoreico della valle dell'Asso per la fruizione a fini turistici;
12. Bonifiche ambientali, recupero aree degradate di cave dismesse della provincia di Lecce;

Il Patto per la bioregione e il contratto di fiume

Fra gli strumenti di programmazione negoziata che integrano processi di governance con strumenti di democrazia partecipativa a livello territoriale, particolarmente rilevanti sono i Patti territoriali locali e i Contratti di Fiume. Su entrambi gli strumenti è in atto un'esperienza importante sul fiume Ofanto, che il PPTR ha assunto fra i progetti integrati di paesaggio sperimentali. In particolare il Contratto di fiume si va organizzando in forme originali rispetto a quanto già ampiamente sperimentato nei paesi francofoni (Francia e Belgio con i *Contrat de rivièrre*) e da alcune regioni italiane a partire dalla Lombardia⁴³. L'approccio contrattuale e partecipativo al tema dell'acqua e dei fiumi, si caratterizza per la promozione di forme di gestione volte a superare approcci emergenziali e impiantistici (opere eccezionali e di semplice riparazione dei danni). La dimensione integrata e interdisciplinare è declinata in modo consensuale attraverso l'elaborazione e la messa in atto d'un protocollo d'accordo (il contratto) tra l'insieme degli attori pubblici e privati, con l'obiettivo di conciliare gli usi e le funzioni multiple del corso d'acqua, delle sue aree di pertinenza e del sistema territoriale di riferimento, definendo:

- gli obiettivi che si intendono perseguire;
- le strategie da mettere in atto per raggiungere gli obiettivi enunciati;
- le azioni specifiche da attivarsi;
- gli impegni dei diversi soggetti nel realizzare le azioni.

Il contratto promuove una visione ecosistemica dell'area fluviale in quanto assume come obiettivo la riproduzione di tutte le diverse funzioni tradizionalmente garantite dal fiume e dalle sue acque. Si tratta altresì di uno strumento negoziale e partecipativo in quanto le decisioni

⁴³ La Regione Lombardia, l'ARPA Lombardia, le Province di Como - Varese - Milano, gli Ambiti Territoriali Ottimali, l'Autorità di Bacino del fiume Po e i Comuni dei bacini di Olona, Bozzente e Lura, avvalendosi di una Segreteria Tecnica/Comitato tecnico (con rappresentanze di tutti gli enti contraenti), hanno dato avvio, nel corso del 2003, al processo negoziale denominato "Contratto di fiume". Lo strumento utilizzato è stato l'Accordo quadro di sviluppo territoriale" (Lr. 14 marzo 2003 n.2). ARPA, ha svolto anche attività di supporto ai lavori della Segreteria Tecnica, formando allo scopo un comitato scientifico coordinato da A. Magnaghi). Il lavoro della segreteria tecnica e dell'ARPA riguardante il quadro conoscitivo, le ipotesi di scenario, la definizione del primo programma di azione, contenente le prime azioni del contratto ritenute mature per l'attuazione (idrauliche, infrastrutturali, urbanistiche, parchi regionali e locali, riforestazione e rinaturazione delle riviere, educazione alla cultura dell'acqua) si è concluso con la sottoscrizione del Contratto da parte di tutti i soggetti promotori (luglio 2004) e l'avvio della fase attuativa. Successivamente sono stati attivati. In Lombardia i Contratti del Seveso(2006), del Mella (2006), dell'Oglio 2005), del Mincio (2008), dell'Adda (2004); in Piemonte del Belbo (2007), dell'Orba (2007), del Sangone (2007) dell'Agogna (2007); Emilia Romagna-Lavino (2007) in Sicilia dell'Alcantara (2009); proposti: Val Bormida (2008), Tevere, (2007), Ofanto (2008), Fluminimannu (2009)

richiedono il consenso di tutti i partecipanti sia pubblici che privati, e la presa in conto delle diverse funzioni garantite dal sistema fluviale. Il contratto sviluppa un processo di programmazione negoziata che vede partecipi alla costruzione di un programma strategico multisettoriale condiviso di valorizzazione del sistema fluviale una molteplicità di attori, pubblici e privati: dalla Regione (settori della tutela delle acque, dell'ambiente, del territorio, dell'agricoltura, dei lavori pubblici, ecc), alle Province, all'Autorità di Bacino, ai comuni rivieraschi, alle associazioni ambientaliste, ricreative, sportive, ecc. La firma del contratto comporta che ogni attore, per le azioni di sua competenza contribuisca a promuovere e realizzare i programmi di azione che vanno nella direzione della realizzazione del Contratto. Da parte degli enti regionali, attraverso un modello di valutazione realizzato attraverso lo scenario strategico di riferimento, è possibile selezionare gli aiuti tecnici e finanziari relativi ai diversi settori di intervento, indirizzandoli alle azioni virtuose nei confronti del contratto.

Nel caso dell'esperienza pugliese la peculiarità riguarda il ruolo del Contratto nell'affrontare e risolvere il conflitto che si è venuto a creare fra Parco e agricoltori (e che ha portato alla riduzione dei confini del parco stesso), proponendo il passaggio concettuale da *parco naturalistico* a *parco agricolo multifunzionale*, che dovrebbe dunque comprendere fra le politiche del Parco la valorizzazione dell'agricoltura multifunzionale, attivando strumenti premiali connessi al *Patto per la bioregione dell' Ofanto* (marchio della bioregione dell'Ofanto, ecc.) a condizione della coerenza delle colture agricole con le politiche ambientali, paesaggistiche, fruttive, turistiche e alla dismissione delle colture in aree demaniali di pertinenza del fiume.

Il sito web interattivo (vedi allegato 3 del PPTR)

Il PPTR ha attivato un sito web (<http://paesaggio.regione.puglia.it>) che, oltre a informare sulle attività e i documenti in elaborazione del piano, ha organizzato un osservatorio interattivo per consentire le segnalazioni di valori o detrattori paesaggistici, "così come percepiti dalla popolazione" secondo quanto indicato dalla Convenzione europea. L'osservatorio ha inoltre il compito di promuovere le segnalazioni di buone e cattive pratiche nei confronti del paesaggio. Questa parte è molto importante per la realizzazione del concetto della "produzione sociale del Piano", in quanto sta consentendo la costruzione di un archivio delle forme di cittadinanza attiva (associazioni, comitati, organizzazioni culturali, istituzioni locali, ecc) che già sta operando sul territorio con azioni di denuncia, o con pratiche di valorizzazione di beni culturali, ambientali e paesaggistici. Sia per l'arricchimento del sistema informativo dell' Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, sia per fase di attuazione del piano, questo repertorio di attori locali e di cittadinanza attiva (ecomusei, associazioni, comitati, cittadini) è fondamentale per creare condizioni di mobilitazione sociale locale per l'attuazione dei progetti del PPTR . Nell'allegato è sviluppata una prima analisi dei risultati dell'attività del sito interattivo nei primi mesi del suo funzionamento.

Attraverso il *regolamento* dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio della Puglia il sito web potrà venire riorganizzato come strumento dell'Osservatorio stesso contribuendo al monitoraggio dei detrattori e delle buone pratiche, oltre che all'implementazione con segnalazioni della Carta dei Beni culturali

Gli ecomusei e le mappe di comunità per il paesaggio

(vedi elaborato 4.3 del PPTR)

“L'ecomuseo è un istituzione culturale che assicura in forma permanente, su un determinato territorio e con la partecipazione della popolazione, le funzioni di ricerca, conservazione, valorizzazione di un insieme di beni naturali e culturali, rappresentativi di un ambiente e dei modi di vita che lì si sono succeduti”. [Carta degli ecomusei]

Il passaggio dai musei agli ecomusei che ha preso le mosse dalle esperienze francesi negli anni 70' e si è successivamente sviluppato in Italia a partire dalla rete ecomuseale promossa dalla Regione Piemonte (L.R. 31/95) seguita dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (L.R. n. 10 del 20.06.2006), segna un passaggio importante sia nella valorizzazione di saperi contestuali nella costruzione dei quadri conoscitivi di piani, sia nel trasformare la conoscenza dei paesaggi storici in strumento attivo di elaborazione di modelli di sviluppo locale fondati sulla valorizzazione del patrimonio.

Nella gestione del Piano paesaggistico gli ecomusei assumono dunque diverse valenze:

- favoriscono la crescita della coscienza di luogo e dei saperi esperienziali locali;
- contribuiscono alla crescita delle conoscenze del paesaggio e delle culture tradizionali agricole, artigiane artistiche locali, dei beni culturali;
- costituiscono nodi territoriali attivi dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, svolgendo attività di promozione culturale, informativa e progettuale;
- favoriscono l'evoluzione del turismo verso una ospitalità turistica consapevole e di scambio fra culture;

Il Laboratorio Ecomusei promosso dalla Regione Piemonte ha introdotto l'approccio delle **Mappe di comunità**. Esse costituiscono l'ultima generazione delle esperienze delle “mappe cognitive” elaborate dagli abitanti a partire dalla sperimentazione di Kevin Lynch negli anni 60', sviluppando le esperienze partecipative delle *Parish Maps* che si formano in Inghilterra intorno alla metà degli anni Ottanta nell'ambito della rete dell'associazione ambientalista “*Common Ground*”.

Le “*community mapping*”, (mappe di comunità), che hanno avuto in Italia un recente sviluppo in molte regioni (in particolare in Puglia), incentivato dalla rete europea “Mondi locali”, attiva dal 2004 (www.mondilocali.eu), sono finalizzate a promuovere il ruolo degli abitanti nella costruzione di rappresentazioni del territorio in grado di rappresentare - attraverso tecniche generalmente a debole formalizzazione e in maniera immediatamente comunicabile - il proprio spazio vissuto, e i valori socialmente riconosciuti del territorio di appartenenza. Le mappe sono costruite dagli abitanti con l'aiuto di facilitatori, artisti e storici locali, nel difficile percorso volto a considerare il paesaggio “una parte del territorio così come percepito dagli abitanti” (art 1 della Convenzione europea del paesaggio)

Nel processo di formazione del PPTR le mappe di comunità, nate all'interno delle esperienze degli ecomusei pugliesi, sono state assunte come strumento di crescita della “coscienza di luogo” attraverso la partecipazione degli abitanti alla costruzione di rappresentazioni “dense” dei valori patrimoniali, territoriali e paesaggistici e vengono attivate, secondo tre fasi di sviluppo:

- a) *decodificazione* della percezione del paesaggio, *riappropriazione e rappresentazione* dei valori patrimoniali: la costruzione delle mappe;
- b) partecipazione alla costruzione degli *obiettivi di qualità paesaggistica* e degli scenari di trasformazione;

- c) attivazione dei *saperi contestuali per la cura quotidiana del paesaggio e dell'ambiente*, il rilancio dei mestieri tradizionali, dei prodotti tipici, la promozione culturale della valorizzazione del territorio e del paesaggio per la futura gestione del PPTR

Nel quadro sinottico regionale e nel contesto delle schede dei progetti integrati di paesaggio sperimentali attivati nel corso dell'elaborazione del PPTR (vedi elaborato 4.3) sono inserite le schede delle Mappe di Comunità relative al *Salento*, alla *Valle d'Itria*, alla *Capitanata*, molte delle quali sono già state presentate nelle Conferenze d'area del dicembre 2008 e del luglio 2009.

Nelle Norme tecniche di attuazione del PPTR sono previste in proposito al Titolo

II:

-*procedure regolamentari* per la formazione e la gestione degli ecomusei (regolamento dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio; gli ecomusei sviluppano funzioni decentrate sul territorio dell'Osservatorio stesso);

-*procedure e bandi* per la formazione delle mappe di comunità e loro ruolo nell'aggiornamento del quadro conoscitivo del Piano.

Nel regolamento dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio gli ecomusei e le mappe di comunità assumeranno un ruolo importante per l'aggiornamento del quadro conoscitivo dei paesaggi (atlante del patrimonio); per la formazione dell'archivio regionale delle mappe di comunità; per la sensibilizzazione e la promozione culturale dei temi e dei progetti di valorizzazione del paesaggio nei contesti locali.

Il premio per il paesaggio (vedi allegato n° 2)

Nel corso dell'elaborazione del PPTR la Regione ha istituito, tramite avviso pubblico, un premio relativo a azioni, interventi, opere che abbiano contribuito a migliorare la qualità del paesaggio.

Il premio riguarda buone pratiche ricadenti in due ambiti: tutela e valorizzazione del paesaggio agrario, opere di architettura e interventi urbanistici e infrastrutturali.

Il premio offre tre tipi di contributi: un marchio di qualità che costituisce elemento di priorità per l'assegnazione di finanziamenti pubblici; la visibilità nell'ambito della promozione del PPTR e la possibilità di utilizzare il marchio per le attività di comunicazione dei premiati.

Una prima occasione di premiazione pubblica è avvenuta nell'ambito delle Conferenze d'area del luglio 2009

L'utilizzazione del Sito web del PPTR per la presentazione delle proposte ha contribuito ad arricchire le segnalazioni delle buone pratiche e dei soggetti che già operano sul territorio nella direzione degli obiettivi di qualità paesaggistica del PPTR, contribuendo alla produzione sociale del piano.

Il contributo della VAS alla costruzione sociale del piano

In generale la strutturazione e lo svolgimento del processo di consultazione e partecipazione costituiscono il contenuto qualificante la VAS in quanto procedura, con le relative conseguenze per la qualità anche del piano cui la valutazione è riferita. La partecipazione è indicata come elemento strategico, da sviluppare caso per caso rispetto al percorso di consultazione e condivisione delle scelte richiesto esplicitamente dalle norme, anche se va notato come, al di là della garanzia dell'informazione al pubblico e del coinvolgimento dei soggetti istituzionali,

all'effettiva declinazione della partecipazione siano lasciati margini interpretativi abbastanza ampi

Gli obblighi riguardano la consultazione dei soggetti con competenze ambientali, in Italia impropriamente definite "autorità ambientali", nella fase preliminare della stesura del piano, la successiva acquisizione di eventuali osservazioni una volta predisposto il piano e il relativo Rapporto ambientale, l'espressione di un parere motivato in sede di approvazione del piano.

Il pubblico interessato deve essere informato al fine di poter proporre i propri suggerimenti durante le varie fasi che portano alla stesura definitiva del piano, mentre la condivisione riguarda principalmente il livello istituzionale (enti e organismi coinvolti nel processo di pianificazione) ed avviene mediante la strutturazione di momenti di confronto all'interno di un percorso specificatamente disciplinato (conferenze, tavoli concertativi, ecc.).

A fronte di questi riferimenti formali, il processo di Valutazione ambientale strategica del PPTR è stato progettato e condotto in modo il più possibile partecipativo, pur dovendosi misurare con un piano alla scala regionale per il quale è comunque difficile ottenere la partecipazione diretta dei singoli cittadini.

Ciò ha significato interpretare nel modo più ampio possibile i diversi momenti di consultazione e partecipazione istituzionalmente previsti: estendendoli ove possibile alla partecipazione più ampia delle associazioni, dei tecnici, dei cittadini; mantenere rapporti di comunicazione costanti con la Segreteria tecnica del piano, l'Autorità ambientale e un gran numero di uffici regionali; rendere liberamente accessibili sul sito web del piano paesaggistico tutti i documenti di supporto al processo di VAS.

L'intero processo ha affiancato il processo di redazione del piano nel suo divenire, usando le relative occasioni di presentazione e dibattito pubblico (Conferenze d'area) come ulteriori momenti di comunicazione del processo di VAS.

La presentazione del percorso valutativo e l'annuncio dell'avvio della fase di *scoping* sono avvenuti in occasione del primo ciclo di Conferenze d'area del PPTR, a dicembre 2008. Nella fase di *scoping* la consultazione è stata estesa dai soggetti istituzionalmente competenti a un insieme molto più ampio di soggetti aventi competenze e conoscenze in campo ambientale: associazioni di categoria, ordini professionali, associazioni ambientali e civiche, per un numero totale di oltre 250 soggetti complessivamente contattati. I documenti di riferimento sono inoltre stati resi accessibili e liberamente scaricabili dal sito web del piano paesaggistico.

Le indicazioni emerse dalla fase di *scoping* sono state oggetto di approfondita discussione sia con la Segreteria tecnica del PPTR che con l'Autorità ambientale e con Arpa Puglia.

Nel secondo ciclo di Conferenze d'area del PPTR, a luglio 2009 è stato anticipato pubblicamente parte del contenuto del Rapporto Ambientale, presentando un'ipotesi di indicatori per il paesaggio sviluppati appositamente per questo piano, e sono state infine raccolte segnalazioni in merito a possibili referenti per osservatori del paesaggio locali.

Il processo fin qui attivato e gestito è stato dunque più ampio di quanto normalmente riscontrabile in altri processi di VAS, compresi quelli finora condotti in Puglia.

L'attività vera e propria di VAS è stata inoltre affiancata da una serie di approfondimenti sui programmi e piani di settore regionali in grado di sviluppare sinergie significative rispetto agli obiettivi del PPTR, e da successive e ripetute interazioni con i rispettivi responsabili al fine di individuare una serie di strategie comuni finalizzate alla tutela e al miglioramento del paesaggio.

Nel complesso, questa condivisione sociale ha prodotto esiti decisamente positivi, quali il recepimento di obiettivi e la rimodulazione di misure o azioni (per una descrizione più dettagliata vedasi cap. 7 della presente relazione e elaborato 7 del PPTR: *Il rapporto ambientale*).

2.4 La gestione sociale del paesaggio

La produzione sociale del paesaggio come forma ordinaria di governo del territorio

La fase di gestione del PPTR, una volta approvato dovrà proseguire, come specificato nelle norme tecniche d'attuazione al Titolo II (obiettivi e strumenti per la produzione sociale del paesaggio) attivando come *forma ordinaria di governo del territorio* gli strumenti attivati *nella fase sperimentale* di produzione de Piano, utilizzando a questo fine gli **strumenti di governance** che la regione attiva: *Intese con il Ministero, protocolli d'intesa* con soggetti pubblici e privati, *accordi di programma, patti territoriali locali*. La complessa materia degli strumenti partecipativi attivati nella fase di elaborazione del piano, viene riorganizzata in forma permanente, per la fase successiva della gestione del Piano stesso, dal Titolo II delle norme tecniche di attuazione, attivando, oltre ai già citati strumenti di *governance*, i seguenti strumenti (Capo II):

-**strumenti di partecipazione**, fra i quali vengono rese strumento annuale le *Conferenze d'area*; la promozione delle *Mappe di comunità*; l'istituzionalizzazione del *sito web interattivo* attivato nella fase di produzione del piano;

- **strumenti di governance**:

-l'attivazione di strumenti di *copianificazione*;

-*le intese con il Ministero, i protocolli di intesa, gli accordi di programma, i patti territoriali locali*;

 i *progetti integrati di paesaggio* che diventano strumento di progettazione e gestione locale del PPTR sulla falsariga dei progetti sperimentali attivati durante la produzione del piano;

gli ecomusei, promuovendone lo sviluppo territoriale, il contratto di fiume;

gli strumenti premiali: marchi e premi di qualità, agevolazioni, incentivi.(vedi allegato n. 2 del PPTR).

L'osservatorio regionale per la qualità del paesaggio

Un ruolo fondamentale per la gestione e produzione sociale del paesaggio lo dovrà svolgere *l'Osservatorio regionale della Puglia per la qualità del paesaggio e per i beni culturali*, (Capo II della LR 20/2009 "Norme per la pianificazione paesaggistica")⁴⁴.

Già nelle Linee Guida per l'attuazione della Convenzione europea del paesaggio [*Raccomandazione COE CM/Rec (2008)3*] l'opportunità dell'istituzione degli Osservatori del paesaggio trova la sua più ampia esplicitazione. Gli osservatori vengono elencati fra gli strumenti delle politiche per il paesaggio e ne vengono evidenziate alcune caratteristiche. fra cui quelle riferite alla partecipazione pubblica e alla produzione di scenari⁴⁵

⁴⁴ "L'Osservatorio ha funzioni conoscitive e propositive per la conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio paesaggistico e dei beni culturali della regione e dei caratteri identitari di ciascun ambito del territorio regionale, il perseguimento di adeguati obiettivi di qualità, la riqualificazione e la ricostruzione dei paesaggi compromessi o degradati urbani e rurali, nonché la sensibilizzazione e mobilitazione della società pugliese verso un quadro di sviluppo sostenibile e tutela ambientale" (art 4, comma 1)

⁴⁵ These landscape observatories, centres or institutes could be set up at various levels – local, regional, national, international – employing interlocking observation systems, and providing the opportunity for ongoing exchanges. Thanks to these bodies, it should be possible to:

– describe the condition of landscapes at a given time;

Facendo riferimento a questa indicazione generale, fra gli obiettivi specifici emersi nel documento “Orientamenti per la costruzione di un osservatorio del paesaggio regionale” scaturito dal Convegno di Venezia del maggio 2009⁴⁶ ve ne sono alcuni che riguardano proprio la gestione sociale del paesaggio:

- “Supporto alle comunità locali per la riappropriazione della *coscienza di luogo*, della consapevolezza del valore patrimoniale dei beni comuni territoriali, come condizione della produzione sociale del paesaggio.
- Creazione di un luogo e di occasioni di convergenza di *saperi contestuali e saperi esperti*; luogo di decodificazione della percezione del paesaggio e della produzione di “cartografie esperte” comprensibili alla popolazione; luogo in cui possano dialogare *abitanti e produttori di paesaggio*;
- luogo in cui vengono ricondotte a sistema le osservazioni di una molteplicità di antenne che possono contribuire al processo di acquisizione di conoscenze.
- Supporto alla definizione di *scenari strategici condivisi*.
- Costruzione di un tavolo di *concertazione interistituzionale tra enti*, allargato a soggetti privati, di un luogo di confronto con le istanze della società civile, anche attraverso percorsi di consultazione strutturati.
- Promozione ed incoraggiamento alla definizione di *accordi di cooperazione tra attori locali* ricorrendo all’elaborazione e alla realizzazione di programmi comuni di valorizzazione del paesaggio.
- Promozione di *progetti pilota integrati* a gestione intersettoriale.
- Segnalazione di azioni di particolare rilevanza (buone pratiche) nel settore della salvaguardia, della valorizzazione e della gestione del paesaggio regionale, così come di detrattori, anche attraverso la gestione di un *sito interattivo*.”.

La legge regionale n. 20/2009 “Norme per la pianificazione paesaggistica”, che ha istituito ha l’Osservatorio regionale della Puglia per la qualità del paesaggio e per i beni culturali ha risposto pienamente a questi obiettivi avendo assunto fra le altre finalità, (art 4) “ la sensibilizzazione e mobilitazione partecipativa della società pugliese verso un quadro di sviluppo sostenibile e tutela ambientale”; finalità specificate al comma 2d): “promuove attività di sensibilizzazione della società pugliese finalizzate alla salvaguardia ed al recupero dei valori espressi dal patrimonio paesaggistico e culturale quale presupposto per la definizione e attuazione di politiche di conservazione, gestione e pianificazione del territorio informate a criteri di qualità e sostenibilità”.

Risulta chiaro come l’Osservatorio sia concepito in coerenza con la strategia del PPTR sulla *produzione sociale del paesaggio*, e come le strutture già attivate sul territorio (Ecomusei, Mappe di Comunità, progetti integrati di paesaggio, ecc)) possano costituire in una prima fase sperimentale il referente territoriale dell’Osservatorio per la promozione delle attività di sensibilizzazione partecipativa.

D’altra parte nelle stesse *norme tecniche di attuazione* del PPTR (Titolo II) fra le attività dell’Osservatorio vengono incluse:

-
- exchange information on policies and experience concerning protection, management and planning, public participation and implementation at different levels;
 - use and, if necessary, compile historical documents on landscapes which could be useful for knowing how the landscapes concerned have developed (archives, text, photographs, etc.);
 - draw up quantitative and qualitative indicators to assess the effectiveness of landscape policies;
 - furnish data leading to an understanding of trends and to forecasts or forward-looking scenarios.

⁴⁶ Università IUAV Venezia e UNISCAPE, *Gli Osservatori del paesaggio. Approcci, problemi, esperienze a confronto in Italia e in Europa*, Venezia 7-8 maggio 2009.

- il recepimento delle risultanze delle *Conferenze d'area annuali*, ai fini dell'aggiornamento periodico e eventuale variazione del PPTR;
- il recepimento delle *Mappe di comunità*, ai fini dell'aggiornamento dell'Archivio regionale relativo e dell'aggiornamento dell' Atlante del patrimonio;
- la gestione delle segnalazione di *buone pratiche e elementi detrattori* da parte del Sito web interattivo;
- la gestione degli *ecomusei* ai sensi del Regolamento dell'Osservatorio stesso.

Proprio gli ecomusei possono costituire le strutture territoriali che possono svolgere a livello locale funzioni di promozione culturale, aggiornamento informativo, promozione di strutture partecipative in stretto rapporto con l'Osservatorio regionale, così come già proposto nel già citato Convegno di Venezia sulla base anche dell'esperienza piemontese degli Osservatorio locali del paesaggio⁴⁷.

⁴⁷ Nel documento di Venezia (cit.) si propone: "La struttura regionale dell'Osservatorio è anche il nodo principale di una rete di osservatori locali nati spontaneamente o per delibera regionale. Gli osservatori locali hanno essenzialmente le seguenti finalità:

- promozione di eventi culturali e *animazione sociale* sul paesaggio;
- promozione di istituti di *democrazia partecipativa* per il monitoraggio delle trasformazioni e dei progetti di trasformazione del paesaggio e l'attivazione di progetti integrati regionali;
- promozione e gestione di *ecomusei e delle mappe di comunità* per il paesaggio;
- implementazione locale *del sito web*.

3. L'approccio identitario e statutario: l'atlante del patrimonio

3.1 Definizioni

Patrimonio territoriale ambientale e paesaggistico

Per patrimonio *territoriale* si intende denotare l'insieme interagente di sedimenti persistenti dei processi di territorializzazione di lunga durata: sedimenti *materiali* (naturalistici, neoeosistemici, infrastrutturali, urbani, rurali, beni culturali e paesaggistici) e sedimenti *cognitivi* (saperi e sapienze ambientali, costruttive, artistiche, produttive, modelli socioculturali). Per patrimonio *paesaggistico* si intende l'insieme dei valori del patrimonio territoriale percepibili sensorialmente, che consente di riconoscere e rappresentare l'identità dei luoghi. La rappresentazione identitaria dei luoghi è pertanto una rappresentazione patrimoniale del territorio come bene comune che riguarda tutto il territorio di una regione.

Il patrimonio territoriale ambientale e paesaggistico, la cui rilevanza è misurata attraverso elementi estetico-percettivi, ambientali-ecosistemici, storico-strutturali e socioculturali, ha un *valore di esistenza*, che riguarda la possibile fruizione dei beni patrimoniali da parte delle generazioni future; e un *valore d'uso* in quanto sistema di *risorse essenziali* che consentono la produzione di ricchezza durevole e sostenibile, a condizione di garantire nel tempo il valore di esistenza del patrimonio stesso.

Atlante del patrimonio

Per atlante del patrimonio si intende una struttura organizzativa del quadro conoscitivo del PPTR indirizzata a finalizzare il quadro stesso alla descrizione, interpretazione e rappresentazione *identitaria* dei molteplici e fortemente differenziati paesaggi della Puglia, e a stabilirne le regole statutarie di tutela e valorizzazione. L'atlante è realizzato attraverso un impianto metodologico del quadro conoscitivo che consente di evidenziare, per l'intero territorio regionale, gli *elementi patrimoniali* che costituiscono l'*identità* paesaggistica della regione, interpretandoli come potenziali risorse per il futuro sviluppo del territorio. Per salvaguardare il valore di esistenza degli elementi patrimoniali nei progetti di trasformazione, nella seconda parte dell'atlante, in particolare al livello degli ambiti di paesaggio, vengono definite le *regole* fondamentali che ne hanno guidato la costruzione nel lungo periodo delle trasformazioni storiche (invarianti strutturali), lo stato di conservazione e le condizioni di riproducibilità per le trasformazioni future (regole statutarie)⁴⁸;

Le regole statutarie che ne conseguono e che confluiscono negli *obiettivi di qualità paesaggistica* si propongono dunque come punto di partenza, come *metanorme*, socialmente condivise attraverso la produzione sociale del Piano, che informano e condizionano *azioni e progetti, prescrizioni, indirizzi e direttive* e rispetto alle quali si misura la coerenza di tutte le trasformazioni territoriali. L'atlante in questa accezione non ha solo valore interpretativo dei valori patrimoniali ambientali territoriali e paesaggistici, ma assume anche valore di *documento*

⁴⁸ Una esemplificazione di un atlante del patrimonio organizzato secondo questa metodologia si trova nell'*Atlante del patrimonio territoriale e socioeconomico del Circondario Empolese Valdelsa (2007)*, www.unifi/atlante.

statutario che definisce i requisiti fondamentali per trasformazioni socioeconomiche e territoriali non lesive dell'identità dei paesaggi pugliesi e cooperanti alla loro valorizzazione durevole.

- *Ambiti di paesaggio*

Gli *ambiti di paesaggio* rappresentano una articolazione del territorio regionale in coerenza con il Codice dei beni culturali e del paesaggio (comma 2 art 135 del Codice),

Gli ambiti del PPTR costituiscono sistemi territoriali e paesaggistici individuati alla scala subregionale e caratterizzati da particolari relazioni tra le componenti fisico-ambientali, storico-insediative e culturali che ne connotano l'identità di lunga durata. L'ambito è individuato attraverso una visione sistemica e relazionale in cui prevale la rappresentazione della *dominanza* dei caratteri che volta a volta ne connota l'identità paesaggistica.

Figure territoriali e paesaggistiche

Ogni ambito di paesaggio è articolato in *figure territoriali e paesaggistiche* che rappresentano le unità minime in cui si scompone a livello analitico e progettuale la regione ai fini del PPTR

L'insieme delle figure territoriali definisce l'identità territoriale e paesaggistica dell'ambito dal punto di vista dell'interpretazione strutturale.

Per "figura territoriale" si intende una entità territoriale riconoscibile per la specificità dei *caratteri morfotipologici* che persistono nel processo storico di stratificazione di diversi cicli di territorializzazione. La rappresentazione cartografica di questi caratteri ne interpreta sinteticamente l'identità ambientale, territoriale e paesaggistica. Di ogni figura territoriale-paesistica individuata vengono descritti e rappresentati i caratteri identitari costituenti (struttura e funzionamento nella lunga durata, invariante strutturali che rappresentano il patrimonio ambientale, rurale, insediativo, infrastrutturale); il paesaggio della figura territoriale paesistica viene descritto e rappresentato come sintesi degli elementi patrimoniali.

Per la descrizione e interpretazione delle figure territoriali costituenti gli ambiti, anche se l'ultima versione del Codice semplifica la definizione parlando all'art 135 di "caratteristiche paesaggistiche" e all'art. 143 comma 1 i) "di individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualità", si è preferito utilizzare l'impianto analitico della prima versione che definiva per ogni ambito le *tipologie paesaggistiche* (le "figure territoriali del PPTR"); la *rilevanza* che permette di definirne i valori patrimoniali secondo gli indicatori complessi individuati nel documento programmatico (peraltro simili agli indicatori previsti nell'Osservatorio del paesaggio della Catalogna); il livello di *integrità* (e criticità), che permette di definire il grado di conservazione dei caratteri invariante della figura e le *regole* per la loro riproduzione.. La descrizione dei caratteri morfotipologici e delle regole costitutive, di manutenzione e trasformazione della figura territoriale definisce le "invarianti strutturali" della stessa.

Invarianti strutturali

Il Drag individua le **invarianti strutturali** come "quei significativi elementi patrimoniali del territorio sotto il profilo storico-culturale, paesistico-ambientale e infrastrutturale, che [...] assicurano rispettivamente l'integrità fisica e l'identità culturale del territorio, e l'efficienza e la qualità ecologica e funzionale dell'insediamento" (Drag 2007, p. 35).

Il PPTR integra questa definizione ai fini del trattamento strutturale delle figure territoriali con la seguente:

Le invarianti strutturali definiscono i caratteri e indicano le regole statutarie che costituiscono l'identità di lunga durata dei luoghi e dei loro paesaggi.. Esse riguardano specificamente le regole costitutive e riproduttive di *figure territoriali* complesse che compongono l'ambito di paesaggio; regole che sono esito di processi coevolutivi di lunga durata fra insediamento umano e ambiente, persistenti attraverso rotture e cambiamenti storici.

Le invarianti strutturali, a partire dall'interpretazione degli elementi costitutivi e relazionali della struttura morfotipologica di lungo periodo delle figure territoriali, ne descrivono le regole e i principi che le hanno *generate* (modalità d'uso, funzionalità ambientali, sapienze e tecniche) e che le hanno *mantenute stabili* nel tempo; tramite la definizione del loro stato di conservazione e/o di criticità, descrivono le regole che ne garantiscono la *riproduzione* a fronte delle trasformazioni presenti e future del territorio, nella forma degli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale.

La definizione delle invarianti strutturali interessa tutto il territorio regionale.

La valutazione di rilevanza

L'individuazione della *rilevanza* riguarda la definizione, per ogni ambito composto da un numero variabile di figure territoriali-paesistiche e dei suoi caratteri invarianti, della *consistenza dei valori patrimoniali*. L'attribuzione di valore a ogni specifico ambito territoriale-paesistico supera dunque un approccio puramente estetico-visuale-percettivo o storico-monumentale, con classificazioni escludenti, ma si riferisce ad una griglia complessa di indicatori relativi alla *consistenza* dei valori patrimoniali che riguardano, oltre che la qualità estetico-percettiva:

- la *rilevanza istituzionale* (densità e qualità di beni e aree protette, elaborato n. 6: "il sistema delle tutele");
- la *rilevanza ecologico-naturalistica* (complessità ecosistemica e biodiversità; fertilità dei suoli; struttura idrogeomorfologica; qualità della rete ecologica);
- la *rilevanza storico-culturale* (qualità e densità delle persistenze di sedimenti materiali e cognitivi di lunga durata);
- la *rilevanza simbolico/percettiva* (di valori desunti dalle pratiche d'uso e dalla percezione sociale del valore paesaggistico dei beni da parte della popolazione, ai sensi della Convenzione europea del Paesaggio);
- la *rilevanza fruitiva* (accessibilità e percorribilità del territorio, itinerari paesistici, servizi legati alla fruibilità pubblica);
- la *rilevanza economica* in quanto giacimento di risorse economiche, energetiche, culturali, legate alle peculiarità del territorio, ecc;
- la *rilevanza relativa alla rarità del bene* (es. Capitanata, come spazio aperto di rilevanza internazionale), e così via.

Questi caratteri che definiscono analiticamente la rilevanza paesaggistica dell'ambito e delle sue figure territoriali sono descritti analiticamente nelle *schede* di ogni ambito nella sezione A (*vedi capitolo 5 della relazione*)

La definizione di rilevanza che consegue ogni ambito territoriale paesistico e delle sue figure territoriali individua gli elementi che garantiscono l'*unicità identitaria* del paesaggio, della quale le regole per la trasformazione del territorio (lo "statuto" richiamato anche nel DRAG), dovrebbero garantire comunque la riproduzione.

La valutazione di integrità (stato di conservazione dell'invariante)

La definizione dell'*integrità* si qualifica come valutazione dello stato di conservazione (o di compromissione e degrado) della figura territoriale e paesaggistica individuando gli elementi *detrattori* e le *criticità ambientali* delle figure territoriali (o di singole loro parti) in relazione alle regole di riproduzione di lunga durata (invarianti strutturali) delle figure stesse, come descritte nella tipologia.

I parametri di valutazione sono del tipo:

- integrità ambientale-ecologica;
- integrità del paesaggio rurale;
- integrità insediativa e infrastrutturale;
- integrità paesistica dei caratteri identitari

Queste valutazioni sono contenute nelle descrizioni analitiche nelle schede d'ambito nella sezione A, alla voce "*criticità*", riferita ai valori patrimoniali dell'ambito.

La valutazione del grado di integrità dei sistemi territoriali-paesistici e delle figure territoriali-paesistiche che li compongono (compromesse, in via di parziale compromissione, trasformazione parzialmente conservativa, ben conservate), consente di delineare la parte strategica e progettuale del Piano paesistico (progetti territoriali di paesaggio della regione, progetti integrati sperimentali, linee guida, obiettivi di qualità paesaggistica; prescrizioni, indirizzi, direttive, ecc) atta a mettere in valore i sistemi stessi, garantendone l'autoriproducibilità e la durevolezza.

In questo modello interpretativo risulta fondamentale non confondere la *rilevanza* con l'*integrità*: confusione che porta sovente a definire ambiti compromessi come poco rilevanti dal punto di vista paesaggistico, escludendoli dunque a priori dall'azione del piano. Si possono dare parti di territorio fortemente compromesse (scarsa integrità, ad esempio, in zone di margine urbano, su tratti di costa, in ambiti di diffusione urbana nel tessuto rurale, con aggressioni pesanti ai caratteri identitari) appartenenti ad ambiti e figure territoriali-paesistiche di notevole rilevanza identitaria, che richiedono dunque progetti di riqualificazione o ricostruzione paesistica delle parti degradate) e viceversa ambiti integri di minore rilevanza paesaggistica (ma non per questo da sottoporre a nuove forme di degrado).

Al fine di mettere in valore elementi patrimoniali degradati, nella parte progettuale del piano, questa distinzione è fondamentale: ad esempio per attivare progetti di *delocalizzazione* (o demolizione) di elementi che producono degrado rispetto alla valorizzazione turistica (vedasi il disegno di legge sul turismo); o rispetto a progetti di *riqualificazione ambientale e paesistica* delle periferie; rispetto alla *fruibilità delle coste*; o rispetto alla *delocalizzazione e riqualificazione* degli insediamenti produttivi in aree paesisticamente e ecologicamente attrezzate.

Le regole di riproduzione delle invarianti

La definizione delle regole generative delle figure territoriali e delle relative invarianti consente di definire le condizioni per la loro riproducibilità a fronte di trasformazioni territoriali al fine di non comprometterne l'identità e di rafforzarla. In base allo stato di conservazione queste regole diventano parti costituenti degli obiettivi di qualità paesaggistica che il piano persegue nella parte strategica⁴⁹

⁴⁹ Coerentemente con l'art 135 del Codice, questi obiettivi e i relativi indirizzi progettuali sono articolati in quattro categorie:

Lo statuto del territorio

La descrizione, la interpretazione e la rappresentazione del patrimonio territoriale e paesaggistico e delle figure territoriali che ne caratterizzano le strutture morfotipologiche; l'elaborazione delle invarianti strutturali che ne connotano le regole generative, di manutenzione e trasformazione del patrimonio stesso costituisce un insieme di atti interpretativi e regolativi che definiamo **statuto del territorio**. Lo statuto definisce le condizioni d'uso, in quanto risorsa, del patrimonio territoriale a fronte di futuri scenari indirizzati allo sviluppo durevole ed auto sostenibile.

Le Regole statutarie comprendono le regole generative, di manutenzione e trasformazione che garantiscono la riproduzione dei caratteri identitari delle invarianti strutturali rappresentate nelle figure territoriali e paesaggistiche

In ogni ambito di paesaggio le figure territoriali e le relative invarianti strutturali comprendono al loro interno e connettono in forma sistemica i beni paesaggistici, i beni culturali, i contesti topografici stratificati e i contesti di paesaggio presenti nella figura stessa. L'interpretazione strutturale delle invarianti consente di articolare e integrare in un quadro di riferimento coerente l'insieme degli obiettivi di qualità, dei progetti e delle politiche ed azioni integrate e intersettoriali, della normativa prescrittiva e di indirizzo.

A partire da questo quadro definitorio l'atlante del patrimonio ambientale, territoriale e paesaggistico si articola in *tre fasi* consequenziali:

- **descrizioni analitiche**: un *primo livello* descrittivo che riguarda la definizione dei dati di base utilizzati a vario titolo per la costruzione del quadro conoscitivo (dati, testi, carte storiche, iconografie, cartografie di base), dei quali si forniscono tutti gli elementi identificativi per il loro reperimento e uso classificati secondo le descrizioni strutturali di sintesi per le quali sono stati utilizzati;
- **descrizioni strutturali di sintesi**: costituiscono un *secondo livello* di descrizione che comporta una selezione *interpretativa e la rappresentazione* cartografica di tematismi di base aggregati;
- **interpretazioni identitarie e statutarie**: costituiscono un *terzo livello* di interpretazione e rappresentazione che sintetizza identità, struttura e regole statutarie dei paesaggi della Puglia.

Le informazioni relative alle tre fasi sequenziali di analisi sono state organizzate su *due livelli principali*, secondo il Codice dei beni culturali e del paesaggio: la *regione (scala 1/500.000-1/150.000)* e gli *ambiti di paesaggio (con approfondimenti a scala 1/50.000, 1/25000)*; individuando per ogni scala il grado di specificazione delle rappresentazioni e dei tematismi adeguati alla scala stessa.

I materiali e cartografie di *livello regionale* sono organizzati *nell'elaborato 3* del PPTR;

-prevalente indirizzo di conservazione (salvaguardia)

-prevalente indirizzo di valorizzazione (del potenziale inespresso)

-prevalente indirizzo di riqualificazione (delle aree compromesse)

-prevalente indirizzo di trasformazione (nuovi paesaggi e interventi ricostruttivi).

le *schede degli ambiti paesaggistici* che contengono le descrizioni di sintesi, le interpretazioni identitarie e le regole statutarie, ma anche gli obiettivi di qualità che costituiscono un'articolazione locale degli obiettivi generali descritti nello scenario strategico, sono descritte dopo quest'ultimo, *nell'elaborato 5* del PPTR.

3.2 Il livello regionale dell'Atlante

a) le descrizioni analitiche

(scala di riferimento 1:150.000)

I materiali descrittivi raccolti in questa sezione prevedono la copertura di tutto il territorio regionale investigando i diversi tematismi a livello analitico, sintetico e patrimoniale. Il recente completamento della Carta Tecnica Regionale in scala 1/5000, ha consentito di georeferenziare con notevole precisione tutto il materiale cartografico precedentemente impostato su fonti varie, in primis la cartografia IGM, consentendo l'elaborazione in ambito GIS di tutti gli elaborati del piano.

Le cartografie tematiche di base utilizzate nell'elaborazione del quadro conoscitivo dell'atlante del patrimonio riguardano in particolare:

- Carta Tecnica Regionale
 - Uso del suolo di derivazione CTR
 - Carte tematiche fisico - ambientali
 - Rete Infrastrutture DB Prior
 - Coperture UdS Corine LC
 - Uso del Suolo di derivazione Touring Club (1959-1960)
 - Datazione dell'Edificato da cartografia storica
- ecc.

In questa prima sezione viene fornito un elenco delle fonti utilizzate nell'elaborazione dell'Atlante del PPTR (basi di dati, cartografie storiche e tematiche, testi, bibliografie, ecc) ordinato secondo la successiva classificazione delle *descrizioni strutturali di sintesi*, secondo cui i dati di base sono stati utilizzati per una prima aggregazione interpretativa.

b) le descrizioni strutturali di sintesi

Queste descrizioni di "secondo grado" derivano dalla integrazione dei tematismi della sezione precedente e costituiscono un primo livello di orientamento del quadro conoscitivo verso *l'interpretazione patrimoniale del territorio e del paesaggio*, sia nei suoi elementi di criticità che di valore. Queste rappresentazioni, la cui descrizione metodologica e cartografica si trova nell'Elaborato n° 3.2 del PPTR : "*Descrizioni strutturali di sintesi*", sono:

- Idrogeomorfologia

La nuova *Carta Idrogeomorfologica della Puglia*, elaborata dall'Autorità di Bacino con il contributo della Segreteria Tecnica del PPTR, è stata realizzata utilizzando come base di riferimento i dati topografici, il modello digitale del terreno e le ortofoto (relative al periodo 2006-2007) realizzati dalla Regione Puglia nell'ambito del progetto della nuova Carta Tecnica

Regionale.⁵⁰ e integrando i diversi tematismi di base (geologia, pedologia, idrologia, topografia, ecc) in un sistema integrato e interconnesso.

L'importanza di questa elaborazione sta da una parte nel dare certezza di rappresentazione georeferenziata a elementi patrimoniali della struttura idrica, idraulica, geomorfologia, sottoponibile a precise indicazioni normative (ad esempio nel perimetrare, al fine di garantire il funzionamento idraulico e ecologico della struttura endoreica, le *voragini della struttura carsica* prevalente nel sud della Puglia e nel dichiarare le *lame "corsi d'acqua"* di cui occorre *garantire la continuità idraulica* da monte al mare); dall'altra nell'evidenziare in modo documentato e puntuale i rischi idrogeomorfologici presenti e denunciarne le cause, come premessa per l'azione di piano sia progettuale che normativa. L'equilibrio del bilancio idrico dei bacini idrografici e le condizioni di stabilità del territorio come proposti dalla Carta idrogeomorfologica costituiscono una rilevante *invariante strutturale* del territorio regionale le cui condizioni di riproducibilità sono la *precondizione* della sostenibilità ambientale dell'insediamento antropico.

- *La struttura ecosistemica*

Questo elaborato frutto di un lavoro congiunto della Segreteria Tecnica del PPTR e del settore Ecologia, si compone di una serie di cartografie e di dati che descrivono in modo sintetico, incrociando dati di diversa provenienza la struttura ecosistemica del territorio regionale. *La carta della naturalità*, frutto di un lavoro rigoroso di verifica sul campo e di georeferenziazione puntuale dei valori della naturalità e seminaturalità della regione, costituisce la base per la definizione, al di là delle perimetrazioni amministrative dei parchi e aree protette (sovente "mutilate" nei loro confini ambientali da ragioni politico-amministrative) del patrimonio naturalistico connesso alle aree silvopastorali, alle zone umide, i laghi, le saline, le doline, ecc.. Queste aree costituiscono la sede principale della biodiversità residua della regione; e come tali vanno a costituire i gangli principali su cui si poggia il progetto di rete ecologica regionale del PPTR (vedi *elaborato 4.2.1* del PPTR); le altre carte che compongono l'elaborato (*ricchezza delle specie di fauna di interesse conservazionistico; ricchezza della flora minacciata, aree significative per la fauna suddivise in ecological group*) e il data base sul *sistema delle aree protette e della Rete Natura 2000* costituiscono la interpretazione della ricca base patrimoniale in campo ecologico della regione e della estesa articolazione delle aree protette su cui si fonda la struttura della prima carta progettuale della Rete ecologica regionale: la Rete ecologica della Biodiversità (vedi *elaborato 4.2.1*)

- *La valenza ecologica del territorio agrosilvopastorale*

In una regione dove l'agricoltura occupa un ruolo territoriale ed economico rilevante rispetto alle altre regioni italiane, considerare le attività agrosilvopastorali nella loro valenza ecologica potenziale ha da una parte consentito di puntare i riflettori sui disastri ambientali dell'agricoltura

⁵⁰ I dati tematici rappresentati nella Carta derivano in parte da banche dati ufficiali realizzate nell'ambito di altri progetti e piani di carattere nazionale e regionale (ad es. Carta Geologica d'Italia, Piano di Tutela delle Acque della Puglia - 2007, Piano Regionale delle Coste - 2008, Catasto Regionale delle grotte) opportunamente verificati e adeguati, e soprattutto da analisi ed elaborazioni eseguite ex novo dall'Autorità di Bacino della Puglia, sulla scorta di analisi ed elaborazioni dei dati conoscitivi del territorio disponibili. Tutti i temi prodotti, in formato vettoriale, sono stati elaborati graficamente in modo georeferenziato nel sistema di riferimento UTM N33-WGS84

industriale, dall'altra di riconsiderare i potenziali patrimoniali multifunzionali dell'agricoltura tradizionale e dei paesaggi rurali storici, in particolare connessi alle grandi estensioni di uliveti monumentali, di vigneti e frutteti, che possono funzionare in un disegno ambientale regionale come "rete ecologica minore", attribuendo a ciascuna tipologia di coltivazione una "valenza ecologica specifica, nel quadro della costruzione della rete ecologica regionale. Con questa carta si analizza dunque il ruolo "patrimoniale" potenziale di tutto il territorio regionale agrosilvopastorale dal punto di vista ecologico, alludendo al ruolo multifunzionale dell'agricoltura, superando il tradizionale "doppio regime" fra aree di conservazione naturalistica e aree produttive finalizzate allo sviluppo economico.

- *La struttura di lunga durata dei processi di territorializzazione*

La serie di testi e cartografie che costituisce questo elaborato testimonia di una ricerca storica originale condotta da Comitato scientifico del PPTR che ha restituito per la prima volta una rappresentazione geografica regionale dei processi di territorializzazione di lunga durata (dal paleolitico all'ottocento), individuando sezioni storiche significative della maturità di specifiche civiltà. La ricostruzione dei principali caratteri insediativi, paesaggistici, relazionali e infrastrutturali di ciascuna di queste sezioni ha consentito di individuare la struttura profonda dei paesaggi pugliesi: la nascita e lo sviluppo delle città, delle infrastrutture e delle reti di città, dei rapporti città-campagna, delle gerarchie territoriali nei diversi periodi storici, individuando dominanze, persistenze e permanenze significative che attraversano la lunga durata; questa interpretazione storico strutturale delle trasformazioni territoriali e paesaggistiche ha consentito sia fornire una definizione identitaria dei paesaggi contemporanei della Puglia, sia di individuare le grandi invarianti strutturali che li connotano; sia infine per la definizione della rilevanza patrimoniale dei suoi caratteri stratificati.

- *La "Carta" dei beni culturali*

Così come la carta geologica e le carte della territorializzazione, la Carta dei beni culturali, elaborata dal gruppo di lavoro della quattro Università pugliesi, con il concorso della Segreteria tecnica del PPTR, costituisce una forte innovazione nel campo della catalogazione e trattamento dei beni culturali: sia con la promozione di un percorso di unificazione del sistema informativo e di gestione georeferenziata delle varie categorie di beni; sia con l'estensione in maniera rilevante della ricognizione di beni; sia nel proporre una organizzazione a sistema dei beni stessi (dall'unità topografica, al sito, al Contesto Topografico stratificato), in una crescente integrazione territoriale del sistema (che comprende, catalogati come siti, anche la città storica, articolata in città antica e moderna); questa integrazione coinvolge tanto l'organizzazione conoscitiva quanto le problematiche di fruizione dei beni.

Questa complessità sistemica si è riflessa nell'organizzazione sia nella parte normativa del PPTR (vedasi elaborato 6) sia nella parte progettuale dove i Contesti Topografici Stratificati individuati sul territorio regionale costituiscono un progetto territoriale per il paesaggio regionale del PPTR (vedi progetto territoriale n. 5: *I sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali*)

- *Le morfotipologie territoriali*

La Puglia, nonostante l'immagine dominante dei suoi immensi spazi rurali, è anche terra di città, di città d'arte e, ancor più, di reti di città, che costituiscono una pluralità di figure territoriali che strutturano in modo forte le identità locali dei paesaggi storici. Questo elaborato, attraverso

schemi morfotipologici, ricomposti in una cartografia regionale che rappresenta la geografia e la strutturazione territoriale dei morfotipi stessi, fornisce una rappresentazione identitaria dell'immensa ricchezza patrimoniale di questi reticoli (stellari, lineari, a pettine, fitti, radi, monocentrici, policentrici, ecc) storicamente connotanti in modo *fortemente percepibile* i paesaggi delle specifiche e differenziate figure territoriali. Questo elaborato ha costituito un elemento rilevante della definizione patrimoniale e identitaria delle invarianti strutturali relative agli insediamenti.

- *Le morfotipologie rurali*

Questo elaborato costituisce la necessaria integrazione delle carte delle morfologie urbane e territoriali, quello che solitamente nelle carte urbanistiche è connotato come vuoto e che nel Piano paesaggistico assume il senso di connotare e rappresentare fortemente l'immagine identitaria dei paesaggi della Puglia e le loro regole riproduttive. Attraverso una serie di indicatori complessi che denotano i caratteri identitari dei paesaggi rurali (tipologie di colture, trame, emergenze idrogeomorfologiche, peculiarità antropiche) si definiscono e rappresentano con abachi i morfotipi che vengono rappresentati nella composizione del mosaico regionale. Un mosaico straordinariamente ricco e articolato che distanzia stellarmente i pascoli del subappennino e del Gargano, dalle trame seriali della capitanata, ai fitti reticoli della campagna abitata della Val d'Itria, alle grandi trame ulivetate dei sistemi delle masserie; ma che una serie di grandi orizzonti paesaggistici con segni forti connette in un disegno unitario di transizioni e contrasti.

- *Le morfotipologie urbane*

Con la nuova generazione dei Piani paesaggistici in applicazione del Codice il tema degli insediamenti diviene centrale. Da una parte includendo la città storica (antica e moderna) e la sua perimetrazione nella catalogazione sistemica dei beni culturali *in quanto sito*, dall'altra attraverso la puntuale definizione *morfotipologica* dei caratteri dell'urbanizzazione contemporanea, affrontando i temi innovativi per la pianificazione paesaggistica della riqualificazione delle periferie, della città diffusa, dei margini urbani, degli insediamenti produttivi e delle infrastrutture, del rapporto città campagna, con un approccio decisamente progettuale alla costruzione dei nuovi paesaggi per la ricostruzione dell'urbanità. Questo elaborato costituisce la base interpretativa e cartografica del progetto territoriale di paesaggio n2: *Patto città campagna*

- *Articolazione del territorio urbano-rurale-silvopastorale-naturale*

L'obiettivo di questo elaborato consiste nel restituire in un'unica visione di insieme i distinti "pesi" dei singoli sistemi che concorrono alla strutturazione del territorio regionale. Attraverso la consultazione della tavola è infatti possibile percepire in modo chiaro e facilmente leggibile le diverse modalità di interrelazione tra il sistema urbano, rurale, silvopastorale e naturale rendendo riconoscibili i diversi pesi dei singoli sistemi.

La carta evidenzia il carattere *fortemente rurale* della regione⁵¹. Questa connotazione è confermata dalle analisi sul *presidio agricolo* del territorio nazionale⁵¹, dove il territorio pugliese insieme alle aree dell'Appennino Centrale fra Toscana Marche e Umbria e quelle dell'area interna tra

⁵¹ Vedasi il Rapporto annuale 2009 della Società geografica Italiana: *I paesaggi italiani fra nostalgia e trasformazione*, coordinato da Massimo Quaini

Campania, Basilicata e Puglia, risultano in *controtendenza* all'abbandono (il rapporto fra SAU e superficie territoriale supera la soglia critica). Al contrario risulta residuale la presenza degli apparati seminaturali. Pur essendo fortemente squilibrati i pesi tra questi due sistemi, risulta tuttavia molto accentuato il loro rapporto, cerando di fatto i presupposti per il riconoscimento di un ulteriore sistema: *il silvopastorale*.

Sui diversi sistemi riconducibili al rurale, naturale e silvopastorale, insiste infine un sistema insediativo molto articolato, descritto nei suoi caratteri peculiari nelle carte precedenti.

- *Le trasformazioni insediative (edificato e infrastrutture)*

Questa carta, faticosamente elaborata in assenza di certezze cartografiche temporalmente georeferenziate, ha costituito la base della interpretazione dei forti fenomeni di urbanizzazione e di consumo di suolo (sia abusivi che autorizzati) che anche in Puglia, nonostante la vastità e la "riserva" consistente di spazi aperti connessi al rurale ha colpito, anche se in modo selettivo, soprattutto l'immagine identitaria dei reticoli di città, incapsulando in una morsa di conurbazioni indifferenti e omologanti le peculiarità artistiche e specificamente paesaggistiche delle città pugliesi e delle coste; ha inoltre contribuito a deteriorare parti rilevanti del territori agricolo con porzioni rilevanti di "campagna urbanizzata". Questa carta è stata alla base della formulazione degli obiettivi generali e specifici del piano relativi agli interventi sulle criticità degli insediamenti contemporanei (capitolo 4.1 della relazione, elaborato 4.1 del PPTR).

- *Le trasformazioni dell'uso del suolo agroforestale*

L'elaborato, che si avvale di una comparazione sinottica della Carta di uso del suolo realizzata da CNR - Touring Club per la Regione Puglia (1956 - 1960), con la recente Carta dell'uso del suolo (CASI3, INEA), illustra, per ciascun ambito di paesaggio, le aree interessate dalle diverse tipologie di trasformazione e persistenza degli usi agro-forestali ed urbani.

I risultati delle indagini sono stati descritti ed illustrati con i ricorso a tre distinte cartografie nelle quali sono evidenziati tre distinti processi trasformativi:

- a) le estensivizzazioni in ambito agricolo e i processi di ricolonizzazione della vegetazione spontanea;
- b) le intensivizzazioni in asciutto ed irriguo ed il diboscamento per la messa a pascolo ed a coltura;
- c) le persistenze degli usi agricoli, urbani e della naturalità.

- *La struttura percettiva e della visibilità*

L'aver assunto un approccio dominante di carattere strutturale all'interpretazione dei paesaggi, non ha escluso, anzi ha esaltato una lettura approfondita dei caratteri estetico percettivi denotando punti panoramici, strade, visuali, eccellenze percettive per individuare l'armatura potenziale di una percezione integrata del territorio pugliese; questa elaborazione tradotta in una carta di sintesi regionale, è stata alla base della formulazione articolata per i diversi tematismi dell'obiettivo generale del piano che riguarda la riconquista fruitiva dei paesaggi dell'intero territorio, in particolare dei paesaggi rurali urbani e naturalistici dell'interno, attuata attraverso il progetto territoriale per il *paesaggio della regione: Il sistema infrastrutturale della mobilità dolce* (Elaborato 4.2.3 del PPTR).

- *I paesaggi costieri della Puglia*

I circa 940 chilometri di costa pugliese (secondo le ultime misurazioni) hanno condotto il PPTR a dedicare uno specifico progetto alla valorizzazione e riqualificazione del sistema costiero, considerandolo in una profondità sufficiente a realizzare politiche integrate fra costa e interno,

agendo sui sistemi urbani, infrastrutturali, agricoli, naturalistici (Progetto territoriale: *La valorizzazione e la riqualificazione integrata dei paesaggi costieri della Puglia*). In questa prospettiva l'analisi patrimoniale del sistema costiero (fronti urbani, aree agricole aree ad alta valenza naturalistica, sistemi dunali, aree periferiche, piattaforme turistiche, sistemi urbano-rurali e infrastrutturali dell'entroterra, ecc) che è stata sviluppata in scala 1/25000 articolando il sistema in unità costiere paesaggisticamente omogenee, ha messo a fuoco le peculiarità di questo patrimonio che, se intaccato da abusivismi e urbanizzazioni legati all'avvio di un ciclo storico recente di turismo balneare, conserva ancora, rispetto alla saturazione e decadimento patrimoniale dei sistemi costieri di altre regioni, un notevole valore di esistenza dal punto di vista naturalistico, paesaggistico, urbano e rurale.

c) *L'Interpretazione identitaria e statutaria dei paesaggi della Puglia*

Un *terzo livello* di sintesi interpretativa è consistito nell'integrare le rappresentazioni delle descrizioni di sintesi in una interpretazione strutturale e relativa rappresentazione cartografica che si è definita "celebrativa" dei valori patrimoniali, identitari e statutari dei paesaggi della Puglia.

La rappresentazione cartografica si è articolata nei seguenti elaborati :

- *la carta identitaria dei paesaggi della Puglia (1/150.000)*

- *la carta "Laudatio imaginis Apuliae" (1/150.000)*

Queste carte indicano, al di là della descrizione e rappresentazione puntuale che viene sviluppata *nell'elaborato 3.3 dell'Atlante del patrimonio* e specificata nelle schede di descrizione degli ambiti paesaggistici (*elaborato 5*), alcuni caratteri che si possono sintetizzare nei seguenti:

- il carattere *ideogrammatico* della *Laudatio* (composizione di figure astratte, idealizzate nella loro identità morfotipologica di lunga durata) segna la differenza con la carta identitaria dei paesaggi che, pur assumendo volta volta delle dominanti per ciascuno di essi, ne denota tuttavia la complessità degli elementi componenti sia ambientali che insediativi e infrastrutturali, ricomponendo tutti gli elementi del secondo livello (quadro di sintesi) dell'atlante;

- le due carte, la prima sviluppata con elaborazione informatica, la seconda con tecnica mista (manuale informatica) concretizzano uno dei due elementi fondativi del PPTR della Puglia: lo sforzo di riconoscimento e comunicazione sociale dei valori identitari dei paesaggi in forme di rappresentazione finalizzate alla produzione sociale del piano. I due aspetti, rappresentazione identitaria dei valori e produzione sociale del piano, sono strettamente interrelati nella interpretazione della Convenzione europea del paesaggio. I risultati tecnicamente e artisticamente raggiunti hanno già portato ad un riconoscimento pubblico del carattere fortemente innovativo ed evocativo delle rappresentazioni paesaggistiche in sede di Conferenze d'area;

- la rappresentazione evoca in generale una stratificazione storica di *paesaggi fortemente differenziati* che distingue i caratteri della "grande Puglia" (insediamento urbano accentrato, forti flussi di persone e merci dominati dal mercato internazionale, alta specializzazione produttiva di grande estensione) dalle altre regioni geografiche (Gargano, Subappennino, Alta Murgia, Valle d'Itria, Salento delle Serre), ognuna caratterizzata da peculiari caratteri fisici, morfologie dei sistemi urbani, paesaggi rurali e regole insediative di lungo periodo.

Questa forte differenziazione, leggibile in entrambe le carte con differenti accentuazioni, è caratterizzata fra l'altro da forti sbalzi dimensionali degli spazi: da dimensioni immense di orizzonti (Capitanata, Murgia) a trame più definite di tipo vallivo (Subappennino), a trame fitte

di paesaggi minuti (Val d'Itria), alle grandi estensioni olivette, a trame rurali fortemente connotate dai reticoli urbani (Salento) e così via; per cui si può parlare di tessere giustapposte di un mosaico non coerente (insieme di paesaggi difforni per dimensione, morfologia storia, culture, identità, ecc). Questo costituisce sicuramente un carattere peculiare della Regione, che può presentare i suoi aspetti patrimoniali positivi se interpretato come varietà e ricchezza di paesaggi, che possono dar luogo a "stili di sviluppo locale" differenziati e forme di ospitalità che si arricchiscono attraverso le diversità dell'offerta artistica, paesaggistica, enogastronomica e culturale;

- più specificamente la rappresentazione evidenzia una straordinaria ricchezza di *forme di costellazioni urbane* che significano diverse configurazioni di relazioni funzionali di lunga durata, ma anche diverse rappresentazioni e percezioni paesaggistiche delle stesse da parte degli abitanti. Questi paesaggi delle relazioni fra città, sottolineate storicamente da viali di accesso monumentali, si sono andate perdendo sia per l'abbattimento dei viali (per far posto alla sicurezza automobilistica), sia per il caos percettivo delle città storiche attanagliate dalle periferie urbane. La restituzione di questa identità è comunque un tema centrale nei progetti del PPTR.

Qualche esempio di costellazioni che qui vengono integrate con gli altri elementi paesaggistici rispetto alla carta delle morfologie territoriali descritte separatamente nelle descrizioni di sintesi: il sistema a ventaglio del subappennino di Lucera, la pentapoli di Foggia, il sistema dei centri corrispondenti del nord barese, il sistema radiale della conca barese, il sistema di corona dell'alta Murgia, il sistema radiale policentrico della Val d'Itria, i sistemi lineari a corda Ionico-adriatici, il sistema a pettine della Murgia salentina, la maglia policentrica del Salento centrale, i pendoli di mezza costa del Salento delle Serre, ecc;

- un sistema costiero di estensione unica per dimensione, qualità di zone ad alto valore ecologico-naturalistico, "collane di perle" urbane e monumenti costieri, complessità e diversificazione paesaggistica dei fronti marini e degli entroterra costieri, qualità delle attività agricole rivierasche, delle presenze archeologiche e storiche;

- saperi contestuali espressi nell'organizzazione e nei manufatti del paesaggio agrario.

Se si escludono i paesaggi urbani, i loro spazi pubblici e accessi monumentali, alcuni territori di ville, castelli e sistemi di masserie, in generale il paesaggio aperto delle regioni geografiche pugliesi non nasce con intenti di rappresentazione celebrativa. Si può dire che, a differenza del paesaggio agrario toscano o in parte veneto e, forse, più similmente al paesaggio padano (anche se in forme più povere e esogenamente determinate), il territorio (in particolare della grande Puglia) è qui "terra di lavoro", dove non si vende l'immagine, ma il prodotto. Il paesaggio, "come esito intenzionale finalizzato alla rappresentazione" esiste come evento non ricercato, è un sottoprodotto casuale, non intenzionale, di saperi e sapienze ambientali e produttive. In Puglia predomina dunque l'immagine del territorio nato dalla trasformazione a fini produttivi della Terra (Salvemini).

Tuttavia saperi contestuali e sapienze nel costruire processi di territorializzazione, anche in condizioni estreme, hanno costruito un paesaggio agrario di grande interesse, leggibile nei sistemi di raccolta e governo delle acque, nelle tecniche delle infrastrutture e dei ricoveri in pietra, nelle tecniche costruttive della pietra a secco, nell'ordito e nelle trame dei coltivi e dei pascoli, che affascinano proprio per essere prodotto di trasformazioni produttive sapienti della terra con culture locali fortemente identificate. Ciò fa sì che si riscopra il valore identitario di paesaggi del lavoro umano (Sereni, Gambi, ecc.). rimodellati dalle trasformazioni dell'agricoltura, che nel suo svolgersi ha 'incorporato' la morfologia del luogo, il clima, alla vegetazione, i colori, i materiali da costruzione.

3.3 L'individuazione degli ambiti di paesaggio e delle figure territoriali

La articolazione *dell'intero territorio regionale* in *ambiti* in base alle *caratteristiche naturali e storiche* del territorio regionale richiede che gli ambiti stessi si configurino come *ambiti territoriali-paesistici*, definiti attraverso un procedimento integrato di composizione e integrazione dei tematismi settoriali (e relative articolazioni territoriali); dunque gli ambiti, come definiti nel paragrafo 3.1, si configurano come sistemi complessi che connotano in modo integrato le identità co-evolutive (ambientali e insediative) di lunga durata del territorio.

La perimetrazione degli ambiti è dunque frutto di un lungo lavoro di analisi complessa che ha intrecciato caratteri storico-geografici, idrogeomorfologici, ecologici, insediativi, paesaggistici, identitari; individuando per la perimetrazione dell'ambito volta a volta la dominanza di fattori che caratterizzano fortemente l'identità territoriale e paesaggistica.

Gli **11 ambiti di paesaggio** in cui si è articolata la regione (per la cui descrizione si rimanda all'elaborato 5: *Schede degli ambiti paesaggistici*) sono stati individuati attraverso la valutazione integrata di una pluralità di fattori:

- la conformazione storica delle regioni geografiche;
- i caratteri dell'assetto idrogeomorfologico;
- i caratteri ambientali ed ecosistemici;
- le tipologie insediative: città, reti di città infrastrutture, strutture agrarie
- l'insieme delle figure territoriali costitutive dei caratteri morfotipologici dei paesaggi;
- l'articolazione delle identità percettive dei paesaggi.

Questo lavoro analitico ha sostanzialmente intrecciato due grandi campi: l'analisi *morfotipologica* e l'analisi *storico-strutturale*.

a) **L'analisi morfotipologica**, risultato interpretativo sintetico di tutti i tematismi del territorio fisico sopra citati ha portato a una l'individuazione degli *ambiti* a partire dalla individuazione delle singole *figure territoriali-paesaggistiche*; in questo modo è stata disegnata *la carta dei paesaggi della Puglia* che mette insieme tutte le figure territoriali-paesaggistiche individuate; a partire da questa visione di insieme sono stati individuati gli ambiti come aggregazione di unità minime, ovvero di figure territoriali e paesaggistiche;

b) questa analisi è si è intrecciata con **lo studio e la rappresentazione dei paesaggi storici della Puglia**⁵², che confluisce nella definizione delle relazioni fra insediamento umano e ambiente nelle diverse fasi storiche, anche in questo caso individuando regole, permanenze, dominanze.

L'analisi che ha guidato il lavoro di differenziazione delle regioni geografiche storiche pugliesi, ha adottato due livelli di articolazione: un *primo livello* di carattere soprattutto socio-economico che distingue la Puglia "classica", caratterizzata storicamente da grandi eventi e dominanze esogeni, da un *secondo livello* di contesti regionali con una maggiore presenza storica di fattori socioeconomici locali. Il secondo livello articola la Puglia definita "classica" in quadri territoriali minori. Alla Puglia classica o grande Puglia dunque, al cui interno sono ricomprese le sottoregioni (secondo livello) del Tavoliere, della Murgia Alta e Ionica, della piantata olivicola nord barese, della Conca di Bari, della Piantata olivicola sud barese, della piana

⁵² Si rimanda per questo studio ai materiali contenuti nell'allegato 5 del PPTR: *La "Storia" per il Piano*.

brindisina, della piana di Lecce, dell'arco ionico di Taranto, si contrappongono con le loro caratteristiche peculiari i contesti del Gargano, del Subappennino Dauno, dell'insediamento sparso della Valle d'Itria e del Salento meridionale (a sua volta differenziato in Tavoliere salentino e Salento delle Serre).

Mentre in questi ultimi ambiti le vicende dell'insediamento e dell'organizzazione sociale e del paesaggio agrario e urbano sembrano rispondere, sebbene con varianti locali, a canoni "normali" ed europei di contiguità e reciprocità sinergica tra spazi dell'abitare e spazi del lavorare, fra città e campagna, la Puglia classica si configura storicamente come luogo in cui questi spazi non coincidono, determinando forme insediative e territoriali peculiari a questa frattura storica.

Sia la definizione delle invarianti regionali che di quelle dei singoli ambiti ha tenuto conto di queste macroarticolazioni e differenziazioni socioeconomiche e territoriali.

Da questo intreccio di caratteri fisico-morfologici, socioeconomici e culturali si è pervenuti, attraverso un confronto delle articolazioni territoriali derivanti dai due metodi analitici, ad una correlazione coerente fra *regioni storiche* (non precisate nei loro confini, ma nei loro caratteri socioeconomici e funzionali), *ambiti di paesaggio* e *figure territoriali* (individuate ai fini del piano in modo geograficamente definito) che è sintetizzata nella tabella seguente:

| REGIONI GEOGRAFICHE STORICHE | AMBITI DI PAESAGGIO | FIGURE TERRITORIALI E PAESAGGISTICHE (UNITA' MINIME DI PAESAGGIO) |
|---|------------------------------|---|
| Gargano (1° livello) | Gargano | Sistema ad anfiteatro dei laghi di Lesina e Varano L'Altopiano carsico La costa alta del Gargano La Foresta umbra L'Altopiano di Manfredonia |
| Subappennino (1° livello) | Sub Appennino Dauno | La bassa valle del Fortore e il sistema dunale La Media valle del Fortore e la diga di Occhito Il Subappennino settentrionale Il Subappennino meridionale |
| <u>Puglia grande</u> (tavoliere 2° liv) | Tavoliere | La piana foggiana della riforma Il mosaico di San Severo Il mosaico di Cerignola Le saline di Margherita di Savoia Lucera e le serre del subappennino Le Marane (Ascoli Satriano) |
| <u>Puglia grande</u> (ofanto 2° liv/ BaMiCa) | Ofanto | La bassa Valle dell'Ofanto La media Valle dell'Ofanto La valle del torrente Locone |
| <u>Puglia grande</u> (costa olivicola 2°liv – conca di Bari 2° liv) | Puglia centrale | La piana olivicola del nord barese La conca di Bari ed il sistema radiale delle lame Il sud-est barese ed il paesaggio del frutteto |
| <u>Puglia grande</u> (Murgia alta 2° liv) | Alta Murgia | L'Altopiano murgiano La Fossa Bradanica La sella di Gioia |
| Valle d'Itria (1 livello) | Murgia dei trulli | La Valle d'Itria (confine comunale Martina Franca, Locorotondo, Alberobello, Cisternino) La piana degli uliveti secolari I boschi di fragno della Murgia bassa |
| <u>Puglia grande</u> (arco Jonico 2° liv) | Arco Jonico tarantino | L'anfiteatro e la piana tarantina Il paesaggio delle gravine ioniche |
| <u>Puglia grande</u> (La piana brindisina 2° liv.) | La piana brindisina | La campagna irrigua della piana brindisina |
| <u>Puglia grande</u> Salento (piana di Lecce 2° liv) | Tavoliere salentino | La campagna leccese del ristretto e il sistema di ville suburbane Il paesaggio del vigneto d'eccellenza Il paesaggio costiero profondo da S. Cataldo agli Alimini La campagna a mosaico del Salento centrale Nardò e le ville storiche delle Cenate Il paesaggio dunale costiero ionico La Murgia salentina |
| Salento meridionale 1° liv) | Salento delle Serre | Le serre ioniche La costa alta da Otranto a S.M. di Leuca La campagna olivetata delle "pietre" nel Salento sud orientale Il Bosco del Belvedere |

4. La visione progettuale: Lo scenario strategico

4.0 La struttura dello scenario strategico di medio-lungo periodo⁵³

La visione progettuale del PPTR consiste nel disegnare uno scenario di medio lungo periodo che si propone di mettere in valore in forme durevoli e sostenibili gli elementi del patrimonio identitario individuati nell'Atlante, elevando la qualità paesaggistica dell'intero territorio attraverso azioni di *tutela, valorizzazione, riqualificazione e riprogettazione* dei paesaggi della Puglia.

Lo scenario, assume i valori patrimoniali del paesaggio pugliese e li traduce in obiettivi di trasformazione per contrastare le tendenze in atto al degrado paesaggistico e costruire le *precondizioni* di un diverso sviluppo socioeconomico e territoriale fondato sulla produzione di valore aggiunto territoriale e paesaggistico. Lo scenario non ha dunque valore direttamente *regolativo*, ma articola obiettivi, visioni e progetti che *orientano* un complesso sistema di azioni e di norme verso la realizzazione degli orizzonti strategici delineati nel primo capitolo, in particolare al paragrafo 1.9, sullo sviluppo locale autosostenibile.

I progetti e i processi della parte strategica del piano non possono che essere *multisettoriali e integrati*. Un processo che produce l'autoriproduzione e la valorizzazione delle risorse patrimoniali del territorio, non può svilupparne una a scapito di altre; diventano dunque fondamentali le sinergie fra i diversi interventi settoriali⁵⁴. In questo quadro, essendo il piano paesaggistico cogente per i piani urbanistici e di settore, esso si configura anche come *strumento di valutazione polivalente* di questi piani.

Lo scenario strategico del PPTR si compone di diversi capitoli che ne articolano la struttura. Una struttura che si configura come necessariamente complessa, dal momento che il Piano assume una *funzione progettuale* rispetto alla valorizzazione del patrimonio territoriale e paesaggistico; e che questa funzione comporta a sua volta una ricca varietà di strumenti per la sua realizzazione e di processi a diversa durata temporale.

Lo scenario si compone dei seguenti documenti:

- **la descrizione degli obiettivi generali e specifici del PPTR a livello regionale e relative politiche (azioni, progetti), soggetti e riferimenti normativi** che ne sostanziano il percorso di realizzazione (*elaborato 4.1*);

- **la descrizione e rappresentazione cartografica dei progetti di territorio per il paesaggio regionale: cinque progetti** che disegnano, nel loro insieme *una visione* del territorio e dei

⁵³ L'introduzione dello scenario strategico è proposta in coerenza con il DRAG: "che il piano discrimini fra gli *orizzonti temporali remoti* inerenti ai valori ambientali e culturali da trasmettere alle future generazioni e gli orizzonti temporali ravvicinati delle scelte influenzate dalle dinamiche di trasformazione sempre più veloci dell'economia e della società contemporanea" (DRAG, *Indirizzi, criteri e orientamenti ...cit*).

⁵⁴ D'altra parte è la stessa Convenzione Europea del Paesaggio nell'art. 5 l impegnare le parti sottoscriventi a "*integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere una incidenza diretta o indiretta sul paesaggio*".

paesaggi della regione Puglia al futuro coerente con gli obiettivi generali enunciati (*elaborato 4.2*);

- **i progetti integrati di paesaggio sperimentali** a livello locale, che hanno avuto la funzione di testare gli obiettivi generali del piano su diversi tematismi, in diversi ambiti territoriali e con diversi attori (*elaborato 4.3*);

- **le linee guida** (in forma di manuali, abachi, regolamenti, indirizzi e regole progettuali) come strumenti per buone pratiche progettuali in una serie di tematiche rilevanti per la realizzazione del PPTR (*elaborato 4.4*);

- la specificazione degli **obiettivi di qualità paesaggistica** a livello degli ambiti (*sezione c delle schede d'ambito; elaborato 4.5*).

4.1 Gli obiettivi generali dello scenario strategico (*elaborato 4.1*)

Gli obiettivi enunciati tengono conto della *valenza territoriale* del piano paesaggistico della Regione Puglia. In altre regioni il PPT è a lato del PTR (es. Piemonte, Catalogna) o è interno alla parte statutaria (es. Toscana). Questa peculiarità del piano pugliese porta il PPTR a evidenziare nello scenario alcune strategie di fondo enunciate nel capitolo 1.4, in cui si inquadrano gli obiettivi generali e gli obiettivi di qualità paesaggistica degli ambiti:

- sviluppo locale autosostenibile che comporta il potenziamento di attività produttive legate alla valorizzazione del territorio e delle culture locali;
- valorizzazione delle risorse umane, produttive e istituzionali endogene con la costruzione di nuove filiere integrate;
- sviluppo della autosufficienza energetica locale coerentemente con l'elevamento della qualità ambientale e ecologica;
- finalizzazione delle infrastrutture di mobilità, comunicazione e logistica alla valorizzazione dei sistemi territoriali locali e dei loro paesaggi;
- sviluppo del turismo sostenibile come ospitalità diffusa, culturale e ambientale, fondata sulla valorizzazione delle peculiarità socioeconomiche locali.

Queste strategie sono declinate nel piano attraverso il perseguimento di **obiettivi generali di carattere territoriale e paesaggistico**.

Per ogni obiettivo, nell'elaborato 4.1 del PPTR, vengono descritti:

- **le finalità generali** nel contesto dello scenario strategico del Piano;
- **gli obiettivi specifici**, che articolano e sostanziano l'obiettivo generale;
- **le azioni e i progetti**, che il piano propone per di realizzare l'obiettivo generale e gli obiettivi specifici;
- gli elaborati di riferimento del PPTR che interagiscono con l'elaborazione e la realizzazione dell'obiettivo;
- **i soggetti**, pubblici e privati, che concorrono alla realizzazione degli obiettivi;
- **le tipologie normative di riferimento** alla disciplina del piano che garantiscono, a vari livelli, la coerenza degli obiettivi.

Gli obiettivi generali e le loro declinazioni specifiche hanno costituito il riferimento per l'elaborazione dei cinque progetti territoriali per il paesaggio regionale, dei progetti integrati

sperimentali, delle linee guida e, infine, degli obiettivi di qualità paesaggistica-territoriale e della normativa d'uso degli ambiti di paesaggio.

L'elaborato 4.1 sviluppa soprattutto gli obiettivi generali e specifici dello scenario strategico, nonché le azioni e i progetti che li sostanziano; si limita a elencare i soggetti implicati nella realizzazione di ogni obiettivo strategico e a indicare gli input per lo sviluppo delle Norme Tecniche di Attuazione che saranno trattate per esteso nell'elaborato n. 6 del PPTR.

Nella presente relazione sono riportati unicamente gli obiettivi generali e specifici dello scenario.

Gli obiettivi generali che caratterizzano lo scenario strategico del piano sono i seguenti:

| | |
|----|---|
| 1 | Garantire l'equilibrio idrogeomorfologico dei bacini idrografici |
| 2 | Migliorare la qualità ambientale del territorio |
| 3 | Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata |
| 4 | Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici |
| 5 | Valorizzare il patrimonio identitario culturale-insediativo |
| 6 | Riqualificare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee |
| 7 | Valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia |
| 8 | Favorire la fruizione lenta dei paesaggi |
| 9 | Valorizzare e riqualificare i paesaggi costieri della Puglia |
| 10 | Garantire la qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie rinnovabili |
| 11 | Garantire la qualità territoriale e paesaggistica nella riqualificazione, riuso e nuova realizzazione delle attività produttive e delle infrastrutture |
| 12 | Garantire la qualità edilizia, urbana e territoriale negli insediamenti residenziali urbani e rurali |

Gli obiettivi specifici che caratterizzano lo scenario strategico del piano sono i seguenti:

1. Garantire l'equilibrio idrogeomorfologico dei bacini idrografici

| | |
|-----|--|
| 1.1 | Promuovere una strategia regionale dell'acqua intersettoriale, integrata e a valenza paesaggistica Coniugare gli obiettivi di raggiungimento di un'alta qualità chimico-fisica e biologica delle risorse idriche, di equilibrio idraulico e geomorfologico dei bacini idrografici e di pareggio del bilancio idrologico regionale con gli obiettivi di qualità ecologica e paesaggistica dei paesaggi dell'acqua, attraverso una strategia integrata e intersettoriale secondo i dettami della Direttiva europea 2000/60. |
| 1.2 | Salvaguardare e valorizzare la ricchezza e la diversità dei paesaggi regionali dell'acqua Salvaguardare i caratteri identitari e le unicità dei paesaggi dell'acqua locali al fine di contrastare la tendenza alla loro cancellazione, omologazione e banalizzazione e valorizzare la cultura locale dell'acqua nelle sue diverse declinazioni geografiche e storiche. |

| | |
|-----|---|
| 1.3 | Garantire la sicurezza idrogeomorfologica del territorio, tutelando le specificità degli assetti naturali Mitigare il <i>rischio idrogeologico</i> attraverso il contrasto dell'incremento dei suoli urbanizzati, delle pratiche colturali intensive e, più in generale, di tutte le attività che non rispettano le morfologie naturali, le permeabilità e le linee di deflusso delle acque. |
| 1.4 | Promuovere ed incentivare un'agricoltura meno idroesigente Promuove un'agricoltura multifunzionale sostenibile, adatta alle caratteristiche pedologiche, climatiche ed idrologiche regionali. |
| 1.5 | Innovare in senso ecologico il ciclo locale dell'acqua Affrontare i rischi connessi all'attuale tropicalizzazione del clima regionale, caratterizzato da lunghi periodi siccitosi ed improvvisi fenomeni alluvionali, attraverso la ricerca e la sperimentazione di progetti innovativi orientati all'efficienza ecologica e alla qualità paesaggistica del territorio. |
| 1.6 | Garantire la chiusura del ciclo locale dell'acqua negli insediamenti urbani, produttivi e turistici Incentivare politiche di riequilibrio del ciclo urbano dell'acqua promuovendo il risparmio, il riciclo, il riuso e la raccolta delle acque e gli interventi di de-impermeabilizzazione. |

2. Migliorare la qualità ambientale del territorio

| | |
|-----|---|
| 2.1 | Valorizzare le aree naturali e seminaturali all'interno della rete ecologica Valorizzare le aree naturali e seminaturali come <i>core areas principali della rete ecologica regionale e potenziare le aree naturali</i> relitte al fine di incrementare la valenza della rete anche a livello locale. |
| 2.2 | Aumentare la connettività e la biodiversità del sistema ambientale regionale. Migliorare la <i>connettività</i> complessiva del sistema attribuendo funzioni di progetto a tutto il territorio regionale, riducendo processi di <i>frammentazione</i> e aumentando i livelli di <i>biodiversità</i> del mosaico paesistico regionale. |
| 2.3 | Valorizzare i corsi d'acqua come corridoi ecologici multifunzionali Valorizzare i corsi d'acqua (fiumi, torrenti, lame) all'interno della rete ecologica regionale, come collegamenti multifunzionali fra l'interno, le pianure e il mare; |
| 2.4 | Elevare il gradiente ecologico degli agroecosistemi Rafforzare la naturalità diffusa delle matrici agricole tradizionali (in particolare oliveto, vigneto, frutteto) come rete ecologica minore (siepi, muretti a secco, piantate, ecc); |
| 2.5 | Salvaguardare i varchi inedificati nelle aree urbane. Impedire le saldature urbane fra reti di città, nelle periferie urbane, negli spazi interclusi della campagna urbanizzata; |
| 2.6 | Favorire la multifunzionalità della rete ecologica regionale. Riqualificare gli elementi della rete ecologica regionale nell'ottica dell'integrazione delle politiche di settore (ambientali, idrogeologiche, agroforestali paesaggistiche, fruttive, turistiche, ecc). |
| 2.7 | Contrastare il consumo di suoli agricoli e naturali a fini infrastrutturali ed edilizi. |
| 2.8 | Elevare il gradiente ecologico degli ecosistemi. Creare le condizioni per un aumento della naturalità diffusa, in particolare negli ecosistemi naturalisticamente più poveri; |
| 2.9 | Riqualificare ecologicamente le aree degradate. Promuovere la creazione di aree tampone o specifici progetti di riforestazione urbana tra le principali sorgenti di impatto e l'ambiente circostante (es. aree industriali, frange urbane). |

3. Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata

| | |
|-----|--|
| 3.1 | Riconoscere e valorizzare le geografie e identità paesaggistiche delle diverse civiltà storiche della Puglia; |
| 3.2 | Riconoscere e valorizzare le invarianti strutturali della regione e dei singoli ambiti ; |
| 3.3 | Valorizzare le invarianti delle figure territoriali, riconoscendone le condizioni di riproducibilità e rispettando le relative regole statutarie; |
| 3.4 | Favorire processi di autoriconoscimento e riappropriazione identitaria dei mondi di vita locali. |

4. Riquilibrare e valorizzare i paesaggi rurali storici

| | |
|-----|---|
| 4.1 | Valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici: reinterpretare la complessità e la molteplicità dei paesaggi rurali di grande valore storico e identitario e ridefinirne le potenzialità idrauliche, ecologiche, paesaggistiche e produttive; |
| 4.2 | Promuovere il presidio dei territori rurali: favorire la multifunzionalità dell'agricoltura per contrastare i fenomeni di abbandono; |
| 4.3 | Sostenere nuove economie agroalimentari per tutelare i paesaggi del pascolo e del bosco: favorire le filiere corte del formaggio, della carne e dei prodotti del sottobosco; |
| 4.4 | Valorizzare l'edilizia e manufatti rurali tradizionali anche in chiave di ospitalità agrituristica; |
| 4.5 | Salvaguardare gli spazi rurali e le attività agricole: contrastare il consumo urbano, industriale e commerciale del suolo agricolo e limitare le deruralizzazioni; |
| 4.6 | Promuovere l'agricoltura periurbana: sostenere la creazione di parchi agricoli per valorizzare le persistenze rurali storiche e per elevare la qualità della vita delle urbanizzazioni contemporanee. |

5. Valorizzare il patrimonio identitario culturale-insediativo

| | |
|-----|--|
| 5.1 | Riconoscere e valorizzare i beni culturali come sistemi territoriali integrati: favorire l'integrazione dei singoli beni <i>dall'unità topografica al sito, al contesto topografico stratificato (CTS)</i> , fino al Comprensorio come insieme territoriale di CTS; |
| 5.2 | Promuovere il recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco; |
| 5.3 | Favorire il restauro e la riqualificazione delle città storiche; |
| 5.4 | Riquilibrare i beni culturali e paesaggistici inglobati nelle urbanizzazioni recenti come nodi di qualificazione della città contemporanea; |
| 5.5 | Recuperare la percettibilità e l'accessibilità monumentale alle città storiche: riqualificare le porte delle città, rendere percepibili paesaggisticamente i margini urbani; |
| 5.6 | Riquilibrare e recuperare l'uso delle infrastrutture storiche (strade, ferrovie, sentieri, tratturi); |
| 5.7 | Valorizzare il carattere policentrico dei sistemi urbani storici: contrastare le saldature lineari e le conurbazioni; |
| 5.8 | Valorizzare e rivitalizzare i paesaggi e le città storiche dell'interno: sviluppare e arricchire le attività socio-economiche peculiari del Subappennino Dauno, Media Valle dell'Ofanto, Gargano montano, alta Murgia, Val d'Itria, Salento interno e promuovere relazioni di reciprocità e complementarità con i paesaggi costieri, attraverso lo sviluppo di un turismo ambientale, culturale ed enogastronomico sovrastagionale. |

6. Riqualificare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee

| | |
|------|--|
| 6.1 | Promuovere la creazione di spazi pubblici di prossimità e comunitari nelle urbanizzazioni contemporanee; |
| 6.2 | Riqualificare i tessuti a bassa densità per integrarli nel paesaggio agricolo e relazionarli alla città; |
| 6.3 | Definire i margini urbani e i confini dell'urbanizzazione: migliorare la transizione tra il paesaggio urbano e quello della campagna aperta; |
| 6.4 | Contenere i <i>perimetri urbani</i> da nuove espansioni edilizie e promuovere politiche per contrastare il consumo di suolo; |
| 6.5 | Promuovere la riqualificazione, la ricostruzione, e il recupero del patrimonio edilizio esistente: limitare gli interventi di edificazione al territorio già compromesso dalle urbanizzazioni; |
| 6.6 | Promuovere la <i>riqualificazione delle urbanizzazioni periferiche</i>: sostenere progetti di riqualificazione che tengano conto dei differenti livelli di urbanizzazione, di sviluppo socioeconomico e di pressione insediativa, nonché delle criticità e delle diverse caratteristiche delle morfotipologie urbane e territoriali; |
| 6.7 | Riqualificare gli <i>spazi aperti periurbani e/o interclusi</i>: elevare la qualità abitativa delle urbanizzazioni periferiche, ristabilire un rapporto di scambio alimentare, ricreativo, igienico, fruitivo fra città e campagna a diversi livelli territoriali (<i>greenbelt</i> nei margini urbani, parchi di cintura, forestazione periurbana, ecc.); |
| 6.8 | Potenziare la <i>multifunzionalità delle aree agricole periurbane</i>: migliorare le funzioni agricole di prossimità urbana e promuovere <i>circuiti corti e mercati di prossimità</i> nel territorio agricolo perturbato; |
| 6.9 | Riqualificare e valorizzare l'edilizia rurale periurbana: attribuire all'edilizia rurale periurbana nuove funzioni urbane di interesse collettivo, attività rurali e di ospitalità, nell'ottica della multifunzionalità; |
| 6.10 | Favorire la mitigazione degli impatti ambientali e paesaggistici attraverso interventi di forestazione urbana: favorire la realizzazione di cinture verdi intorno alle aree industriali e lungo le grandi infrastrutture; |
| 6.11 | Contrastare la proliferazione delle aree industriali nel territorio rurale. |

7. Valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia

| | |
|-----|---|
| 7.1 | Salvuardare i grandi scenari caratterizzanti l'immagine regionale; |
| 7.2 | Salvuardare i punti panoramici e le visuali panoramiche (bacini visuali, fulcri visivi): ridurre e mitigare gli impatti e le trasformazioni che alterano o compromettono le relazioni visuali; |
| 7.3 | Salvuardare e valorizzare le strade, le ferrovie e i percorsi panoramici e di interesse paesistico-ambientale |
| 7.4 | Salvuardare e riqualificare i viali storici di accesso alla città. |

8. Favorire la fruizione lenta dei paesaggi

| | |
|-----|--|
| 8.1 | Salvuardare e valorizzare le strade di interesse paesaggistico costituite dalle reti di città: salvuardare la riconoscibilità della struttura delle reti di strade locali di impianto storico che collegano i maggiori centri pugliesi e le relazioni funzionali, visive e storico-culturali che intrattengono con il territorio circostante e valorizzare la loro potenzialità di fruizione paesistico-percettiva. |
|-----|--|

| | |
|-----|---|
| 8.2 | Promuovere ed incentivare una fruizione paesistico-percettiva ciclo-pedonale: valorizzare, riqualificare e adeguare le risorse potenziali per la ciclabilità rappresentate dai tratturi, dalle ferrovie dismesse, dalle strade di servizio e dalle linee di adduzione dell'acquedotto, al fine di garantire una fruizione ciclo-pedonale continua e capillare dei beni paesaggistici e storico-culturali del territorio regionale; |
| 8.3 | Valorizzare e adeguare le reti ferroviaria locale e il sistema di stazioni minori: valorizzare e adeguare i tratti della rete ferroviaria locale che attraversano paesaggi naturalistici e culturali di alto valore e le stazioni ferroviarie minori che rappresentano i punti di accesso privilegiati ai beni paesaggistici e storico-culturali; |
| 8.4 | Promuovere ed incentivare lo sviluppo della modalità di spostamento marittima a corto raggio (metrò-mare): incentivare una fruizione marittima sostenibile della costa al fine di implementare l'offerta multimodale nelle aree a maggiore attrazione turistica, adeguando gli approdi come nodi intermodali di scambio con il trasporto pubblico su gomma, su ferro e ciclo-pedonale; |
| 8.5 | Promuovere ed incentivare i percorsi lungo fiumi lame e gravine; |
| 8.6 | Promuovere ed incentivare l'intermodalità tra le reti di città, le reti ciclabili, ferroviarie e marittime: valorizzare e adeguare le stazioni ferroviarie della rete ferroviaria regionale per garantire la fruizione multimodale sostenibile dei beni paesaggistici; |
| 8.7 | Promuovere ed incentivare una fruizione costiera sostenibile, multimodale e di alta qualità paesaggistica: incentivare modalità di spostamento lungo la costa sostenibili ed integrate (bus-navetta, treno-tram, piste ciclabili) valorizzando e adeguando le infrastrutture esistenti. Valorizzare e riqualificare le strade litoranee che attraversano contesti caratterizzati da un'elevata qualità paesaggistica e rappresentano il canale principale per la fruizione dei beni paesaggistici costieri e delle visuali panoramiche sul mare; |
| 8.8 | Valorizzare ed adeguare i collegamenti interno- costa con modalità di spostamento sostenibili, multimodali e di alta qualità paesaggistica: riqualificare e valorizzare i collegamenti tra il patrimonio paesaggistico e storico-culturale costiero e quello dell'entroterra, promuovendo ed incentivando lo sviluppo di modalità di spostamento sostenibili ed integrate (bus-navetta, treno-tram, piste ciclabili), al fine di attivare nuove sinergie tra le aree interne e la costa e diversificare ed integrare il turismo balneare con quello storico-culturale, naturalistico e rurale. |

9. Valorizzare e riqualificare i paesaggi costieri della Puglia

| | |
|-----|---|
| 9.1 | Salvaguardare l'alternanza storica di spazi ineditati ed edificati lungo la costa pugliese: contenere il consumo di suolo nelle aree costiere. In particolare, salvaguardare e valorizzare le aree costiere di maggior pregio naturalistico e i paesaggi rurali costieri storici presenti lungo la costa, prevedendo ove necessario interventi di riqualificazione e rinaturazione al fine di: i) creare una cintura costiera di spazi ad alto grado di naturalità finalizzata a potenziare la resilienza ecologica dell'ecotono costiero (ripristino dei sistemi naturali di difesa dall'erosione e dall'intrusione salina e dei meccanismi naturali di ripascimento degli arenili); ii) potenziare la connessione e la connettività ecologica tra costa ed entroterra; iii) contrastare il processo di formazione di fronti costieri lineari continui; |
| 9.2 | Il mare come grande parco pubblico della Puglia: destinare alla fruizione pubblica le aree costiere di più alto valore paesaggistico ed ambientale e garantirne l'accessibilità con modalità di spostamento sostenibili e nel rispetto dei valori paesaggistici presenti; |
| 9.3 | Salvaguardare la diversità e varietà dei paesaggi costieri storici della Puglia: tutelare e valorizzare le specificità e i caratteri identitari dei centri storici e dei paesaggi storici costieri al fine di valorizzare le differenze locali e contrastare la banalizzazione ed omologazione dell'immagine costiera pugliese; |
| 9.4 | Riqualificare ecologicamente gli insediamenti a specializzazione turistico-balneare: riqualificare gli insediamenti costieri a prevalente specializzazione turistico-balneare, |

| | |
|-----|--|
| | migliorandone la qualità ecologica, paesaggistica, urbana e architettonica al fine di incrementare qualitativamente l'offerta ricettiva e la dotazione di spazi e servizi per il turismo e per il tempo libero; |
| 9.5 | Dare profondità' al turismo costiero, creando sinergie con l'entroterra: valorizzare sinergicamente il patrimonio edilizio della costa e quello dell'entroterra e potenziare i collegamenti costa-interno al fine di integrare il turismo balneare con gli altri segmenti turistici (storico-culturale, naturalistico, rurale, enogastronomico, congressistico), decomprimere il sistema ambientale costiero, destagionalizzare i flussi turistici, incrementare l'offerta ricettiva anche a servizio della costa senza ulteriore aggravio di cubature; |
| 9.6 | Decomprimere la costa attraverso progetti di delocalizzazione: ridurre della pressione insediativa sugli ecosistemi costieri attraverso l'eliminazione dei detrattori di qualità paesaggistica, interventi di bonifica ambientale e riqualificazione/rinaturazione dei paesaggi costieri degradati. |

10. **Garantire la qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie rinnovabili**

| | |
|-------|---|
| 10.1 | Migliorare la prestazione energetica degli edifici e degli insediamenti urbani: rendere compatibile la riduzione dei consumi di energia con l'elevamento della qualità paesaggistica; |
| 10.2 | Rendere coerente lo sviluppo delle energie rinnovabili sul territorio con la qualità e l'identità dei diversi paesaggi della Puglia; |
| 10.3 | Favorire l'uso integrato delle FER sul territorio, promuovendo i mix energetici più appropriati ai caratteri paesaggistici di ciascun ambito; |
| 10.4 | Garantire alti standard di qualità territoriale e paesaggistica per le diverse tipologie degli impianti di energie rinnovabili; |
| 10.5 | Promuovere il passaggio dai "campi alle officine": favorire la concentrazione delle nuove centrali di produzione di energia da fonti rinnovabili in aree produttive o prossime ad esse e lungo le grandi infrastrutture; |
| 10.6 | Disincentivare la localizzazione di centrali fotovoltaiche a terra nei paesaggi rurali; |
| 10.7 | Promuovere il coinvolgimento dei Comuni nella gestione della produzione energetica locale; |
| 10.8 | Limitare le zone in cui è ammessa l'installazione di impianti eolici e favorirne l'aggregazione intercomunale; |
| 10.9 | Promuovere le energie da autoconsumo (eolico, fotovoltaico, solare termico); |
| 10.10 | Attivare azioni sinergiche fra la riduzione dei consumi e la produzione di energie da fonti rinnovabili; |
| 10.11 | Sviluppare l'utilizzo energetico delle biomasse prodotte localmente. |

11. **Garantire la qualità territoriale e paesaggistica nella riqualificazione, riuso e nuova realizzazione delle attività produttive e delle infrastrutture**

a) Aree produttive

| | |
|-------|--|
| a11.1 | Salvaguardare e riqualificare le relazioni fra l'insediamento produttivo e il suo contesto paesaggistico e ambientale; |
| a11.2 | Riqualificare gli spazi aperti degli insediamenti produttivi: i viali, le strade di servizio, le aree parcheggio, le aree verdi, i servizi; |

| | |
|-------|---|
| a11.3 | Garantire la qualità compositiva dell'impianto: curare la qualità delle tipologie edilizie e urbanistiche, dei materiali da costruzione, e dei margini; |
| a11.4 | Promuovere ed incentivare la progettazione degli edifici al risparmio energetico, alla produzione di energia rinnovabile e al riuso della risorsa idrica; |
| a11.5 | Garantire la qualità paesaggistica e ambientale delle aree produttive attraverso la definizione di regole e valutazioni specifiche: <ul style="list-style-type: none"> - sui requisiti dimensionali e di complessità funzionale per garantire aree produttive ecologicamente e paesaggisticamente attrezzate; - sulla localizzazione degli insediamenti in relazione alla grande viabilità; - di integrazione paesaggistica e di tutela dei valori ambientali dell'area; - sulla riqualificazione urbanistica dell'area: inserimento dell'area nel contesto, topografia, visibilità; - sulla riqualificazione della qualità edilizia ed urbanistica; - sull'uso efficiente delle risorse, sulla chiusura dei cicli, sulla produzione energetica; - sulla relazione tra la struttura produttiva e lo spazio agricolo circostante; - sulla riqualificazione e il riuso delle aree e degli impianti estrattivi dimessi. |

b) Infrastrutture

| | |
|-------|---|
| b11.1 | Salvaguardare, riqualificare e valorizzare le relazioni funzionali, visive ed ecologiche fra l'infrastruttura e il contesto attraversato: salvaguardare, riqualificare e valorizzare gli intorni longitudinali dell'infrastruttura, intesi come fasce di rispetto e aree contermini, promuovendo l'integrazione del progetto con le previsioni degli strumenti di pianificazione locale; ridurre e mitigare gli impatti visivi ed ecologici dell'infrastruttura sul contesto attraversato (frammentazione dei sistemi naturali, effetto margine, barriera, corridoio); |
| b11.2 | Adeguare le prestazioni funzionali dell'infrastruttura al ruolo svolto all'interno della rete della mobilità e in coerenza con il contesto attraverso: <ul style="list-style-type: none"> - la regolamentazione dei flussi e degli accessi alle aree produttive, agricole, insediative, al mare, ecc...; - l'adeguamento delle caratteristiche geometriche del tracciato; - la riduzione della velocità; |
| b11.3 | Valorizzare le potenzialità fruibili e connettive dell'infrastruttura rispetto al contesto insediativo, agricolo, paesaggistico e ambientale attraversato: garantire la riconoscibilità dei beni naturali e storico-architettonici attraversati e riqualificare e integrare la rete viaria secondaria di accesso ad essi; salvaguardare i manufatti viari storici e i loro contesti; |

12. Garantire la qualità edilizia, urbana e territoriale negli insediamenti residenziali urbani e rurali

| | |
|------|---|
| 12.1 | Qualificare i tessuti urbani a maglie larghe: garantire la qualità urbana riqualificando gli spazi pubblici e potenziando le relazioni tra centro e periferia; |
| 12.2 | Dare forma e funzioni urbane al tessuto discontinuo a maglia regolare: garantire la qualità urbana riqualificando i tessuti a bassa densità; |
| 12.3 | Riqualificare gli insediamenti lineari lungo gli assi storici: contrastare i processi di saldatura tra i centri, riqualificare i margini e i fronti urbani e salvaguardare e valorizzare i varchi inedificati; |
| 12.4 | Alleggerire l'impatto delle piattaforme turistico ricettive residenziali: alleggerire la pressione ambientale e contenerne l'espansione; |
| 12.5 | Contenere e riqualificare la campagna urbanizzata: circoscrivere e limitare il processo di dispersione insediativa e integrare i tessuti a bassa densità con la trama rurale. |

4.2 Cinque progetti territoriali per il paesaggio regionale

Si entra con questo capitolo nel cuore del carattere progettuale, di costruzione dei paesaggi al futuro, che il PPTR persegue, concependo lo scenario come insieme di progetti per la valorizzazione attiva dei paesaggi della Puglia.

Si sono elaborati 5 progetti di livello regionale che disegnano nel loro insieme una visione strategica della futura organizzazione territoriale¹ volta a elevare la qualità e la fruibilità sociale dei paesaggi della regione fornendo risposte ai principali problemi sollevati dagli obiettivi generali:

- l'elevamento della qualità dei *sistemi ambientali* e dell'assetto idrogeomorfologico;
- l'elevamento della *qualità dell'abitare* dei sistemi insediativi urbani e del mondo rurale;
- l'elevamento delle *opportunità di fruizione dei paesaggi* della Puglia e delle economie ad essi connesse, con particolare attenzione alla valorizzazione integrata del sistema costiero;
- l'elevamento delle *opportunità di fruizione dei beni patrimoniali* della Puglia nei loro contesti paesaggistici.

I progetti regionali che ne sono scaturiti sono elencati in seguito.

4.2.1 La Rete Ecologica regionale

Affronta in chiave progettuale, secondo una interpretazione *multifunzionale e ecoterritoriale* del concetto di rete, un disegno ambientale di tutto il territorio regionale volto ad elevarne la qualità ecologica e paesaggistica; perseguendo l'obiettivo di migliorare la connettività complessiva del sistema, attribuendo funzioni di progetto a tutto il territorio regionale (valorizzazione dei gangli principali e secondari, *stepping stones*, riqualificazione multifunzionale dei corridoi, attribuzione agli spazi rurali di valenze di rete ecologica minore a vari gradi di "funzionalità ecologica" ecc); riducendo processi di frammentazione del territorio e aumentando i livelli di biodiversità del mosaico paesistico regionale. Il carattere progettuale della rete (che costituisce un sistema regionale di invarianti ambientali cui commisurare la sostenibilità dell'insediamento) è attuata a due livelli. Il primo, sintetizzato nella *Rete ecologica della biodiversità*, che mette in valore tutti gli elementi di naturalità della fauna, della flora, delle aree protette, che costituiscono il patrimonio ecologico della regione; il secondo, sintetizzato nello *Schema direttore della rete ecologica polivalente* che, assumendo come base la Rete ecologica della biodiversità, assume nel progetto di rete in chiave ecologica i progetti del *patto città campagna* (ristretti, parchi agricoli multifunzionali, progetti CO2), i progetti della *mobilità dolce* (strade parco, grande spina di attraversamento ciclopedonale nord sud, pendoli, ecc), la riqualificazione e la valorizzazione integrata dei *paesaggi costieri* (paesaggi costieri ad alta valenza naturalistica, sistemi dunali, ecc); attribuendo in questo modo alla rete ecologica un ruolo non solo di elevamento della qualità ecologica del territorio, ma anche di progettazione di nuovi elementi della rete a carattere multifunzionale.

4.2.2 Il Patto città-campagna

Il progetto, a partire dalle analisi sulle forti criticità delle urbanizzazioni contemporanee e dai processi di degrado dei paesaggi rurali dovuti ai processi di urbanizzazione della campagna e industrializzazione dell'agricoltura, risponde all'esigenza di elevare la qualità dell'abitare sia

¹ Sul ruolo degli scenari "disegnati" nella pianificazione strategica come visioni progettuali dell'assetto futuro del territorio, vedasi A. Magnaghi (a cura di), *Scenari strategici: visioni identitarie per il progetto di territorio*, Alinea, Firenze 2007

urbana che rurale con un progetto integrato fra politiche insediative e agrosilvopastorali, relativo alla riqualificazione dei paesaggi degradati delle periferie e delle urbanizzazioni diffuse, alla ricostruzione dei margini urbani; alla progettazione di cinture verdi periurbane e di parchi agricoli multifunzionali; a interventi di riforestazione urbana. Il patto città campagna, il cui nome “patto” allude ad una profonda integrazione fra le politiche urbanistiche e le politiche agricole ridefinite nella loro valenza multifunzionale, disegna un territorio regionale in cui si percepisce con chiarezza il reticolo urbano, i suoi confini “verdi” le sue relazioni di reciprocità con il territorio rurale². Gli elementi costitutivi del “Patto” sono la riformulazione, al margine dei nuovi confini dell’edificato degli antichi “*ristretti*” che qualificavano di orti, frutteti e giardini i margini urbani delle città storiche; i *parchi agricoli multifunzionali* sia di *valorizzazione* di morfotipi rurali di pregio che possono riqualificare il rapporto fra città e campagna, sia di *riqualificazione* di aree metropolitane degradate; i *parchi CO2*, di riforestazione periurbana a fini di compensazione di zone industriali ad elevato degrado ambientale.

4.2.3 Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce

Un progetto che ha lo scopo di rendere fruibili, sia per gli abitanti che per un turismo culturale e ambientale, escursionistico e enogastronomico, appoggiato sui progetti regionali di ospitalità diffusa nei centri urbani dell’interno, i paesaggi dell’intero territorio regionale, attraverso la promozione di una rete integrata di mobilità ciclopedonale, in treno, in battello, che recupera strade panoramiche, sentieri, tratturi, “pendoli” costieri, ferrovie minori, stazioni, attracchi portuali, strade e edifici di servizio dell’acquedotto pugliese; e che si connette, attraverso il progetto di nodi intermodali, alla grande viabilità stradale ferroviaria, aerea e navale. Il progetto si avvale di molti capitoli del Piano regionale dei trasporti, soprattutto per le parti relative al recupero dei tracciati ferroviari e delle stazioni minori e dei progetti di metro del mare.

4.2.4 La valorizzazione e la riqualificazione integrata dei paesaggi costieri

Assume il sistema costiero come elemento di grande rilevanza patrimoniale e strategica per il futuro socioeconomico della Puglia, ha lo scopo duplice di bloccare i processi di degrado dovuti alla pressione turistica concentrata a ridosso della costa e di valorizzare l’immenso patrimonio (urbano, naturalistico, rurale, paesaggistico) ancora presente, sia nel sistema costiero che nei suoi entroterra.

Rispetto al Piano regionale delle coste, che fa riferimento alla striscia sottile delle aree di pertinenza demaniale, il progetto assume a riferimento progettuale e normativo una *dimensione profonda* del territorio costiero, appoggiata sul sistema delle aree protette a vario titolo, per poter attivare progetti di decongestionamento funzionale e insediativo che valorizzino appieno il patrimonio, urbano, infrastrutturale, rurale e naturalistico degli entroterra costieri. Il progetto integra su questa fascia costiera, tutti gli altri progetti territoriali di paesaggio, attraverso interventi articolati sui *water front* urbani, sui sistemi dunali, sulle zone umide, sull’agricoltura, sulle urbanizzazioni periferiche, sui paesaggi ad alta valenza naturalistica, sui collegamenti infrastrutturali con gli entroterra costieri, sulla navigabilità dolce.

4.2.5 I sistemi territoriali per la fruizione dei beni culturali e paesaggistici

Questo progetto si propone di rendere fruibili non solo i singoli beni del patrimonio culturale che la Carta dei beni culturali ha censito, ma di trattare i beni culturali (puntuali e areali) in

² su una definizione applicata ad una regione urbana del concetto di Patto città campagna vedasi: A. Magnaghi e D. Fanfani (a cura di) *Patto città-campagna. Un progetto per la bioregione policentrica della Toscana centrale*, Alinea, Firenze 2009

quanto *sistemi territoriali integrati* nelle figure territoriali e paesistiche di appartenenza, per la loro valorizzazione complessiva.

Il progetto regionale riguarda l'organizzazione della fruibilità (funzionale, paesaggistica, culturale) sia dei *Contesti topografici stratificati*, in quanto progetti territoriali, ambientali e paesistici dei sistemi territoriali che ospitano una forte concentrazione di beni, sia aree di grande pregio, sia di aree a forte densità beni culturali e ambientali a carattere *monotematico* (sistemi di ville, di masserie, di uliveti monumentali, ecc).

Questo ultimo progetto salda in modo coerente l'approccio sistemico innovativo della Carta dei Beni culturali, integrando questi ultimi nelle invarianti strutturali delle figure territoriali e paesistiche e negli altri progetti territoriali per il paesaggio regionale; contribuendo in questo modo a sviluppare il concetto di *territorializzazione* dei beni culturali, già fortemente presente in Puglia con le esperienze di archeologia attiva e di formazione degli ecomusei.

Il *visioning* emergente dall'insieme dei progetti è rappresentato in una carta di sintesi da interpretarsi nel suo insieme come una *visione integrata del futuro territorio della Puglia e dei suoi paesaggi*.

Per una descrizione puntuale dei progetti e la loro rappresentazione cartografica si rimanda all'elaborato 4.2 del PPTR: *Progetti territoriali per il paesaggio regionale*, contenente per ogni progetto:

- la descrizione della metodologia di costruzione del progetto;
- i contenuti del progetto;
- schemi grafici e iconografici;
- le tavole di progetto.

4.3 I progetti integrati di paesaggio sperimentali

I progetti integrati di paesaggio sperimentali hanno consentito di attuare verifiche puntuali degli obiettivi generali del piano nelle diverse fasi della sua elaborazione, contribuendo a chiarire e sviluppare gli obiettivi stessi, a mobilitare attori pubblici e privati, a indicare strumenti di attuazione.

A partire dalle proposte tematiche contenute nel Documento Programmatico, sono stati proposti da attori territoriali su specifici temi, valutati dalla Regione e attivati attraverso Protocolli d'intesa. Non tutti i progetti sperimentali previsti nel Documento Programmatico sono stati attivati in questa fase, ma potranno essere attivati nelle successive, dal momento che i progetti integrati di paesaggio sono proposti nella disciplina del piano come una delle forme permanenti di attuazione del piano stesso.

I progetti integrati di paesaggio fino a ora attivati sono:

- Mappe di Comunità ed Ecomusei della Valle del Carapelle;
- Mappe di Comunità ed ecomusei del Salento;
- Mappe di Comunità ed Ecomuseo di Valle d'Itria;
- Le porte del parco fluviale del fiume Ofanto, il Patto per la bioregione e il Contratto di fiume;
- Progetto di Corridoio Ecologico multifunzionale del fiume Cervaro;
- Valorizzazione del tratto pugliese del tratturo Pescasseroli-Candela;
- Recupero di un tratto del tratturo di Motta Montecorvino
- Progetto di parco agricolo multifunzionale dei Paduli di San Cassiano

- Conservatorio botanico “I Giardini di Pomona” (Cisternino): interventi di recupero, conservazione e valorizzazione dell’agrobiodiversità e del paesaggio;
- Regolamento edilizio del comune di Giovinazzo
- Progetti di copianificazione del piano del Parco Nazionale dell’Alta Murgia:
 - Progetto per una rete della mobilità lenta a servizio del territorio del Parco Nazionale;
 - Recupero di Torre Guardiani in Jazzo Rosso in agro di Ruvo;
- Progetti con la Provincia di Lecce di Riqualficazione delle voragini naturali e riqualficazione paesaggistica delle aree esterne e dei canali ricadenti nel bacino endoreico della valle dell’Asso per la fruizione a fini turistici;
- Bonifiche ambientali, recupero aree degradate di cave dismesse della provincia di Lecce.

Le schede illustrative dei progetti elencati costituiscono *l’elaborato 4.3* del PPTR.

4.4 Le linee guida: abachi, manuali, regolamenti (vedi *elaborato 4.4* del PPTR)

Per rendere più articolati e operativi gli obiettivi di qualità paesaggistica che il Piano propone, si utilizza la possibilità offerta dall’art. 143 comma 8 del Codice dei beni culturali e del paesaggio che prevede

“il piano paesaggistico può individuare anche linee guida prioritarie per progetti di conservazione, recupero, riqualficazione, valorizzazione di aree regionali, individuandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti”

Le linee guida che il piano propone (alcune delle quali già operanti nei progetti sperimentali) sono redatte in forma di schede norma, progetti tipo, abachi, regolamenti, ecc. e sono rivolte sia ai progettisti sia agli enti locali per il loro inserimento negli strumenti di pianificazione e governo del territorio.

Le linee guida fino ad ora prodotte, e che rappresentano l’esito di una collaborazione attiva con gli altri settori dell’amministrazione regionale competenti in merito ai temi di volta in volta trattati.

5. Le schede d’ambito: fra atlante del patrimonio e scenario strategico

5.1 Ruolo e contenuti

L’organizzazione delle schede d’ambito fa riferimento all’articolo 135 comma 3 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Il loro ruolo è di specificare per ogni singolo ambito individuato secondo la metodologia descritta nel terzo capitolo, le descrizioni di sintesi, l’interpretazione identitaria e statutaria, lo scenario strategico sviluppati nei capitoli 3 e 4 per il livello regionale.

5.2 Articolazione delle schede d’ambito

Per la descrizione puntuale delle singole schede d’ambito si rimanda *all’elaborato 5* del PPTR, che consiste in un fascicolo in A3 per ognuna delle 11 schede d’ambito, composto di testi, apparati iconografici e fotografici, schemi grafici, tavole, organizzato nelle tre seguenti sezioni:

Sezione A - Descrizioni Strutturali Di Sintesi

Le descrizioni sviluppano le elaborazioni di sintesi (testuali e cartografiche) del livello regionale (elaborato 3.2) sviluppandone e precisandone i contenuti.

- A0: Individuazione e perimetrazione dell'ambito
- A1: Struttura idro-geo-morfologica
- A2: Struttura ecosistemico-ambientale
- A3: Struttura antropica e storico culturale
 - A3.1 Lettura identitaria e patrimoniale di lunga durata
 - A3.2 I paesaggi rurali
 - A3.3 I paesaggi urbani: sistema insediativo contemporaneo e dinamiche in atto
 - A3.4 Il paesaggio costiero
 - A3.5 La struttura percettiva e valori della visibilità

Sezione B -Interpretazione Identitaria e Statutaria

A partire dalla rappresentazione del particolare relativo all'ambito delle carte patrimoniali regionali vengono sviluppati i seguenti tematismi.

- B1: Ambito
 - B 1.1 Descrizione strutturale dell'ambito
- B2: Figure territoriali e paesaggistiche che compongono l'ambito
 - B 2.1 Individuazione e descrizione strutturale della figura
 - B 2.2 Trasformazioni in atto e vulnerabilità della figura
 - B 2.3 Sintesi delle invarianti strutturali della figura

B1. Interpretazione strutturale di sintesi

Si tratta di un testo di descrizione strutturale che sintetizza le descrizioni tematiche sviluppate nella sezione A, accompagnato da schemi grafici sintetici dei caratteri strutturali dell'ambito

B2. Rappresentazione identitaria e regole statutarie:

Si tratta di cartografie interpretative che connotano i caratteri identitari dell'ambito:

- Estratti della Carta 3.3.1 *I paesaggi della Puglia*;
- Rappresentazione cartografica delle Figure territoriali dell'ambito

Si tratta di una descrizione sintetica:

- delle principali *invarianti strutturali* che emergono dalle descrizioni patrimoniali della sezione A (descrizioni strutturali di sintesi) e
- dello *stato di conservazione (criticità/integrità)* delle invarianti stesse come emerge dalla descrizione analitica delle criticità nella sezione A

Dallo stato di conservazione delle invarianti è possibile definire *le regole di riproducibilità delle invarianti* stesse che, nelle, schede confluiscono direttamente nella definizione degli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale (sezione C).

Sezione C - Lo Scenario Strategico d'Ambito

Questa sezione trattando di obiettivi di intervento, è collocata nel quadro sinottico (Allegato 0 del

PPTR) nella colonna dello *scenario strategico* (vedi capitolo 4) come una delle sue articolazioni. La sezione C si compone di due sottosezioni:

- C1: I progetti territoriali per il paesaggio regionale (per ambito)
- C2: Obiettivi di qualità paesaggistico-territoriale e normativa d'uso

C1. I progetti territoriali per il paesaggio della regione (estratti)

Si tratta di particolari dei cinque progetti dell'elaborato 4.1 del PPTR, che mettono a fuoco le ricadute dei progetti regionali per ogni ambito, concorrendo in questo modo a definire, insieme agli obiettivi generali di cui all'elaborato 4.1 e alle regole statuarie B3 dell'ambito, alla definizione degli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale e delle relative azioni e progetti.

C2. Gli obiettivi di qualità paesaggistico-territoriale e la normativa d'uso

Nell'interpretazione del PPTR questi obiettivi, costituiscono la risultante a livello locale in ciascun ambito di paesaggio, di diversi input del PPTR. Ovvero :

- a) sono una *declinazione locale degli obiettivi generali e specifici di livello regionale enunciati nello scenario (elaborato 4.1)*;
- b) contengono specificazioni dei *cinque progetti territoriali* dell'elaborato 4.2, che vengono tradotte in azioni e progetti relativi ai contesti locali;
- c) tengono conto delle *invarianti strutturali* dell'ambito e delle sue figure territoriali e dello *stato di conservazione(criticità/integrità)* delle stesse; gli obiettivi di qualità in questo caso assumono il ruolo di risposta alle criticità garantendo le *condizioni di riproducibilità delle invarianti* stesse;
- d) Il perseguimento degli obiettivi di qualità è assicurato dalla normativa d'uso costituita da indirizzi e direttive specificamente individuati nella Sezione C2) delle schede degli ambiti paesaggistici, nonché dalle disposizioni normative contenute nel Titolo VI riguardante i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti ricadenti negli ambiti di riferimento.

Come si è anticipato nel capitolo 3.3 la sezione C delle schede d'ambito che riguarda gli obiettivi di qualità paesaggistica e la normativa d'uso fa parte integrante dello scenario strategico.

Gli obiettivi di qualità paesaggistica, che danno risposta di *indirizzo* agli obiettivi del piano a livello del singolo ambito di paesaggio sono organizzati secondo i capitoli in cui è organizzata la sezione A (descrizioni di sintesi) delle schede d'ambito; capitoli a loro volta coerenti e confrontabili con l'articolazione tematica del sistema delle tutele dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti paesaggistici delle norme tecniche di attuazione (vedi *elaborato n 6 del PPTR*).

Le sezioni B e C delle schede d'ambito, dunque sia le rappresentazioni identitaria e relative regole statuarie, che gli obiettivi di qualità e la normativa d'uso vengono a costituire parte integrante delle norme tecniche di attuazione.

6. La declinazione normativa del piano

6.1 La struttura delle norme tecniche di attuazione

Le Norme Tecniche di Attuazione, in coerenza con la filosofia del piano descritta nel primo capitolo, presentano un carattere fortemente innovativo, evolvendo da una tradizione vincolistico prescrittiva, propria della natura regolamentare del piano stesso, ad una concezione dinamica e progettuale.

Nella visione di un *ruolo attivo del paesaggio quale componente patrimoniale del processo di sviluppo socioeconomico*, e dal momento che il Piano riguarda l'intero territorio regionale (ivi comprese le aree urbane) le Norme individuano diversi gradi e forme di cogenza (da *vincoli* perimetrati, a *regole* per la valorizzazione delle invarianti strutturali nei processi di trasformazione tradotte in obiettivi di qualità paesaggistica, a valutazioni integrate dei progetti di trasformazione stessi, a *progetti* di valorizzazione o ricostruzione di paesaggi, ecc); gradi e forme riferite comunque non ad areali astratti, ma a sistemi e figure territoriali dotati di identità, struttura e caratteri.

Il corpus normativo, evolve dunque da una tradizione in cui il piano è vissuto come atto amministrativo con contenuto normativo rispetto a cui attuare verifiche di conformità, ad una concezione più complessa e proattiva secondo la quale il Piano paesaggistico agisce, per la valorizzazione dei beni patrimoniali, attraverso:

- a) la tutela attiva dei beni paesaggistici;
- b) l'attivazione di regole statutarie per garantire, rispetto alle trasformazioni, la riproduzione del patrimonio e delle sue invarianti strutturali;
- c) le procedure per l'attivazione dello scenario strategico con strumenti di *governance* allargata e di *partecipazione* che consentano di guidare strategicamente le politiche settoriali e urbanistiche verso la valorizzazione, la riqualificazione, il restauro, la riprogettazione del paesaggio attraverso forme della sua produzione sociale.
- d) *la territorializzazione del sistema normativo per ambiti territoriali-paesistici e figure territoriali attribuendo valore normativo alle interpretazioni identitarie e statutarie e agli obiettivi di qualità paesaggistica delle schede d'ambito.*

Nonostante la maggiore complessità della concezione fin qui esposta, le norme si caratterizzano nel loro insieme per un impianto normativo estremamente accessibile, funzionale ad una consultazione immediata, non solo e non tanto per l'operatore tecnico, ma altresì per il cittadino o l'impresa, per il funzionario amministrativo, il sindaco, l'amministratore locale.

La priorità è stata infatti quella della *accessibilità* delle norme, nel senso della agevole rintracciabilità e comprensione delle regole e della disciplina in generale. Conseguentemente è stata privilegiata una struttura schematica che, soprattutto per quel che concerne la normativa d'uso che il legislatore nazionale ha richiesto con riferimento agli ambiti territoriali ed ai relativi obiettivi di qualità, ha scelto di fare direttamente riferimento alle schede d'ambito del Piano.

La scheda d'ambito, sotto il profilo specifico della normativa, è il "documento tecnico" che mette in evidenza, descrivendolo, il percorso logico, dalle informazioni raccolte e organizzate, ai risultati dell'analisi svolta ed alla giustificazione delle scelte compiute che, a loro volta, si traducono in regole (normativa d'uso) che in quel "documento" trovano il "luogo" della razionalizzazione.

L'intero impianto delle norme si articola in VIII Titoli. A eccezione del **Titolo I**, recante le "Disposizioni generali" contenenti le principali definizioni e volte a disciplinare le finalità generali

del piano, i contenuti e i rapporti con gli altri piani, i diversi titoli ripercorrono sostanzialmente la struttura del piano stesso.

Un particolare rilievo innovativo assume il **Titolo II**, che disciplina gli strumenti per la produzione sociale del paesaggio nell'ambito dei quali vengono disciplinati gli *istituti* funzionali all'attività di *copianificazione, governance e partecipazione* secondo una logica di multisettorialità.

Subito dopo la disciplina degli strumenti attraverso cui perseguire l'obiettivo della produzione sociale del paesaggio sono localizzate, al **Titolo III**, le norme che disciplinano il Quadro conoscitivo del territorio da cui emerge la struttura identitaria dello stesso (Quadro conoscitivo e atlante del patrimonio). In particolare tali norme, dopo aver esplicitato le finalità e l'articolazione del quadro conoscitivo, esprimono il fondamentale principio per cui il Quadro Conoscitivo e l'Atlante del patrimonio rappresentano riferimento obbligato ed imprescindibile per l'elaborazione dei piani settoriali e territoriali, nonché per tutti gli atti di programmazione afferenti al territorio. In altri termini queste conoscenze e rappresentazioni, come ricostruite nel piano paesaggistico, rappresentano nel loro insieme lo "statuto dei luoghi", costituendo *l'invariante complessiva* di qualunque trasformazione sostenibile del territorio.

Nella logica dell'integrazione sono leggibili altresì le norme che disciplinano lo *scenario strategico*, previste al **Titolo IV** delle Nta. Tali strategie esprimono in modo assolutamente emblematico la consapevolezza dell'inconsistenza della concezione atomistica di territorio, ambiente e paesaggio.

Il **Titolo V** disciplina gli ambiti di paesaggio e le figure territoriali. Al riguardo il contenuto delle norme è piuttosto snello, rinviando essenzialmente alle schede d'ambito nelle quali sono riportati gli obiettivi di qualità e la relativa normativa d'uso, conformemente alle indicazioni provenienti dal Codice e coerentemente con la scelta sopra riferita di evitare una dispersione di informazioni e di dati, al fine, cioè, di rendere accessibili le norme e facilmente rintracciabile la relativa disciplina.

Conforme sia alle indicazioni del Codice, sia alle scelte di fondo che caratterizzano l'impianto del PPTR, appare altresì la scelta sottesa alla disciplina di quelli che il PPTR, mutuando la terminologia del legislatore nazionale, ha denominato "ulteriori contesti" e dei beni paesaggistici, contenuta al **Titolo VI** delle Nta. In questo caso la disciplina è guidata da alcune idee e principi fondamentali:

- a - attribuzione di valore paesaggistico all'intero territorio con conseguente necessità di considerarlo nella sua interezza quale bene da tutelare e valorizzare;
- b - conseguente superamento della concezione meramente vincolistica del piano finalizzata alla tutela intesa come sottrazione al mercato di beni e aree eccellenti, derivante dalla convinzione assiomatica della incompatibilità tra difesa di tali beni e uso del territorio funzionale allo sviluppo economico.

In particolare il PPTR oltre ad individuare e delimitare i beni paesaggistici di cui all'art. 134 del Codice e a definirne, d'intesa con il Ministero, specifiche prescrizioni d'uso, individua e delimita quelli che il Codice Urbani, all'art. 143, co. 1°, lett. e) denomina *ulteriori contesti*, costituiti da quegli immobili o aree, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e utilizzazione, ulteriori sia rispetto ai beni dichiarati o da dichiarare di notevole interesse pubblico con provvedimento amministrativo, sia rispetto ai beni direttamente indicati dalla legge. Si tratta di beni già sottoposti a tutele di tipo settoriale, ovvero beni ritenuti di interesse regionale meritevoli di tutela connotanti complessivamente la struttura del territorio, legati a caratteristici assetti territoriali, naturalistici e ambientali, ed in quanto tali ricondotti a tre strutture morfologico-ambientali (insediative, agro ecosistemiche e idrogeomorfologiche).

La disciplina dettata per i cc.dd. ulteriori contesti non preclude né sostituisce la specifica disciplina – che è fatta salva – cui sono sottoposti i beni paesaggistici che pure possono ricondursi ai beni patrimoniali, comprendendoli (es. aree protette) o essendone ricompresi.

Il **Titolo VII** tratta delle attività di “Adeguamento, monitoraggio e aggiornamento” del piano stesso, anche in relazione all’attività dell’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio di cui alla legge regionale n 20 /2009 “Norme per la pianificazione paesaggistica”, nonché dei termini per l’adeguamento dei piani territoriali e di settore.

Si tratta d’un ulteriore aspetto innovativo introdotto dal piano, a fronte d’un PUTT/P statico che non prevedeva strumenti per le necessarie prese d’atto delle future trasformazioni ed evoluzioni.

Infine, il Titolo VIII tratta delle norme transitorie e finali, comprese le norme di salvaguardia.

In sintesi, per ciascuna categoria di beni le disposizioni normative si articolano in:

- A. individuazione delle componenti con la identificazione dei beni paesaggistici di cui all’art.134 del Codice;
- B. le definizioni nonché, ove occorra, i criteri identificativi e i riferimenti alle Tavole di Piano;
- C. gli indirizzi (disposizioni che indicano ai soggetti attuatori gli obiettivi generali e specifici del PPTR da conseguire);
- D. le direttive (disposizioni che definiscono modi e condizioni idonei a garantire la realizzazione degli obiettivi generali e specifici a livello regionale e gli obiettivi di qualità paesaggistica a livello degli ambiti da parte dei soggetti attuatori mediante i rispettivi strumenti di pianificazione o di programmazione. Esse, pertanto, devono essere recepite da questi ultimi secondo le modalità e nei tempi stabiliti dal PPTR);

6.2 la produzione sociale del paesaggio

Il carattere fortemente innovativo del sistema delle norme, oltre che nel valorizzare il carattere identitario e statutario del quadro conoscitivo, consiste nell’ aver posto al Titolo II (*prima* cioè del quadro conoscitivo, degli obiettivi generali, e della disciplina dei beni paesaggistici), “*gli obiettivi e strumenti per la produzione sociale del paesaggio*”.

Questa scelta, coerente con l’impostazione del piano afferma la *cogenza* degli strumenti per la *produzione sociale del piano* utilizzati sperimentalmente nella fase della elaborazione del piano stesso, riferendola in modo stabile per la fase di gestione del piano in quanto gestione sociale del paesaggio.

Viene così proposta una strutturazione stabile di strumenti di *partecipazione*. In particolare sono disciplinate espressamente:

- le **conferenze d’area**, quali forme di consultazioni pubbliche periodiche, utilizzate quindi non solo nella formazione del piano ma altresì della gestione dello stesso, *quali strumenti di controllo sociale delle azioni di trasformazione progettate e messe in atto*.
- Le **mappe di comunità** strumento che favorisce la coscienza di luogo poiché consistono nella rappresentazione partecipata delle peculiarità di un determinato luogo quale risultante dalle percezioni paesaggistiche degli abitanti.
- Ed infine il **sito web** interattivo che consente, tra l’altro la partecipazione interattiva nelle forme del forum, attraverso la segnalazione di emergenze paesistiche, detrattori, elementi di pregio, ecc.

Attraverso la previsione della partecipazione, inoltre, si garantisce a monte – nella fase della individuazione delle coordinate per la tutela e la valorizzazione del territorio paesaggisticamente rilevante – una *attività istruttoria completa ed efficace* per gli interessi della *collettività di*

riferimento e che appare assolutamente coerente con il concetto di “paesaggio sociale” quale risultante da quella identità diffusa la cui rilevanza è stata riconosciuta dal legislatore nazionale attraverso la previsione di un Piano Paesaggistico che si occupi dell'intero territorio, oltre che dei beni con valore culturale e dunque delle eccellenze paesaggistiche.

Tra gli **strumenti di governance** le NTA individuano e disciplinano istituti giuridici, di natura negoziale, in grado di garantire forme di coordinamento sia a livello strategico che operativo, ossia in grado di svolgere una funzione “a tutto campo”: dalla individuazione degli obiettivi programmatici, alla concertazione dei relativi interventi e delle risorse impiegabili; alla individuazione, con forza contrattuale (dunque anche formalmente impegnativa), di tempi e modalità di realizzazione, responsabilità ed obblighi derivanti dagli impegni assunti.

Vengono in rilievo sia strumenti volti a coordinare l'attività di soggetti pubblici, quali ad esempio le *intese interistituzionali*, *i protocolli*; sia strumenti di programmazione operativa quali *i patti territoriali locali*, *gli accordi di programma*, *il contratto di fiume*, ecc.

Con tutti questi strumenti si intendono porre in essere accordi di pianificazione, aventi ad oggetto le possibili e molteplici azioni concernenti il territorio, inteso non già nella limitata accezione di spazio da utilizzare, bensì come risorsa da valorizzare, nell'ambito di obiettivi di interesse comune. Sotto quest'ultimo aspetto, della molteplicità delle azioni incidenti sul territorio vengono in rilievo gli strumenti legati ad esigenze di *multisetorialità*, soddisfatte attraverso la individuazione di strumenti rispondenti alla generale metodologia della integrazione strategica, funzionale ad uno sviluppo sostenibile del territorio, in grado di contrastare il degrado paesaggistico e contestualmente di costruire le condizioni per un diverso sviluppo socioeconomico.

Tale metodologia viene soddisfatta attraverso la previsione e disciplina di **progetti integrati**, in forme multisettoriali che richiedono l'integrazione tra diversi campi disciplinari e comunque caratterizzati dalla innovatività, tra cui alcuni già considerati in via sperimentale (es.: Parco agricolo multifunzionale dei Paduli di S. Cassiano, APPEA di Modugno, ecc.)

Particolare rilievo acquista in questa logica l'attenzione che il piano e le relative norme dedicano alla disciplina delle politiche attive, comprensive di *strumenti premiali*³, atte ad indirizzare, anche attraverso una attività consensuale, i comportamenti dei c.d produttori di paesaggio nei diversi settori afferenti comunque al territorio (associazioni imprenditoriali in campo agricolo, artigianale, commerciale, turistico, edilizio, infrastrutturale e dei trasporti) finalizzandoli ad elevare la qualità ambientale, territoriale e paesistica, per esempio attraverso forme premiali (marchi di qualità paesaggistica, agevolazioni, incentivi) che si inseriscono in un disegno coerente e coordinato, antitetico rispetto a interventi agevolativi occasionali.

Le diverse norme definiscono dunque le regole per le principali tipologie di azioni multiattoriali che incidono sull'organizzazione e sull'assetto del territorio, al fine di perseguire l'obiettivo strategico (la precondizione) della “produzione sociale del paesaggio”, intesa come processo di trasformazione derivante dalla creazione di sinergie di interessi tra produttori e utenti.

Alla base di questa disciplina vi è un'accezione di *copianificazione* come metodologia caratterizzata da scambi informativi e conoscitivi, consultazioni e concertazioni tra i vari soggetti coinvolti nel processo di piano, non solo nella formazione, ma altresì nella attuazione dello stesso.

Di qui la necessità di individuare e disciplinare attraverso le norme tecniche di attuazione, strumenti giuridici in grado di garantire un equilibrio tra le diverse esigenze dei vari attori del processo di piano, espressione di interessi pubblici e privati, nonché l'integrazione tra azioni e risorse pubbliche e private.

³ Come proseguimento e stabilizzazione del premio per il paesaggio istituito durante la fase di elaborazione del piano.

Anche se il piano intende dunque superare nel suo complesso un sistema puramente vincolistico, ciò non esclude:

- a) che i progetti di conservazione/valorizzazione/riprogettazione del paesaggio richiedano di essere sostenuti da indirizzi, direttive e prescrizioni per i livelli di pianificazione sotto-ordinati, pur nel rispetto di una applicazione piena del principio di sussidiarietà e di copianificazione;
- b) che sia riformulato in coerenza con lo statuto del territorio il corpus di vincoli *ex lege* che riguardano specifici beni paesaggistici e ulteriori contesti;
- c) che siano attivate misure di salvaguardia preventiva (innanzitutto come applicazione del PUTT vigente, largamente evaso, e come rafforzamento degli uffici per l'esercizio del controllo) affinché le dinamiche di trasformazioni non peggiorino lo stato del patrimonio paesaggistico prima dell'entrata in vigore del nuovo piano, interagendo con gli indirizzi per i PUG contenuti nel DRAG per gli aspetti paesaggistici.

A seguire la descrizione del sistema delle norme più specificamente rivolte alla *tutela del paesaggio*.

6.3 Il sistema delle tutele dello schema di PPTR

L'ulteriore aspetto innovativo del sistema normativo è consistito di restituire *certezza, georeferenziazione, e coerenza di sistema* a un insieme di tutele ampio, ma caotico, giuridicamente incerto, che ha generato sovente ricorsi all'autorità giudiziaria, confusione e/o evasione nell'applicazione delle norme, ecc.

Il lavoro di riordino della materia è stato molto complesso a causa delle condizioni di partenza (difficoltà di reperimento delle fonti da enti differenti con metodi e tecniche di classificazione eterogenei; difformità, approssimazione, erroneità dei dati; assenza di georeferenziazione e di "vestizione" dei vincoli, e così via).

Coerentemente con l'art. 143 del Codice dei beni Culturali e del paesaggio si è proceduto

- a) a recensire la disponibilità di cartografie e tecnologie aggiornate con copertura di tutta la regione;
- b) a concertare la condivisione delle informazioni con gli enti e i soggetti titolari delle tutele specifiche;
- c) a effettuare la ricognizione e la ripermetrazione sulla nuova Carta Tecnica Regionale (scala 1/5000) di tutti i beni paesaggistici così come definiti dall'art. 134:
 - a) gli immobili e le aree di cui all'articolo 136, immobili ed aree di notevole interesse pubblico individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141; (187)
 - b) le aree di cui all'articolo 142; aree tutelate per legge
 - c) gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.

Sono stati individuati e perimetrati ulteriori contesti meritevoli di tutela (art. 143 lett. e).

Tutta la materia è stata dunque riordinata in **un unico sistema di beni sottoposti a tutela che comprende:**

-i Beni Paesaggistici (ex art. 134 Dlgs. 42/2004);
-gli ulteriori contesti paesaggistici tutelati ai sensi del piano (ex. 143 co.1 lett. E) Dlgs. 42/2004)
attraverso la seguente classificazione:

Struttura idro-geo-morfologica

•Componenti Geo-morfologiche

- Versanti (art. 143, co. 1, lett. e)
- Lame e Gravine (art. 143, co. 1, lett. e)
- Doline (art. 143, co. 1, lett. e)
- Inghiottoi (art. 143, co. 1, lett. e)
- Cordoni dunari (art. 143, co. 1, lett. e)
- Grotte (art. 143, co. 1, lett. e)
- Geositi (art. 143, co. 1, lett. e)

•Componenti Idrologiche

- Fiumi, torrenti e acque pubbliche (art 142, co.1, lett. c)
- Territori contermini ai laghi (art 142, co.1, lett. b)
- Zone umide Ramsar (art 142, co.1, lett. I)
- Territori costieri (art. 142, co. 1, lett.a)
- Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. (art. 143, co. 1, lett. e)
- Sorgenti (art. 143, co. 1, lett. e)
- Vincolo idrogeologico (art. 143, co. 1, lett. e)

Struttura ambientale-ecosistemica

•Componenti Botanico-vegetazionali

- Boschi e macchie (art 142, co.1, lett. G)
- Area di rispetto dei boschi (art. 143, co. 1, lett. e)
- Prati e pascoli naturali (art. 143, co. 1, lett. e)
- Formazioni arbustive in evoluzione naturale (art. 143, co. 1, lett. e)
- Zone umide di Ramsar (art. 142, co. 1, lett. i)
- Aree umide (art. 143, co. 1, lett. e)

•Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

- Parchi Nazionali (art 142, co.1, lett. F)
- Riserve Naturali Statali (art 142, co.1, lett. F)
- Aree Marine Protette (art 142, co.1, lett. F)
- Riserve Naturali Marine (art 142, co.1, lett. F)
- Parchi Naturali Regionali (art 142, co.1, lett. F)
- Riserve Naturali Orientate Regionali (art 142, co.1, lett. F)
- Area di rispetto dei parchi e delle riserve regionali (art. 143, co. 1, lett. e)
- ZPS (Rete Natura 2000) - (art. 143, co. 1, lett. e)
- SIC (Rete Natura 2000) - (art. 143, co. 1, lett. e)
- SIC Mare (Rete Natura 2000) - (art. 143, co. 1, lett. e)

Struttura insediativa e storico culturale• *Componenti culturali ed insediative*

- Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (ex 1497/39 e galassini) (art 136)
- Zone gravate da usi civici (art 142, co.1, lett. H)
- Zone di interesse archeologico (art 142, co.1, lett. M)
- Testimonianze della stratificazione insediativa (art. 143, co. 1, lett. e)
- Area di rispetto delle componenti culturali ed insediative Testimonianze della stratificazione insediativa (art. 143, co. 1, lett. e)
- Città consolidata (art. 143, co. 1, lett. e)
- Paesaggi rurali (art. 143, co. 1, lett. e)

• *componenti dei valori percettivi*

- Strade a valenza paesistica (art. 143, co. 1, lett. e)
- Strade panoramiche (art. 143, co. 1, lett. e)
- Luoghi panoramici (art. 143, co. 1, lett. e)
- Coni visuali (art. 143, co. 1, lett. e)

7. Il processo di valutazione come supporto attivo alla costruzione del piano

Il metodo di valutazione integrata⁴ proposto in relazione al processo di VAS del PPTR è stato finalizzato a un duplice obiettivo: la valutazione dei piani e programmi, territoriali e/o settoriali, a partire da quelli promossi e gestiti dall'amministrazione regionale, suscettibili di generare effetti rilevanti sul paesaggio, al fine di indicarne le possibili azioni di miglioramento; e al tempo stesso la valutazione, nell'interpretazione codificata di Valutazione ambientale strategica, come strumento per sviluppare e specificare i contenuti del PPTR utili a trattare le questioni ambientali e paesistiche.

La valutazione dei diversi piani e programmi è stata guidata dalla considerazione dell'importanza che azioni finanziate con fondi pubblici producano possibilmente effetti positivi sul paesaggio, e non contribuiscano invece a distruggerlo. Ciò appare particolarmente rilevante per un contesto, come quello della Regione Puglia, nel quale i finanziamenti pubblici costituiscono un rilevante flusso di spesa sul territorio, anche grazie all'apporto dei fondi strutturali europei.

Si è peraltro verificato che valutazioni generali, basate sul confronto degli obiettivi, come quelle spesso contenute nei rapporti ambientali per dimostrare la coerenza esterna dei piani in elaborazione, sono difficilmente in grado di cogliere interazioni significative, che richiedono invece un approfondimento a livello delle singole azioni, ove previste. Essendo la spesa pubblica impostata per programmi composti da una pluralità d'azioni con durate, scadenze e procedure variabili, più che da piani definiti ex ante nei minimi particolari attuativi, al di là della necessaria attenzione ai principali piani regionali si è cercato di mettere a fuoco alcuni processi decisionali interni all'amministrazione regionale, suscettibili di generare impatti significativi sul paesaggio attraverso le diverse scelte operative.

Approfondire i piani e ancor più i programmi a livello di azioni, e mettere a fuoco i processi decisionali che traducono tutto ciò in strumenti operativi, ha significato cercare di cogliere le opportunità di sviluppare di volta in volta sinergie tra competenze del PPTR e risorse e logiche d'azione di altri strumenti e settori. Si tratta ovviamente d'un percorso che richiede tempo, risorse conoscitive e capacità di coordinamento intersettoriale, che si è dunque riusciti soltanto ad avviare nei tempi ridotti di redazione del Piano, ma i risultati ottenuti si sono dimostrati in diversi casi fertili.

Le ripetute interazioni ricercate non soltanto con gli interlocutori esterni della VAS, ma con le diverse strutture regionali, dal Nucleo di valutazione all'Autorità ambientale, dalle strutture responsabili del Programma di sviluppo rurale, alla task force regionale incaricata di seguire i Piani strategici d'area vasta, e così via fino ai frequenti incontri con la Segreteria tecnica del PPTR ha concorso a sostanziare un *approccio pro-attivo e interattivo* alla valutazione che non è ritrovabile di frequente in altre esperienze.

Questa attività è risultata di fondamentale importanza dal momento che il PPTR è un piano "senza portafoglio"; ma, dato il suo ruolo *sovraordinato ai piani di settore* può esercitare un ruolo attivo (e non solo vincolistico) inserendo la valutazione, ma anche criteri, indicatori, obiettivi e linee-guida di tipo paesaggistico in piani e programmi di settori che incidono direttamente o indirettamente sulle trasformazioni del territorio: contribuendo ad orientare bandi e criteri per la selezione dei progetti da finanziare. In questo modo il processo di valutazione assume un ruolo propositivo e interattivo con le fasi di costruzione del PPTR.

Il lavoro compiuto in relazione al Piano di Sviluppo Rurale ha ad esempio portato a specificare le

⁴ Vedi elaborato n° 7 dello Schema del PPTR: *Il rapporto ambientale*

indicazioni per i singoli assi potenzialmente concorrenti a migliorare la qualità paesaggistica dei paesaggi rurali. Il lavoro relativo ai Piani strategici ha invece portato a identificare nei rispettivi processi di VAS il momento potenzialmente più fertile di raccordo reciproco fra obiettivi del PPTR e obiettivi delle aree vaste, facendo maturare l'esigenza di proporre specifici indicatori per il paesaggio, solitamente assenti dalla maggior parte dei Rapporti ambientali. E così via.

Anche dagli esiti di questa attività di valutazione integrata si è venuta rafforzando l'ipotesi che fosse importante promuovere anche per l'attuazione del piano strumenti di integrazione multisettoriale fra diversi attori e settori, come puntualmente ripreso dalla NTA del piano.

Per quanto riguarda nello specifico la VAS, si è scelto di procedere dal metodo standard ritrovabile nella maggior parte dei processi finora svolti ad un metodo sperimentale finalizzato a due obiettivi:

- l'estensione del processo partecipativo dai soggetti istituzionali ad uno spettro più ampio di attori, mettendo il processo di VAS in relazione con il Forum del paesaggio e in particolare con le Conferenze d'area del PPTR:

- la promozione di una valutazione finalizzata a trattare le criticità ambientali non come dimensione settoriale separata, da affiancare ai contenuti specifici del piano, ma come dimensione intrinseca alle criticità anche paesaggistiche.

Rispetto agli altri piani e programmi soggetti alla valutazione ambientale strategica, il Piano paesaggistico (PPTR) costituisce infatti un caso particolare, in quanto le sue azioni dovrebbero essere finalizzate al miglioramento di una componente ambientale specifica e al tempo stesso trasversale rispetto alle altre componenti (il paesaggio), sulle quali non dovrebbe esercitare impatti negativi. Il problema semmai potrebbe essere quello di un'insufficiente sinergia rispetto alla possibilità di trattare le questioni paesaggistiche contribuendo contemporaneamente a migliorare l'ambiente: il degrado ambientale comporta infatti nella grande maggioranza dei casi anche una cattiva qualità paesaggistica, e viceversa.

In questo caso specifico di VAS del PPTR, il paesaggio costituisce dunque sia uno dei temi oggetto della VAS, insieme alle più tradizionali componenti ambientali quali acqua, aria, suolo ecc., sia l'oggetto del piano stesso. Si è dunque ritenuto utile interrogarsi sulla criticità delle varie componenti ambientali come detrattori non solo *ambientali*, ma anche *paesaggistici*, e sulle potenzialità del piano nel contribuire a trattare in modo sinergico queste criticità. I contributi emersi nella fase di *scoping* sono stati oggetto di approfondita discussione sia con la Segreteria tecnica del PPTR che con l'Autorità ambientale e con Arpa Puglia. Il confronto con la Segreteria Tecnica del PPTR è servito a valutare insieme come recepire al meglio nell'elaborazione del PPTR le indicazioni ricevute, in particolare quelle relative alla struttura del PPTR e alle criticità ambientali che il Piano potrebbe utilmente considerare come riferimento per le proprie azioni, ove pertinenti ed effettivamente praticabili.

Il confronto con l'Autorità Ambientale e con Arpa Puglia si è focalizzato sulla struttura degli indicatori utilmente proponibili per la valutazione ambientale del Piano, e conseguentemente sui dati utili ad alimentarne la costruzione e a popolarne in prospettiva l'aggiornamento.

Nell'interazione con gli interlocutori istituzionalmente deputati alla produzione di dati sullo stato dell'ambiente in Puglia (Arpa), si è rafforzata la scelta di individuare per la valutazione ambientale così come per il futuro monitoraggio del piano un *limitato set di indicatori sicuramente popolabili*, e per quanto possibile comuni a altri piani di scala analoga, in modo da concentrare gli sforzi. Un investimento *ex novo*, nella elaborazione di indicatori finora non presenti, si è invece reputato importante per quanto riguarda il paesaggio, proprio per evitare che nel futuro continui a essere la "cenerentola" della VAS e dei rapporti sullo stato dell'ambiente, non ultimo per mancanza di riferimenti al riguardo.

Si è dunque investito nella costruzione *ex novo* di un *set di indicatori specifici per il paesaggio*, di

seguito brevemente sintetizzati⁵, elaborati per ciascuno degli 11 ambiti paesaggistici individuati dal Piano.

1. Diversità del mosaico agropaesistico

Misura la diversità del mosaico agropaesistico, elemento qualificante il paesaggio dal punto di vista percettivo, storico-culturale ed ecologico, calcolando per ciascun ambito il cosiddetto Indice di Shannon, la forma e la dimensione media delle aree.

2. Frammentazione del paesaggio

La frammentazione del paesaggio produce disturbo alla biodiversità, isolamento degli habitat, e rappresenta un detrattore alla percepibilità dei paesaggi, in particolar modo di quelli naturali e rurali. L'indicatore in questo caso misura la dimensione delle aree non interrotte da infrastrutture con capacità di traffico rilevanti.

3. Proliferazione insediamenti in aree extraurbane

Negli anni più recenti il fenomeno della diffusione di edifici non funzionali all'attività agricola nel territorio rurale ha raggiunto dimensioni rilevanti, che rappresentano una minaccia alla riproduzione dei diversi paesaggi. L'indicatore misura il numero di edifici in aree extraurbane, e il rapporto tra questi e il numero complessivo di edifici.

4. "Consumo di suolo" ad opera di nuove urbanizzazioni

La misura totale e la dinamica delle superfici urbanizzate è considerata un elemento essenziale per tenere sotto controllo la sostenibilità ambientale ma anche i costi di servizio e manutenzione dei diversi paesaggi. L'indicatore misura l'incidenza delle superfici urbanizzate sul totale, e il loro andamento nel tempo.

5. Dinamiche negli usi del suolo agroforestale.

Questo indicatore, misurando le dinamiche dei diversi usi del suolo, rappresenta le pressioni sull'agromosaico ma anche la storia delle principali transizioni avvenute negli ultimi decenni.

6. Esperienza del paesaggio rurale.

Misura la possibilità di percezione del paesaggio rurale rispetto ai principali detrattori visuali e del rumore, articolati in classi di disturbo.

7. Artificializzazione del paesaggio rurale.

Misura la presenza di elementi artificiali nelle aree agricole. I dati disponibili hanno consentito per ora di rilevare soltanto le serre e gli aerogeneratori.

8. Densità di beni storico-culturali puntuali o areali in aree extraurbane

La densità dei beni, con particolare riguardo ai territori extraurbani, viene ritenuto un elemento di ricchezza dei beni e delle conoscenze, ma anche di esigenze di attenzione specifica a questo patrimonio.

Per la gran parte di questi indicatori dalle elaborazioni effettuate è già possibile trarre valutazioni e relative indicazioni progettuali, sia per quanto riguarda i diversi piani e programmi a livello regionale e locale, che con riferimento al futuro monitoraggio del piano (vedasi elaborato n. 7: *Il Rapporto ambientale*), ferma restando l'esigenza di aggiornamento futuro dei dati.

Questi indicatori si ritengono utili sia per introdurre nelle VAS degli altri piani e programmi la possibilità di trattare in modo maggiormente codificato il tema del paesaggio solitamente trascurato, sia per il monitoraggio futuro dell'efficacia del piano e più in generale per il monitoraggio delle trasformazioni del paesaggio pugliese, compiti affidati all'istituendo Osservatorio del paesaggio più volte richiamato in questa relazione.

⁵ Per il loro approfondimento si rimanda all'elaborato n.7, *Rapporto ambientale*, e al relativo Allegato n.1.



pptr
piano paesaggistico territoriale regionale

ELABORATO 2

Assessore Assetto del Territorio:
Prof. Angela Barbanente

1ª FASE: proposta PPTR (2010)
Direttore di Area "Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità urbana":
Arch. Piero Cavalcoli

Responsabile scientifico:
Prof. Alberto Magnaghi

Segreteria Tecnica:
Arch. Mariavaleria Mininni
(Coordinatrice)
Arch. Aldo Creanza
Arch. Anna Migliaccio
Arch. Annamaria Gagliardi
Arch. Daniela Sallustro
Dott. Francesco Violante
Dott. Gabriella Granatiero
Ing. Grazia Maggio
Arch. Luigia Capurso
Ing. Marco Carbonara
Dott. Michele Bux
Dott. Pierclaudio Odierna

Larist - Consulenza tecnico-scientifica:
Arch. Fabio Lucchesi
(Direttore)
Arch. Daniela Poli
Arch. Massimo Carta
Arch. Sara Giacomozzi

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia:
Arch. Ruggero Martines
Direttore Regionale
Arch. Anna Vella

responsabile del procedimento:
Arch. Vito Laricchiuta
Ing. Francesca Pace

2ª FASE: adozione PPTR (2013)
Direttore di Area "Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità urbana":
Arch. Roberto Gianni

Dirigente Assetto del Territorio:
Ing. Francesca Pace

Servizio Assetto del Territorio:
Arch. Aldo Creanza
(Coordinamento generale)

Larist
Consulenza tecnico-scientifica:
Arch. Fabio Lucchesi
(Direttore)
Arch. Massimo Carta
Dott. Gabriella Granatiero
Arch. Sara Giacomozzi

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Direzione Generale PaBAAC
Dott.ssa Maddalena Ragni
Direttore Generale
Arch. Roberto Banchini
Arch. Carmela Iannotti

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia:
Dott. Gregorio Angelini
Direttore Regionale
Arch. Anita Guarnieri

Norme Tecniche di Attuazione

Febbraio 2015

PRIMA FASE:
Consulenza scientifica per i profili giuridici ed elaborazione delle Norme Tecniche:
Prof.ssa Giovanna Iacovone
Avv. Silvia Piemonte

SECONDA FASE:
Consulenza giuridica per la elaborazione delle Norme Tecniche:
Avv. Alessandra Inguscio



REGIONE PUGLIA
Area politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana



servizio assetto del territorio



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia

piano paesaggistico territoriale

REGIONE PUGLIA - Assessorato all'Assetto del Territorio

<http://www.paesaggio.regione.puglia.it>

3ª FASE: approvazione PPTR (2015)

Direttore Area "Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità urbana"

Dott. Francesco Palumbo

Dirigente Assetto del Territorio:

Ing. Francesca Pace

Servizio Assetto del Territorio:

Arch. Aldo Creanza

Ing. Marco Carbonara

Dott. Antonio Sigismondi

Dott. Tommaso Vinciguerra

Arch. Luigia Capurso

Arch. Stefania Cascella

Ing. Vittoria Greco

P.A. Pasquale Laruccia

Ing. Grazia Maggio

Consulenza giuridica per la elaborazione delle Norme Tecniche:

Avv. Alessandra Inguscio

Collaborazioni:

Arch. Enrico Ancora

Ing. Antonio Bellanova

Arch. Raffaella Erriquez

Ing. Carmen Locorriere

Ing. Marco Marangi

Dott. Francesco Matarrese

Dott. Roberta Serini

Arch. Rocco Pastore

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

Direzione Generale PaBAAC

Arch. Francesco Scoppola

Direttore Generale

Arch. Roberto Banchini

Arch. Carmela Iannotti

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia:

Dott. Maria Carolina Nardella

Direttore Regionale

Arch. Anita Guarnieri

Arch. Maria Franchini

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province Bari, Barletta - Andria - Trani e Foggia

Arch. Lucia Caliandro

Arch. Mara Carcavallo

Dott.ssa Ida Fini

Arch. Angela Maria Quartulli

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province Lecce, Brindisi e Taranto

Arch. Pietro Copani

Arch. Alessandra Mongelli

Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia

Dott.ssa Francesca Radina

Dott.ssa Annalisa Biffino

Dott. Italo Maria Muntoni

Si ringraziano i **responsabili degli Uffici e dei Servizi Regionali** che, a vario titolo, hanno dato il proprio contributo nella fase di approvazione del Piano.

Un ringraziamento particolare a **Tina Caroppo**, responsabile del servizio informativo territoriale di InnoVaPuglia per il supporto tecnico fornito, a **Marella Lamacchia**, dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione paesaggistica, per gli utili suggerimenti finalizzati ad agevolare la messa in pratica del Piano e, naturalmente, a **tutti i componenti del Servizio Assetto del Territorio**.

PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE (PPTR)**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE****TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI****CAPO I FINALITÀ, CONTENUTI E RAPPORTI CON GLI ALTRI STRUMENTI**

- Art. 1 Principi e finalità*
- Art. 2 Contenuti*
- Art. 3 Elaborati costitutivi del PPTR*
- Art. 4 Ruolo del PPTR e rapporti con piani e programmi territoriali, urbanistici e di settore*
- Art. 5 Valutazione Ambientale Strategica*

CAPO II DEFINIZIONI

- Art. 6 Disposizioni normative*
- Art. 7 Definizioni della struttura paesaggistico-territoriale*

TITOLO II LA PRODUZIONE SOCIALE DEL PAESAGGIO**CAPO I PRINCIPI**

- Art. 8 Definizione*
- Art. 9 Partecipazione e sussidiarietà*
- Art. 10 Copianificazione*

CAPO II SOGGETTI E STRUMENTI

- Art. 11 L'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio e per i beni culturali*
- Art. 12 Strumenti di partecipazione*
- Art. 13 Le Conferenze d'area*
- Art. 14 Le mappe di comunità*
- Art. 15 Il sito web interattivo*

CAPO III STRUMENTI DI GOVERNANCE

- Art. 16 Generalità*
- Art. 17 Intese con il Ministero*
- Art. 18 Protocolli di intesa*
- Art. 19 Accordi di programma*
- Art. 20 I patti territoriali locali*
- Art. 21 I progetti integrati di paesaggio*
- Art. 22 Gli ecomusei*
- Art. 23 Il contratto di fiume*
- Art. 24 Strumenti premiali*

TITOLO III QUADRO CONOSCITIVO E ATLANTE DEL PATRIMONIO

- Art. 25 Finalità e articolazione del quadro conoscitivo e dell'Atlante del Patrimonio*
- Art. 26 Funzione del quadro conoscitivo nella pianificazione settoriale e locale*

TITOLO IV LO SCENARIO STRATEGICO**CAPO I OBIETTIVI**

- Art. 27 Individuazione degli obiettivi generali*
- Art. 28 Obiettivi specifici*

CAPO II PROGETTI PER IL PAESAGGIO REGIONALE

- Art. 29 I progetti territoriali per il paesaggio regionale*
- Art. 30 La Rete Ecologica regionale*

- Art. 31 *Il Patto città-campagna*
- Art. 32 *Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce*
- Art. 33 *La valorizzazione integrata dei paesaggi costieri*
- Art. 34 *I sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali*
- Art. 35 *I Progetti Integrati di Paesaggio Sperimentali*

TITOLO V AMBITI PAESAGGISTICI, OBIETTIVI DI QUALITÀ E NORMATIVE D'USO

CAPO I AMBITI PAESAGGISTICI

- Art. 36 *Individuazione e schede degli ambiti paesaggistici*

CAPO II OBIETTIVI DI QUALITÀ E NORMATIVE D'USO

- Art. 37 *Individuazione degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso*

TITOLO VI DISCIPLINA DEI BENI PAESAGGISTICI E DEGLI ULTERIORI CONTESTI

CAPO I GENERALITÀ

- Art. 38 *Beni paesaggistici e ulteriori contesti*
- Art. 39 *Suddivisione in strutture e componenti*

CAPO II STRUTTURA IDRO-GEO-MORFOLOGICA

- Art. 40 *Individuazione delle componenti idrologiche*
- Art. 41 *Definizioni dei beni paesaggistici di cui alle componenti idrologiche*
- Art. 42 *Definizioni degli ulteriori contesti di cui alle componenti idrologiche*
- Art. 43 *Indirizzi per le componenti idrologiche*
- Art. 44 *Direttive per le componenti idrologiche*
- Art. 45 *Prescrizioni per i "Territori costieri" e i "Territori contermini ai laghi"*
- Art. 46 *Prescrizioni per "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche"*
- Art. 47 *Misure di salvaguardia e di utilizzazione per il Reticolo idrografico di connessione della R.E.R.*
- Art. 48 *Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le "Sorgenti"*
- Art. 49 *Individuazione delle componenti geomorfologiche*
- Art. 50 *Definizioni degli ulteriori contesti di cui alle componenti geomorfologiche*
- Art. 51 *Indirizzi per le componenti geomorfologiche*
- Art. 52 *Direttive per le componenti geomorfologiche*
- Art. 53 *Misure di salvaguardia e di utilizzazione per i "Versanti"*
- Art. 54 *Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le "Lame e gravine"*
- Art. 55 *Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le "Grotte"*
- Art. 56 *Misure di salvaguardia e di utilizzazione per i "Geositi", gli "Inghiottitoi" e i "Cordoni dunari"*

CAPO III STRUTTURA ECOSITEMICA E AMBIENTALE

- Art. 57 *Individuazione delle componenti botanico-vegetazionali e controllo paesaggistico*
- Art. 58 *Definizioni dei beni paesaggistici di cui alle componenti botanico-vegetazionali*
- Art. 59 *Definizioni degli ulteriori contesti di cui alle componenti botanico-vegetazionali*
- Art. 60 *Indirizzi per le componenti botanico-vegetazionali*
- Art. 61 *Direttive per le componenti botanico-vegetazionali*
- Art. 62 *Prescrizioni per "Boschi"*
- Art. 63 *Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'Area di rispetto dei boschi*
- Art. 64 *Prescrizioni per le "Zone umide Ramsar"*
- Art. 65 *Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le "Aree umide"*
- Art. 66 *Misure di salvaguardia e di utilizzazione per "Prati e pascoli naturali" e "Formazioni arbustive in evoluzione naturale"*
- Art. 67 *Individuazione delle componenti delle aree protette e dei siti naturalistici e controllo paesaggistico*
- Art. 68 *Definizioni dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti di cui alle componenti delle aree protette e dei siti naturalistici*
- Art. 69 *Indirizzi per le componenti delle aree protette e dei siti naturalistici*
- Art. 70 *Direttive per le componenti delle aree protette e dei siti naturalistici*
- Art. 71 *Prescrizioni per i Parchi e le Riserve*

Art. 72 Misure di salvaguardia e utilizzazione per l'Area di rispetto dei Parchi e delle Riserve regionali

Art. 73 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per i siti di rilevanza naturalistica

CAPO IV STRUTTURA ANTROPICA E STORICO-CULTURALE

Art. 74 Individuazione delle componenti culturali e insediative

Art. 75 Definizioni dei beni paesaggistici di cui alle componenti culturali e insediative

Art. 76 Definizioni degli ulteriori contesti riguardanti le componenti culturali e insediative

Art. 77 Indirizzi per le componenti culturali e insediative

Art. 78 Direttive per le componenti culturali e insediative

Art. 79 Prescrizioni per gli Immobili e le aree di notevole interesse pubblico

Art. 80 Prescrizioni per le zone di interesse archeologico

Art. 81 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le testimonianze della stratificazione insediativa

Art. 82 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'area di rispetto delle componenti culturali insediative.

Art. 83 Misure di salvaguardia ed utilizzazione per i paesaggi rurali

Art. 84 Individuazione delle componenti dei valori percettivi e controllo paesaggistico

Art. 85 Definizioni degli ulteriori contesti di cui alle componenti dei valori percettivi

Art. 86 Indirizzi per le componenti dei valori percettivi

Art. 87 Direttive per le componenti dei valori percettivi

Art. 88 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le componenti dei valori percettivi

CAPO V DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI

Art. 89 Strumenti di controllo preventivo

Art. 90 Autorizzazione paesaggistica

Art. 91 Accertamento di compatibilità paesaggistica.

Art. 92 Documentazione e contenuto della relazione paesaggistica

Art. 93 Ulteriori interventi esonerati da autorizzazione paesaggistica

Art. 94 Elenco delle autorizzazioni rilasciate

Art. 95 Realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità

TITOLO VII ADEGUAMENTO E MONITORAGGIO

CAPO I ADEGUAMENTO, VERIFICA DI COMPATIBILITA' E COERENZA DEI PIANI

Art. 96 Parere di compatibilità paesaggistica

Art. 97 Termini e procedimento per l'adeguamento dei piani urbanistici generali e territoriali comunali e provinciali e loro varianti

Art. 98 Procedimento per l'adeguamento degli atti di pianificazione degli enti gestori delle aree naturali protette

Art. 98 bis Coordinamento con altri strumenti di pianificazione.

Art. 99 Adempimenti e verifica di coerenza degli atti della programmazione e della pianificazione regionale

Art. 100 Valutazione di conformità dei Piani adeguati al PUTT/P.

Art. 101 Forme associative

CAPO II MONITORAGGIO

Art. 102 Monitoraggio

Art. 103 Integrazione degli indicatori regionali con indicatori locali

Art. 104 Aggiornamento e revisione

TITOLO VIII MISURE DI SALVAGUARDIA, TRANSITORIE E FINALI

Art. 105 Misure di salvaguardia

Art. 106 Disposizioni transitorie

Art. 107 Piani d'intervento di recupero territoriale (PIRT)

Art. 108 Disposizioni finali

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I FINALITÀ, CONTENUTI E RAPPORTI CON GLI ALTRI STRUMENTI

Art. 1 Principi e finalità

1. Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) è piano paesaggistico ai sensi degli artt. 135 e 143 del Codice, con specifiche funzioni di piano territoriale ai sensi dell'art. 1 della L.R.7 ottobre 2009, n. 20 "Norme per la pianificazione paesaggistica". Esso è rivolto a tutti i soggetti, pubblici e privati, e, in particolare, agli enti competenti in materia di programmazione, pianificazione e gestione del territorio e del paesaggio.

2. Il PPTR persegue le finalità di tutela e valorizzazione, nonché di recupero e riqualificazione dei paesaggi di Puglia, in attuazione dell'art. 1 della L.R.7 ottobre 2009, n. 20 "Norme per la pianificazione paesaggistica" e del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del Paesaggio" e successive modifiche e integrazioni (di seguito denominato Codice), nonché in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, e conformemente ai principi di cui all'articolo 9 della Costituzione ed alla Convenzione Europea sul Paesaggio adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata con L. 9 gennaio 2006, n. 14.

3. Il PPTR persegue, in particolare, la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socioeconomico autosostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, anche attraverso la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell'identità sociale, culturale e ambientale, la tutela della biodiversità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati, coerenti e rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità.

4. Le finalità perseguite dal PPTR sono ulteriormente declinate negli obiettivi generali e specifici di cui al Capo I del Titolo IV che disciplina lo "Scenario strategico".

Art. 2 Contenuti

1. Il PPTR, in attuazione della intesa interistituzionale sottoscritta ai sensi dell'art. 143, comma 2 del Codice, disciplina l'intero territorio regionale e concerne tutti i paesaggi di Puglia, non solo quelli che possono essere considerati eccezionali, ma altresì i paesaggi della vita quotidiana e quelli degradati.

2. Esso ne riconosce le caratteristiche paesaggistiche, gli aspetti ed i caratteri peculiari derivanti dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni e ne delimita i relativi ambiti ai sensi dell'art. 135 del Codice.

3. In particolare il PPTR comprende, conformemente alle disposizioni del Codice:

- a) la ricognizione del territorio regionale, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni;
- b) la ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del Codice, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso ai sensi dell'art. 138, comma 1, del Codice;
- c) la ricognizione delle aree tutelate per legge, di cui all'articolo 142, comma 1, del Codice, la loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;
- d) la individuazione degli ulteriori contesti paesaggistici, da ora in poi denominati ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all'art. 134 del Codice, sottoposti a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;

- e) l'individuazione e delimitazione dei diversi ambiti di paesaggio, per ciascuno dei quali il PPTR detta specifiche normative d'uso ed attribuisce adeguati obiettivi di qualità;
- f) l'analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché la comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;
- g) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate, perimetrare ai sensi dell'art. 93, nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero e alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 del Codice;
- h) la individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;
- i) le linee-guida prioritarie per progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di aree regionali, indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti;
- l) le misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonché con gli altri piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico.

4. In attuazione dell'articolo 135, comma 1, del Codice il PPTR sottopone a specifica normativa d'uso il territorio regionale e i beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b) e c) del Codice nelle forme ivi previste.

5. I principali supporti cartografici di base del PPTR sono:

- a) carta Tecnica Regionale in scala 1:5.000 realizzata da volo aereo digitale del 2006 e collaudata da IGM nell'ambito della realizzazione del Sistema Informativo Territoriale Regionale (sistema di riferimento UTM 33 WGS84);
- b) relativa ortofoto in scala 1:5.000;
- c) cartografia vettoriale catastale ottenuta dall'Agenzia del Territorio nell'ambito della Convenzione per la fruizione dei dati catastali attraverso il Sistema di Interscambio;
- d) fogli di impianto del catasto rasterizzati e georiferiti in Cassini-Soldner e successivamente in UTM 33 WGS84 nell'ambito della suddetta convenzione.

Art. 3 Elaborati costitutivi del PPTR

1. Il PPTR è costituito dai seguenti elaborati:

1) Relazione generale

2) Norme Tecniche di Attuazione

3) Atlante del patrimonio ambientale, territoriale e paesaggistico

L'Atlante del PPTR si compone dei seguenti elaborati:

3.1 Descrizioni analitiche

Elenco delle fonti utilizzate nell'elaborazione dell'Atlante del PPTR (basi di dati, cartografie tematiche, piani di settore, ecc...).

3.2 Descrizioni strutturali di sintesi

Dossier: testi, materiali iconografici, fotografici, e cartografici relativi a:

3.2.1 L'idrogeomorfologia

- 3.2.2 La struttura ecosistemica
- 3.2.3 La valenza ecologica del territorio agro-silvo-pastorale regionale
- 3.2.4 La struttura di lunga durata dei processi di territorializzazione
- 3.2.5 La "Carta dei Beni Culturali"
- 3.2.6 Le morfotipologie territoriali
- 3.2.7 Le morfotipologie rurali
- 3.2.8 Le morfotipologie urbane
- 3.2.9 Articolazione del territorio urbano - rurale- silvo-pastorale - naturale
- 3.2.10 Le trasformazioni insediative (edificato e infrastrutture)
- 3.2.11 Le trasformazioni dell'uso del suolo agro-forestale
- 3.2.12 La struttura percettiva e della visibilità
 - 3.2.12.1 La struttura percettiva e della visibilità (1:150.000)
 - 3.2.12.2 La Puglia vista dagli abitanti (1:300.000)
 - 3.2.13 I paesaggi costieri della Puglia

Tavole:

- 3.2.1 L'idrogeomorfologia (n°1, scala 1:150.000)
- 3.2.2 La struttura ecosistemica:
 - 3.2.2.1 Naturalità (n°1, scala 1:150.000)
 - 3.2.2.2 Ricchezza delle specie (n°1, scala 1:150.000)
 - 3.2.2.3 Ecological Group (n°1, scala 1:150.000)
 - 3.2.2.4 Rete biodiversità e delle specie vegetali (n°1, scala 1:150.000)
- 3.2.3 La valenza ecologica del territorio agro-silvo-pastorale regionale (n°1, scala 1:150.000)
- 3.2.4 La struttura di lunga durata dei processi di territorializzazione:
 - 3.2.4.1 Il sistema insediativo dal paleolitico al VIII secolo a.c. (n°1, scala 1:300.000)
 - 3.2.4.2 Il sistema insediativo delle città apule e delle colonie greche VIII sec. a.c. (Le città daune, peucete e messapiche) (n°1, scala 1:300.000)
 - 3.2.4.3a La Puglia in età romana (IV Sec. A.c.- VI secolo d.c.): sistema insediativo e uso del suolo (n°1, scala 1:300.000)
 - 3.2.4.3 b La Puglia in età romana (IV Sec. A.c.- VI secolo d.c.): schema - (n°1, scala 1:300.000)
 - 3.2.4.3 c La Puglia in età romana (IV Sec. A.c.- VI secolo d.c.): nodi e reti - (n°1, scala 1:300.000)
 - 3.2.4.4 La Puglia longobarda, bizantina e saracena (VIII - XI sec.) - (n°1, scala 1:300.000)
 - 3.2.4.5 La Puglia Normanna (X - XII sec.) - (n°1, scala 1:300.000)
 - 3.2.4.6 La Puglia Sveva (XII - XIII sec.) - (n°1, scala 1:300.000)
 - 3.2.4.7 Castelli e torri (XI - XVI sec.) - (n°1, scala 1:300.000)
 - 3.2.4.8 La Puglia pastorale dalla dogana delle pecore agli anni 50 del Novecento (sec. XV- sec.

XX) - (n°1, scala 1:150.000)

3.2.4.9 La viabilità dai primi dell'Ottocento all'Unità d'Italia - (n°1, scala 1:300.000)

3.2.4.10 Carta di sintesi delle matrici e delle permanenze insediative e colturali – (n°1, scala 1:150.000)

3.2.5 La "Carta dei Beni Culturali" (n°1, scala 1:150.000)

3.2.6 Le morfotipologie territoriali (n°1, scala 1:150.000)

3.2.7 Le morfotipologie rurali (n°1, scala 1:150.000)

3.2.8 Le morfotipologie urbane (n°1, scala 1:150.000)

3.2.9 Articolazione del territorio urbano-rurale-silvo-pastorale-naturale (n°1, scala 1:150.000)

3.2.10 Le trasformazioni insediative (edificato e infrastrutture) (n°1, scala 1:150.000)

3.2.11 Le trasformazioni dell'uso del suolo agro-forestale (n°1, scala 1:150.000)

3.2.12.1 La struttura percettiva e della visibilità (n°1, scala 1:150.000)

3.2.12.2 La Puglia vista dagli abitanti (n°1, scala 1:300.000)

3.2.13 I paesaggi costieri della Puglia (n°1, scala 1:150.000);

3.2.13.1 - 3.2.13.14 n°14 Unità Costiere (1:50.000)

3.3 Interpretazioni identitarie e statutarie

Dossier: testi, materiali iconografici, fotografici, e cartografici relativi a:

3.3.1 I paesaggi della Puglia

3.3.2 Articolazione della regione in ambiti di paesaggio e figure territoriali

3.3.3 "Laudatio Imaginis Apuliae" (sintesi delle figure territoriali)

Tavole:

3.3.1 I paesaggi della Puglia (n°1, scala 1:150.000)

3.3.2 "Laudatio Imaginis Apuliae" (n°1, scala circa 1:150.000)

4) Lo Scenario strategico

Lo Scenario strategico si compone dei seguenti elaborati:

4.1 Obiettivi generali e specifici dello scenario

4.2 Cinque Progetti Territoriali per il paesaggio regionale

Dossier: testi, materiali iconografici, fotografici, e cartografici (1:150.000) relativi a:

4.2.1 La Rete Ecologica regionale

4.2.2 Il Patto città-campagna

4.2.3 Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce

4.2.4 La valorizzazione e la riqualificazione integrata dei paesaggi costieri

4.2.5 I sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali (Contesti Topografici Stratificati - CTS)

e aree tematiche di paesaggio)

4.2.6 Scenario di sintesi dei progetti territoriali per il paesaggio regionale

Tavole:

4.2.1 La Rete Ecologica regionale

4.2.1.1 Carta della Rete per la conservazione della Biodiversità (REB) (n°1, scala 1:150.000)

4.2.1.2 Schema direttore della Rete Ecologica Polivalente (REP) (n°1, scala 1:150.000)

4.2.2 Il Patto città-campagna (n°1, scala 1:150.000)

4.2.3 Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce (n°1, scala 1:150.000)

4.2.4 La valorizzazione e la riqualificazione integrata dei paesaggi costieri (n°1, scala 1:150.000)

4.2.5 I sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali (CTS e aree tematiche di paesaggio) (n°1, scala 1:150.000)

4.2.6 Scenario di sintesi dei progetti territoriali per il paesaggio regionale (n°1, scala 1:150.000)

4.3 Progetti Integrati di Paesaggio sperimentali

Dossier: schede illustrative dei progetti relative a:

4.3.0 Quadro sinottico regionale dei progetti integrati di paesaggio sperimentali

Schede illustrative dei progetti relativi a:

4.3.1 Mappe di Comunità ed Ecomusei della Valle del Carapelle;

4.3.2 Mappe di Comunità ed ecomusei del Salento;

4.3.3 Mappe di Comunità ed Ecomuseo di Valle d'Itria;

4.3.4 Le porte del parco fluviale del fiume Ofanto, il Patto per la bioregione e il Contratto di fiume;

4.3.5 Progetto di Corridoio Ecologico multifunzionale del fiume Cervaro;

4.3.6 Valorizzazione del tratto pugliese del tratturo Pescasseroli-Candela;

4.3.7 Recupero di un tratto del tratturo di Motta Montecorvino;

4.3.8 Progetto di parco agricolo multifunzionale dei Paduli di San Cassiano;

4.3.9 Conservatorio botanico "I Giardini di Pomona" (Cisternino): interventi di recupero, conservazione e valorizzazione dell'agrobiodiversità e del paesaggio;

4.3.10 Progetti di copianificazione del piano del Parco Nazionale dell'Alta Murgia:

4.3.10.1 Progetto per una rete della mobilità lenta a servizio del territorio del Parco Nazionale;

4.3.10.2 Recupero di Torre Guardiani in Jazzo Rosso in agro di Ruvo;

4.3.11 Progetti con la Provincia di Lecce di Riqualificazione delle voragini naturali e riqualificazione paesaggistica delle aree esterne e dei canali ricadenti nel bacino endoreico della valle dell'Asso per la fruizione a fini turistici;

4.3.12 Bonifiche ambientali, recupero aree degradate di cave dismesse della provincia di Lecce;

4.4 Linee guida regionali

Testi delle linee guida attivate

- 4.4.1 Parte prima - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energie rinnovabili
- 4.4.1 Parte seconda – Componenti di paesaggio e impianti di energie rinnovabili
- 4.4.2 Linee guida sulla progettazione di aree produttive paesisticamente e ecologicamente attrezzate (APPEA)
- 4.4.3 Linee guida per il patto città campagna: riqualificazione delle periferie e delle aree agricole periurbane
- 4.4.4 Linee guida per la tutela, il restauro e gli interventi sulle strutture in pietra a secco della Puglia
- 4.4.5 Linee guida per la qualificazione paesaggistica e ambientale delle infrastrutture
- 4.4.6 Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali
- 4.4.7 Linee guida per il recupero dei manufatti edilizi pubblici nelle aree naturali protette

5) Schede degli Ambiti Paesaggistici

Dossier: testi, materiali iconografici, fotografici, e cartografici per ciascuno degli 11 ambiti:

- 5.1 Ambito Gargano
- 5.2 Ambito Monti Dauni
- 5.3 Ambito Tavoliere
- 5.4 Ambito Ofanto
- 5.5 Ambito Puglia Centrale
- 5.6 Ambito Alta Murgia
- 5.7 Ambito Murgia dei Trulli
- 5.8 Ambito Arco Ionico Tarantino
- 5.9 Ambito La Campagna Brindisina
- 5.10 Ambito Tavoliere Salentino
- 5.11 Ambito Salento delle Serre

Ognuna delle 11 Schede degli Ambiti Paesaggistici è articolata in 3 sezioni:

Sezione A: Descrizioni strutturali di sintesi

- A0: Individuazione e perimetrazione dell'ambito
- A1: Struttura idro-geo-morfologica
- A2: Struttura ecosistemico-ambientale
- A3: Struttura antropica e storico culturale

Sezione B: Interpretazioni identitarie e statutarie

- B1: Ambito

B2: Figure territoriali e paesaggistiche che compongono l'ambito

Sezione C: Lo scenario strategico

C1: I progetti territoriali per il paesaggio regionale (per ambito)

C2: Obiettivi di qualità paesaggistico - territoriale e normativa d'uso

6) Il sistema delle tutele: beni paesaggistici e ulteriori contesti

- 6 Relazione
- 6.1 Struttura idrogeomorfologica (tavole)
 - 6.1.1 componenti geomorfologiche (n°54 fogli al 50K)
 - 6.1.2 componeni idrologiche (n°54 fogli al 50k)
- 6.2 Struttura ecosistemica e ambientale (tavole)
 - 6.2.1 componenti botanico vegetazionali (n°55 fogli al 50k)
 - 6.2.2 componenti delle aree protette e dei siti naturalistici (n54 fogli al 50k)
- 6.3 Struttura antropica e storico culturale (tavole)
 - 6.3.1 componenti culturali e insediative (n°54 fogli al 50k)
 - 6.3.2 componenti dei valori percettivi (n°3 fogli al 125k)
- 6.4 Schede di identificazione e definizione delle specifiche discipline d'uso degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e 157 del Codice

7) Il rapporto ambientale

Allegati

- 0. Quadro sinottico del PPTR
- 1. Il manifesto dei produttori di paesaggio
- 2. Il premio per il paesaggio
- 3. Il sito web interattivo
- 4. Il progetto *hospitis* sull'ospitalità diffusa
- 5. Il progetto di guida turistica per il paesaggio
- 6. La "Storia" per il piano (testi, iconografie e cartografie storiche, ecc)
- 7. I progetti sulla comunicazione e la partecipazione dell'Assessorato alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva
- 8. I quaderni del PPTR e i materiali delle Conferenze d'Area
- 9. La rete ecologica territoriale (rapporto tecnico)

Art. 4 Ruolo del PPTR e rapporti con piani e programmi territoriali, urbanistici e di settore

1. La Regione attraverso il PPTR realizza l'integrazione del paesaggio nelle politiche urbanistiche, di pianificazione del territorio ed in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio.

2. Ai sensi dell'art. 145, comma 3, del Codice le previsioni del PPTR sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, della città metropolitana e delle province e non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico; inoltre esse sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici e negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette, secondo quanto previsto dalle disposizioni normative di cui all'art. 6, comma 4, delle presenti norme. L'art. 105 disciplina le norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'approvazione del PPTR.

3. Le disposizioni normative del PPTR individuano i livelli minimi di tutela dei paesaggi della regione. Eventuali disposizioni più restrittive contenute in piani, programmi e progetti di cui al comma 2 sono da ritenersi attuative del PPTR, previa acquisizione del parere di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 96 volto alla verifica di coerenza rispetto alla disciplina del PPTR.

4. In attuazione del principio di leale collaborazione e al fine di realizzare forme di coordinamento del PPTR con gli altri strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonché con i piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico, l'ente procedente in fase di elaborazione indice una conferenza di servizi istruttoria, cui partecipano il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (d'ora in poi Ministero) in caso di presenza di beni paesaggistici, la Regione, nonché gli altri soggetti pubblici e privati interessati.

5. Ai fini del recepimento e dell'attuazione della disciplina del PPTR da parte dei piani territoriali e urbanistici, nonché di altri strumenti di governo del territorio degli Enti locali, la conferenza di servizi di cui al comma 4 adotta il metodo della copianificazione di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) della L.R.27 luglio 2001, n. 20 "Norme generali di governo e uso del territorio", come disciplinato all'art. 10 delle presenti norme.

Art. 5 Valutazione Ambientale Strategica

1. La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) costituisce un procedimento fondamentale per il monitoraggio dell'attuazione del PPTR secondo quanto previsto dagli articoli seguenti.

2. Non sono sottoposti a VAS, in quanto finalizzati a razionalizzare i procedimenti ed a garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal PPTR, le eventuali misure correttive al PPTR richieste dalle risultanze del monitoraggio.

3. Non sono sottoposte a VAS le modifiche ai vigenti piani urbanistici generali e territoriali degli Enti locali, se esse sono finalizzate unicamente all'adeguamento di detti piani alle previsioni del PPTR, secondo quanto stabilito dagli artt. 6 comma 3 e 12 comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dalle leggi e dai regolamenti regionali in materia.

CAPO II DEFINIZIONI

Art. 6 Disposizioni normative

1. Le disposizioni normative del PPTR si articolano in

- indirizzi
- direttive

- prescrizioni
- misure di salvaguardia e utilizzazione
- linee guida.

2. Gli indirizzi sono disposizioni che indicano ai soggetti attuatori gli obiettivi generali e specifici del PPTR da conseguire.

3. Le direttive sono disposizioni che definiscono modi e condizioni idonee a garantire la realizzazione degli obiettivi generali e specifici del PPTR negli strumenti di pianificazione, programmazione e/o progettazione. Esse, pertanto, devono essere recepite da questi ultimi secondo le modalità e nei tempi stabiliti dal PPTR nelle disposizioni che disciplinano l'adeguamento dei piani settoriali e locali, contenute nel Titolo VII delle presenti norme, nonché nelle disposizioni che disciplinano i rapporti del PPTR con gli altri strumenti.

4. Le prescrizioni sono disposizioni conformative del regime giuridico dei beni paesaggistici volte a regolare gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite. Esse contengono norme vincolanti, immediatamente cogenti, e prevalenti sulle disposizioni incompatibili di ogni strumento vigente di pianificazione o di programmazione regionale, provinciale e locale.

5. Le misure di salvaguardia e utilizzazione, relative agli ulteriori contesti come definiti all'art. 7 co. 7 in virtù di quanto previsto dall'art. 143 co. 1 lett. e) del Codice, sono disposizioni volte ad assicurare la conformità di piani, progetti e interventi con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e ad individuare gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite per ciascun contesto.

6. In applicazione dell'art. 143, comma 8, del Codice le **linee guida** sono raccomandazioni sviluppate in modo sistematico per orientare la redazione di strumenti di pianificazione, di programmazione, nonché la previsione di interventi in settori che richiedono un quadro di riferimento unitario di indirizzi e criteri metodologici, il cui recepimento costituisce parametro di riferimento ai fini della valutazione di coerenza di detti strumenti e interventi con le disposizioni di cui alle presenti norme. Una prima specificazione per settori d'intervento è contenuta negli elaborati di cui al punto 4.4.

7. Ai sensi dell'art. 145, comma 4, del Codice, i limiti alla proprietà derivanti dalle previsioni contenute nel PPTR non sono oggetto di indennizzo.

Art. 7 Definizioni della struttura paesaggistico-territoriale

1. Patrimonio territoriale e paesaggistico: per patrimonio territoriale si intende l'insieme interagente di sedimenti persistenti dei processi di territorializzazione di lunga durata - sedimenti materiali (naturalistici, neoeosistemici, infrastrutturali, urbani, rurali, beni culturali e paesaggistici) e sedimenti cognitivi (saperi e sapienze ambientali, costruttive, artistiche, produttive, modelli socioculturali). Per patrimonio paesaggistico si intende l'insieme dei valori del patrimonio territoriale percepibili sensorialmente che consente di riconoscere e rappresentare l'identità dei luoghi. La rappresentazione identitaria dei luoghi è pertanto una rappresentazione patrimoniale del territorio come bene comune che riguarda tutto il territorio della Regione.

Il patrimonio territoriale e paesaggistico, la cui rilevanza è misurata attraverso elementi estetico-percettivi, ambientali-ecosistemici, storico-strutturali e socioculturali, ha un valore di esistenza, che riguarda la possibile fruizione dei beni patrimoniali da parte delle generazioni future; e un valore d'uso in quanto sistema di risorse essenziali che consentono la produzione di ricchezza durevole e sostenibile, a condizione di garantire nel tempo il valore di esistenza del patrimonio stesso.

2. Statuto del territorio: Lo statuto del territorio delinea l'insieme degli atti costitutivi dell'autoriconoscimento identitario di una società insediata. Questi atti sono: la descrizione, la interpretazione e la rappresentazione del patrimonio territoriale e paesaggistico e delle figure territoriali che ne caratterizzano le strutture morfotipologiche; l'elaborazione delle invarianti strutturali che ne connotano le regole generative, di manutenzione e trasformazione del patrimonio stesso. Lo statuto definisce le condizioni d'uso, in quanto risorsa, del patrimonio territoriale a fronte di futuri scenari indirizzati allo sviluppo durevole ed auto sostenibile.

3. Invarianti strutturali: Le invarianti strutturali definiscono i caratteri e indicano le regole statutarie che costituiscono l'identità di lunga durata dei luoghi e dei loro paesaggi. Esse riguardano specificamente le regole

riproduttive di figure territoriali complesse, esito di processi coevolutivi di lunga durata fra insediamento umano e ambiente, persistenti attraverso rotture e cambiamenti storici.

Le invarianti strutturali, a partire dall'interpretazione degli elementi costitutivi e relazionali della struttura morfotipologica di lungo periodo delle figure territoriali, ne descrivono le regole e i principi che le hanno generate (modalità d'uso, funzionalità ambientali, sapienze e tecniche) e le hanno mantenute stabili nel tempo; tramite la definizione del loro stato di conservazione e/o di criticità, descrivono le regole che ne garantiscono la riproduzione a fronte delle trasformazioni presenti e future del territorio.

La definizione delle invarianti strutturali interessa tutto il territorio regionale e costituisce riferimento ai fini della individuazione delle stesse nei piani comunali e di area vasta, secondo quanto previsto dal Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG) - Indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto dei Piani Urbanistici Generali (PUG) e dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP), e criteri per la formazione e la localizzazione dei Piani Urbanistici Esecutivi (PUE), ai sensi della L.R.27 luglio 2001, n. 20, art. 4.

4. Ambito paesaggistico: L'ambito paesaggistico rappresenta una articolazione del territorio regionale ai sensi dell'art. 135, comma 2, del Codice. Il PPTR articola l'intero territorio regionale in undici ambiti paesaggistici individuati attraverso la valutazione integrata di una pluralità di fattori:

- la conformazione storica delle regioni geografiche;
- i caratteri dell'assetto idrogeomorfologico;
- i caratteri ambientali ed ecosistemici;
- le tipologie insediative: città, reti di città, infrastrutture, strutture agrarie;
- l'insieme delle figure territoriali costitutive dei caratteri morfotipologici dei paesaggi;
- l'articolazione delle identità percettive dei paesaggi.

Ogni ambito paesaggistico, rappresentato sinteticamente con schemi, è articolato in figure territoriali che rappresentano le unità minime paesistiche. L'insieme delle figure territoriali definisce l'identità territoriale e paesaggistica dell'ambito dal punto di vista dell'interpretazione strutturale.

In ogni ambito paesaggistico le figure territoriali e le relative invarianti strutturali comprendono al loro interno e connettono in forma sistemica i beni paesaggistici, i beni culturali, i contesti topografici stratificati e i contesti di paesaggio presenti nella figura stessa. L'interpretazione strutturale delle invarianti consente di articolare e integrare, in un quadro di riferimento coerente, l'insieme degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso.

5. Figura territoriale: Per "figura territoriale" si intende una entità territoriale riconoscibile per la specificità dei caratteri morfotipologici che persistono nel processo storico di stratificazione di diversi cicli di territorializzazione. La rappresentazione cartografica di questi caratteri ne interpreta sinteticamente l'identità ambientale, territoriale e paesaggistica. La descrizione dei caratteri morfotipologici e delle regole costitutive, di manutenzione e trasformazione della figura territoriale definisce le "invarianti strutturali" della stessa.

6. Beni paesaggistici: sono costituiti dagli immobili e dalle aree di cui all'art. 134 del Codice. Essi sono delimitati e rappresentati, nonché sottoposti a specifiche prescrizioni d'uso, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI delle presenti norme. L'individuazione dei beni paesaggistici costituisce riconoscimento delle caratteristiche intrinseche e connaturali di tali immobili ed aree.

7. Ulteriori contesti: sono costituiti dagli immobili e dalle aree sottoposti a specifica disciplina di salvaguardia e di utilizzazione ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. e) del Codice, finalizzata ad assicurarne la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI delle presenti norme. L'individuazione degli ulteriori contesti costituisce riconoscimento delle caratteristiche intrinseche e connaturali di tali immobili ed aree.

TITOLO II LA PRODUZIONE SOCIALE DEL PAESAGGIO

CAPO I PRINCIPI

Art. 8 Definizione

1. La promozione della qualità del paesaggio e la valorizzazione dei patrimoni identitari della Puglia sono attuate dalla Regione attraverso la produzione sociale del paesaggio, complesso processo che vede interagire una molteplicità di attori pubblici e privati, sociali, economici e culturali e che connota in modo trasversale l'attività relativa alla formazione ed alla attuazione del PPTR.

2. Tale processo con riferimento all'attività di formazione e attuazione del PPTR si articola in procedimenti volti a realizzare, rispettivamente, la produzione sociale del piano e la gestione sociale del territorio e del paesaggio.

Art. 9 Partecipazione e sussidiarietà

1. I procedimenti per la produzione sociale del paesaggio attuano i principi di partecipazione e sussidiarietà, in coerenza con l'articolo 2, comma 1, lett. a) e c) della L.R.27 luglio 2001, n. 20 "Norme generali di governo e uso del territorio", attraverso gli strumenti partecipativi e consensuali di cui agli articoli seguenti.

2. Tali procedimenti attivano:

- forme di governance allargata fra rappresentanze di interessi utilizzando strumenti consensuali;
- aggregazioni di soggetti pubblici e privati su progetti sperimentali per dare impulso alla progettualità locale in forme integrate, multisettoriali e multiattoriali;
- strumenti di democrazia partecipativa in funzione della comunicazione sociale e dell'elaborazione partecipata del quadro delle conoscenze patrimoniali e degli obiettivi di qualità;
- forme di coprogettazione locale per sviluppare la coscienza di luogo e i saperi locali per la cura del territorio e del paesaggio;
- strumenti di conoscenza, comunicazione e valutazione per far interagire saperi esperti e saperi contestuali.

Art. 10 Copianificazione

1. Nel rispetto del principio di sussidiarietà la Regione utilizza il metodo della copianificazione di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) della L.R.27 luglio 2001, n. 20, quale forma di cooperazione e concertazione tra i diversi soggetti coinvolti nelle attività di pianificazione e programmazione urbanistica, territoriale e di settore che presentino implicazioni per la tutela e la valorizzazione dei paesaggi di Puglia.

2. La Conferenza di servizi assume la denominazione di Conferenza di copianificazione. Essa è indetta dall'Amministrazione procedente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 97, la quale invita a partecipare alla conferenza il Ministero, la Regione, nonché gli altri soggetti pubblici e privati interessati ai sensi del comma 1.

3. Gli esiti della Conferenza di copianificazione non sostituiscono eventuali provvedimenti autorizzatori, né pareri o altri atti di controllo disciplinati dalla normativa nazionale e regionale e necessari ai fini della validità ed efficacia dei singoli piani e programmi, fatti salvi i casi in cui tale effetto sia espressamente previsto dalle norme vigenti.

4. La conferenza di copianificazione costituisce altresì strumento per assicurare, ai sensi dell'art. 145, comma 5 del Codice, la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni del PPTR di cui all'art. 97.

5. In sede di Conferenza di copianificazione, i soggetti che vi partecipano possono deliberare di utilizzare gli strumenti di governance come disciplinati dagli articoli seguenti ai fini del perseguimento di finalità condivise.

CAPO II

SOGGETTI E STRUMENTI

Art. 11 L'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio e per i beni culturali

1. L'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio e per i beni culturali, istituito ai sensi dell'art. 133 del D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'art. 3 della L.R.7 ottobre 2009, n. 20, nell'ambito delle funzioni e conformemente ai compiti di cui all'art. 4 di detta Legge regionale, favorisce lo sviluppo, la diffusione e lo scambio di conoscenze tra saperi esperti e saperi contestuali soprattutto allo scopo di promuovere un uso consapevole del territorio e la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale della regione.

2. L'Osservatorio cura la pubblicazione degli elenchi dei provvedimenti rilasciati a norma degli articoli 90 e 91 sul sito web di cui all'art. 15.

3. Esso si avvale dell'apporto dei soggetti individuati all'art. 4, comma 2, della L.R.7 ottobre 2009, n. 20 anche al fine dello svolgimento delle attività di monitoraggio, di acquisizione e di elaborazione delle informazioni sullo stato e sull'evoluzione del paesaggio per il periodico aggiornamento e l'eventuale variazione del PPTR ai sensi dell'art. 2, comma 8, della L.R.7 ottobre 2009, n. 20.

4. L'assetto organizzativo e le modalità operative dell'Osservatorio sono disciplinati dall'art. 5 della L.R.7 ottobre 2009, n. 20 e dal Regolamento approvato dalla Giunta ai fini della definizione di composizione, compiti e modalità di funzionamento del Comitato di esperti e della Consulta nonché delle interconnessioni funzionali con il Centro per la documentazione, gestione, fruizione e valorizzazione dei beni culturali della Puglia.

Art. 12 Strumenti di partecipazione

1. Ai fini dell'attuazione della produzione sociale del paesaggio le presenti norme prevedono idonei strumenti di partecipazione ai processi di PPTR da parte della cittadinanza attiva costituita da tutti i soggetti singoli o associati, potenziali attuatori del PPTR stesso, anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

2. Tra gli strumenti di partecipazione particolare rilievo assumono le Conferenze d'area, le mappe di comunità e il sito web interattivo, in quanto oggetto di sperimentazione in sede di elaborazione del PPTR.

3. L'Osservatorio regionale di cui all'articolo 11 delle presenti norme individua e promuove, anche in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, ulteriori forme di partecipazione della cittadinanza attiva nelle successive fasi di attuazione, monitoraggio e aggiornamento del PPTR.

Art. 13 Le Conferenze d'area

1. Le Conferenze d'area sono consultazioni pubbliche aperte a tutti i soggetti che cooperano alla produzione del paesaggio (amministratori, associazioni imprenditoriali, sindacali, culturali, sociali, ambientali, locali) indette con cadenza annuale su proposta dell'Osservatorio regionale, nelle forme previste dall'art. 2, comma 1, della L.R.7 ottobre 2009, n. 20, al fine di promuovere la partecipazione sociale a tutti i processi di piano, dalla fase della progettazione a quella del monitoraggio.

2. Le risultanze di tali consultazioni sono utilizzate dall'Osservatorio ai fini dell'aggiornamento periodico ed eventuale variazione del PPTR.

Art. 14 Le mappe di comunità

1. Le mappe di comunità sono uno strumento di rappresentazione delle peculiarità di un determinato luogo. Esse sono costruite attraverso processi partecipati di riappropriazione e rappresentazione dell'ambiente di vita, comprensivo dei valori materiali e immateriali, partendo dalla percezione che gli abitanti stessi hanno del proprio territorio. In attuazione dei principi e dei criteri di cui alla Convenzione europea del Paesaggio, le mappe di comunità contribuiscono all'individuazione e valorizzazione dei paesaggi della vita quotidiana anche al fine di conservarli e tramandarli alle future generazioni.

2. La Regione promuove la predisposizione delle mappe di comunità attraverso la conclusione di intese con gli Enti locali territoriali della relativa comunità e con i soggetti di cui all'art. 22, comma 2. Le intese prevedono specifiche forme di pubblicità idonee a garantire la più ampia partecipazione delle comunità nella predisposizione delle mappe.

3. La comunità che partecipa alla predisposizione della mappa può anche non coincidere con quella del territorio comunale di riferimento. Le singole mappe, infatti, possono riguardare territori sovra-comunali o provinciali, le cui comunità presentino significativi elementi di unità nella percezione del paesaggio.

4. Le mappe sono trasmesse all'Osservatorio ai fini della formazione dell'Archivio regionale delle mappe di comunità e della elaborazione dell'Atlante del patrimonio paesaggistico, contribuendo al suo continuo aggiornamento.

Art. 15 Il sito web interattivo

1. E' istituito il sito web interattivo dedicato al paesaggio della Puglia (denominato www.paesaggio.regione.puglia.it), quale luogo di informazione in grado di riprodurre il processo partecipativo nel rispetto dei principi di accessibilità, ed interoperabilità ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

2. Sul sito sono pubblicate tutte le informazioni relative all'attuazione del PPTR e, in particolare, quelle funzionali alla partecipazione ed alla diffusione di azioni, eventi, progetti e buone pratiche di tutela e valorizzazione dei paesaggi di Puglia.

3. Il sito consente la partecipazione interattiva nelle forme del forum o attraverso la segnalazione diretta di buone e cattive pratiche, d'uso del territorio

4. Le segnalazioni e le informazioni acquisite ai sensi del comma 3 costituiscono strumenti conoscitivi funzionali allo svolgimento delle attività dell'Osservatorio di cui all'art. 11 delle presenti norme.

CAPO III STRUMENTI DI GOVERNANCE

Art. 16 Generalità

1. Al fine di pervenire alla definizione di politiche di programmazione condivise e coerenti, nonché alla elaborazione di progetti integrati, la Regione promuove la cooperazione con gli altri Enti pubblici territoriali e gli altri soggetti attuatori, pubblici e privati, attraverso l'utilizzo di strumenti di governance per l'esercizio delle funzioni di tutela e di valorizzazione del paesaggio, in conformità a quanto disposto dal Codice.

2. Gli strumenti di *governance* di cui al comma precedente sono disciplinati dagli articoli seguenti.

3. L'Osservatorio individua e promuove ulteriori forme di *governance* idonee a garantire l'effettiva attuazione

ed il costante aggiornamento delle politiche attive del PPTR.

Art. 17 Intese con il Ministero

1. La Regione promuove intese con il Ministero ai fini della definizione delle politiche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio tenendo conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio di cui all'art. 11 delle presenti norme.

Art. 18 Protocolli di intesa

1. La Regione e gli altri enti territoriali promuovono la sottoscrizione di protocolli d'intesa con soggetti pubblici e privati al fine di specificare in modo condiviso le priorità dello scenario strategico del PPTR di cui al Titolo IV rispetto alle peculiarità del territorio interessato.

2. Ai protocolli d'intesa è data attuazione mediante l'assunzione di specifici impegni da parte dei diversi soggetti attuatori in sede di stipulazione degli accordi di programma di cui all'art. 19, dei patti territoriali locali di cui all'art. 20, ovvero di altre forme di *governance* individuate dall'Osservatorio ai sensi dell'art. 16, comma 3.

Art. 19 Accordi di programma

1. La Regione, la Provincia o gli altri Enti territoriali locali promuovono la stipulazione di accordi di programma con gli altri soggetti pubblici e privati, attuatori del PPTR, anche in ragione della sostanziale omogeneità delle caratteristiche e del valore naturale, ambientale e paesaggistico dei territori comunali ovvero della stretta integrazione e interdipendenza degli assetti insediativi, economici e sociali.

2. Tali accordi sono stipulati ai sensi degli articoli 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e 34 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 20 I patti territoriali locali

1. Per il coordinamento, l'integrazione e la definizione di programmi e progetti finalizzati allo sviluppo locale autosostenibile e durevole del territorio nel rispetto della tutela, valorizzazione e conservazione dei paesaggi di Puglia si auspica la sottoscrizione di patti territoriali locali.

2. I patti sono strumenti ad adesione volontaria, di natura negoziale tra Regione, Province, Enti locali, parti sociali o altri soggetti pubblici e privati.

3. Tali patti sono conclusi nella forma degli accordi di programma regionali di cui all'art. 12, comma 8, L.R.16 novembre 2001, n. 28, "Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli".

4. Se promossi da Enti locali, parti sociali o da altri soggetti, pubblici o privati, tali patti sono conclusi ai sensi dell'art. 12, comma 5, L.R.16 novembre 2001, n. 28.

5. Ai fini della stipula del patto, la Regione, la Provincia e gli altri Enti locali territoriali possono definire un protocollo d'intesa al quale partecipano eventualmente anche altri soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art.18 delle presenti norme. Il protocollo individua le priorità strategiche condivise per la valorizzazione e lo sviluppo autosostenibile e durevole del territorio interessato.

6. I soggetti che sottoscrivono il patto assumono specifici impegni per la successiva fase di realizzazione, fatte salve le disposizioni di cui al Codice dei contratti pubblici.

7. Il patto definisce i progetti da realizzare, le risorse pubbliche e private potenzialmente attivabili e gli strumenti di attuazione degli interventi.

8. La Giunta regionale individua le modalità e gli strumenti, anche finanziari, adeguati ad attribuire carattere di

priorità ai progetti da inserire nel patto, tra i quali assumono particolare rilievo quelli di riequilibrio ecologico al fine della realizzazione di Aree Produttive Paesisticamente ed Ecologicamente Attrezzate (APPEA – Elaborato 4.4.2).

9. Ai fini del monitoraggio sulla realizzazione degli obiettivi e sulla valutazione dell'attuazione e degli esiti dei patti i soggetti attuatori trasmettono periodicamente e secondo le modalità definite nel patto stesso, una relazione all'Osservatorio regionale sulla qualità del paesaggio.

Art. 21 I progetti integrati di paesaggio

1. La Regione riconosce e attiva la progettualità locale in forme integrate, multisettoriali e multiattoriali, che richiedono l'integrazione tra diversi campi disciplinari e il coordinamento di attori, pubblici e privati, appartenenti a diversi ambiti decisionali e operativi.

2. I progetti integrati di paesaggio realizzano, attraverso nuove e dimostrative forme di gestione del PPTR, le strategie e gli obiettivi riportati nelle schede degli ambiti paesaggistici e costituiscono modelli di buone prassi da imitare e ripetere.

3. Ai fini dell'attivazione e della definizione del contenuto dei progetti integrati di paesaggio di nuova elaborazione o che replicano in altre realtà territoriali i progetti integrati di paesaggio "sperimentali" di cui all'art. 35, la Regione favorisce il coinvolgimento del Ministero e degli altri attori, pubblici e privati interessati.

Art. 22 Gli ecomusei

1. Gli ecomusei sono luoghi attivi di promozione della identità collettiva e del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico nella forma del museo permanente; essi realizzano un processo dinamico con il quale le Comunità locali, conservano, interpretano e valorizzano la propria memoria storica, gli ambienti di vita quotidiana e tradizionale, le relazioni con la natura e l'ambiente circostante, quale patrimonio paesaggistico da diffondere in funzione dello sviluppo autosostenibile.

2. Gli ecomusei sono promossi, oltre che dalla Regione, da Enti locali, Associazioni, Enti di ricerca pubblici e privati e Fondazioni con le modalità previste dalle norme regionali in materia. Essi sono finalizzati alla conoscenza ed alla valorizzazione del paesaggio ed assumono compiti promozionali e di attivazione del PPTR sul territorio.

3. La programmazione e gestione delle attività degli ecomusei relative alla promozione del paesaggio è operata in stretta collaborazione con l'Osservatorio di cui all'art. 11, il quale può promuovere forme di gestione tra gli Enti locali territoriali interessati e gli altri soggetti pubblici e privati attuatori del PPTR.

4. Gli ecomusei sono istituiti e regolamentati dalla legislazione regionale di settore.

Art. 23 Il contratto di fiume

1. Con specifico riferimento ai corsi d'acqua, nonché al territorio direttamente coinvolto nelle relative dinamiche, la Regione promuove il contratto di fiume.

2. Il contratto di fiume è uno strumento di programmazione negoziata volto all'adozione di un sistema condiviso di obiettivi e di regole, attraverso la concertazione e l'integrazione di azioni e progetti improntati alla cultura dell'acqua come bene comune.

3. Il contratto di fiume è concluso fra soggetti pubblici e/o privati, istituzionali, economici e sociali, nella forma degli accordi di programma regionali di cui all'art. 12, comma 8, L.R.16 novembre 2001, n. 28.

Art. 24 Strumenti premiali

1. Gli strumenti premiali consistono in riconoscimenti di vario genere (in via esemplificativa, marchi di qualità,

segnalazioni, certificazioni, premi) e hanno la funzione di testimoniare la coerenza del progetto, realizzazione o attività che li ha meritati con gli obiettivi generali e specifici del PPTR.

TITOLO III

QUADRO CONOSCITIVO E ATLANTE DEL PATRIMONIO

Art. 25 Finalità e articolazione del quadro conoscitivo e dell'Atlante del Patrimonio

1. Il quadro conoscitivo è parte essenziale del PPTR. Esso, attraverso l'Atlante del Patrimonio, fornisce la descrizione, l'interpretazione nonché la rappresentazione identitaria dei paesaggi della Puglia, presupposto essenziale per una visione strategica del PPTR volta ad individuare le regole statutarie per la tutela, riproduzione e valorizzazione degli elementi patrimoniali che costituiscono l'identità paesaggistica della regione e al contempo risorse per il futuro sviluppo del territorio.

2. L'Atlante del Patrimonio costituisce la struttura organizzativa, cartograficamente rappresentata, del quadro conoscitivo del PPTR ed è articolato in tre fasi consequenziali:

- descrizione analitica delle fonti dei diversi tematismi, rivenienti dai dati e dalle cartografie di base, con riferimento all'intero territorio regionale;
- descrizioni strutturali di sintesi, risultanti dalla interpretazione e integrazione dei tematismi (la struttura fisico-ambientale, la struttura di lunga durata dei processi di territorializzazione, la struttura fisico-antropica) richiamati nei dati e nelle cartografie di base;
- interpretazioni identitarie e statutarie dei caratteri e dei valori patrimoniali, rivenienti dalla integrazione delle descrizioni di cui alla fase precedente (lett. b), in una rappresentazione che sintetizza identità, struttura e regole statutarie dei paesaggi della Puglia.

3. Tra gli elaborati di cui si compone l'Atlante del Patrimonio rientrano altresì quelli volti a rappresentare l'articolazione del territorio regionale in 11 ambiti paesaggistici di cui all'art. 36 ed a indicarne la perimetrazione riveniente dalla individuazione, per ciascun ambito, della dominanza di fattori che caratterizzano fortemente l'identità territoriale e paesaggistica.

Art. 26 Funzione del quadro conoscitivo nella pianificazione settoriale e locale

1. Il quadro conoscitivo e la ricostruzione dello stesso attraverso l'Atlante del Patrimonio costituiscono riferimento obbligato ed imprescindibile per l'elaborazione dei piani territoriali, urbanistici e settoriali della Regione e degli Enti locali, nonché per tutti gli atti di programmazione afferenti al territorio. Esso, infatti, oltre ad assolvere alla funzione interpretativa del patrimonio ambientale, territoriale e paesaggistico, definisce le regole statutarie, ossia le regole fondamentali di riproducibilità per le trasformazioni future, socioeconomiche e territoriali, non lesive dell'identità dei paesaggi pugliesi e concorrenti alla loro valorizzazione durevole.

2. I piani degli Enti locali dettagliano e specificano i contenuti del quadro conoscitivo nella sua articolazione in "descrizioni strutturali di sintesi" (elaborato 3.2) e "interpretazioni identitarie e statutarie" (elaborato 3.3).

TITOLO IV LO SCENARIO STRATEGICO

CAPO I OBIETTIVI

Art. 27 Individuazione degli obiettivi generali

1. Lo scenario strategico assume i valori patrimoniali del paesaggio pugliese e li traduce in obiettivi di trasformazione per contrastarne le tendenze di degrado e costruire le precondizioni di forme di sviluppo locale socioeconomico autosostenibile ai sensi dell'art. 1 delle presenti norme.

2. Lo scenario strategico è articolato a livello regionale in obiettivi generali, a loro volta articolati negli obiettivi specifici di cui **all'art. 28**.

3. Gli obiettivi generali sono i seguenti:

- 1) Garantire l'equilibrio idrogeomorfologico dei bacini idrografici
- 2) Migliorare la qualità ambientale del territorio
- 3) Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata
- 4) Riquilibrare e valorizzare i paesaggi rurali storici
- 5) Valorizzare il patrimonio identitario culturale-insediativo
- 6) Riquilibrare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee
- 7) Valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia
- 8) Favorire la fruizione lenta dei paesaggi
- 9) Valorizzare e riquilibrare i paesaggi costieri della Puglia
- 10) Garantire la qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie rinnovabili
- 11) Garantire la qualità territoriale e paesaggistica nella riquilibratura, riuso e nuova realizzazione delle attività produttive e delle infrastrutture
- 12) Garantire la qualità edilizia, urbana e territoriale negli insediamenti residenziali urbani e rurali.

Art. 28 Obiettivi specifici

1. Gli obiettivi generali di cui **all'art. 27** sono articolati in obiettivi specifici, elaborati alla scala regionale.

2. L'insieme degli obiettivi generali e specifici delinea la visione progettuale dello scenario strategico di medio lungo periodo che si propone di mettere in valore, in forme durevoli e sostenibili, gli elementi del patrimonio identitario individuati nell'Atlante di cui al Titolo III, elevando la qualità paesaggistica dell'intero territorio regionale.

3. Gli obiettivi generali in obiettivi specifici sono declinati nella relazione generale (elaborato 1) e ripresi nello scenario strategico (elaborato 4.1). Essi assumono valore di riferimento per i Progetti territoriali, per il paesaggio regionale e i Progetti integrati di paesaggio sperimentali di cui al successivo Capo II, per le Linee guida di cui all'art. 6 e gli obiettivi di qualità degli ambiti paesaggistici di cui al Titolo V.

4. Gli interventi e le attività oggetto di programmi o piani, generali o di settore, finalizzati a recepire e attuare il PPTR, devono essere coerenti con il quadro degli obiettivi generali e specifici di cui all'Elaborato 4.1 nonché degli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale di cui all'Elaborato 5 – Sezione C2.

CAPO II

PROGETTI PER IL PAESAGGIO REGIONALE

Art. 29 I progetti territoriali per il paesaggio regionale

1. Gli obiettivi generali di cui al Capo I danno luogo a cinque progetti territoriali di rilevanza strategica per il paesaggio regionale, finalizzati in particolare a elevarne la qualità e fruibilità. Essi hanno valore di direttiva ai sensi dell'art. 6, comma 3. L'attuazione dei progetti è affidata a soggetti pubblici e privati nelle forme descritte dagli articoli seguenti e nel rispetto delle disposizioni normative riportate nell'elaborato 4.2 dello scenario strategico, in corrispondenza di ciascun progetto.

2. I progetti riguardano l'intero territorio regionale, interessando tutti gli ambiti paesaggistici come definiti all'art. 7 comma 4 e individuati all'art. 36, e sono così denominati:

- a) La Rete Ecologica regionale
- b) Il Patto città-campagna
- c) Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce
- d) La valorizzazione integrata dei paesaggi costieri
- e) I sistemi territoriali per la fruizione dei beni culturali e paesaggistici.

3. Dovrà essere garantita l'integrazione dei suddetti progetti nella pianificazione e programmazione regionale, intermedia e locale di carattere generale e settoriale.

Art. 30 La Rete Ecologica regionale

1. Il progetto territoriale per il paesaggio regionale denominato "La rete ecologica regionale" (elaborato 4.2.1) delinea in chiave progettuale, secondo un'interpretazione multifunzionale e ecoterritoriale del concetto di rete, un disegno ambientale di tutto il territorio regionale volto ad elevarne la qualità ecologica e paesaggistica.

2. Tale progetto persegue l'obiettivo di migliorare la connettività complessiva del sistema regionale di invariants ambientali cui commisurare la sostenibilità degli insediamenti attraverso la valorizzazione dei gangli principali e secondari, gli *stepping stones*, la riqualificazione multifunzionale dei corridoi, l'attribuzione agli spazi rurali di valenze di rete ecologica minore a vari gradi di "funzionalità ecologica", nonché riducendo i processi di frammentazione del territorio e aumentando i livelli di biodiversità del mosaico paesaggistico regionale.

3. La rete ecologica è attuata a due livelli. Il primo, sintetizzato nella *Rete ecologica della biodiversità*, che mette in valore tutti gli elementi di naturalità della fauna, della flora, delle aree protette, che costituiscono il patrimonio ecologico della regione; il secondo, sintetizzato nello *Schema direttore della rete ecologica polivalente* che, prendendo le mosse dalla Rete ecologica della biodiversità, assume nel progetto di rete in chiave ecologica i progetti del patto città campagna (ristretti, parchi agricoli multifunzionali, progetti CO2), i progetti della mobilità dolce (in via esemplificativa: strade parco, grande spina di attraversamento

ciclopeditone nord sud, pendoli), la riqualificazione e la valorizzazione integrata dei paesaggi costieri (in via esemplificativa: paesaggi costieri ad alta valenza naturalistica, sistemi dunali).

Art. 31 Il Patto città-campagna

1. Il progetto territoriale per il paesaggio regionale denominato "Il Patto città-campagna" (elaborati 4.2.2 e Linee guida 4.4.3) risponde all'esigenza di elevare la qualità dell'abitare, sia urbana che rurale, attraverso l'integrazione fra politiche insediative urbane e politiche agro-silvo-pastorali ridefinite nella loro valenza multifunzionale.

2. Tale progetto ha ad oggetto la riqualificazione dei paesaggi degradati delle periferie e delle urbanizzazioni diffuse, la ricostruzione dei margini urbani, la realizzazione di cinture verdi periurbane e di parchi agricoli multifunzionali, nonché la riforestazione urbana anche al fine di ridefinire con chiarezza il reticolo urbano, i suoi confini "verdi" e le sue relazioni di reciprocità con il territorio rurale.

3. La Regione, in raccordo con l'Osservatorio, promuove specifiche iniziative finalizzate ad orientare le misure di politica agro-silvo-pastorale al conseguimento degli obiettivi del progetto, utilizzando a tal fine gli strumenti di governance e premiali di cui al Titolo II.

Art. 32 Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce

1. Il progetto territoriale per il paesaggio regionale denominato "Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce" (elaborato 4.2.3) ha lo scopo di rendere fruibili i paesaggi regionali attraverso una rete integrata di mobilità ciclopeditone, in treno e in battello, che recuperi strade panoramiche, sentieri, ferrovie minori, stazioni, attracchi portuali, creando punti di raccordo con la grande viabilità stradale, ferroviaria, aerea e navale.

2. Il Piano Regionale dei Trasporti costituisce uno strumento per l'attuazione del progetto, soprattutto per le parti relative alla realizzazione del "metrò del mare" e al recupero dei tracciati ferroviari e delle stazioni minori.

Art. 33 La valorizzazione integrata dei paesaggi costieri

1. Il progetto territoriale per il paesaggio regionale denominato "La valorizzazione integrata dei paesaggi costieri" (elaborato 4.2.4) ha il duplice scopo di arrestare i processi di degrado dovuti alla pressione insediativa e di valorizzare l'immenso patrimonio identitario (urbano, naturalistico, rurale, culturale) ancora presente nel sistema costiero e nei suoi entroterra.

2. Il progetto interessa, in particolare, i waterfront urbani, i sistemi dunali, le zone umide, le zone agricole, le urbanizzazioni periferiche, i collegamenti infrastrutturali con gli entroterra costieri, la navigabilità dolce.

Art. 34 I sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali

1. Il progetto territoriale per il paesaggio regionale denominato "I sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali" (elaborato 4.2.5) è finalizzato alla fruizione dei beni del patrimonio culturale, censiti dalla Carta dei Beni Culturali, ed alla valorizzazione dei beni culturali (puntuali e areali) quali sistemi territoriali integrati nelle figure territoriali e paesaggistiche di appartenenza.

2. Il progetto interessa, in particolare, l'attività di fruizione sia dei Contesti topografici stratificati, in quanto sistemi territoriali che ospitano i beni, sia delle aree di grande pregio e densità di beni culturali e ambientali a carattere monotematico (in via esemplificativa: sistemi di ville, di masserie, di uliveti monumentali).

Art. 35 I Progetti Integrati di Paesaggio Sperimentali

1. I progetti integrati di paesaggio di cui all'art. 21 caratterizzati da un forte contenuto innovativo e dimostrativo, avviati durante la fase di elaborazione del PPTR, sono qualificati "sperimentali".

2. Essi sono indicati nell'elaborato 4.3 dello scenario strategico del PPTR, descritti nelle schede illustrative dei progetti contenute nello stesso elaborato e richiamati nelle singole schede degli ambiti paesaggistici.

TITOLO V

AMBITI PAESAGGISTICI, OBIETTIVI DI QUALITÀ E NORMATIVE D'USO

CAPO I

AMBITI PAESAGGISTICI

Art. 36 Individuazione e schede degli ambiti paesaggistici

1. Il territorio regionale è articolato in undici ambiti paesaggistici, come definiti all'art 7, punto 4; a ciascun ambito corrisponde la relativa scheda nella quale, ai sensi dell'art. 135, commi 2, 3 e 4, del Codice, sono individuate le caratteristiche paesaggistiche dell'ambito di riferimento, gli obiettivi di qualità paesaggistica e le specifiche normative d'uso.

2. Gli ambiti paesaggistici sono individuati attraverso la valutazione integrata di una pluralità di fattori:

- la conformazione storica delle regioni geografiche
- i caratteri dell'assetto idrogeomorfologico
- i caratteri ambientali ed ecosistemici
- le tipologie insediative: città, reti di città e infrastrutture, strutture agrarie
- l'insieme delle figure territoriali costitutive dei caratteri morfotipologici dei paesaggi
- l'articolazione delle identità percettive dei paesaggi.

3. Ogni scheda di ambito si compone di tre sezioni:

- a) Descrizione strutturale di sintesi
- b) Interpretazione identitaria e statutaria
- c) Lo scenario strategico.

4. Le Sezioni A) e B) consentono di individuare gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le specifiche caratteristiche di ciascun ambito e di riconoscerne i conseguenti valori paesaggistici. La Sezione C) riporta gli obiettivi di qualità e le normative d'uso e i progetti per il paesaggio regionale a scala d'ambito.

5. I piani territoriali ed urbanistici locali, nonché quelli di settore approfondiscono le analisi contenute nelle schede di ambito relativamente al territorio di riferimento e specificano, in coerenza con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37, le azioni e i progetti necessari alla attuazione del PPTR.

CAPO II OBIETTIVI DI QUALITÀ E NORMATIVE D'USO

Art. 37 Individuazione degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso

1. In coerenza con gli obiettivi generali e specifici dello scenario strategico di cui al Titolo IV, Elaborato 4.1, il PPTR ai sensi dell'art. 135, comma 3, del Codice, in riferimento a ciascun ambito paesaggistico, attribuisce gli adeguati obiettivi di qualità e predispone le specifiche normative d'uso di cui all'Elaborato 5 – Sezione C2.
 2. Gli obiettivi di qualità derivano, anche in maniera trasversale, dagli obiettivi generali e specifici dello scenario strategico di cui al Titolo IV, nonché dalle “regole di riproducibilità” delle invarianti, come individuate nella Sezione B) delle schede degli ambiti paesaggistici, in ragione degli aspetti e caratteri peculiari che connotano gli undici ambiti di paesaggio.
 3. Essi indicano, a livello di ambito, le specifiche finalità cui devono tendere i soggetti attuatori, pubblici e privati, del PPTR perché siano assicurate la tutela, la valorizzazione ed il recupero dei valori paesaggistici riconosciuti all'interno degli ambiti, nonché il minor consumo del territorio.
 4. Il perseguimento degli obiettivi di qualità è assicurato dalla normativa d'uso costituita da indirizzi e direttive specificamente individuati nella Sezione C2) delle schede degli ambiti paesaggistici, nonché dalle disposizioni normative contenute nel Titolo VI riguardante i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti ricadenti negli ambiti di riferimento.
- 4bis.** Le disposizioni normative di cui innanzi, con particolare riferimento a quelle di tipo conformativo, vanno lette alla luce del principio in virtù del quale è consentito tutto ciò che la norma non vieta.
5. Il PPTR sostiene le proposte di candidatura UNESCO relative a territori espressione dei caratteri identitari dei paesaggi di Puglia, come individuati nelle strutture di cui al Titolo VI e assicura la salvaguardia dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

TITOLO VI DISCIPLINA DEI BENI PAESAGGISTICI E DEGLI ULTERIORI CONTESTI

CAPO I GENERALITÀ

Art. 38 Beni paesaggistici e ulteriori contesti

1. Il PPTR d'intesa con il Ministero individua e delimita i beni paesaggistici di cui all'art. 134 del Codice, nonché ulteriori contesti a norma dell'art. 143 co. 1 lett. e) del Codice e ne detta rispettivamente le specifiche prescrizioni d'uso e le misure di salvaguardia e utilizzazione.

2. I beni paesaggistici nella regione Puglia comprendono:

2.1. i beni tutelati ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera a) del Codice, ovvero gli "immobili ed aree di notevole interesse pubblico" come individuati dall'art. 136 dello stesso Codice;

2.2. i beni tutelati ai sensi dell'art. 142, comma 1, del Codice, ovvero le "aree tutelate per legge":

- a) territori costieri
- b) territori contermini ai laghi
- c) fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche
- f) parchi e riserve
- g) boschi
- h) zone gravate da usi civici
- i) zone umide Ramsar
- l) zone di interesse archeologico.

3. Gli ulteriori contesti, come definiti dall'art. 7, comma 7, delle presenti norme, sono individuati e disciplinati dal PPTR ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. e), del Codice e sottoposti a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione necessarie per assicurarne la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione.

3.1. Gli ulteriori contesti individuati dal PPTR sono:

- a) reticolo idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale
- b) sorgenti
- c) aree soggette a vincolo idrogeologico
- d) versanti
- e) lame e gravine
- f) doline
- g) grotte
- h) geositi
- i) inghiottitoi
- j) cordoni dunari
- k) aree umide
- l) prati e pascoli naturali
- m) formazioni arbustive in evoluzione naturale
- n) siti di rilevanza naturalistica
- o) area di rispetto dei boschi
- p) area di rispetto dei parchi e delle riserve regionali
- q) città consolidata
- r) testimonianze della stratificazione insediativa

- s) area di rispetto delle componenti culturali e insediative
- t) paesaggi rurali
- u) strade a valenza paesaggistica
- v) strade panoramiche
- w) luoghi panoramici
- x) coni visuali.

4. I beni paesaggistici e gli ulteriori contesti sono individuati e delimitati in una cartografia numerica vettoriale, in formato shapefile nel sistema di riferimento WGS84-UTM33N, ottenuta a partire dalla Carta Tecnica Regionale di cui all'art. 2 comma 5, e rappresentati nelle tavole contenute nelle sezioni 6.1, 6.2 e 6.3 del PPTR, nelle scale 1:50.000 e 1:125.000.

5. In sede di adeguamento ai sensi dell'art. **97**, e comunque entro due anni dall'entrata in vigore del PPTR, i comuni, d'intesa con il Ministero e la Regione, precisano la delimitazione e rappresentazione in scala idonea delle aree di cui al comma 2 dell'articolo 142 del Codice.

6. Con riferimento ai beni paesaggistici, come individuati dal precedente comma 2, ogni modificazione dello stato dei luoghi è subordinata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui agli artt. 146 e 159 del Codice.

7. Con riferimento agli ulteriori contesti di cui ai precedenti commi 3 e 4, ogni piano, progetto o intervento è subordinato all'accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. **89, comma 1, lettera b)**.

8. Nei territori interessati dalla sovrapposizione di ulteriori contesti e beni paesaggistici vincolati ai sensi dell'articolo 134 del Codice si applicano tutte le relative discipline di tutela. In caso di disposizioni contrastanti prevale quella più restrittiva.

Art. 39 **Suddivisione in strutture e componenti**

1. Per la descrizione dei caratteri del paesaggio, il PPTR definisce tre strutture, a loro volta articolate in componenti ciascuna delle quali soggetta a specifica disciplina :

- a) Struttura idrogeomorfologica
 - Componenti geomorfologiche
 - Componenti idrologiche
- b) Struttura ecosistemica e ambientale
 - Componenti botanico-vegetazionali
 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
- c) Struttura antropica e storico-culturale
 - Componenti culturali e insediative
 - Componenti dei valori percettivi

CAPO II

STRUTTURA IDRO-GEO-MORFOLOGICA

Art. 40 Individuazione delle componenti idrologiche

1. Le componenti idrologiche individuate dal PPTR comprendono beni paesaggistici e ulteriori contesti.

2. I beni paesaggistici sono costituiti da:

1) Territori costieri; 2) Territori contermini ai laghi; 3) Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche.

3. Gli ulteriori contesti sono costituiti da:

1) Reticolo idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale; 2) Sorgenti; 3) Aree soggette a vincolo idrogeologico.

Art. 41 Definizioni dei beni paesaggistici di cui alle componenti idrologiche

1) Territori costieri (art 142, comma 1, lett. a, del Codice)

Consistono nella fascia di profondità costante di 300 m, a partire dalla linea di costa individuata dalla Carta Tecnica Regionale, come delimitata anche per le isole nelle tavole della sezione 6.1.2.

2) Territori contermini ai laghi (art 142, comma 1, lett. b, del Codice)

Consistono nella fascia di profondità costante di 300 m, a partire dal perimetro esterno dei laghi come delimitata nelle tavole della sezione 6.1.2. sulla base della carta tecnica regionale. Il PPTR definisce laghi i corpi idrici superficiali caratterizzati da acque sostanzialmente ferme, con presenza di acqua costante per tutto il periodo dell'anno, individuati tra quelli perimetrati dalla Carta Idrogeomorfologica della Regione Puglia nella classe "Bacini Idrici".

3) Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (art 142, comma 1, lett. c, del Codice)

Consistono nei fiumi e torrenti, nonché negli altri corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche approvati ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e nelle relative sponde o piedi degli argini, ove riconoscibili, per una fascia di 150 metri da ciascun lato, come delimitati nelle tavole della sezione 6.1.2. Ove le sponde o argini non siano riconoscibili si è definita la fascia di 150 metri a partire dalla linea di compluvio identificata nel reticolo idrografico della carta Geomorfoidrologica regionale, come delimitata nelle tavole della sezione 6.1.2.

Art. 42 Definizioni degli ulteriori contesti di cui alle componenti idrologiche

1) Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. (Rete Ecologica Regionale) (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consiste in corpi idrici, anche effimeri o occasionali, come delimitati nelle tavole della sezione 6.1.2, che includono una fascia di salvaguardia di 100 m da ciascun lato o come diversamente cartografata.

2) Sorgenti (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono in punti della superficie terrestre ove viene alla luce, in modo del tutto naturale, una portata apprezzabile di acqua sotterranea, come individuati, in coordinamento con l'Autorità di Bacino della Puglia", dalla carta Idro-geo-morfologica della Regione Puglia e riportati nelle tavole della sezione 6.1.2 con una fascia

di salvaguardia di 25 m a partire dalla sorgente.

3) Aree soggette a vincolo idrogeologico (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono nelle aree tutelate ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, "Riordinamento e riforma in materia di boschi e terreni montani", che sottopone a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque, come delimitate nelle tavole della sezione 6.1.2.

Art. 43 Indirizzi per le componenti idrologiche

1. Gli interventi che interessano le componenti idrologiche devono tendere a:

- a. coniugare il miglioramento della qualità chimico-fisica e biologica delle risorse idriche, l'equilibrio idraulico e il pareggio del bilancio idrologico regionale con il miglioramento della qualità ecologica e paesaggistica dei paesaggi dell'acqua;
- b. salvaguardare i caratteri identitari e le unicità dei paesaggi dell'acqua locali al fine di contrastare la tendenza alla loro cancellazione, omologazione e banalizzazione;
- c. limitare e ridurre le trasformazioni e l'artificializzazione della fascia costiera, delle sponde dei laghi e del reticolo idrografico; migliorare le condizioni idrauliche nel rispetto del naturale deflusso delle acque e assicurando il deflusso minimo vitale dei corsi d'acqua;
- d. conservare e incrementare gli elementi di naturalità delle componenti idrologiche riducendo i processi di frammentazione degli habitat e degli ecosistemi costieri e fluviali, promuovendo l'inclusione degli stessi in un sistema di corridoi di connessione ecologica.
- e. garantire l'accessibilità e la fruibilità delle componenti idrologiche (costa, laghi, elementi del reticolo idrografico) anche attraverso interventi di promozione della mobilità dolce (ciclo-pedonale etc.).

2. I caratteri storico-identitari delle componenti idrologiche come le aree costiere di maggior pregio naturalistico, i paesaggi rurali costieri storici, i paesaggi fluviali del carsismo, devono essere salvaguardati e valorizzati.

3. Gli insediamenti costieri a prevalente specializzazione turistico-balneare devono essere riqualificati, migliorandone la qualità ecologica, paesaggistica, urbana e architettonica al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva e degli spazi e servizi per il turismo e per il tempo libero.

4. La pressione insediativa sugli ecosistemi costieri e fluviali deve essere ridotta attraverso progetti di sottrazione dei detrattori di qualità paesaggistica, interventi di bonifica ambientale e riqualificazione/rinaturalizzazione dei paesaggi degradati.

5. Nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico come definite all'art. 42, punto 4), fatte salve le specifiche disposizioni previste dalle norme di settore, tutti gli interventi di trasformazione, compresi quelli finalizzati ad incrementare la sicurezza idrogeologica e quelli non soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del Codice, devono essere realizzati nel rispetto dell'assetto paesaggistico, non compromettendo gli elementi storico-culturali e di naturalità esistenti, garantendo la permeabilità dei suoli.

Art. 44 Direttive per le componenti idrologiche

1. Gli enti e i soggetti pubblici, nei piani urbanistici, territoriali e di settore di competenza:

- a. ai fini del perseguimento in particolare dell'indirizzo di cui al punto 1a dell'articolo che precede, realizzano strategie integrate e intersettoriali secondo i dettami della Direttiva europea 2000/60.
- b. ai fini del perseguimento in particolare dell'indirizzo di cui al punto 1b dell'articolo che precede, promuovono il restauro dei paesaggi storici della bonifica idraulica, riqualificando le reti di canali e strade

poderali come micro-corridoi ecologici e come itinerari ciclo-pedonabili, valorizzando il sistema di segni e manufatti legati alla cultura idraulica storica, ivi compresi gli edifici e i manufatti storici del sistema acquedottistico regionale per il loro riutilizzo nel contesto dei progetti di itinerari ciclo-pedonali.

- c. ai fini del perseguimento in particolare dell'indirizzo di cui al punto 3 dell'articolo che precede, prevedono ove necessario interventi di riqualificazione e rinaturalizzazione al fine di:
- creare una cintura costiera di spazi ad alto grado di naturalità finalizzata a potenziare la resilienza ecologica dell'ecotono costiero (ripristino dei sistemi naturali di difesa dall'erosione e dall'intrusione salina e dei meccanismi naturali di ripascimento degli arenili);
 - potenziare la connessione e la connettività ecologica tra costa ed entroterra;
 - contrastare il processo di formazione di nuova edificazione.
- d. ai fini in particolare del perseguimento degli indirizzi 3 e 4 dell'articolo che precede promuovono progetti di declassamento delle strade litoranee a rischio di erosione e inondazione e la loro riqualificazione paesaggistica in percorsi attrezzati per la fruizione lenta dei litorali.
- e. ai fini in particolare del perseguimento dell'indirizzo 3 dell'articolo che precede, prevedono interventi di rigenerazione e riqualificazione urbanistica del patrimonio turistico ricettivo esistente, promuovendone ed incentivandone la riqualificazione ecologica attraverso:
- l'efficientamento energetico anche con l'impiego di energie rinnovabili di pertinenza di insediamenti esistenti e ad essi integrati e che non siano visibili dai punti di vista panoramici e dagli spazi pubblici;
 - l'uso di materiali costruttivi ecocompatibili;
 - l'adozione di sistemi per la raccolta delle acque piovane;
 - la dotazione di una rete idrica fognaria duale o l'adozione di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione;
 - la disimpermeabilizzazione degli spazi aperti quali parcheggi, aree di sosta, stabilimenti balneari, piazzali pubblici e privati;
- f. individuano le componenti idrogeologiche che sono parte integrante di un sistema di corridoi ecologici connessi alla rete ecologica regionale;
- g. ove siano state individuate aree compromesse o degradate ai sensi dell'art. 143, co. 4, lett. b) del Codice e secondo le modalità di cui all'art. 93, co. 1 delle presenti norme, propongono interventi volti al recupero ed alla riqualificazione nel rispetto delle relative prescrizioni attraverso l'utilizzo di metodi e tecniche orientati alla tutela del paesaggio e alla sostenibilità ambientale. Contestualmente individuano nei loro piani aree, esterne alle zone sottoposte a tutela, dove delocalizzare, arretrare, accorpate o densificare i volumi ricadenti in dette zone in quanto incompatibili con le caratteristiche paesaggistiche delle stesse e i relativi obiettivi di tutela paesaggistica, definendo opportune misure incentivanti.

Art. 45 Prescrizioni per i "Territori costieri" e i "Territori contermini ai laghi"

1. Nei territori costieri e contermini ai laghi come definiti all'art. 41, punti 1) e 2), si applicano le seguenti prescrizioni:

2. Non sono ammissibili piani, progetti e interventi che comportano:

a1) realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, fatta eccezione per le opere finalizzate al recupero/ripristino dei valori paesistico/ambientali;

a2) mutamenti di destinazione d'uso di edifici esistenti per insediare attività produttive industriali e della grande distribuzione commerciale;

a3) realizzazione di recinzioni che riducano l'accessibilità alla costa e la sua fruibilità visiva e l'apertura di

nuovi accessi al mare che danneggino le formazioni naturali rocciose o dunali;

a4) trasformazione del suolo che non utilizzi materiali e tecniche costruttive che garantiscano permeabilità;

a5) escavazione delle sabbie se non all'interno di un organico progetto di sistemazione ambientale;

a6) realizzazione e ampliamento di grandi impianti per la depurazione delle acque reflue, di impianti per lo smaltimento e recupero dei rifiuti, fatta eccezione per quanto previsto al comma 3;

a7) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a8) realizzazione di nuovi tracciati viari, fatta eccezione per quanto previsto al comma 3;

a9) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a10) eliminazione dei complessi vegetazionali naturali che caratterizzano il paesaggio costiero o lacuale;

3. Fatte salve la procedura di autorizzazione paesaggistica e le norme in materia di condono edilizio, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, **sono ammissibili** piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

b1) trasformazione di manufatti legittimamente esistenti, esclusa la demolizione e ricostruzione di manufatti di particolare valore storico e identitario, per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, fatta eccezione per le attrezzature balneari e consentendo comunque per ogni tipo di intervento l'adeguamento sismico purché detti piani e/o progetti e interventi:

- siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale, all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ecologica degli immobili;
- comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi;
- non interrompano la continuità naturalistica della fascia costiera, assicurando nel contempo l'incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che compromettono visibilità, fruibilità e accessibilità del mare nonché percorribilità longitudinale della costa;
- garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;
- promuovano attività che consentono la produzione di forme e valori paesaggistici di contesto (agricoltura, allevamento, ecc.) e fruizione pubblica (accessibilità ecc.) del bene paesaggio;

b2) realizzazione di aree a verde attrezzato con percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati, con l'esclusione di ogni opera comportante la impermeabilizzazione dei suoli;

b3) realizzazione di attrezzature di facile amovibilità per la balneazione e altre attività connesse al tempo libero, che non compromettano gli elementi naturali e non riducano la fruibilità ed accessibilità dei territori costieri e di quelli contermini ai laghi, che siano realizzate con materiali ecocompatibili, senza utilizzo di materiali cementati di qualsiasi genere e fondazioni nel sottosuolo, nel rispetto delle specifiche norme di settore e purché siano installate senza alterare la morfologia dei luoghi;

b4) realizzazione di aree di sosta e parcheggio, progettate in modo che non compromettano i caratteri naturali, non aumentino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e che non comportino la realizzazione di superficie impermeabili, garantendo la salvaguardia delle specie vegetazionali naturali che caratterizzano il paesaggio costiero o lacuale e prevedendone la piantumazione in misura adeguata alla mitigazione degli impatti e al migliore inserimento paesaggistico;

b5) realizzazione di porti, infrastrutture marittime, sistemazioni idrauliche e relative opere di difesa se inserite in organici piani di assetto e progetti di sistemazione ambientale, utilizzando tecnologie/materiali appropriati ai caratteri del contesto e opere di mitigazione degli effetti indotti dagli interventi in coerenza con il progetto

territoriale "Valorizzazione e riqualificazione integrata dei paesaggi costieri" elab. 4.2.4 ;

b6) realizzazione di infrastrutture e servizi pubblici finalizzati alla riqualificazione di insediamenti esistenti, purché la posizione e la disposizione planimetrica non contrastino con la morfologia dei luoghi e le tipologie, i materiali e i colori siano coerenti con i caratteri paesaggistici dell'insediamento;

b7) realizzazione di opere infrastrutturali a rete interrata pubbliche e/o di interesse pubblico, a condizione che siano di dimostrata assoluta necessità e non siano localizzabili altrove;

b8) realizzazione di opere migliorative incluse le sostituzioni o riparazioni di componenti strutturali, impianti o parti di essi ricadenti in un insediamento già esistente.

4. Nel rispetto delle norme per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) volti ad assicurare il mantenimento o il ripristino delle condizioni di equilibrio con l'ambiente per la tutela o il recupero dei caratteri idro-geo-morfologici e dei complessi vegetazionali naturali esistenti, i rimboschimenti effettuati con modalità rispondenti ai criteri di silvicoltura naturalistica e ai caratteri paesistici dei luoghi, nonché le opere di forestazione secondo le prescrizioni di Polizia Forestale;

c2) per la realizzazione di sistemi per la raccolta e di riuso delle acque piovane, di reti idrico/fognarie duali, di sistemi di affinamento delle acque reflue, preferibilmente attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione, anche ai fini del loro riciclo;

c3) per la realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio;

c4) per la ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico.

Art. 46 Prescrizioni per "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche"

1. Nei territori interessati dalla presenza di fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche, come definiti all'art. 41, punto 3, si applicano le seguenti prescrizioni.

2. Non sono ammissibili piani, progetti e interventi che comportano:

a1) realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, ad eccezione di quelle strettamente legate alla tutela del corso d'acqua e alla sua funzionalità ecologica;

a2) escavazioni ed estrazioni di materiali litoidi negli invasi e negli alvei di piena;

a3) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a4) realizzazione di recinzioni che riducano l'accessibilità del corso d'acqua e la possibilità di spostamento della fauna, nonché trasformazioni del suolo che comportino l'aumento della superficie impermeabile;

a5) rimozione della vegetazione arborea od arbustiva con esclusione degli interventi colturali atti ad assicurare la conservazione e l'integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti e delle cure previste dalle prescrizioni di polizia forestale;

a6) trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di terre, e qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno;

a7) sversamento dei reflui non trattati a norma di legge, realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti, fatta eccezione per quanto previsto nel comma 3;

a8) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a9) realizzazione di nuovi tracciati viari o adeguamento di tracciati esistenti, con l'esclusione dei soli interventi di manutenzione della viabilità che non comportino opere di impermeabilizzazione;

a10) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile.

3. Fatta salva la procedura di autorizzazione paesaggistica, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, **sono ammissibili**, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti :

b1) ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti e privi di valore identitario e paesaggistico, destinati ad attività connesse con la presenza del corso d'acqua (pesca, nautica, tempo libero, orticoltura, ecc) e comunque senza alcun aumento di volumetria;

b2) trasformazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purché detti piani e/o progetti e interventi:

- siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale degli immobili, all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ecologica;
- comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi,
- non interrompano la continuità del corso d'acqua e assicurino nel contempo l'incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che compromettono visibilità, fruibilità e accessibilità del corso d'acqua;
- garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;
- promuovano attività che consentono la produzione di forme e valori paesaggistici di contesto (agricoltura, allevamento, ecc.) e fruizione pubblica (accessibilità ecc.) del bene paesaggio;
- incentivino la fruizione pubblica del bene attraverso la riqualificazione ed il ripristino di percorsi pedonali abbandonati e/o la realizzazione di nuovi percorsi pedonali, garantendo comunque la permeabilità degli stessi;
- non compromettano i con visivi da e verso il territorio circostante;

b3) sistemazioni idrauliche e opere di difesa inserite in un organico progetto esteso all'intera unità idrografica che utilizzino materiali e tecnologie della ingegneria naturalistica, che siano volti alla riqualificazione degli assetti ecologici e paesaggistici dei luoghi;

b4) realizzazione di opere infrastrutturali a rete interrate pubbliche e/o di interesse pubblico, a condizione che siano di dimostrata assoluta necessità e non siano localizzabili altrove;

b5) realizzazione di sistemi di affinamento delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione anche ai fini del loro riciclo o del recapito nei corsi d'acqua episodici;

b6) realizzazione di strutture facilmente rimovibili di piccole dimensioni per attività connesse al tempo libero, realizzate in materiali ecocompatibili, che non compromettano i caratteri dei luoghi, non comportino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e l'aumento di superficie impermeabile, prevedendo idonee opere di mitigazione degli impatti;

b7) realizzazione di opere migliorative incluse le sostituzioni o riparazioni di componenti strutturali, impianti o parti di essi ricadenti in un insediamento già esistente.

4. Nel rispetto delle norme per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, si auspicano piani, progetti e

interventi:

c1) per la realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio;

c2) per la rimozione di tutti gli elementi artificiali estranei all'alveo, che ostacolano il naturale decorso della acque;

c3) per la ricostituzione della continuità ecologica del corso d'acqua attraverso opere di rinaturalizzazione dei tratti artificializzati;

c4) per la ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti, che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico.

Art. 47 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per il Reticolo idrografico di connessione della R.E.R.

1. Nei territori interessati dalla presenza del reticolo idrografico di connessione della RER, come definito all'art. 42, punto 1, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37.

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, **sono ammissibili**, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti :

b1) trasformazione del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente a condizione che:

- garantiscano la salvaguardia o il ripristino dei caratteri naturali, morfologici e storico-culturali del contesto paesaggistico;
- non interrompano la continuità del corso d'acqua e assicurino nel contempo l'incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che compromettono visibilità, fruibilità e accessibilità del corso d'acqua;
- garantiscano la salvaguardia delle visuali e dell'accessibilità pubblica ai luoghi dai quali è possibile godere di tali visuali;
- assicurino la salvaguardia delle aree soggette a processi di rinaturalizzazione;

b2) realizzazione e ampliamento di attrezzature di facile amovibilità di piccole dimensioni per attività connesse al tempo libero, realizzate in materiali naturali, che non compromettano i caratteri dei luoghi, non aumentino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e non comportino l'aumento di superficie impermeabile, prevedendo idonee opere di mitigazione degli impatti;

b3) realizzazione di impianti per la produzione di energia così come indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - **Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile.**

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) per la ricostituzione della continuità ecologica del corso d'acqua attraverso opere di rinaturalizzazione dei tratti artificializzati;

c2) per la ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico;

c3) per la realizzazione di percorsi di mobilità dolce attraverso l'adeguamento della viabilità esistente, senza interventi di impermeabilizzazione e correttamente inseriti nel paesaggio;

c4) per la rimozione di tutti gli elementi artificiali estranei all'alveo che ostacolano il naturale decorso delle acque.

Art. 48 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le "Sorgenti"

1. Nei territori interessati dalla presenza di Sorgenti, come definite all'art. 42 punto 2, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui al successivo comma 2).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare quelli che comportano:

a1) realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, ad eccezione delle opere finalizzate al recupero/ripristino dei valori paesistico/ambientali, alla messa in sicurezza delle aree o al miglioramento del deflusso delle acque, e strettamente legate alla tutela della sorgente;

a2) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili, salvo il trasferimento di quelli privi di valore identitario e paesaggistico al di fuori dell'area individuata nella tav. 6.1.2, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;

a3) rimozione della vegetazione arborea e arbustiva con esclusione degli interventi colturali atti ad assicurare la conservazione e integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti e delle cure previste dalle prescrizioni di polizia forestale;

a4) trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di terre, e qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno;

a5) sversamento dei reflui, realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;

a6) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia;

a7) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a8) realizzazione di nuovi tracciati viari o adeguamento di tracciati esistenti, con l'esclusione dei soli interventi di manutenzione della viabilità che non comportino opere di impermeabilizzazione;

a9) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile.

Art. 49 Individuazione delle componenti geomorfologiche

1. Le componenti geomorfologiche individuate dal PPTR comprendono ulteriori contesti costituiti da:

1) Versanti; 2) Lame e Gravine; 3) Doline; 4) Grotte; 5) Geositi; 6) Inghiottoi; 7) Cordoni dunari.

Art. 50 Definizioni degli ulteriori contesti di cui alle componenti geomorfologiche

1) Versanti (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono in parti di territorio a forte acclività, aventi pendenza superiore al 20%, come individuate nelle tavole della sezione 6.1.1. Negli ambiti di paesaggio 5.1 Gargano e 5.2 Monti Dauni la definizione del livello di pendenza potrà essere modificata in relazione alle caratteristiche morfologiche dei luoghi in sede di adeguamento dei Piani urbanistici generali e territoriali.

2) *Lame e Gravine* (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono in solchi erosivi di natura carsica, peculiari del territorio pugliese, dovuti all'azione naturale di corsi d'acqua di natura episodica, come delimitati nelle tavole della sezione 6.1.1.

3) *Doline* (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono in forme carsiche di superficie, costituite da depressioni della superficie terrestre con un orlo morfologico pronunciato di forma poligonale che ne segna il limite esterno rispetto alle aree non interessate dal processo di carsogenesi, come individuate nelle tavole della sezione 6.1.1.

4) *Grotte* (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono in cavità sotterranee di natura carsica generate dalla corrosione di rocce solubili, anche per l'azione delle acque sotterranee, alla quale si aggiunge, subordinatamente, anche il fenomeno dell'erosione meccanica, come individuate nelle tavole della sezione 6.1.1 con relativa fascia di salvaguardia pari a 100 m o come diversamente cartografata. L'esatta localizzazione delle cavità sotterranee è comunque da verificare nella loro reale consistenza ed estensione in sede pianificatoria o progettuale.

5) *Geositi* (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono in formazioni geologiche di particolare significato geomorfologico e paesaggistico, ovvero in qualsiasi località, area o territorio in cui possa essere definibile un interesse geologico, geomorfologico, idrogeologico, paleontologico e pedologico, significativo della geodiversità della regione: doline di particolare valore paesaggistico; campi di doline, vale a dire aree estese ad alta concentrazione di doline anche di ridotta dimensione che configurano un paesaggio di particolare valore identitario; luoghi di rilevante interesse paleontologico (es. cava con orme di dinosauri ad Altamura); calanchi, vale a dire particolari morfologie del territorio causate dall'erosione di terreni di natura prevalentemente pelitica ad opera degli agenti atmosferici; falesie, porzioni di costa rocciosa con pareti a picco, alte e continue; alcuni siti di primaria importanza geologica (fra i quali Cave di Bauxite, Punta delle Pietre Nere, Faraglioni), come delimitati nelle tavole della sezione 6.1.1 con relativa fascia di salvaguardia pari a 100 m o come diversamente cartografata.

6) *Inghiottitoi* (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono in varchi o cavità carsiche, localmente definite anche vore, abissi, gravi, voragini, a sviluppo prevalentemente verticale, attraverso cui le acque superficiali possono penetrare in profondità e alimentare le falde idriche profonde, come delimitati nelle tavole della sezione 6.1.1 con relativa fascia di salvaguardia pari a 50 m o come diversamente cartografata.

7) *Cordoni dunari* (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono in areali, di estensione cartografabile in rapporto alla scala di rappresentazione del PPTR, in cui sono presenti accumuli naturali di materiale originati da processi di trasporto eolico, sia in fase attiva di modellamento, sia più antichi e, talvolta, anche parzialmente occupati in superficie da strutture antropiche, come individuati nelle tavole della sezione 6.1.1.

Art. 51 Indirizzi per le componenti geomorfologiche

1. Gli interventi che interessano le componenti geomorfologiche devono tendere a:

- a. valorizzarne le qualità paesaggistiche assicurando la salvaguardia del territorio sotto il profilo idrogeologico e sismico;
- b. prevenirne pericolosità e rischi nel rispetto delle caratteristiche paesaggistiche dei luoghi.

2. Gli interventi che interessano le gravine e le lame devono garantire il loro ruolo di componenti idrauliche,

ecologiche e storico testimoniali del paesaggio pugliese, assicurando il mantenimento pervio della sezione idraulica, salvaguardando gli elementi di naturalità, mitigando i processi di frammentazione degli habitat e degli ecosistemi, promovendo l'inclusione degli stessi in un sistema di corridoi di connessione ecologica.

3. L'insieme dei solchi erosivi di natura carsica deve essere oggetto di interventi di riqualificazione ecologico-naturalistica e di ricostruzione delle relazioni tra insediamenti e valori di contesto (masserie, torri, viabilità, siti archeologici etc.) che ne consentano la ricostruzione delle complesse relazioni ecologiche e paesistiche, garantendo l'accessibilità e la fruibilità esclusivamente attraverso mobilità dolce (ciclo-pedonale etc.) con limitato impatto paesaggistico e ambientale.

Art. 52 Direttive per le componenti geomorfologiche

1. Gli enti e i soggetti pubblici, nei piani urbanistici, territoriali e di settore di competenza:

- a. promuovono azioni di salvaguardia e tutela delle superfici boscate regionali come aree per la difesa dai dissesti geomorfologici e per la ricarica della falda idrica sotterranea;
- b. individuano ulteriori lame e gravine ricadenti nel loro territorio quale parte integrante di un sistema di corridoi ecologici connessi alla Rete Ecologica regionale;
- c. dettagliano le aree compromesse ricadenti nelle zone sottoposte a tutela e stabiliscono la disciplina di ripristino ecologico dei sedimenti e di riqualificazione urbanistica, nel rispetto delle relative prescrizioni. Contestualmente individuano aree, esterne alle zone sottoposte a tutela, dove delocalizzare i volumi ricadenti in dette zone in quanto incompatibili con le caratteristiche paesaggistiche delle stesse e i relativi obiettivi di tutela paesaggistica, definendo opportune misure incentivanti.

2. Gli Enti locali, in sede di adeguamento o formazione dei piani urbanistici di competenza, propongono l'individuazione di:

- a. ulteriori doline meritevoli di tutela e valorizzazione dal punto di vista paesaggistico cui si applica la disciplina prevista dalle presenti norme per i "Geositi", gli "Inghiottitoi", e i "Cordonali dunari";
- b. ulteriori località, aree o territori in cui possa essere definibile un interesse geologico, geomorfologico, idrogeologico, paleontologico e pedologico, significativo della geodiversità della regione meritevoli di tutela e valorizzazione dal punto di vista paesaggistico cui si applica la disciplina prevista dalle presenti norme per i "Geositi", gli "Inghiottitoi", e i "Cordonali dunari".

3. Le componenti geomorfologiche individuate nel "Catasto dei geositi" di cui all'art. 3 della L.R.4 dicembre 2009, n. 33 "Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico", nella fase di adeguamento dei piani locali territoriali, urbanistici e di settore, sono sottoposte, oltre che alle norme di tutela di cui all'art. 6 della stessa legge e alle eventuali norme dei Piani di Assetto Idrogeologico, anche alle disposizioni previste dalle presenti norme per i "Geositi", gli "Inghiottitoi" e i "Cordonali dunari".

4. Le cavità, comunque denominate, individuate nel "Catasto delle grotte e delle cavità artificiali" di cui all'art. 4 della L.R.4 dicembre 2009, n. 33 "Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico", nella fase di adeguamento dei piani locali territoriali, urbanistici e di settore, sono sottoposte, oltre che alle norme di tutela di cui all'art. 6 della stessa legge e alle eventuali norme dei Piani di Assetto Idrogeologico, anche alle misure di salvaguardia e utilizzazione previste dalle presenti norme per le "Grotte".

Art. 53 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per i "Versanti"

1. Nei territori interessati dalla presenza di versanti, come definiti all'art. 50, punto 1), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta

eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) alterazioni degli equilibri idrogeologici o dell'assetto morfologico generale del versante;

a2) ogni trasformazione di aree boschive ad altri usi, con esclusione degli interventi colturali eseguiti secondo criteri di silvicoltura naturalistica atti ad assicurare la conservazione e integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti e delle cure previste dalle prescrizioni di polizia forestale;

a3) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a4) realizzazione di nuclei insediativi che compromettano le caratteristiche morfologiche e la qualità paesaggistica dei luoghi;

a5) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

3. Tutti i piani, progetti e interventi **ammissibili** perché non indicati al comma 2, compresi quelli finalizzati ad incrementare la sicurezza idrogeologica, devono essere realizzati nel rispetto dell'assetto paesaggistico, non compromettendo gli elementi storico-culturali e di naturalità esistenti, garantendo elevati livelli di piantumazione e di permeabilità dei suoli, assicurando la salvaguardia delle visuali e dell'accessibilità pubblica ai luoghi dai quali è possibile godere di tali visuali, e prevedendo per la divisione dei fondi:

- muretti a secco realizzati con materiali locali e nel rispetto dei caratteri costruttivi e delle qualità paesaggistiche dei luoghi;
- siepi vegetali realizzate con specie arbustive e arboree autoctone, ed eventualmente anche recinzioni a rete coperte da vegetazione arbustiva e rampicante autoctona;
- in ogni caso con un congruo numero di varchi per permettere il passaggio della fauna selvatica;

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) di manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento totale del manufatto;

c2) per la realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio.

Art. 54 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le "Lame e gravine"

1. Nei territori interessati dalla presenza di lame e gravine, come definite all'art. 50, punto 2), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. **91**, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) trasformazioni del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente che:

- compromettono i caratteri naturali, morfologici e storico-culturali del contesto paesaggistico;
- interrompono la continuità delle lame e delle gravine o ne compromettono la loro visibilità, fruibilità e accessibilità;

a2) escavazioni ed estrazioni di materiali litoidi;

a3) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a4) trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di terra, e qualsiasi intervento che turbi gli

equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno;

a5) sversamento dei reflui non trattati a norma di legge, realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;

a6) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a7) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile.

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, **sono ammissibili**, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti :

b1) salvaguardia e integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti e delle cure previste dalle prescrizioni di polizia forestale;

b2) adeguamento di tracciati viari e ferroviari esistenti che non comportino alterazioni dell'idrologia e non compromettano i caratteri morfologici, ecosistemici e paesaggistici;

b3) ristrutturazione di manufatti edilizi legittimamente esistenti e privi di valore identitario, destinati ad attività connesse con l'agricoltura senza alcun aumento di volumetria.

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) per la realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente e correttamente inserite nel paesaggio;

c2) strettamente legati alla tutela della lama o gravina e delle componenti ecologiche e storico-culturali che la caratterizzano, alla sistemazione della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idrico senza opere di artificializzazione, al disinquinamento ed alla disinfestazione del corso d'acqua e al recupero/ripristino dei valori ecologici e paesistico/ambientali;

c3) per la ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico.

Art. 55 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le "Grotte"

1. Nei territori interessati dalla presenza di Grotte, come definite all'art. 50, punto 4), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. **91**, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) modificazione dello stato dei luoghi che non siano finalizzate al mantenimento dell'assetto geomorfologico, paesaggistico e dell'equilibrio eco-sistemico;

a2) interventi di nuova edificazione;

a3) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili, salvo il trasferimento di quelli privi di

valore identitario e paesaggistico al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;

a4) sversamento dei reflui, realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;

a5) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a6) trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di terre, o qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno;

a7) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a8) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile.

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, **sono ammissibili**, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

b1) ristrutturazione di edifici esistenti privi di valore identitario e paesaggistico, purché essi garantiscano:

- Il corretto inserimento paesaggistico, senza aumento di volumetria e di superficie coperta;
- l'aumento di superficie permeabile;
- il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;

b2) realizzazione di infrastrutture al servizio degli insediamenti esistenti, purché utilizzino materiale ecocompatibili e la posizione e la disposizione planimetrica non contrasti con la morfologia dei luoghi;

b3) realizzazione di opere infrastrutturali a rete, pubbliche e/o di pubblica utilità, interrate e senza opere connesse fuori terra, a condizione che siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37, siano di dimostrata assoluta necessità e non siano localizzabili altrove.

Art. 56 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per i "Geositi", gli "Inghiottitoi" e i "Cordoni dunari"

1. Nei territori interessati dalla presenza di Geositi, Inghiottitoi e Cordoni dunari, come definiti all'art. 50, punti 5), 6), e 7), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. **91**, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) modificazione dello stato dei luoghi;

a2) interventi di nuova edificazione;

a3) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili, salvo il trasferimento di quelli privi di valore identitario e paesaggistico al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;

a4) sversamento dei reflui, realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;

a5) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia;

a6) trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di terre, o qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno;

a7) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a8) forestazione delle doline;

a9) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile.

a10) per gli inghiottitoi in particolare non sono ammissibili tutti gli interventi che ne alterino il regime idraulico e che possano determinarne l'occlusione.

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, **sono ammissibili**, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

b1) realizzazione di passerelle o strutture simili e opere finalizzate al recupero della duna facilmente rimovibili di piccole dimensioni, esclusivamente finalizzate alle attività connesse alla gestione e fruizione dei siti tutelati che non ne compromettano forma e funzione e che siano realizzati con l'impiego di materiali ecocompatibili;

b2) ristrutturazione degli edifici legittimamente esistenti e privi di valore identitario, con esclusione di interventi che prevedano la demolizione e ricostruzione, purché essi garantiscano:

- il corretto inserimento paesaggistico, senza aumento di volumetria e di superficie coperta;
- l'aumento di superficie permeabile;
- il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili.

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) finalizzati al mantenimento e all'eventuale recupero dell'assetto geomorfologico, paesaggistico e della funzionalità e dell'equilibrio eco-sistemico;

c2) per i cordoni dunari, che prevedano opere di rifacimento dei cordoni degradati, (per es. mediante l'utilizzo di resti morti di *Posidonia oceanica*, e le opere di ingegneria naturalistica che facilitino il deposito naturale della sabbia).

CAPO III

STRUTTURA ECOSITEMICA E AMBIENTALE

Art. 57 Individuazione delle componenti botanico-vegetazionali e controllo paesaggistico

1. Le componenti botanico-vegetazionali individuate dal PPTR comprendono beni paesaggistici e ulteriori contesti.

2. I beni paesaggistici sono costituiti da:

1) Boschi; 2) Zone umide Ramsar.

3. Gli ulteriori contesti sono costituiti da:

1) Aree umide 2) Prati e pascoli naturali; 3) Formazioni arbustive in evoluzione naturale; 4) Area di rispetto dei boschi

Art. 58 Definizioni dei beni paesaggistici di cui alle componenti botanico-vegetazionali

1) Boschi (art. 142, comma 1, lett. g, del Codice)

Consistono nei territori coperti da foreste, da boschi e da macchie, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e in quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 227, e delimitati nelle tavole della sezione 6.2.1.

2) Zone Umide Ramsar (art 142, comma 1, lett. i, del Codice)

Consistono nelle zone incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448, come delimitate nelle tavole della sezione 6.2.1.

Art. 59 Definizioni degli ulteriori contesti di cui alle componenti botanico-vegetazionali

1) Aree umide (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono nelle paludi, gli acquitrini, le torbe e i bacini naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra, o salata, caratterizzate da flora e fauna igrofile, come delimitati nelle tavole della sezione 6.2.1.

2) Prati e pascoli naturali (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono nei territori coperti da formazioni erbose naturali e seminaturali permanenti, utilizzati come foraggiere a bassa produttività di estensione di almeno un ettaro o come diversamente specificato in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici o territoriali al PPTR. Sono inclusi tutti i pascoli secondari sia emicriptofitici sia terofitici diffusi in tutto il territorio regionale principalmente su substrati calcarei, caratterizzati da grande varietà floristica, variabilità delle formazioni e frammentazione spaziale elevata, come delimitati nella tavola 6.2.1.

3) Formazioni arbustive in evoluzione naturale (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono in formazioni vegetali basse e chiuse composte principalmente di cespugli, arbusti e piante erbacee in evoluzione naturale, spesso derivate dalla degradazione delle aree a bosco e/o a macchia o da rinnovazione delle stesse per ricolonizzazione di aree in adiacenza, come delimitati nelle tavole della sezione 6.2.1.

4) Area di rispetto dei boschi (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consiste in una fascia di salvaguardia della profondità come di seguito determinata, o come diversamente cartografata:

- a) 20 metri dal perimetro esterno delle aree boscate che hanno un'estensione inferiore a 1 ettaro e delle aree oggetto di interventi di forestazione di qualsiasi dimensione, successivi alla data di approvazione del PPTR, promossi da politiche comunitarie per lo sviluppo rurale o da altre forme di finanziamento pubblico o privato;
- b) 50 metri dal perimetro esterno delle aree boscate che hanno un'estensione compresa tra 1 ettaro e 3 ettari;
- c) 100 metri dal perimetro esterno delle aree boscate che hanno un'estensione superiore a 3 ettari.

Art. 60 Indirizzi per le componenti botanico-vegetazionali

1. Gli interventi che interessano le componenti botanico-vegetazionali devono tendere a:

- a. limitare e ridurre gli interventi di trasformazione e artificializzazione delle aree a boschi e macchie, dei prati e pascoli naturali, delle formazioni arbustive in evoluzione naturale e delle zone umide;
- b. recuperare e ripristinare le componenti del patrimonio botanico, floro-vegetazionale esistente;
- c. recuperare e riutilizzare il patrimonio storico esistente anche nel caso di interventi a supporto delle attività agro-silvo-pastorali;
- d. prevedere l'uso di tecnologie eco-compatibili e tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo e conseguire un corretto inserimento paesaggistico;
- e. concorrere a costruire habitat coerenti con la tradizione dei paesaggi mediterranei ricorrendo a tecnologie della pietra e del legno e, in generale, a materiali ecocompatibili, rispondenti all'esigenza di salvaguardia ecologica e promozione di biodiversità.

2. Nelle zone a bosco è necessario favorire:

- a. il ripristino del potenziale vegetazionale esistente proteggendo l'evoluzione naturale delle nuove formazioni spontanee;
- b. la manutenzione e il ripristino di piccole raccolte d'acqua e pozze stagionali;
- c. la manutenzione, senza demolizione totale, dei muretti a secco esistenti e la realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali ed in pietra calcarea;
- d. la conversione delle produzioni agricole verso modelli di agricoltura biologica nelle aree contigue alle zone umide;
- e. la protezione degli equilibri idrogeologici di vasti territori dalle azioni di dilavamento, erosione e desertificazione dei suoli attraverso la rinaturalizzazione delle aree percorse dagli incendi.

3. Nelle zone a prato e pascolo naturale è necessario favorire:

- a. il ripristino del potenziale vegetazionale esistente proteggendo l'evoluzione naturale delle nuove formazioni spontanee a pascolo naturale;
- b. la manutenzione e il ripristino di piccole raccolte d'acqua e pozze stagionali;
- c. la manutenzione, senza demolizione totale, dei muretti a secco esistenti e la realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali ed in pietra calcarea;
- d. il contenimento della vegetazione arbustiva nei pascoli aridi;
- e. l'incentivazione delle pratiche pastorali tradizionali estensive;
- f. la ricostituzione di pascoli aridi tramite la messa a riposo dei seminativi;

- g. la coltivazione di essenze officinali con metodi di agricoltura biologica.
- 4.** Nelle zone umide Ramsar e nelle aree umide di interesse regionale è necessario favorire:
 - a. la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali effettuando gli interventi di manutenzione che prevedono il taglio delle vegetazione in maniera alternata solo su una delle due sponde nei corsi d'acqua con alveo di larghezza superiore ai 5 metri;
 - b. la conversione delle produzioni agricole verso modelli di agricoltura biologica nelle aree contigue alle zone umide.
- 5.** Nelle zone umide Ramsar e nelle aree umide di interesse regionale è necessario garantire:
 - a. che tutte le acque derivanti da impianti di depurazione dei reflui urbani, qualora siano riversate all'interno delle zone umide, vengano preventivamente trattate con sistemi di fitodepurazione da localizzarsi al di fuori delle zone umide stesse.
- 6.** Nelle aree degradate per effetto di pratiche di "spietramento" è necessario favorire, anche predisponendo forme di premialità ed incentivazione:
 - a. la riconnessione e l'inclusione delle aree sottoposte a spietramento nel sistema di Rete Ecologica Regionale (RER), ricostituendo i paesaggi della steppa mediterranea e mitigando i processi di frammentazione degli habitat e degli ecosistemi;
 - b. la protezione degli equilibri idrogeologici di vasti territori dalle azioni di dilavamento, erosione e desertificazione dei suoli attraverso il recupero dei pascoli;
 - c. il rilancio dell'economia agro-silvo-pastorale.

Art. 61 Direttive per le componenti botanico-vegetazionali

- 1.** Gli enti e i soggetti pubblici, nei piani di settore di competenza:
 - a. perseguono politiche di manutenzione, valorizzazione, riqualificazione del paesaggio naturale e colturale tradizionale al fine della conservazione della biodiversità; di protezione idrogeologica e delle condizioni bioclimatiche; di promozione di un turismo sostenibile basato sull'ospitalità rurale diffusa e sulla valorizzazione dei caratteri identitari dei luoghi.
- 2.** Gli enti e i soggetti pubblici, nei piani urbanistici, territoriali e di settore di competenza:
 - a. includono le componenti ecosistemiche in un sistema di aree a valenza naturale connesso alla Rete Ecologica Regionale e ne stabiliscono le regole di valorizzazione e conservazione;
 - b. individuano le aree compromesse e degradate all'interno delle quali attivare processi di rinaturalizzazione e di riqualificazione ambientale e paesaggistica;
 - c. disciplinano i caratteri tipologici delle edificazioni a servizio delle attività agricole, ove consentite, nonché le regole per un corretto inserimento paesaggistico delle opere;
 - d. In sede di formazione o adeguamento ridefiniscono alle opportune scale di dettaglio l'area di rispetto dei boschi;
 - e. Individuano le specie arboree endemiche a rischio di sopravvivenza ed incentivano progetti di riproduzione e specifici piani di protezione per la loro salvaguardia.

Art. 62 Prescrizioni per "Boschi"

- 1.** Nei territori interessati dalla presenza di boschi, come definiti all'art. 58, punto 1) si applicano le seguenti prescrizioni.
- 2. Non sono ammissibili** piani, progetti e interventi che comportano:

a1) trasformazione e rimozione della vegetazione arborea od arbustiva. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla gestione forestale, quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate, le normali pratiche silvo-colturali che devono perseguire finalità naturalistiche quali: evitare il taglio a raso nei boschi se non disciplinato dalle prescrizioni di polizia forestale, favorire le specie spontanee, promuovere la conversione ad alto fusto; devono inoltre essere coerenti con il mantenimento/ripristino della sosta e della presenza di specie faunistiche autoctone;

a2) allevamento zootecnico di tipo intensivo;

a3) nuova edificazione, fatti salvi gli interventi indicati al comma 3;

a4) demolizione e ricostruzione di edifici e di infrastrutture stabili esistenti, salvo il trasferimento di quelli privi di valore identitario e paesaggistico al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;

a5) apertura di nuove infrastrutture per la mobilità, ad eccezione di quelle finalizzate alla gestione e protezione dei complessi boscati;

a6) impermeabilizzazione di strade rurali;

a7) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;

a8) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a9) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;

a10) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a11) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali con alta valenza ecologica e paesaggistica;

a12) realizzazione di vasche, piscine e cisterne a cielo aperto.

3. Fatta salva la procedura di autorizzazione paesaggistica, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, **sono ammissibili**, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti :

b1) ristrutturazione degli edifici esistenti, con esclusione di quelli che prevedano la demolizione e ricostruzione, purché essi garantiscano:

- il corretto inserimento paesaggistico, senza aumento di volumetria e di superficie coperta;
- l'aumento di superficie permeabile;
- il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;

b2) miglioramento strutturale della viabilità esistente con realizzazione di strati superficiali di materiale inerte lapideo e in terra costipata, includendo, ove possibile, adeguati cunicoli di attraversamento per la fauna;

b3) realizzazione di aree di sosta e pic-nic nelle radure, senza interventi di impermeabilizzazione dei suoli ed evitando l'inserimento di elementi dissonanti;

b4) divisione dei fondi mediante:

- muretti a secco realizzati con materiali locali e nel rispetto dei caratteri costruttivi e delle qualità paesaggistiche dei luoghi;
- siepi vegetali realizzate con specie arbustive e arboree autoctone, ed eventualmente anche recinzioni a rete coperte da vegetazione arbustiva e rampicante autoctona;

in ogni caso con la previsione di un congruo numero di varchi per permettere il passaggio della fauna selvatica;

b5) ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti destinati ad attività strettamente connesse con l'attività silvo-agro-pastorale, purché effettuati nel rispetto di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici locali del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili.

4. Nel rispetto delle norme per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) di demolizione senza ricostruzione, o a condizione che la ricostruzione avvenga al di fuori della fascia tutelata, di edifici esistenti e/o parti di essi dissonanti e in contrasto con le peculiarità paesaggistiche dei luoghi;

c2) di manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento totale del manufatto;

c3) di realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio;

c4) di forestazione impiegando solo specie arboree e arbustive autoctone secondo i principi della silvicoltura naturalistica;

c5) di ristrutturazione dei manufatti all'interno di complessi campeggistici esistenti solo se finalizzati all'adeguamento funzionale degli stessi e alla loro messa in sicurezza, nell'ambito della sagoma esistente, garantendo il carattere temporaneo dei manufatti e la salvaguardia della vegetazione arborea esistente;

c6) di sistemazione idrogeologica e rinaturalizzazione dei terreni con il ricorso esclusivo a metodi e tecniche di ingegneria naturalistica.

Art. 63 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'Area di rispetto dei boschi

1. Nei territori interessati dalla presenza di aree di rispetto dei boschi, come definite all'art. 59, punto 4) si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) trasformazione e rimozione della vegetazione arborea od arbustiva. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla gestione forestale, quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate, le normali pratiche silvo-agro-pastorale che non compromettano le specie spontanee e siano coerenti con il mantenimento/ripristino della sosta e della presenza di specie faunistiche autoctone;

a2) nuova edificazione;

a3) apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle finalizzate alla gestione e protezione dei complessi boscati, e l'impermeabilizzazione di strade rurali;

a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;

a5) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi

indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a6) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;

a7) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a8) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica.

a9) è consentita la messa in sicurezza dei fronti di cava se effettuata con tecniche di ingegneria naturalistica

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, **sono ammissibili**, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

b1) trasformazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purché detti piani e/o progetti e interventi:

- siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale degli immobili, all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ecologica;
- comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi;
- assicurino l'incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che compromettono la tutela dell'area boscata;
- garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;
- incentivino la fruizione pubblica del bene attraverso la riqualificazione ed il ripristino di percorsi pedonali abbandonati e/o la realizzazione di nuovi percorsi pedonali, garantendo comunque la permeabilità degli stessi;

b2) realizzazione di impianti tecnici di modesta entità quali cabine elettriche, cabine di decompressione per gas e impianti di sollevamento, punti di riserva d'acqua per spegnimento incendi, e simili;

b3) costruzione di impianti di captazione e di accumulo delle acque purché non alterino sostanzialmente la morfologia dei luoghi;

b4) realizzazione di strutture facilmente rimovibili di piccole dimensioni per attività connesse al tempo libero, realizzate in materiali ecocompatibili, che non compromettano i caratteri dei luoghi, non aumentino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e non comportino l'aumento di superficie impermeabile, prevedendo idonee opere di mitigazione degli impatti;

b5) realizzazione di annessi rustici e di altre strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo. I manufatti consentiti dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza alle strutture esistenti, e dovranno mantenere, recuperare o ripristinare tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) di rimboschimento a scopo produttivo se effettuati con modalità rispondenti ai caratteri paesistici dei luoghi;

c2) atti ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio con l'ambiente per la tutela dei complessi vegetazionali esistenti;

c3) di ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti destinati ad attività strettamente connesse con l'attività alla presenza del bosco (educazione, tempo libero e fruizione, manutenzione e controllo);

c4) di manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento totale del manufatto;

c5) per la realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" e spazi di sosta, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio;

c6) di ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico.

Art. 64 Prescrizioni per le "Zone umide Ramsar"

1. Nelle zone umide Ramsar, come definite all'art. 58, punto 2), si applicano le seguenti prescrizioni.

2. Non sono ammissibili piani, progetti e interventi che comportano:

a1) modificazione dello stato dei luoghi;

a2) nuova edificazione;

a3) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, fatto salvo quanto previsto al comma 3;

a4) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a5) bonifica e prosciugamento, anche se solo temporaneo; variazione improvvisa e consistente del livello dell'acqua; riduzione della superficie di isole o zone affioranti. Nelle saline produttive sono fatte salve le operazioni necessarie alla produzione, alla manutenzione, alla sicurezza e al corretto funzionamento idraulico delle vasche e dei canali e al prosciugamento delle sole vasche salanti;

a6) utilizzazione dei diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica (canali di irrigazione, fossati, scoline e canali collettori).

a7) sversamento dei reflui, realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;

a8) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a9) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile.

3. Fatta salva la procedura di autorizzazione paesaggistica, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, **sono ammissibili**, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

b1) ristrutturazione degli edifici esistenti che prevedano la demolizione e ricostruzione, purché essi garantiscano:

- il corretto inserimento paesaggistico, senza aumento di volumetria e di superficie coperta;

- l'aumento di superficie permeabile;
- il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;

b2) realizzazione di strutture facilmente rimovibili di piccole dimensioni, esclusivamente per attività connesse alla gestione e fruizione dei siti tutelati che non compromettano gli elementi naturali;

b3) realizzazione di infrastrutture a rete al servizio degli insediamenti esistenti, purché la posizione e la disposizione del tracciato non compromettano gli elementi naturali oggetto di tutela;

4. Nel rispetto delle norme per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) finalizzati al mantenimento e al recupero dell'equilibrio ecosistemico, al recupero della funzionalità naturale della zona umida (eliminazione di canalizzazioni e di opere di bonifica, ripristino di zone allagate, opere di sterro, ecc.);

c2) finalizzati alla protezione della fauna e della flora, quali creazione di habitat per le attività trofiche e riproduttive dell'avifauna (isole, gruppi di alberi con funzione di garzaia, prati allagati, ecc.);

c3) di demolizione senza ricostruzione, o a condizione che la ricostruzione avvenga al di fuori della fascia tutelata, di edifici esistenti e/o parti di essi dissonanti e in contrasto con le peculiarità paesaggistiche dei luoghi;

c4) di manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento totale del manufatto;

c5) di realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio.

Art. 65 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le "Aree umide"

1. Nei territori interessati dalla presenza di aree umide, come definite all'art. 59, punto 1, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. **91**, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) modificazione dello stato dei luoghi;

a2) nuova edificazione;

a3) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti;

a4) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a5) bonifica e prosciugamento, anche se solo temporaneo; variazione improvvisa e consistente del livello dell'acqua; riduzione della superficie di isole o zone affioranti. Sono fatti salvi gli interventi necessari per la manutenzione, la sicurezza e il corretto funzionamento idraulico delle vasche e dei canali di bonifica;

a6) utilizzazione dei diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica (canali di irrigazione, fossati, scoline e canali collettori).

a7) sversamento dei reflui, realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;

a8) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di

impianti di energia rinnovabile.

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, **sono ammissibili**, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

b1) ristrutturazione degli edifici esistenti che prevedano la demolizione e ricostruzione, purché essi garantiscano:

- il corretto inserimento paesaggistico, senza aumento di volumetria e di superficie coperta;
- l'aumento di superficie permeabile;
- il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;

b2) realizzazione di strutture facilmente rimovibili di piccole dimensioni, esclusivamente per attività connesse alla gestione e fruizione dei siti tutelati che non compromettano gli elementi naturali;

b3) realizzazione di infrastrutture a rete al servizio degli insediamenti esistenti, purché la posizione e la disposizione del tracciato non compromettano gli elementi naturali oggetto di tutela.

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) finalizzati al mantenimento e al recupero dell'equilibrio ecosistemico e al recupero della funzionalità naturale della zona umida;

c2) di demolizione senza ricostruzione, o a condizione che la ricostruzione avvenga al di fuori della fascia tutelata, di edifici esistenti e/o parti di essi dissonanti e in contrasto con le peculiarità paesaggistiche dei luoghi;

c3) di manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento totale del manufatto;

c4) di realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio.

Art. 66 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per "Prati e pascoli naturali" e "Formazioni arbustive in evoluzione naturale"

1. Nei territori interessati dalla presenza di Prati e pascoli naturali e Formazioni arbustive in evoluzione naturale come definiti all'art. 59, punto 2), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. **91**, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) rimozione della vegetazione erbacea, arborea od arbustiva naturale, fatte salve le attività agro-silvo-pastorali e la rimozione di specie alloctone invasive;

a2) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica;

a3) dissodamento e macinazione delle pietre nelle aree a pascolo naturale;

a4) conversione delle superfici a vegetazione naturale in nuove colture agricole e altri usi;

a5) nuovi manufatti edilizi a carattere non agricolo;

a6) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a7) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti. Fanno eccezione i sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrica/fognaria duale, di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione. L'installazione di tali sistemi tecnologici deve essere realizzata in modo da mitigare l'impatto visivo, non alterare la struttura edilizia originaria, non comportare aumenti di superficie coperta o di volumi, non compromettere la lettura dei valori paesaggistici;

a8) nuove attività estrattive e ampliamenti, fatta eccezione per attività estrattive connesse con il reperimento di materiali di difficile reperibilità (come definiti dal P.R.A.E.).

3. Tutti i piani, progetti e interventi **ammisibili** perché non indicati al comma 2, devono essere realizzati nel rispetto dell'assetto paesaggistico, non compromettendo gli elementi storico-culturali e di naturalità esistenti, garantendo elevati livelli di piantumazione e di permeabilità dei suoli, assicurando la salvaguardia delle visuali e dell'accessibilità pubblica ai luoghi dai quali è possibile godere di tali visuali, e prevedendo per l'eventuale divisione dei fondi:

- muretti a secco realizzati con materiali locali e nel rispetto dei caratteri costruttivi e delle qualità paesaggistiche dei luoghi;
- siepi vegetali realizzate con specie arbustive e arboree autoctone, ed eventualmente anche recinzioni a rete coperte da vegetazione arbustiva e rampicante autoctona;
- e comunque con un congruo numero di varchi per permettere il passaggio della fauna selvatica.

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) di manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento totale del manufatto;

c2) di conservazione dell'utilizzazione agro-pastorale dei suoli, manutenzione delle strade poderali senza opere di impermeabilizzazione, nonché salvaguardia e trasformazione delle strutture funzionali alla pastorizia mantenendo, recuperando o ripristinando tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;

c3) di ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico;

c4) per la realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio.

5. Le misure di salvaguardia e utilizzazione di cui ai commi precedenti si applicano in tutte le zone territoriali omogenee a destinazione rurale.

Art. 67 Individuazione delle componenti delle aree protette e dei siti naturalistici e controllo paesaggistico

1. Le componenti delle aree protette e dei siti di rilevanza naturalistica individuate dal PPTR comprendono beni paesaggistici e ulteriori contesti.

2. I beni paesaggistici sono costituiti da:

1) parchi e riserve nazionali o regionali, nonché gli eventuali territori di protezione esterna dei parchi.

3. Gli ulteriori contesti sono costituiti da:

1) siti di rilevanza naturalistica; 2) area di rispetto dei parchi e delle riserve regionali.

Art. 68 Definizioni dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti di cui alle componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

1) Parchi e Riserve (art. 142, comma 1, lett. f, del Codice)

Consistono nelle aree protette per effetto dei procedimenti istitutivi nazionali e regionali, ivi comprese le relative fasce di protezione esterne, come delimitate nelle tavole della sezione 6.2.2 e le aree individuate successivamente all'approvazione del PPTR ai sensi della normativa specifica vigente.

Esse ricomprendono:

a) Parchi Nazionali: aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future, come definiti all'art 2 della L. 6 dicembre 1991, n. 394;

b) Riserve Naturali Statali: aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati, come definiti all'art 2 della L. 6 dicembre 1991, n. 394;

c) Parchi Naturali Regionali: aree terrestri, fluviali lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali, come definiti all'art 2 della L. 6 dicembre 1991, n. 394 e all'art. 2 della L.R.24 luglio 1997, n. 19;

d) Riserve Naturali Regionali integrali o orientate: sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche, definiti all'art 2 della L. 6 dicembre 1991, n. 394 e all'art. 2 della L.R.24 luglio 1997, n. 19.

2) Siti di rilevanza naturalistica (art. 143, comma 1, lettera e, del Codice)

Consistono nei siti ai sensi della Dir. 79/409/CEE, della Dir. 92/43/CEE di cui all'elenco pubblicato con decreto Ministero dell'Ambiente 30 marzo 2009 e nei siti di valore naturalistico classificati all'interno del progetto BioItaly come siti di interesse nazionale e regionale per la presenza di flora e fauna di valore conservazionistico, come delimitati nelle tavole della sezione 6.2.2 e le aree individuate successivamente all'approvazione del PPTR ai sensi della normativa specifica vigente.

Essi ricomprendono:

a) Zone di Protezione Speciale (ZPS) - ai sensi dell'art. 2 della deliberazione 2.12.1996 del Ministero dell'ambiente - e "un territorio idoneo per estensione e/o per localizzazione geografica alla conservazione delle specie di uccelli di cui all'allegato 1 della Dir. 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, tenuto conto della necessità di protezione di queste ultime nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la direttiva stessa";

b) Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) sono siti che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartengono, contribuiscono in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat di cui all'allegato A o di una specie di cui allegato B del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, in uno

stato di conservazione soddisfacente e che può, inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza delle rete ecologica "Natura 2000" di cui all'art. 3 del d.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, al fine di mantenere la diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione.

3) Area di rispetto dei parchi e delle riserve regionali (art. 143, comma 1, lettera e, del Codice)

Qualora non sia stata delimitata l'area contigua ai sensi dell'art. 32 della L. 394/1991 e s.m.i. consiste in una fascia di salvaguardia della profondità di 100 metri dal perimetro esterno dei parchi e delle riserve regionali di cui al precedente punto 1) lettera c) e d).

Art. 69 Indirizzi per le componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

1. Privilegiare politiche di manutenzione, valorizzazione, riqualificazione del paesaggio naturale e colturale tradizionale al fine: della conservazione della biodiversità, della diversità dei paesaggi e dell'habitat; della protezione idrogeologica e delle condizioni bioclimatiche; della promozione di un turismo sostenibile basato sull'ospitalità rurale diffusa e sulla valorizzazione dei caratteri identitari locali.

2. Le politiche edilizie anche a supporto delle attività agro-silvo-pastorali devono tendere al recupero e al riutilizzo del patrimonio storico esistente. Gli interventi edilizi devono rispettare le caratteristiche tipologiche, i materiali e le tecniche costruttive tradizionali oltre che conseguire un corretto inserimento paesaggistico.

Art. 70 Direttive per le componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

1. Per gli aspetti di natura paesaggistica, i piani, i regolamenti, i piani di gestione delle aree naturali protette e dei siti di interesse naturalistico si adeguano agli indirizzi, alle direttive e alle prescrizioni del PPTR, oltre che agli obiettivi di qualità e alle normative d'uso relative agli ambiti interessati, con particolare riferimento alla disciplina specifica di settore, per quanto attiene ad Aree Protette e siti Rete Natura 2000. Detti piani e regolamenti assumono le discipline che, in funzione delle caratteristiche specifiche del territorio di pertinenza, risultino utili ad assicurare l'ottimale salvaguardia dei valori paesaggistici individuati dal PPTR.

2. Gli enti e i soggetti pubblici, nei piani urbanistici, territoriali e di settore di competenza:

- a. includono le aree naturali protette e i siti di interesse naturalistico in un sistema di aree a valenza naturale connesso alla Rete Ecologica regionale di cui all'elaborato n. 4.2.1 e ne stabiliscono le regole di valorizzazione e conservazione coerentemente con la specifica normativa vigente;
- b. individuano le aree compromesse e degradate all'interno delle quali attivare processi di rinaturalizzazione e di riqualificazione ambientale e paesaggistica, sempre nell'ottica della continuità e della connessione ai fini della definizione di una Rete Ecologica di maggiore dettaglio;
- c. assicurano continuità e integrazione territoriale dei Parchi, delle riserve e dei siti di rilevanza naturalistica, attraverso la individuazione di aree contermini di particolare attenzione paesaggistica, al fine di evitare impatti negativi (interruzione di visuali, carico antropico, interruzione di continuità ecologica, frammentazione di habitat, ecc.) all'interno di Parchi e Riserve e dei Siti di Rilevanza Naturalistica;
- d. disciplinano i caratteri tipologici delle nuove edificazioni a servizio delle attività agricole nonché le regole per un corretto inserimento paesaggistico delle opere;
- e. in sede di formazione o adeguamento ridefiniscono alle opportune scale l'area di rispetto dei parchi e delle riserve regionali e dettagliano le specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione.

Art. 71 Prescrizioni per i Parchi e le Riserve

1. La disciplina dei parchi e riserve è quella contenuta nei relativi atti istitutivi e nelle norme di salvaguardia ivi previste, oltre che nei piani territoriali e nei regolamenti ove adottati, in quanto coerenti con la disciplina di tutela del presente Piano.

La predetta disciplina specifica è sottoposta a verifica di compatibilità con il PPTR a norma dell'art. 98 all'esito della quale si provvederà, nel caso, al suo adeguamento.

In caso di contrasto prevalgono le norme del PPTR se più restrittive.

2. Tutti gli interventi di edificazione, ove consentiti dai piani, dai regolamenti e dalle norme di salvaguardia provvisorie delle aree protette, e conformi con le presenti norme, devono essere realizzati garantendo il corretto inserimento paesaggistico e il rispetto delle tipologie tradizionali e degli equilibri ecosistemico-ambientali.

3. Nei parchi e nelle riserve come definiti all'art. 68, punto 1) **non sono** comunque **ammissibili** piani, progetti e interventi che comportano:

a1) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti. Fanno eccezione i sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrica/fognaria duale, di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione. L'installazione di tali sistemi tecnologici deve essere realizzata in modo da mitigare l'impatto visivo, non alterare la struttura edilizia originaria, non comportare aumenti di superficie coperta o di volumi, non compromettere la lettura dei valori paesaggistici;

a2) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a3) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a4) rimozione/trasformazione della vegetazione naturale con esclusione degli interventi finalizzati alla gestione forestale naturalistica;

a5) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica, in particolare dei muretti a secco, dei terrazzamenti, delle specchie, delle cisterne, dei fontanili, delle siepi, dei filari alberati, dei pascoli e delle risorgive.

Art. 72 Misure di salvaguardia e utilizzazione per l'Area di rispetto dei Parchi e delle Riserve regionali

1. Nei territori interessati dalla presenza di aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali come definita all'art. 68, punto 3), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui al successivo comma 2).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, quelli che comportano:

a1) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti. Fanno eccezione i sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrica/fognaria duale, di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione. L'installazione di tali sistemi tecnologici deve essere realizzata in modo da mitigare l'impatto visivo, non alterare la struttura edilizia originaria, non comportare aumenti di superficie coperta o di volumi, non compromettere la lettura dei valori paesaggistici;

a2) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a3) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a4) rimozione/trasformazione della vegetazione naturale con esclusione degli interventi finalizzati alla gestione forestale naturalistica;

a5) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica, in particolare dei muretti a secco, dei terrazzamenti, delle specchie, delle

cisterne, dei fontanili, delle siepi, dei filari alberati, dei pascoli e delle risorgive.

Art. 73 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per i siti di rilevanza naturalistica

1. La disciplina dei siti di rilevanza naturalistica di cui al presente articolo è contenuta nei piani di gestione e/o nelle misure di conservazione ove esistenti.

2. Tutti gli interventi di edificazione, ove consentiti, devono essere realizzati garantendo il corretto inserimento paesaggistico e nel rispetto delle tipologie tradizionali e degli equilibri ecosistemico-ambientali.

3. Nei siti di rilevanza naturalistica come definiti all'art. 68, punto 2), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui al successivo comma 4).

4. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, quelli che comportano:

a1) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti. Fanno eccezione i sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrica/fognaria duale, di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione. L'installazione di tali sistemi tecnologici deve essere realizzata in modo da mitigare l'impatto visivo, non alterare la struttura edilizia originaria, non comportare aumenti di superficie coperta o di volumi, non compromettere la lettura dei valori paesaggistici;

a2) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a3) nuove attività estrattive e ampliamenti.

Per i soli materiali lapidei di difficile reperibilità, così come riportato dal PRAE vigente, è consentito l'ampliamento delle attività estrattive, autorizzate ai sensi della L.R.37/1985 e s.m.i., in esercizio alla data di adozione del presente Piano. Tale ampliamento può essere autorizzato solo a seguito dell'accertamento dell'avvenuto recupero di una superficie equivalente a quella di cui si chiede l'ampliamento stesso avendo cura di preservare, nell'individuazione dell'area di ampliamento, i manufatti di maggiore pregio ivi presenti.

In ogni caso la superficie richiesta di ampliamento non deve eccedere il 50% della superficie già autorizzata.

Tutta la documentazione relativa all'accertamento dell'avvenuto recupero delle aree già oggetto di coltivazione deve essere trasmessa all'Amministrazione competente al rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica unitamente all'aggiornamento del Piano di Recupero, esteso all'intera area di cava e comprensivo di azioni ed interventi riguardanti l'area già coltivata e recuperata.

Il Piano di Recupero dovrà mirare all'inserimento delle aree oggetto di attività estrattiva nel contesto paesaggistico in coerenza con le componenti antropiche, agricole, insediative e con la struttura geomorfologica e naturalistica dei luoghi.

a4) rimozione/trasformazione della vegetazione naturale con esclusione degli interventi finalizzati alla gestione forestale naturalistica;

a5) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica, in particolare dei muretti a secco, dei terrazzamenti, delle specchie, delle cisterne, dei fontanili, delle siepi, dei filari alberati, dei pascoli e delle risorgive.

CAPO IV

STRUTTURA ANTROPICA E STORICO-CULTURALE

Art. 74 Individuazione delle componenti culturali e insediative

1. Le componenti culturali e insediative individuate dal PPTR comprendono beni paesaggistici e ulteriori contesti.

2. I beni paesaggistici sono costituiti da:

1) Immobili e aree di notevole interesse pubblico; 2) zone gravate da usi civici; 3) zone di interesse archeologico.

3. Gli ulteriori contesti sono costituiti da:

1) Città consolidata; 2) Testimonianze della stratificazione insediativa; 3) Area di rispetto delle componenti culturali e insediative; 4) Paesaggi rurali.

Art. 75 Definizioni dei beni paesaggistici di cui alle componenti culturali e insediative

1) Immobili e aree di notevole interesse pubblico (art. 136 del Codice)

Consistono nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 e 157 del Codice, come delimitate nelle tavole della sezione 6.3.1.

2) Zone gravate da usi civici (art 142, comma 1, lett. h, del Codice)

Consistono nelle terre civiche appartenenti alle comunità dei residenti o alle università agrarie, ovvero terre private gravate da uso civico, individuate nella tavola 6.3.1 o come diversamente accertate nella ricognizione effettuata dal competente ufficio regionale. Nelle more di detta ricognizione, l'esatta localizzazione delle terre civiche è comunque da verificare nella loro reale consistenza ed estensione in sede pianificatoria o progettuale.

3) Zone di interesse archeologico (art 142, comma 1, lett. m, del Codice)

Consistono nelle zone di cui all'art. 142, comma 1, lett. m), del Codice, caratterizzate dalla presenza di resti archeologici o paleontologici, puntuali o aerali, emergenti, oggetto di scavo, ancora sepolti o reintegrati, il cui carattere deriva dall'intrinseco legame tra i resti archeologici e il loro contesto paesaggistico di giacenza e quindi dalla compresenza di valori culturali e paesaggistici. Tali zone sono individuate nelle tavole della sezione 6.3.1.

Art. 76 Definizioni degli ulteriori contesti riguardanti le componenti culturali e insediative

1) Città consolidata (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono in quella parte dei centri urbani che va dal nucleo di fondazione fino alle urbanizzazioni compatte realizzate nella prima metà del novecento, come individuati nelle tavole della sezione 6.3.1.

2) Testimonianze della stratificazione insediativa (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Così come individuati nelle tavole della sezione 6.3.1 consistono in:

- a) siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico culturali di particolare valore paesaggistico in quanto espressione dei caratteri identitari del territorio regionale: segnalazioni architettoniche e segnalazioni archeologiche
- b) aree appartenenti alla rete dei tratturi e alle loro diramazioni minori in quanto monumento della storia

economica e locale del territorio pugliese interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca. Tali tratturi sono classificati in "reintegrati" o "non reintegrati" come indicato nella Carta redatta a cura del Commissariato per la reintegra dei Tratturi di Foggia del 1959. Nelle more dell'approvazione del Quadro di assetto regionale, di cui alla LR n. 4 del 5.2.2013, i piani ed i progetti che interessano le parti di tratturo sottoposte a vincolo ai sensi della Parte II e III del Codice dovranno acquisire le autorizzazioni previste dagli artt. 21 e 146 dello stesso Codice. A norma dell'art. 7 co 4 della LR n. 4 del 5.2.2013, il Quadro di assetto regionale aggiorna le ricognizioni del Piano Paesaggistico Regionale per quanto di competenza;

- c) aree a rischio archeologico in quanto interessate dalla presenza di frammenti e da rinvenimenti isolati o rinvenimenti da indagini su foto aeree e da riprese all'infrarosso.

3) Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consiste in una fascia di salvaguardia dal perimetro esterno dei siti di cui al precedente punto 2), lettere a) e b), e delle zone di interesse archeologico di cui all'art. 75, punto 3, finalizzata a garantire la tutela e la valorizzazione del contesto paesaggistico in cui tali beni sono ubicati. In particolare:

- per le testimonianze della stratificazione insediativa di cui al precedente punto 2, lettera a) e per le zone di interesse archeologico di cui all'art. 75, punto 3, prive di prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell' art. 45 del Codice, essa assume la profondità di 100 m se non diversamente cartografata nella tavola 6.3.1.
- per le aree appartenenti alla rete dei tratturi di cui all'art.75 punto 3) essa assume la profondità di 100 metri per i tratturi reintegrati e la profondità di 30 metri per i tratturi non reintegrati.

4) Paesaggi rurali (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono in quelle parti di territorio rurale la cui valenza paesaggistica è legata alla singolare integrazione fra identità paesaggistica del territorio e cultura materiale che nei tempi lunghi della storia ne ha permesso la sedimentazione dei caratteri.

Essi ricomprendono:

- a) i parchi multifunzionali di valorizzazione, identificati in quelle parti di territorio regionale la cui valenza paesaggistica è legata alla singolare integrazione fra le componenti antropiche, agricole, insediative e la struttura geomorfologica e naturalistica dei luoghi oltre che alla peculiarità delle forme costruttive dell'abitare, se non diversamente cartografati, come individuati nelle tavole della sezione 6.3.1:
- a. il parco multifunzionale della valle dei trulli
 - b. il parco multifunzionale degli ulivi monumentali
 - c. il parco multifunzionale dei Paduli
 - d. il parco multifunzionale delle serre salentine
 - e. il parco multifunzionale delle torri e dei casali del Nord barese
 - f. il parco multifunzionale della valle del Cervaro.
- b) paesaggi perimetrati ai sensi dell'art. 78, co. 3, lettera a) che contengono al loro interno beni diffusi nel paesaggio rurale quali muretti a secco, siepi, terrazzamenti; architetture minori in pietra a secco quali specchie, trulli, lamie, cisterne, pozzi, canalizzazioni delle acque piovane; piante, isolate o a gruppi, di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica; ulivi monumentali come individuati ai sensi della LR 14/2007; alberature stradali e poderali.

Art. 77 Indirizzi per le componenti culturali e insediative

1. Gli interventi che interessano le componenti culturali e insediative devono tendere a:
 - a. assicurarne la conservazione e valorizzazione in quanto sistemi territoriali integrati, relazionati al territorio nella sua struttura storica definita dai processi di territorializzazione di lunga durata e ai caratteri identitari delle figure territoriali che lo compongono;
 - b. mantenerne leggibile nelle sue fasi eventualmente diversificate la stratificazione storica, anche attraverso la conservazione e valorizzazione delle tracce che testimoniano l'origine storica e della trama in cui quei beni hanno avuto origine e senso giungendo a noi come custodi della memoria identitaria dei luoghi e delle popolazioni che li hanno vissuti;
 - c. salvaguardare le zone di proprietà collettiva di uso civico al fine preminente di rispettarne l'integrità, la destinazione primaria e conservarne le attività silvo-pastorali;
 - d. garantirne una appropriata fruizione/utilizzazione, unitamente alla salvaguardia/ripristino del contesto in cui le componenti culturali e insediative sono inserite;
 - e. promuovere la tutela e riqualificazione delle città consolidate con particolare riguardo al recupero della loro percettibilità e accessibilità monumentale e alla salvaguardia e valorizzazione degli spazi pubblici e dei viali di accesso;
 - f. evidenziare e valorizzare i caratteri dei paesaggi rurali di interesse paesaggistico;
 - g. reinterpretare la complessità e la molteplicità dei paesaggi rurali di grande valore storico e identitario e ridefinirne le potenzialità idrauliche, ecologiche, paesaggistiche e produttive.

Art. 78 Direttive per le componenti culturali e insediative

1. Gli enti e i soggetti pubblici, nei piani urbanistici, territoriali e di settore, anche mediante accordi con la Regione, con gli organi centrali o periferici del Ministero per i beni e le attività culturali in base alle rispettive competenze e gli altri soggetti pubblici e privati interessati:
 - a) tenuto conto del carattere di inquadramento generale della Carta dei Beni Culturali della Regione – CBC (tav. 3.2.5) ne approfondiscono il livello di conoscenze:
 - analizzando nello specifico i valori espressi dalle aree e dagli immobili ivi censiti;
 - ove necessario, con esclusivo riferimento agli ulteriori contesti, verificando e precisando la localizzazione e perimetrazione e arricchendo la descrizione dei beni indicati con delimitazione poligonale di individuazione certa;
 - curando l'esatta localizzazione e perimetrazione dei beni indicati in modo puntiforme di individuazione certa e poligonale di individuazione incerta;
 - b) individuano zone nelle quali la valorizzazione delle componenti antropiche e storico-culturali, in particolare di quelle di interesse o comunque di valore archeologico, richieda la istituzione di Parchi archeologici e culturali da destinare alla fruizione collettiva ed alla promozione della identità delle comunità locali e dei luoghi;
 - c) individuano le componenti antropiche e storico-culturali per le quali possa valutarsi la sussistenza del notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del Codice o dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 13 del Codice, proponendo l'avvio dei relativi procedimenti alle Autorità competenti;
 - d) assicurano la salvaguardia delle caratteristiche e dei valori identitari delle componenti antropiche e storico-culturali, in coerenza con il Documento Regionale di Assetto Generale di cui all'art. 4 della L.R.27 luglio 2001, n. 20 e con le linee guida per il restauro e il riuso recupero dei manufatti in pietra a secco (elaborato 4.4.4), per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali (elaborato 4.4.6);
 - e) Incentivano la fruizione sociale sia dei Contesti topografici stratificati, in quanto sistemi territoriali

- comprendenti insiemi di siti di cui si definiscono le relazioni coevolutive, sia delle aree di grande pregio e densità di beni culturali e ambientali a carattere tematico (sistemi di ville, di masserie, di uliveti monumentali ecc.) di cui al progetto territoriale n. 5 "Sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali";
- f) tutelano e valorizzano gli alberi di ulivo monumentali, anche isolati, in virtù della loro rilevanza per l'identità del paesaggio, della storia e della cultura regionali, nonché della funzione produttiva, di difesa ecologica e idrogeologica, come individuati a norma degli artt. 4 e 5 della L.R.14/2007;
- g) tutelano e valorizzano i beni diffusi nel paesaggio rurale quali muretti a secco, siepi, terrazzamenti; architetture minori in pietra a secco quali specchie, trulli, lamie, cisterne, pozzi, canalizzazioni delle acque piovane; piante, isolate o a gruppi, di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica; ulivi monumentali come individuati ai sensi della LR 14/2007; alberature stradali e poderali;
- h) ridefiniscono l'ampiezza dell'area di rispetto delle testimonianze della stratificazione insediativa, finalizzata a garantire la tutela e la valorizzazione del contesto paesaggistico in cui tali immobili e aree sono inseriti, in funzione della natura e significatività del rapporto esistente tra il bene archeologico e/o architettonico e il suo intorno espresso sia in termini ambientali, sia di contiguità e di integrazione delle forme d'uso e di fruizione visiva;
- i) assicurano che nell'area di rispetto delle componenti culturali e insediative di cui all'art. 76, punto 3) sia evitata ogni alterazione della integrità visuale nonché ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e sia perseguita la riqualificazione del contesto, individuando i modi per innescare processi di corretto riutilizzo e valorizzazione o incentivi per il ripristino dei caratteri originari del contesto qualora fossero stati alterati o distrutti;
- l) allo scopo della salvaguardia delle zone di proprietà collettiva di uso civico, ed al fine preminente di rispettarne l'integrità, la destinazione primaria e conservarne le attività silvo-pastorali, approfondiscono il livello di conoscenze curandone altresì l'esatta perimetrazione e incentivano la fruizione collettiva valorizzando le specificità naturalistiche e storico-tradizionali in conformità con le disposizioni di cui alla L.R.28 gennaio 1998, n. 7, coordinandosi con l'ufficio regionale competente.
- 2. Ai fini della promozione, tutela e riqualificazione delle città consolidate con particolare riguardo al recupero della loro percettibilità e accessibilità monumentale e alla salvaguardia e valorizzazione degli spazi pubblici e dei viali di accesso, i Comuni, nei piani urbanistici, anche in coerenza con il Documento Regionale di Assetto Generale di cui all'art. 4 della L.R.27 luglio 2001, n. 20 "Norme generali di governo e uso del territorio":**
- a) approfondiscono le conoscenze del sistema insediativo nella sua evoluzione e stratificazione storica al fine di precisarne il perimetro, individuarne le qualità da conservare e gli specifici problemi da affrontare per la tutela, riqualificazione e valorizzazione della città consolidata;
- b) stabiliscono disposizioni di salvaguardia e riqualificazione, in particolare vietando la modificazione dei caratteri che ne connotano la trama viaria ed edilizia e dei manufatti che costituiscono testimonianza storica o culturale; garantendo la conservazione e valorizzazione di segni e tracce che testimoniano la stratificazione storica dell'insediamento; valorizzando i caratteri morfologici della città consolidata, della relativa percettibilità e accessibilità monumentale, con particolare riguardo ai margini urbani e ai bersagli visivi (fondali, skylines, belvedere ecc.), anche individuando aree buffer di salvaguardia; evitando cambiamenti delle destinazioni d'uso incoerenti con i caratteri identitari, morfologici e sociali e favorendo in particolare le destinazioni d'uso residenziali, artigianali, di commercio di vicinato e di ricettività turistica diffusa, anche al fine di assicurarne la rivitalizzazione e rifunzionalizzazione; non ammettendo, di norma, l'aumento delle volumetrie preesistenti nelle parti di città caratterizzate da elevata densità insediativa e non consentendo l'edificabilità, oltre che nelle aree di pertinenza dei complessi insediativi antichi, nelle aree e negli spazi rimasti liberi, qualora questi siano ritenuti idonei agli usi urbani o collettivi e concorrenti a migliorare la qualità del paesaggio urbano.; promuovendo l'eliminazione di opere, attività e funzioni in contrasto con i caratteri storici, architettonici e ambientali dei luoghi, o incentivi per il ripristino dei caratteri originari del contesto qualora fossero stati alterati o distrutti, cercando nel contempo di promuovere interventi atti a migliorarne la qualità insediativa e la sicurezza di chi vi abita e lavora.
- 3. Al fine di evidenziare e valorizzare i caratteri dei paesaggi rurali nonché di reinterpretare la complessità e la molteplicità dei paesaggi rurali di grande valore storico e identitario e ridefinirne le potenzialità idrauliche,**

ecologiche, paesaggistiche e produttive, gli Enti locali, nei piani urbanistici, anche in coerenza con il Documento Regionale di Assetto Generale di cui all'art. 4 della L.R.27 luglio 2001, n. 20 "Norme generali di governo e uso del territorio":

- a) riconoscono e perimetrano i paesaggi rurali di cui all'art. 76, co.4 lett. b) meritevoli di tutela e valorizzazione, con particolare riguardo ai paesaggi rurali tradizionali che presentano ancora la persistenza dei caratteri originari;
- b) sottopongono i paesaggi rurali a specifiche discipline finalizzate alla salvaguardia e alla riproduzione dei caratteri identitari, alla conservazione dei manufatti e delle sistemazioni agrarie tradizionali, alla indicazione delle opere non ammesse perché contrastanti con i caratteri originari e le qualità paesaggistiche e produttive dell'ambiente rurale, ponendo particolare attenzione al recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco, della rete scolante, della tessitura agraria e degli elementi divisorii, nonché ai caratteri dei nuovi edifici, delle loro pertinenze e degli annessi rurali (dimensioni, materiali, elementi tipologici);
- c) favoriscono l'uso di tecniche e metodi della bioarchitettura (uso di materiali e tecniche locali, potenziamento dell'efficienza energetica, recupero delle tecniche tradizionali di raccolta dell'acqua piovana) in coerenza soprattutto con le Linee guida per il restauro e il recupero dei manufatti in pietra a secco (elaborato 4.4.4), e per recupero, manutenzione e riuso dell'edilizia e dei beni rurali (elaborato 4.4.6).

4. Al fine del perseguimento della tutela e della valorizzazione dei paesaggi rurali di cui all'art. 76, nonché dei territori rurali ricompresi in aree dichiarate di notevole interesse pubblico di cui all'art. 74, comma 2, punto 1), gli Enti locali disciplinano gli interventi edilizi ed il consumo di suolo anche attraverso l'individuazione di lotti minimi di intervento e limiti volumetrici differenziati a seconda delle tessiture e delle morfotipologie agrarie storiche prevalenti, in conformità con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37.

5. Al fine del perseguimento della tutela e della valorizzazione delle aree appartenenti alla rete dei tratturi di cui all'art. 76, punto 2 lettera b), gli Enti locali, anche attraverso la redazione di appositi piani dei Tratturi, previsti dalla legislazione vigente curano che in questa area sia evitata ogni alterazione della integrità visuale e ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e sia perseguita la riqualificazione del contesto assicurando le migliori condizioni di conservazione e fruizione pubblica del demanio armentizio.

6. Gli Enti locali, nei piani dei Tratturi di cui innanzi possono ridefinire l'area di rispetto di cui all'art. 76, punto 3 sulla base di specifici e documentati approfondimenti.

7. Le cavità individuate nel "elenco delle cavità artificiali" del "Catasto delle grotte e delle cavità artificiali", di cui all'art. 4 della L.R.4 dicembre 2009, n. 33 "Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico", nella fase di adeguamento dei piani locali territoriali, urbanistici e di settore, sono sottoposte, oltre che alle norme di tutela di cui all'art. 6 della stessa legge e alle eventuali norme dei Piani di Assetto Idrogeologico, anche alle misure di salvaguardia e utilizzazione previste dalle presenti norme per le "Testimonianze della stratificazione insediativa", e per la relativa "Area di rispetto delle componenti culturali e insediative" se pertinente.

Art. 79 Prescrizioni per gli Immobili e le aree di notevole interesse pubblico

1. Sugli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del Codice, nei termini riportati nelle allegate schede di "identificazione e definizione della specifica disciplina d'uso" dei singoli vincoli, si applicano le seguenti specifiche discipline d'uso, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 90, 95 e 106 delle presenti norme e il rispetto della normativa antisismica:

1.1 la normativa d'uso della sezione C2 della scheda d'ambito, di cui all'art.37, comma 4, in cui ricade l'immobile o l'area oggetto di vincolo ha valore prescrittivo per i piani e i programmi di competenza degli Enti e dei soggetti pubblici, nonché per tutti i piani e i progetti di iniziativa pubblica o privata fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PPTR;

1.2. le disposizioni normative contenute nel Titolo VI riguardanti le aree tutelate per legge di cui all'art. 142 del Codice e gli ulteriori contesti ricadenti nell'area oggetto di vincolo;

1.3 per tutti gli interventi di trasformazione ricadenti nell'area interessata da dichiarazione di notevole

interesse pubblico, è obbligatorio osservare le raccomandazioni contenute nei seguenti elaborati:

- a) per i manufatti rurali in pietra a secco:
 - Elaborato del PPTR 4.4.4 – Linee guida per il restauro e il riuso dei manufatti in pietra a secco;
- b) per i manufatti rurali non in pietra a secco:
 - Elaborato del PPTR 4.4.6 – Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell’edilizia e dei beni rurali;
- c) per i manufatti pubblici nelle aree naturali protette:
 - Elaborato del PPTR 4.4.7 - Linee guida per il recupero dei manufatti edilizi pubblici nelle aree naturali protette;
- d) per la progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile:
 - Elaborato del PPTR 4.4.1: Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
- e) per le trasformazioni urbane:
 - Documento regionale di assetto generale (DRAG) - criteri per la formazione e la localizzazione dei piani urbanistici esecutivi (pue) – parte II - criteri per perseguire la qualità dell’assetto urbano;
 - Elaborato del PPTR 4.4.3: linee guida per il patto città-campagna: riqualificazione delle periferie e delle aree agricole periurbane;
- f) per la progettazione e localizzazione delle infrastrutture:
 - Elaborato del PPTR 4.4.5: Linee guida per la qualificazione paesaggistica e ambientale delle infrastrutture;
- g) per la progettazione e localizzazione di aree produttive:
 - Elaborato del PPTR 4.4.2: Linee guida sulla progettazione di aree produttive paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate.

Art. 80 Prescrizioni per le zone di interesse archeologico

1. Fatta salva la disciplina di tutela dei beni archeologici prevista dalla Parte II del Codice nelle zone di interesse archeologico, come definite all’art. 75, punto 3), si applicano le seguenti prescrizioni.

2. Non sono ammissibili piani, progetti e interventi, fatta eccezione per quelli di cui ai commi 3 e 6, che comportano:

- a1) qualsiasi trasformazione che possa compromettere la conservazione del sito e della morfologia naturale dei luoghi;
- a2) realizzazione di nuove costruzioni, impianti e, in genere, opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio;
- a3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e per la depurazione delle acque reflue;
- a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell’elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
- a5) nuove attività estrattive e ampliamenti;
- a6) escavazioni ed estrazioni di materiali;

a7) arature di profondità superiore a 30 cm, tale da interferire con il deposito archeologico e nuovi impianti di colture arboricole (vigneti, uliveti, ecc.) che comportino scassi o scavi di buche;

a8) realizzazione di gasdotti, elettrodotti sotterranei e aerei, di linee telefoniche o elettriche con palificazioni;

a9) realizzazione di stazioni radio base per radiofonia/telefonia/televisione su pali;

a10) costruzione di strade che comportino rilevanti movimenti di terra o compromissione del paesaggio (ad esempio, in trincea, rilevato, viadotto).

3. Fatta salva la procedura di autorizzazione paesaggistica, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi e nel rispetto delle esigenze di conservazione e valorizzazione del deposito archeologico e del paesaggio, **sono ammissibili**, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

b1) ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti, con esclusione della demolizione e ricostruzione per i soli manufatti di riconosciuto valore culturale e/o identitario, che mantengano, recuperino o ripristinino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;

b2) realizzazione di recinzioni e posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari, di dimensioni contenute;

b3) realizzazione di strutture connesse con la tutela e valorizzazione delle zone di interesse archeologico;

b4) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili legittimamente esistenti privi di valore culturale e/o identitario, garantendo il rispetto dei caratteri storico-tipologici ed evitando l'inserimento di elementi dissonanti, o prevedendo la delocalizzazione al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;

b5) realizzazione di infrastrutture a rete necessarie alla tutela e valorizzazione delle zone di interesse archeologico o al servizio degli insediamenti esistenti;

b6) realizzazione di annessi rustici e di altre strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo. I manufatti consentiti dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza alle strutture esistenti, e dovranno mantenere, recuperare o ripristinare di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili.

4. Qualora nella zona di interesse archeologico sono presenti altri beni paesaggistici o ulteriori contesti le cui prescrizioni o misure di salvaguardia sono in contrasto con le disposizioni del presente articolo, si applica quanto previsto all'art. 38, comma 8 delle presenti norme.

5. La deroga all'art. 38, comma 8 è consentita solo nei casi di cui al comma 6 del presente articolo.

6. Nel rispetto delle norme per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) per la realizzazione di opere di scavo e di ricerca archeologica nonché di restauro, sistemazione, conservazione, protezione e valorizzazione dei siti e delle emergenze archeologiche, nel rispetto della specifica disciplina in materia di attività di ricerca archeologica e tutela del patrimonio culturale e paesaggistico;

c2) per la realizzazione di aree a verde, attrezzate con percorsi pedonali e spazi di sosta nonché di collegamenti viari finalizzati alle esigenze di fruizione dell'area da realizzarsi con materiali compatibili con il contesto paesaggistico e senza opere di impermeabilizzazione.

Art. 81 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le testimonianze della stratificazione insediativa

1. Fatta salva la disciplina di tutela dei beni culturali prevista dalla Parte II del Codice, nelle aree interessate da testimonianze della stratificazione insediativa, come definite all'art. 76, punto 2) lettere a) e b), ricadenti in zone territoriali omogenee a destinazione rurale alla data di entrata in vigore del presente piano, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) qualsiasi trasformazione che possa compromettere la conservazione dei siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico culturali;

a2) realizzazione di nuove costruzioni, impianti e, in genere, opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio;

a3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e per la depurazione delle acque reflue;

a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a5) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a6) escavazioni ed estrazioni di materiali;

a7) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;

a8) costruzione di strade che comportino rilevanti movimenti di terra o compromissione del paesaggio (ad esempio, in trincea, rilevato, viadotto).

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, nel rispetto della disciplina di tutela dei beni di cui alla parte II del Codice, degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, **sono ammissibili**, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

b1) ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti, con esclusione della demolizione e ricostruzione per i soli manufatti di riconosciuto valore culturale e/o identitario, che mantengano, recuperino o ripristinino le caratteristiche costruttive, le tipologie, i materiali, i colori tradizionali del luogo evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;

b2) realizzazione di strutture facilmente rimovibili, connesse con la tutela e valorizzazione delle testimonianze della stratificazione;

b3) realizzazione di infrastrutture a rete necessarie alla valorizzazione e tutela dei siti o al servizio degli insediamenti esistenti, purché la posizione e la disposizione planimetrica dei tracciati non compromettano i valori storico-culturali e paesaggistici;

b4) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili legittimamente esistenti privi di valore culturale e/o identitario, garantendo il rispetto dei caratteri storico-tipologici ed evitando l'inserimento di elementi dissonanti, o con delocalizzazione al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;

b5) realizzazione di annessi rustici e di altre strutture connesse alle attività agro-silvo-pastorali e ad altre attività di tipo abitativo e turistico-ricettivo. I manufatti consentiti dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza alle strutture esistenti, essere dimensionalmente compatibili con le preesistenze e i caratteri del sito e dovranno garantire il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili.

3 bis. Nelle aree interessate da testimonianze della stratificazione insediativa - aree a rischio archeologico,

come definite all'art. 76, punto 2), lettere c), ricadenti in zone territoriali omogenee a destinazione rurale alla data di entrata in vigore del presente piano, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui al successivo comma 3 ter.

3 ter. Fatta salva la disciplina di tutela prevista dalla Parte II del Codice e ferma restando l'applicazione dell'art. 106 co.1, preliminarmente all'esecuzione di qualsivoglia intervento che comporti attività di scavo e/o movimento terra, compreso lo scasso agricolo, che possa compromettere il ritrovamento e la conservazione dei reperti, è necessaria l'esecuzione di saggi archeologici da sottoporre alla Sovrintendenza per i Beni Archeologici competente per territorio per il nulla osta.

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) per la realizzazione di opere di scavo e di ricerca archeologica nonché di restauro, sistemazione, conservazione, protezione e valorizzazione dei siti, delle emergenze architettoniche ed archeologiche, nel rispetto della specifica disciplina in materia di attività di ricerca archeologica e tutela del patrimonio architettonico, culturale e paesaggistico;

c2) per la realizzazione di aree a verde, attrezzate con percorsi pedonali e spazi di sosta nonché di collegamenti viari finalizzati alle esigenze di fruizione dell'area da realizzarsi con materiali compatibili con il contesto paesaggistico e senza opere di impermeabilizzazione.

Art. 82 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'area di rispetto delle componenti culturali insediative.

1. Fatta salva la disciplina di tutela dei beni culturali prevista dalla Parte II del Codice, nell'area di rispetto delle componenti culturali insediative di cui all'art. 76, punto 3, ricadenti in zone territoriali omogenee a destinazione rurale alla data di entrata in vigore del presente piano, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. **91**, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) qualsiasi trasformazione che possa compromettere la conservazione dei siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico-culturali;

a2) realizzazione di nuove costruzioni, impianti e, in genere, opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio;

a3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e per la depurazione delle acque reflue;

a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a5) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a6) escavazioni ed estrazioni di materiali;

a7) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;

a8) costruzione di strade che comportino rilevanti movimenti di terra o compromissione del paesaggio (ad esempio, in trincea, rilevato, viadotto).

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, **sono ammissibili** piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

b1) ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti, con esclusione della demolizione e ricostruzione per i soli manufatti di riconosciuto valore culturale e/o identitario, che mantengano, recuperino o ripristinino le caratteristiche costruttive, le tipologie, i materiali, i colori tradizionali del luogo evitando l'inserimento di elementi dissonanti;

b2) trasformazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purché detti piani e/o progetti e interventi:

- siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale degli immobili, all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ecologica;
- comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi;
- non interrompano la continuità dei corridoi ecologici e assicurino nel contempo l'incremento della superficie permeabile e l'eliminazione degli elementi artificiali che compromettono la visibilità, fruibilità ed accessibilità degli stessi;
- garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino delle caratteristiche costruttive, delle tipologie, dei materiali, dei colori tradizionali del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti;
- promuovano attività che consentono la produzione di forme e valori paesaggistici di contesto (agricoltura, allevamento, ecc.) e fruizione pubblica (accessibilità, attività e servizi culturali, infopoint, ecc.) del bene paesaggio;
- incentivino la fruizione pubblica del bene attraverso la riqualificazione ed il ripristino di percorsi pedonali abbandonati e/o la realizzazione di nuovi percorsi pedonali, garantendo comunque la permeabilità degli stessi;
- non compromettano i coni visivi da e verso il territorio circostante.

b3) realizzazione di strutture facilmente rimovibili, connesse con la tutela e valorizzazione delle testimonianze della stratificazione;

b4) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili legittimamente esistenti privi di valore culturale e/o identitario, garantendo il rispetto dei caratteri storico-tipologici ed evitando l'inserimento di elementi dissonanti, o prevedendo la delocalizzazione al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;

b5) realizzazione di infrastrutture a rete necessarie alla valorizzazione e tutela dei siti o al servizio degli insediamenti esistenti, purché la posizione e la disposizione planimetrica dei tracciati non compromettano i valori storico-culturali e paesaggistici;

b6) adeguamento delle sezioni e dei tracciati viari esistenti nel rispetto della vegetazione ad alto e medio fusto e arbustiva presente e migliorandone l'inserimento paesaggistico;

b7) realizzazione di annessi rustici e di altre strutture connesse alle attività agro-silvo-pastorali e ad altre attività di tipo abitativo e turistico-ricettivo. I manufatti consentiti dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza alle strutture esistenti, essere dimensionalmente compatibili con le preesistenze e i caratteri del sito e dovranno garantire il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili.

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) per la realizzazione di opere di scavo e di ricerca archeologica nonché di restauro, sistemazione, conservazione, protezione e valorizzazione dei siti, delle emergenze architettoniche ed archeologiche, nel

rispetto della specifica disciplina in materia di attività di ricerca archeologica e tutela del patrimonio architettonico, culturale e paesaggistico;

c2) per la realizzazione di aree a verde, attrezzate con percorsi pedonali e spazi di sosta nonché di collegamenti viari finalizzati alle esigenze di fruizione dell'area da realizzarsi con materiali compatibili con il contesto paesaggistico e senza opere di impermeabilizzazione.

Art. 83 Misure di salvaguardia ed utilizzazione per i paesaggi rurali

1. Nei territori interessati dalla presenza di Paesaggi rurali come definiti all'art. 76, punto 4), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) compromissione degli elementi antropici, seminaturali e naturali caratterizzanti il paesaggio agrario e in particolare: dei muretti a secco e dei terrazzamenti; delle architetture minori in pietra o tufo, a secco e non quali specchie, trulli, lamie, cisterne, fontanili, neviere, pozzi, piscine e sistemi storici di raccolta delle acque piovane; della vegetazione arborea e arbustiva naturale, degli ulivi secolari, delle siepi, dei filari alberati, dei pascoli e delle risorgive; dei caratteri geomorfologici come le lame, le serre, i valloni e le gravine. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alle normali pratiche colturali, alla gestione agricola e quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate;

a2) ristrutturazione edilizia e nuova edificazione che non garantiscano il corretto inserimento paesaggistico, il rispetto delle tipologie edilizie e dei paesaggi agrari tradizionali, nonché gli equilibri ecosistemico-ambientali;

a3) trasformazioni urbanistiche, ove consentite dagli atti di governo del territorio, che alterino i caratteri della trama insediativa di lunga durata;

a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a5) nuove attività estrattive e ampliamenti.

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, **sono ammissibili**, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

b1) realizzazione di sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrico/fognarie duali, di sistemi di affinamento delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione anche ai fini del loro riciclo. L'installazione di tali sistemi tecnologici deve essere realizzata in modo da mitigare l'impatto visivo, non alterando la struttura edilizia originaria, senza comportare aumenti di superficie coperta o di volumi, non incidendo in modo significativo nella lettura dei valori paesaggistici;

b2) l'ampliamento delle attività estrattive autorizzate ai sensi della L.R.37/1985 e s.m.i. in esercizio alla data di adozione del presente Piano può essere autorizzato solo a seguito dell'accertamento dell'avvenuto recupero di una superficie equivalente a quella di cui si chiede l'ampliamento stesso avendo cura di preservare, nell'individuazione dell'area di ampliamento, i manufatti di maggiore pregio ivi presenti.

In ogni caso la superficie richiesta di ampliamento non deve eccedere il 50% della superficie già autorizzata.

Tutta la documentazione relativa all'accertamento dell'avvenuto recupero delle aree già oggetto di coltivazione deve essere trasmessa all'Amministrazione competente al rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica unitamente all'aggiornamento del Piano di Recupero, esteso all'intera area di cava e comprensivo di azioni ed interventi riguardanti l'area già coltivata e recuperata.

Il Piano di Recupero dovrà mirare all'inserimento delle aree oggetto di attività estrattiva nel contesto paesaggistico in coerenza con le componenti antropiche, agricole, insediative e con la struttura

geomorfologica e naturalistica dei luoghi.

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) di demolizione senza ricostruzione di edifici esistenti e/o parti di essi dissonanti e in contrasto con le peculiarità paesaggistiche dei luoghi;

c2) manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento totale del manufatto;

c3) realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio;

c4) rinaturalizzazione, manutenzione, restauro, conservazione e valorizzazione delle emergenze naturalistiche e geomorfologiche, dei manufatti e delle architetture minori.

5. Per tutti gli interventi di trasformazione ricadenti nelle aree identificate come paesaggi rurali dal PPTR, ai fini della salvaguardia ed utilizzazione dell'ulteriore contesto, è obbligatorio osservare le raccomandazioni contenute nei seguenti elaborati:

d1) per i manufatti rurali

- Elaborato del PPTR 4.4.4 – Linee guida per il restauro e il riuso dei manufatti in pietra a secco;
- Elaborato del PPTR 4.4.6 – Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali;
- Elaborato del PPTR 4.4.7 - Linee guida per il recupero dei manufatti edilizi pubblici nelle aree naturali protette;

d2) per la progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile

- Elaborato del PPTR 4.4.1: Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

d3) trasformazioni urbane

- Documento regionale di assetto generale (DRAG) - criteri per la formazione e la localizzazione dei piani urbanistici esecutivi (PUE) – parte II - criteri per perseguire la qualità dell'assetto urbano (DGR 2753/2010);
- Elaborato del PPTR 4.4.3: linee guida per il patto città-campagna: riqualificazione delle periferie e delle aree agricole periurbane;

d4) per la progettazione e localizzazione delle infrastrutture

- Elaborato del PPTR 4.4.5: Linee guida per la qualificazione paesaggistica e ambientale delle infrastrutture;

d5) per la progettazione e localizzazione di aree produttive

- Elaborato del PPTR 4.4.2: Linee guida sulla progettazione di aree produttive paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate.

6. Le misure di salvaguardia e utilizzazione di cui ai commi precedenti si applicano in tutte le zone territoriali omogenee a destinazione rurale nonché ai piani urbanistici esecutivi adottati dopo l'approvazione definitiva del PPTR.

Art. 84 Individuazione delle componenti dei valori percettivi e controllo paesaggistico

1. Le componenti dei valori percettivi individuate dal PPTR comprendono ulteriori contesti costituiti da:

1) Strade a valenza paesaggistica; 2) Strade panoramiche; 3) Punti panoramici; 4) Coni visuali.

Art. 85 Definizioni degli ulteriori contesti di cui alle componenti dei valori percettivi

1) Strade a valenza paesaggistica (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono nei tracciati carrabili, rotabili, ciclo-pedonali e natabili dai quali è possibile cogliere la diversità, peculiarità e complessità dei paesaggi che attraversano paesaggi naturali o antropici di alta rilevanza paesaggistica, che costeggiano o attraversano elementi morfologici caratteristici (serre, costoni, lame, canali, coste di falesie o dune ecc.) e dai quali è possibile percepire panorami e scorci ravvicinati di elevato valore paesaggistico, come individuati nelle tavole della sezione 6.3.2.

2) Strade panoramiche (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono nei tracciati carrabili, rotabili, ciclo-pedonali e natabili che per la loro particolare posizione orografica presentano condizioni visuali che consentono di percepire aspetti significativi del paesaggio pugliese, come individuati nelle tavole della sezione 6.3.2.

3) Luoghi panoramici (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono in siti posti in posizioni orografiche strategiche, accessibili al pubblico, dai quali si gode di visuali panoramiche su paesaggi, luoghi o elementi di pregio, naturali o antropici, come individuati nelle tavole della sezione 6.3.2.

4) Coni visuali (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono in aree di salvaguardia visiva di elementi antropici e naturali puntuali o areali di primaria importanza per la conservazione e la formazione dell'immagine identitaria e storicizzata di paesaggi pugliesi, anche in termini di notorietà internazionale e di attrattività turistica, come individuati nelle tavole della sezione 6.3.2. Ai fini dell'applicazione delle misure di salvaguardia inerenti la realizzazione e l'ampliamento di impianti per la produzione di energia, di cui alla seconda parte dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile, sono considerate le tre fasce "A", "B" e "C" di intervisibilità così come individuate nella cartografia allegata all'elaborato 4.4.1.

Art. 86 Indirizzi per le componenti dei valori percettivi

Gli interventi che interessano le componenti dei valori percettivi devono tendere a:

- a. salvaguardare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia, attraverso il mantenimento degli orizzonti visuali percepibili da quegli elementi lineari, puntuali e areali, quali strade a valenza paesaggistica, strade panoramiche, luoghi panoramici e coni visuali, impedendo l'occlusione di tutti quegli elementi che possono fungere da riferimento visuale di riconosciuto valore identitario;
- b. salvaguardare e valorizzare strade, ferrovie e percorsi panoramici, e fondare una nuova geografia percettiva legata ad una fruizione lenta (carrabile, rotabile, ciclo-pedonale e natabile) dei paesaggi;
- c. riqualificare e valorizzare i viali di accesso alle città.

Art. 87 Direttive per le componenti dei valori percettivi

1. Gli Enti locali in fase di adeguamento e di formazione dei piani urbanistici e territoriali di loro competenza, procedono ad una ricognizione delle componenti dei valori percettivi intesa non come individuazione di elementi puntuali, ma come definizione di un sistema articolato in grado di mettere in valore le relazioni visuali.

2. Gli Enti locali in fase di adeguamento e di formazione dei piani urbanistici e territoriali di loro competenza, effettuano l'individuazione delle strade di interesse paesaggistico-ambientale, delle strade e dei luoghi panoramici, dei coni visuali definendo gli strumenti per la loro tutela e fruizione ed eventualmente mettendo a punto le modalità per inserire gli stessi in un sistema di mobilità dolce.

3. Tutti gli interventi riguardanti le strade panoramiche e di interesse paesaggistico-ambientale, i luoghi panoramici e i coni visuali, non devono compromettere i valori percettivi, né ridurre o alterare la loro relazione con i contesti antropici, naturali e territoriali cui si riferiscono.

Art. 88 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le componenti dei valori percettivi

1. Nei territori interessati dalla presenza di componenti dei valori percettivi come definiti all'art. 85, comma 4), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere l'integrità dei peculiari valori paesaggistici, nella loro articolazione in strutture idrogeomorfologiche, naturalistiche, antropiche e storico-culturali, delle aree comprese nei coni visuali;

a2) modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere, con interventi di grandi dimensioni, i molteplici punti di vista e belvedere e/o occludere le visuali sull'incomparabile panorama che da essi si fruisce;

a3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;

a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per quanto previsto alla parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - **Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile**;

a5) nuove attività estrattive e ampliamenti.

3. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi che:

c1) comportino la riduzione e la mitigazione degli impatti e delle trasformazioni di epoca recente che hanno alterato o compromesso le relazioni visuali tra le componenti dei valori percettivi e il panorama che da essi si fruisce;

c2) assicurino il mantenimento di aperture visuali ampie e profonde, con particolare riferimento ai coni visuali e ai luoghi panoramici;

c3) comportino la valorizzazione e riqualificazione delle aree boschive, dei mosaici culturali della tradizionale matrice agricola, anche ai fini della realizzazione della rete ecologica regionale;

c4) riguardino la realizzazione e/o riqualificazione degli spazi verdi, la riqualificazione e/o rigenerazione architettonica e urbanistica dei fronti a mare nel rispetto di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo;

c5) comportino la riqualificazione e valorizzazione ambientale della fascia costiera e/o la sua rinaturalizzazione;

c6) riguardino la realizzazione e/o riqualificazione degli spazi verdi e lo sviluppo della mobilità pedonale e ciclabile;

c7) comportino la rimozione e/o delocalizzazione delle attività e delle strutture in contrasto con le caratteristiche paesaggistiche, geomorfologiche, naturalistiche, architettoniche, panoramiche e ambientali dell'area oggetto di tutela.

4. Nei territori interessati dalla presenza di componenti dei valori percettivi come definiti all'art. 85, commi 1), 2) e 3), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui al successivo comma 5).

5. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e

interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare quelli che comportano:

- a1) la privatizzazione dei punti di vista "belvedere" accessibili al pubblico ubicati lungo le strade panoramiche o in luoghi panoramici;
- a2) segnaletica e cartellonistica stradale che comprometta l'intervisibilità e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche.
- a3) ogni altro intervento che comprometta l'intervisibilità e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche definite in sede di recepimento delle direttive di cui all'art. 87 nella fase di adeguamento e di formazione dei piani locali.

CAPO V DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI

Art. 89 Strumenti di controllo preventivo

1. Ai fini del controllo preventivo in ordine al rispetto delle presenti norme ed alla conformità degli interventi con gli obiettivi di tutela sopra descritti, sono disciplinati i seguenti strumenti:

- a) L'**autorizzazione paesaggistica** di cui all'art. 146 del Codice, relativamente ai beni paesaggistici come individuati al precedente art. 38 co. 2;
- b) L'**accertamento di compatibilità paesaggistica**, ossia quella procedura tesa ad acclarare la compatibilità con le norme e gli obiettivi del Piano degli interventi:
 - b.1) che comportino modifica dello stato dei luoghi negli ulteriori contesti come individuati nell'art. 38 co. 3.1;
 - b.2) che comportino rilevante trasformazione del paesaggio ovunque siano localizzate.

Sono considerati interventi di rilevante trasformazione ai fini dell'applicazione della procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA nonché a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale o provinciale se l'autorità competente ne dispone l'assoggettamento a VIA.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 relativi ad interventi assoggettati anche alle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA sono rilasciati all'interno degli stessi procedimenti nei termini da questi previsti. Le Autorità competenti adottano idonee misure di coordinamento anche attraverso l'indizione di Conferenze di Servizi.

3. Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica e ad accertamento di compatibilità paesaggistica gli interventi di cui all'art. 149 del Codice.

Art. 90 Autorizzazione paesaggistica

1. Ai sensi dell'art. 146, comma 1, del Codice i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni paesaggistici come individuati all'art. 134 del Codice non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

2. Gli interventi che comportino modificazione dello stato dei luoghi sui beni paesaggistici, fatti salvi gli

interventi espressamente esclusi a norma di legge, sono subordinati all'autorizzazione paesaggistica prevista dal Codice rilasciata nel rispetto delle relative procedure.

3. Si applicano le esclusioni di cui all'art. 142 co. 2 e 3 del Codice.
4. Per gli interventi di lieve entità si applicano le norme di cui al D.P.R.9/7/2010 n. 139 e s.m.i.
5. Al fine del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, l'Amministrazione competente verifica la conformità e la compatibilità dell'intervento rispetto alle disposizioni normative del PPTR, ivi comprese quelle di cui all'art. 37 delle presenti norme ed alla specifica disciplina di cui all'art. 140, comma 2, del Codice.
6. Nelle aree interessate da una sovrapposizione di vincoli relativi a beni paesaggistici ai sensi dell'articolo 134 del Codice si applicano tutte le specifiche discipline di tutela, se compatibili. In caso di contrasto prevale la più restrittiva.

Art. 91 Accertamento di compatibilità paesaggistica.

1. L'accertamento di compatibilità paesaggistica ha ad oggetto la verifica della compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR e dei piani locali adeguati al PPTR ove vigenti. Con riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 co. 1 lett. b2, oggetto dell'accertamento è anche la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito.
2. Autorità competente ai fini dell'esperimento della procedura e del rilascio del relativo provvedimento conclusivo è la Regione o, analogamente con quanto previsto in materia di autorizzazione paesaggistica, gli Enti da essa delegati a norma della L.R.n. 20 del 7 ottobre 2009.
3. I progetti per i quali si richiede l'accertamento della compatibilità paesaggistica devono essere corredati dalla Relazione paesaggistica di cui all'art. 92.
4. Il provvedimento di accertamento di compatibilità è rilasciato entro 60 giorni dal ricevimento della relativa istanza. Esso ha valore di parere obbligatorio e vincolante, è atto autonomo e presupposto al rilascio del titolo legittimante l'intervento urbanistico-edilizio.
5. Per gli interventi realizzati in assenza o in difformità dell'accertamento di compatibilità paesaggistica, il proprietario, possessore o detentore dell'immobile o dell'area interessati possono ottenere il provvedimento in sanatoria qualora gli interventi risultino conformi alle norme del presente Piano, oltre che agli strumenti di governo del territorio, sia al momento della realizzazione degli stessi, sia al momento della presentazione della domanda. Per gli interventi non conformi e per quelli di rilevante trasformazione di cui all'art. 89, comma 1, lett. b2, si applica l'art. 167 co. 1 del Codice.
6. L'accertamento di compatibilità paesaggistica ha validità per cinque anni decorrenti dalla data della pronuncia e resta efficace fino al completamento delle opere così come autorizzate.
7. L'esito dell'accertamento, unitamente alla documentazione progettuale utile alla valutazione paesaggistica dell'intervento da realizzare, è tempestivamente trasmesso telematicamente dall'Amministrazione procedente alla Regione ai fini dell'esercizio del potere di vigilanza, controllo e del monitoraggio, secondo le modalità previste per l'autorizzazione paesaggistica delegata e comunque prima del rilascio del titolo abilitativo.
8. Per tutte le aree interessate da ulteriori contesti (non oggetto di specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157 del Codice), fatte salve le diverse e specifiche discipline di settore, laddove gli strumenti urbanistici siano adeguati al PPTR la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale.
9. Nelle more dell'adeguamento di cui all'art. 97 l'accertamento non va richiesto per gli interventi ricadenti nei "territori costruiti" di cui all'art 1.03 commi 5 e 6 delle NTA del PUTT/P; non è comunque richiesto nelle aree di cui all'art. 142 commi 2 e 3 del Codice.
10. Per gli interventi assoggettati tanto al regime dell'Autorizzazione quanto a quello dell'Accertamento di cui al presente articolo, l'autorità competente rilascia la sola Autorizzazione paesaggistica che deve recare in sé

gli elementi di valutazione previsti per l'accertamento di compatibilità paesaggistica; quest'ultimo sarà pertanto contenuto nell'unico provvedimento autorizzatorio.

11. Sono esentati dalla procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica gli interventi ricadenti in strumenti urbanistici esecutivi già muniti del parere di compatibilità di cui all'art. 96, laddove il dettaglio delle previsioni di Piano e della relativa progettazione abbia consentito già a monte di effettuare la verifica della compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR e ciò sia esplicitato nel suddetto parere.

12. Sono altresì esentati dalla procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, oltre agli interventi non soggetti ad autorizzazione ai sensi del Codice, gli interventi (non oggetto di specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157 del Codice) che prevedano esclusivamente, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso, nonché in conformità alle Linee guida pertinenti:

- il collocamento entro terra di tubazioni di reti infrastrutturali, con ripristino dello stato dei luoghi e senza opere edilizie fuori terra;
- opere e interventi a carattere temporaneo (non superiore ad una stagione oppure, se connessi con la realizzazione di un'opera autorizzata, per la durata di realizzazione dell'opera) con garantito ripristino dello stato dei luoghi;
- nel rispetto della disciplina di tutela dei beni di cui alla parte II del Codice:
 - l'ampliamento delle abitazioni rurali esistenti, purché conformi agli strumenti urbanistici e di medesime caratteristiche tipologiche e tecnologiche, fino ad un massimo del 20% della volumetria esistente, per una sola volta;
 - gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici esistenti previsti dai vigenti atti di governo del territorio.

13. Per gli interventi di lieve entità di cui al D.P.R.9/7/2010 n. 139 e s.m.i., si applicano le norme di semplificazione documentale di cui all'art. 2 del medesimo decreto.

Art. 92 Documentazione e contenuto della relazione paesaggistica

1. La Giunta regionale, previo accordo con il Ministero, può emanare, con propria deliberazione, un regolamento con il quale specifica ed integra i contenuti della relazione paesaggistica, con riferimento alle peculiarità territoriali ed alle tipologie di intervento. Fino all'emanazione di detto regolamento la relazione paesaggistica va redatta secondo quanto disposto dal D.P.C.M. 12/12/2005.

Art. 93 Ulteriori interventi esonerati da autorizzazione paesaggistica

1. La Regione d'intesa con il Ministero, anche in sede di adeguamento dei piani urbanistici generali e territoriali al PPTR, può individuare aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero e alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

2. In sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al PPTR, la Regione e il Ministero, avvalendosi del contributo conoscitivo degli Enti locali, possono individuare le aree di cui all'art. 142 del Codice (non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157 del Codice) dove la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale.

3. L'esito dell'accertamento, unitamente alla indicazione della tipologia dell'intervento da realizzare, sono tempestivamente trasmessi dall'Amministrazione procedente alla Regione e al Ministero, ai fini della effettuazione di controlli a campione sugli interventi realizzati, secondo criteri e modalità individuati con

successivo provvedimento della Giunta Regionale. L'individuazione, nell'ambito di tali controlli, di significative violazioni delle previsioni del PPTR e dello strumento urbanistico adeguato determina la reintroduzione dell'obbligo dell'autorizzazione paesaggistica e dell'accertamento di compatibilità paesaggistica relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni.

4. L'entrata in vigore delle disposizioni contenute ai commi 1 e 2 è subordinata all'approvazione del PPTR, ai sensi del comma 2, dell'art. 143 del Codice, al successivo adeguamento dei piani locali ai sensi dell'art. 97 delle presenti norme e all'esito positivo del monitoraggio ai sensi dell'art. 143, comma 6.

5. La Regione e il Ministero, nell'ambito del comitato tecnico paritetico di copianificazione istituito con DGR, stabiliscono, entro 90 gg dall'approvazione del Piano, i criteri per la individuazione delle aree di cui all'art. 143, co. 4 lett. a) e b), gli interventi effettivamente volti al recupero e alla riqualificazione di dette aree, nonché il periodo e le specifiche modalità del monitoraggio previsti al comma 4.

Art. 94 Elenco delle autorizzazioni rilasciate

1. Le Autorità competenti al rilascio delle Autorizzazioni paesaggistiche trasmettono trimestralmente alla Regione ed alla Sovrintendenza territorialmente competente, per via telematica attraverso le apposite procedure previste dal Sit regionale, gli elenchi delle autorizzazioni rilasciate, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

2. Le Autorità competenti al rilascio dei provvedimenti di Accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, trasmettono trimestralmente alla Regione, per via telematica attraverso le apposite procedure previste dal Sit regionale, anche gli elenchi dei provvedimenti di Accertamento di compatibilità rilasciati.

Art. 95 Realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità

1. Le opere pubbliche o di pubblica utilità possono essere realizzate in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle presenti norme per i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti, purché in sede di autorizzazione paesaggistica o in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica si verifichi che dette opere siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37 e non abbiano alternative localizzative e/o progettuali. Il rilascio del provvedimento di deroga è sempre di competenza della Regione.

2. Per le opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, per le quali sia richiesta l'autorizzazione paesaggistica, si applicano le disposizioni di cui all'art. 147 del Codice.

3. Sono comunque consentiti gli interventi in via d'urgenza per la difesa del suolo e la protezione civile, eseguiti nel rispetto della L. n. 225 del 24 febbraio 1992 e della specifica normativa regionale in materia. Per le suddette opere, realizzate d'urgenza, superati i motivi che ne hanno giustificato l'esecuzione devono essere previsti il ripristino dello stato dei luoghi ovvero adeguati interventi di riqualificazione e recupero delle caratteristiche paesaggistiche dei contesti.

TITOLO VII
ADEGUAMENTO E MONITORAGGIO

CAPO I
ADEGUAMENTO, VERIFICA DI COMPATIBILITA' E COERENZA DEI PIANI

Art. 96 Parere di compatibilità paesaggistica

1. Il parere regionale di compatibilità paesaggistica è richiesto:

- a) per l'adeguamento alle previsioni del PPTR dei vigenti piani urbanistici generali e territoriali;
- b) per il controllo di compatibilità previsto dalla L.R.27 luglio 2001, n. 20;
- c) per l'approvazione delle varianti degli strumenti urbanistici generali sottoposte a verifica di compatibilità regionale e provinciale o ad approvazione regionale;
- d) per l'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi ad esclusione di quelli interamente ricadenti nei "territori costruiti" di cui all'art 1.03 commi 5 e 6 del PUTT/P. In quest'ultimo caso, qualora lo strumento urbanistico generale non si adegui al PPTR entro i I termine previsto dall'art. 97 delle presenti norme, è richiesto il parere di compatibilità paesaggistica.

2. Il parere di cui al comma 1 è espresso nell'ambito dei procedimenti disciplinati dalla L.R.56/1980 e dalla L.R.20/2001 su istruttoria della competente struttura organizzativa regionale, che verifica la coerenza e la compatibilità dello strumento con:

- a) il quadro degli obiettivi generali e specifici, di cui al Titolo IV;
- b) la normativa d'uso e gli obiettivi di qualità di cui alla sezione C1 della scheda di ambito di riferimento;
- c) gli indirizzi, le direttive, le prescrizioni, le misure di salvaguardia e utilizzazione e le linee guida di cui all'art. 6;
- d) i Progetti territoriali per il paesaggio regionale di cui al Titolo IV.

3. La competenza al rilascio dei pareri di cui al comma 1 lett. d) è:

- a) degli Enti delegati dalla Regione al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi della normativa regionale vigente in materia;
- b) della Regione nei casi diversi da quelli di cui al punto precedente e laddove le previsioni di piano interessino beni o aree di cui all'art. 134 del Codice.

Qualora il Piano sia assoggettato a procedure di Vas, il parere viene rilasciato nella fase delle consultazioni previste dalla normativa vigente in materia.

4. Il procedimento di cui al co. 1 deve concludersi nel termine di 60 giorni da quando la struttura competente riceve l'istanza completa di tutti gli elementi istruttori, anche a seguito di richiesta di integrazione documentale.

Art. 97 Termini e procedimento per l'adeguamento dei piani urbanistici generali e territoriali comunali e provinciali e loro varianti

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 9, L.R.7 ottobre 2009, n. 20 "Norme per la pianificazione paesaggistica", i Comuni e le Province adeguano i propri piani urbanistici generali e territoriali alle previsioni del PPTR entro un

anno dalla sua entrata in vigore.

2. Per agevolare e coordinare l'adeguamento dei piani urbanistici e territoriali al PPTR gli Enti locali utilizzeranno i medesimi standard informatici in uso per i PUG, attualmente contenuti nella DGR n. 1178 del 13 luglio 2009 e s.m.i.

3. Fermo restando l'espletamento delle procedure di cui ai commi 1-6 dell'art. 11 della L.R.20/2001, il procedimento di adeguamento, finalizzato al rilascio del parere di cui all'art. 96 co. 1 lett. a), ha avvio con l'adozione, da parte dell'Ente locale di una proposta di adeguamento del Piano al PPTR. Tale proposta è tempestivamente trasmessa dall'Ente locale alla Regione, alla Provincia o ai Comuni interessati, al Ministero, nonché a tutti gli altri Enti competenti volta per volta individuati, al fine di condividere e approfondire alla scala locale le conoscenze, gli obiettivi e le disposizioni normative del PPTR ed acquisirne i rispettivi pareri.

4. Entro il termine di 90 giorni dalla trasmissione della proposta di adeguamento l'Ente locale convoca una conferenza di co-pianificazione, nella forma di Conferenza di Servizi ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., per condividere gli approfondimenti operati alla scala locale delle conoscenze, degli obiettivi e delle disposizioni normative del PPTR. Qualora nel termine di cui al comma 1 l'Ente locale non provvedesse alla convocazione, vi provvederà la Regione, dando così avvio alla procedura di cui ai commi seguenti. Alla conferenza partecipano, oltre che la Regione, la Provincia o il Comune interessato, gli uffici ministeriali competenti ai sensi del Codice e tutti gli altri enti competenti volta per volta individuati.

5. Qualora nel corso della Conferenza di servizi gli approfondimenti prodotti dal Comune o dalla Provincia, supportati da adeguati documenti ed elaborati descrittivi analitici, propongano più puntuali delimitazioni dei beni paesaggistici o degli ulteriori contesti, ovvero una disciplina d'uso adeguata alla scala adottata di maggior dettaglio rispetto a quella del PPTR, l'Ente stesso può avanzare proposte di rettifica o integrazione degli elaborati del PPTR che, se condivise dalla Regione e dal Ministero, sono recepite negli elaborati del PPTR a cura della struttura regionale competente in materia di paesaggio dandone evidenza sul sito web interattivo della Regione Puglia di cui all'art. 15 e con avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione. Il parere del Ministero è obbligatorio e vincolante per i beni paesaggistici.

6. I lavori della conferenza devono concludersi entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data della prima seduta.

7. Se entro il termine di cui al comma 6, la Conferenza si pronuncia favorevolmente in merito all'adeguamento della proposta di cui al comma 3, la Regione rilascia il parere di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 96 co. 1 lett. a) sul Piano ed il Sindaco o il Presidente della Provincia, entro i successivi trenta giorni, ne propongono al Consiglio l'approvazione in conformità seguendo le procedure previste dalla specifica normativa applicabile al piano stesso.

8. Entro il termine di 60 giorni dall'approvazione di cui al co. 7 da parte del Consiglio comunale o provinciale, su richiesta della Regione, il Ministero, verificato positivamente l'adeguamento del piano urbanistico generale e territoriale al PPTR, rilascia il parere previsto dall'art. 146, co. 5 del Codice ai fini della non vincolatività del parere obbligatorio del Soprintendente nel procedimento dell'autorizzazione paesaggistica.

9. Qualora entro il termine di cui al comma 6 la proposta di cui al comma 3 non sia ritenuta adeguata al PPTR, si predispongono comunque il verbale conclusivo dei lavori della conferenza di co-pianificazione svolti fino alla medesima data, evidenziando le diverse posizioni espresse in quella sede. Il procedimento si intende interrotto sino alla presentazione di una nuova proposta di adeguamento da parte dell'Ente locale che tenga conto di quanto evidenziato nel predetto verbale.

10. La Regione incentiva l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PPTR nelle forme associative di cui agli artt. 30 e ss. del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 98 Procedimento per l'adeguamento degli atti di pianificazione degli enti gestori delle aree naturali protette

1. Gli Enti gestori delle Aree Naturali Protette conformano i propri atti di pianificazione alle previsioni del PPTR per quanto attiene alla tutela del paesaggio.

2. Gli Enti gestori delle Aree Naturali Protette adeguano i propri atti di pianificazione vigenti alle previsioni del PPTR entro un anno dalla sua entrata in vigore.
3. Il procedimento di adeguamento ha avvio con la convocazione da parte dell'Ente gestore di una conferenza di co-pianificazione, nella forma di Conferenza di Servizi ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. Qualora nel termine di cui al comma 2 l'Ente gestore non provvedesse alla convocazione, vi provvederà la Regione.
4. I lavori della conferenza devono concludersi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data della prima seduta.
5. Si osservano le norme procedurali previste dalla specifica normativa di settore.

Art. 98 bis Coordinamento con altri strumenti di pianificazione.

1. Tutti gli strumenti di pianificazione territoriale, ivi compresi i Piani regolatori ASI, devono conformarsi agli obiettivi di qualità, indirizzi e direttive del PPTR a norma dell'art. 145 del Codice.
2. Per gli strumenti di pianificazione vigenti dovrà verificarsi la coerenza degli stessi con gli obiettivi di qualità del PPTR, attraverso un procedimento che ha avvio con la convocazione, da parte dell'Ente interessato, di una conferenza di co-pianificazione, nella forma di Conferenza di Servizi ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. Qualora nel termine di un anno dall'entrata in vigore del PPTR l'Ente non provvedesse alla convocazione, vi provvederà la Regione.
3. I lavori della conferenza devono concludersi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data della prima seduta.
4. Si osservano le norme procedurali previste dalla specifica normativa di settore.
5. Nel caso di mancato rispetto delle norme contenute nei commi precedenti, le disposizioni del PPTR prevarranno sulle disposizioni difformi eventualmente contenute in altri strumenti di pianificazione territoriale.

Art. 99 Adempimenti e verifica di coerenza degli atti della programmazione e della pianificazione regionale

1. In attuazione dell'art. 2, comma 9, L.R.7 ottobre 2009, n. 20 "Norme per la pianificazione paesaggistica", la Regione entro un anno dall'entrata in vigore del PPTR provvede al coordinamento ed alla verifica di coerenza dei vigenti atti della programmazione e della pianificazione regionale con le previsioni del PPTR.
2. I nuovi atti di programmazione e pianificazione regionale si conformano alle previsioni del PPTR.
3. La struttura regionale competente in materia di paesaggio svolge l'attività di coordinamento di cui ai commi 1 e 2, anche mediante l'adozione di appositi atti di indirizzo nonché mediante la convocazione di tavoli di coordinamento tecnico tra le diverse strutture regionali.
4. La verifica di coerenza degli atti di cui al comma 1 è assunta con deliberazione di Giunta regionale. Nell'ipotesi di verifica negativa, in virtù di quanto previsto dall'art. 145 del Codice, gli atti di pianificazione o programmazione dovranno essere adeguati al PPTR seguendo le specifiche procedure ad essi applicabili.

Art. 100 Valutazione di conformità dei Piani adeguati al PUTT/P.

1. I Comuni per i quali, alla data di approvazione del PPTR, si sia concluso favorevolmente il procedimento di adeguamento rispetto al previgente PUTT/P, accertano e dichiarano la conformità al PPTR con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da trasmettere alla Regione e al Ministero entro 120 giorni dall'approvazione del PPTR. Per i procedimenti conclusi ai sensi dell'art. 106, co. 4, tale termine decorre dall'approvazione dell'adeguamento da parte della Giunta regionale.
2. La valutazione di conformità si considera definitivamente accertata se nei successivi 120 giorni non

interviene un provvedimento motivato di diniego da parte della Regione e del Ministero.

3. Nel provvedimento di diniego sono espressamente riportate le motivazioni per le quali il piano non può ritenersi conforme al PPTR ed eventualmente individuate le variazioni da apportarvi per renderlo conforme, con conseguente avvio del procedimento di adeguamento di cui all'art. 97.

4. La mancata trasmissione della deliberazione consiliare nel termine indicato al comma 1, fa presumere la non conformità del piano rispetto al PPTR e determina il conseguente obbligo di attivazione delle procedure di adeguamento di cui all'art. 97.

Art. 101 Forme associative

1. E' facoltà degli Enti locali dare attuazione alla disciplina del PPTR utilizzando le forme associative di cui agli artt. 30 e ss. del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ovvero predisponendo piani urbanistici generali intercomunali ai sensi della legge urbanistica vigente.

2. Attraverso le forme associative di cui al comma 1, gli Enti locali possono altresì predisporre piani, progetti o azioni di area vasta, riguardanti aree o interi territori di più Comuni ricompresi all'interno di uno degli undici ambiti di paesaggio di cui al Titolo V, assumendo criteri di aggregazione coerenti con le finalità perseguite da detti strumenti.

3. La Regione individua modalità incentivazione e sostegno agli Enti locali che utilizzino le forme associative di cui alla presente disposizione.

CAPO II MONITORAGGIO

Art. 102 Monitoraggio

1. Il monitoraggio dell'attuazione del PPTR è finalizzato alla valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati e alle previsioni ivi contenute, al miglioramento "in itinere" della efficacia delle procedure individuate nel raggiungimento degli obiettivi medesimi nonché alla tempestiva individuazione di imprevisti impatti negativi suscettibili di richiederne la revisione.

2. Attraverso l'attività di monitoraggio, inoltre, si assicura il controllo degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del PPTR e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati.

3. L'Osservatorio regionale per il paesaggio, di concerto con l'Autorità ambientale, l'ARPA e la struttura organizzativa regionale competente in materia di VAS, promuove idonee forme di coordinamento delle diverse competenze interne o esterne alla amministrazione regionale al fine di popolare gli indicatori di monitoraggio contenuti nel Rapporto Ambientale, per integrarli ove opportuno e per valutare in modo condiviso le tendenze emergenti dal monitoraggio del PPTR, conformemente alle previsioni di cui all'art. 4, comma 2, della L.R.7 ottobre 2009, n. 20 "Norme per la pianificazione paesaggistica".

4. E' compito dell'Osservatorio regionale per il paesaggio la redazione annuale di una Relazione di monitoraggio del PPTR, finalizzata a fornire informazioni sia sullo stato di attuazione del PPTR sia sulle tendenze di trasformazione del paesaggio pugliese attraverso il periodico aggiornamento degli indicatori previsti al cap. 7 del Rapporto Ambientale del PPTR. La Relazione contiene in particolare: il calcolo degli indicatori di realizzazione; valutazioni anche qualitative della capacità del PPTR di raggiungere i risultati attesi; considerazioni relative al processo di attuazione del PPTR, ivi compresi eventuali esiti inattesi. Della relazione annuale e dei risultati del monitoraggio è data adeguata informazione al pubblico attraverso i siti Web della Regione Puglia, dell'Osservatorio, dell'Autorità competente e dell'ARPA Puglia.

5. Gli indicatori di monitoraggio del PPTR contenuti nel Rapporto ambientale sono individuati alla scala regionale, al fine di garantire una rappresentazione complessiva delle tendenze in corso e degli effetti del PPTR.

6. Gli indicatori dovranno essere aggiornati annualmente in sede di monitoraggio, fatto salvo il termine quinquennale per l'aggiornamento degli indicatori non popolabili attraverso flussi di dati ordinariamente disponibili.

Art. 103 Integrazione degli indicatori regionali con indicatori locali

1. La VAS di ciascun piano o programma territoriale o di settore alle diverse scale è strumento ordinario di verifica della coerenza con le previsioni del PPTR e assume come riferimento, da specificare e dettagliare alle opportune scale, gli obiettivi generali e specifici di sostenibilità e gli indicatori individuati dal PPTR stesso.

2. A tal fine l'Osservatorio promuove l'individuazione di indicatori locali al fine di monitorare l'attuazione del PPTR e le tendenze di trasformazione del paesaggio, coinvolgendo enti e soggetti locali in grado di rappresentare in modo mirato dette tendenze e le azioni di PPTR in relazione alle caratteristiche specifiche di paesaggio a livello d'ambito, ove possibile in sinergia con i monitoraggi previsti dalle VAS dei PUG e dei PTCP.

Art. 104 Aggiornamento e revisione

1. Ove emergano errate localizzazioni o perimetrazioni, dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti, di cui all'art. 38, anche dovute ad approfondimenti di conoscenza, i soggetti interessati possono proporre rettifiche degli elaborati del PPTR

2. La Regione, coinvolgendo i Comuni interessati e verificata la documentazione pervenuta idonea a dimostrare l'errata localizzazione o perimetrazione, anche avvalendosi di altri enti con specifiche competenze in materia, provvede alle relative rettifiche ai sensi dell'art. 2 co 8. della LR 20/2009. In particolare, se le modifiche riguardano:

- a) i beni paesaggistici di cui all'art. 142 del Dlgs 42/2004, la Regione, verificata altresì la coerenza con i criteri condivisi in sede di ricognizione e sottoscritti con Verbale del 23.09.2010, ne dà immediata comunicazione al MiBact. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla ricezione degli atti da parte del MiBact senza che questi abbia comunicato motivi ostativi, la Regione provvede;
- b) i Decreti Ministeriali di cui all'art. 136 e 157 del Dlgs 42/2004, la verifica è rimessa al Comitato Tecnico Paritetico di copianificazione istituito con DGR che si esprime con parere obbligatorio e vincolante entro e non oltre 60 gg dalla ricezione degli atti;
- c) gli ulteriori contesti paesaggistici, la Regione conclude il procedimento informando il Ministero

3. Gli esiti sono recepiti negli elaborati del PPTR a cura dell'Osservatorio entro trenta giorni dalla approvazione, dandone evidenza sul sito web interattivo della Regione Puglia e con avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4. La necessità di sottoporre il PPTR a revisione, sia che si tratti di misure correttive sia che si tratti variazioni ex art. 2, comma 8, della L.R.7 ottobre 2009, n. 20 "Norme per la pianificazione paesaggistica" dovrà prendere avvio da una apposita valutazione degli indicatori di monitoraggio, argomentando in modo specifico le interrelazioni tra gli esiti del monitoraggio stesso e le modifiche che si intendono apportare.

5. In sede di accordo ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice sono stabiliti i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del piano, con particolare riferimento all'eventuale sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140 e 141 o di integrazioni disposte ai sensi dell'articolo 141-bis, le quali, comunque, ai sensi dell'art. 140, comma 2 del Codice costituiscono parte integrante del PPTR.

TITOLO VIII

MISURE DI SALVAGUARDIA, TRANSITORIE E FINALI

Art. 105 Misure di salvaguardia

1. A far data dall'adozione del PPTR sugli immobili e sulle aree di cui all'art. 134 del Codice non sono consentiti interventi in contrasto con le disposizioni normative del PPTR aventi valore di prescrizione, a norma di quanto previsto dall'art. 143, comma 9, del Codice.

Art. 106 Disposizioni transitorie

1. Per i Piani urbanistici esecutivi/attuativi approvati o dotati del parere obbligatorio e vincolante di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P e per gli interventi dagli stessi previsti, gli eventuali ulteriori provvedimenti rimangono disciplinati dalle norme del PUTT/P.

Decorso il termine di efficacia dei predetti piani gli stessi devono acquisire parere di compatibilità paesaggistica a norma dell'art. 96 e gli interventi da essi previsti sono autorizzati a norma del presente Piano.

2. Per gli interventi che hanno ottenuto i previsti provvedimenti autorizzativi a norma del PUTT/P nonché per quelli provvisti del necessario titolo abilitativo rilasciato in conformità al PUTT/P, gli eventuali ulteriori provvedimenti rimangono disciplinati dalle norme del PUTT/P medesimo fino alla scadenza dell'autorizzazione paesaggistica, ove richiesta.

2 bis. Le istanze per la coltivazione di nuove cave e l'ampliamento di quelle esistenti ricadenti negli ulteriori contesti paesaggistici, qualora inoltrate al competente servizio regionale prima della data di adozione del PPTR (2 agosto 2013) e, alla data di entrata in vigore dello stesso, prive dei previsti provvedimenti autorizzativi a norma del PUTT/P, completano l'iter autorizzativo a norma del PUTT/P medesimo.

3. Nelle more della valutazione di conformità degli strumenti urbanistici generali comunali al PPTR di cui all'art. 100, ovvero dell'adeguamento ai sensi dell'art. 97 delle presenti norme, sono fatti salvi, in quanto verificati rispetto agli strati conoscitivi contenuti nella "Proposta di PPTR", di cui alla D.G.R. n. 1 dell'11/01/2010:

- a) le varianti di adeguamento degli strumenti urbanistici generali approvate ex art. 5.06 del PUTT/P dopo l'11 gennaio 2010;
 - b) i PUG che hanno ottenuto il parere di compatibilità ex art. 11 della LR 20/2001 dopo la data dell'11 gennaio 2010;
 - c) i primi adempimenti che hanno ottenuto l'attestazione di coerenza ex art. 5.05 del PUTT/P dopo la data dell'11 gennaio 2010.
4. Le varianti di adeguamento al PUTT/P degli strumenti urbanistici generali e i PUG adottate/i dopo la data dell'11 gennaio 2010 e prima della entrata in vigore del PPTR, proseguono il proprio iter di approvazione ai sensi del PUTT/P.
5. Entro e non oltre i termini previsti dall'art. 100 delle presenti norme, i piani di cui ai commi 3 e 4 devono essere dichiarati conformi, ovvero adeguati al PPTR.
6. Fatta salva l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica ove presenti beni paesaggistici di cui agli articoli 134 e 157 del Codice, nelle more dell'adeguamento degli strumenti urbanistici generali al PPTR, nei territori costruiti di cui all'art. 1.03 co. 5 e 6 delle NTA del PUTT/P, trovano applicazione

esclusivamente gli Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale del relativo Ambito paesaggistico interessato, nonché le linee guida indicate all'art. 79, co 1.3.

7. Nei casi di cui al comma precedente, qualora lo strumento urbanistico non si adegui al PPTR entro il termine previsto dal co. 1 dell'art. 97 delle presenti norme, si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI.

8. Dalla data di approvazione del PPTR cessa di avere efficacia il PUTT/P. Sino all'adeguamento degli atti normativi al PPTR e agli adempimenti di cui all'art. 99 perdura la delimitazione degli ATE e degli ATD di cui al PUTT/P esclusivamente al fine di conservare efficacia ai vigenti atti normativi, regolamentari e amministrativi della Regione nelle parti in cui ad essi specificamente si riferiscono.

Art. 107 Piani d'intervento di recupero territoriale (PIRT)



1. I Piani d'intervento di recupero territoriale (PIRT) di cui al Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/P) approvato con Deliberazione di Giunta Regionale 15 dicembre 2000, n. 1748 sono confermati dal PPTR. e sono finalizzati, in particolare, al perseguimento dell'obiettivo generale del PPTR n. 6 "Riqualificare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee" di cui all'elaborato 4.1 "Obiettivi generali e specifici dello Scenario strategico"

Art. 108 Disposizioni finali

1. In caso di incoerenza tra previsioni normative e cartografia del PPTR sono prevalenti le prime.

2. Gli elaborati cartografici del Piano sono prodotti anche in versione informatizzata, resi disponibili e consultabili sul sito web della Regione; tutte le indicazioni contenute nelle Tavole relative al Titolo VI sono rappresentate con precisione validata alla scala ivi indicata.

3. Gli elaborati cartografici del Piano sono aggiornati dalla Regione e dal Ministero a seguito di verifica di meri errori materiali che non alterino la sostanza delle ricognizioni e previsioni del PPTR. Degli aggiornamenti è data adeguata informazione a cura della Regione.



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 080 540 6316 / 6372 / 6317 - Fax 080 540 6379
Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>
e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**

Autorizzazione Tribunale di Bari N.474 dell'8-6-1974
S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza